



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 20 NOVEMBRE 2006

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che la consegna degli avvisi presso gli STER per la pubblicazione sul B.U.R.L. – Serie Inserzioni e Concorsi – n. 1 del 3 gennaio 2007, è anticipata a giovedì 21 dicembre 2006 alle ore 16.30.

Rimane invariato il termine di consegna degli avvisi per la postazione di Milano.

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 6 NOVEMBRE 2006 - N. 12272 (2.2.1)
«Realizzazione del Parco archeologico industriale nell'area ex Breda a Sesto S. Giovanni»
approvazione Accordo di Programma ai sensi del d.lgs. 267/00 e della l.r. 2/03. 3309

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 OTTOBRE 2006 - N. 8/3329 (3.1.0)
Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «San Vincenzo» con sede in Gravedona (CO) con contestuale corrispondente riduzione dell'accREDITAMENTO della Residenza Sanitario Assistenziale «San Giovanni» già «Domina Progetto Anziani» con sede in Asso (CO) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2006 3312

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3412 (1.8.0)
Designazione del rappresentante della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione dell'Università Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano 3313

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3437 (2.2.1)
Promozione dell'Accordo di Programma per la valorizzazione del Centro Ippico di Crema 3313

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3438 (2.2.0)
Progetto «Modifiche ed integrazioni al progetto "Pavia sul Ticino", ai sensi della l.r. 31/96 3313

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3443 (3.1.0)
Criteri per il riparto del fondo regionale per il finanziamento delle funzioni trasferite alle ASL e ai comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e di vigilanza e controllo sulle diverse unità di offerta 3315

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3444 (3.1.0)
Autorizzazione e accreditamento di strutture riabilitative riclassificate ai sensi della d.g.r. n. 7/19883/2004 – IV provvedimento 3315

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3446 (3.1.0)
Accreditamento della residenza sanitario assistenziale «Don Giuseppe Cuni», con sede in Magenta (MI) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2006 3317

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
2.2.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3447 (3.1.0)	
Accreditamento dei Centri Diurni per Disabili (CDD) ubicati nelle ASL di BG, BS, CR, MI3, PV, VA – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale	3318
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3448 (3.1.0)	
Rettifica della d.g.r. n. 3329 del 17 ottobre 2006 ad oggetto «Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale "San Vincenzo", con sede in Gravedona (CO) con contestuale corrispondente riduzione dell'accREDITAMENTO della Residenza Sanitario Assistenziale "San Giovanni" già "Domina Progetto Anziani" con sede in Asso (CO) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2006»	3320
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3449 (3.1.0)	
Determinazioni sull'accertamento per l'individuazione dell'alunno con handicap ai fini dell'integrazione scolastica (D.p.c.m. 23 febbraio 2006, n. 185)	3321
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3450 (3.2.0)	
Comune di Pozzuolo Martesana (MI) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2006	3322
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3452 (3.2.0)	
Comune di Prata Camportaccio (SO) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche	3323
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3453 (3.2.0)	
Comune di Sant'Alessio con Vialone (PV) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche	3324
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3456 (3.2.0)	
Comune di Desenzano sul Garda (BS) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2006	3324
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3457 (3.2.0)	
Comune di Dalmine (BG) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2004	3325
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3458 (3.2.0)	
Comune di Lacchiarella (MI) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2006	3326
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3462 (3.2.0)	
Determinazioni per la presentazione e la realizzazione di studi e progetti innovativi per la procreazione medicalmente assistita	3327
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3471 (4.5.0)	
Nuovi indirizzi e criteri per l'attuazione della delega alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia in materia d'interventi di sostegno al risanamento ambientale nell'esercizio dell'attività d'impresa artigiana (art. 14 della l.r. 17/90)	3328
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3473 (5.3.5)	
Precisazioni circa il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali agli impianti di cui al punto 5.2. dell'allegato I al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (inceneritori di rifiuti urbani), con riferimento al d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 «Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti».	3330
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2006 - N. 8/3475 (4.4.0)	
Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione: parziale modifica della d.g.r. n. 7/11033 dell'8 novembre 2002	3332
DECRETO ASSESSORE REGIONALE 27 OTTOBRE 2006 - N. II985 (2.2.1)	
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione, ai sensi dell'art. 92 della l.r. 12/05, e per gli effetti di cui all'art. 6 della l.r. 2/2003, all'art. 3 della l.r. 3/2004 ed all'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento ubicato in Comune di Sesto Calende (VA), finalizzato alla riqualificazione di un'area industriale dismessa denominata «ex-AVIR».	3332

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 10 NOVEMBRE 2006 - N. I2531 (4.3.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Regolamento CE 1010/2006 «Misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame» – Proroga dei termini di presentazione delle domande	3338
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 NOVEMBRE 2006 - N. I2696 (4.3.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Regolamento CE 1493/99 «Manuale delle procedure, dei controlli, e sanzioni per la concessione degli aiuti alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti» proroga dei termini di presentazione delle domande	3339

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 13 NOVEMBRE 2006 - N. I2582 (3.3.0)	
Apprendistato – Approvazione del dispositivo regionale «Azioni di sistema nell'ambito della sperimentazione relativa all'art. 50 del d. lgs. n. 276/2003» in attuazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro per la realizzazione di azioni sperimentali relative all'art. 50 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276	3339
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 9 OTTOBRE 2006 - N. III08 (5.1.2)	
Predisposizione del Piano anno 2006 di attuazione degli interventi di edilizia scolastica – Assunzione impegno di spesa di € 8.000.000,00, e contestuale liquidazione di € 6.246.477,00, a favore dei beneficiari individuati. Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 – Articolo 4 comma 107	3343

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

4.5.0 SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

4.4.0 SVILUPPO ECONOMICO / Industria

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 OTTOBRE 2006 - N. II926 (3.3.0)	
Modifica dello stato di n. 65 domande di assegnazione del buono scuola 2005/2006 dichiarate non ammissibili con d.d.u.o. n. 8220 del 17 luglio 2006 ed ammesse al beneficio	3352
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 NOVEMBRE 2006 - N. I2594 (3.3.0)	
Approvazione delle domande di finanziamento per l'assunzione ed il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche (bandi 204 e 206) - Impegno di € 237.992,18 a valere sull'UPB 2.2.4.2.402.5308 bilancio 2006 e contestuale liquidazione di € 95.196,86	3353
D.G. Famiglia e solidarietà sociale	
CIRCOLARE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2006 - N. 26 (3.1.0)	
Criteri e modalità di rilevazione omogenea della <i>Customer satisfaction</i> degli utenti del <i>voucher socio-sanitario</i>	3355
D.G. Agricoltura	
DECRETO DIRETTORE GENERALE 26 OTTOBRE 2006 - N. II928 (4.3.0)	
D.g.r. n. 8/2295 del 5 aprile 2006; assegnazione di diritti di impianto di vigneti della riserva regionale	3356
D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 30 OTTOBRE 2006 - N. I2003 (4.6.4)	
Iscrizione al registro regionale dei Direttori Tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, abilitati all'esercizio della professione - L.r. del 16 settembre 1996 n. 27 - 83° elenco	3361
D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile	
DECRETO DIRETTORE GENERALE 7 APRILE 2006 - N. 3998 (5.3.5)	
Comune di Mariano Comense - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Mariano Comense (CO), loc. Cascina Settuzzi, già autorizzato con d.g.r. 615/00, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e art. 10 del d.lgs. 36/03	3362
DECRETO DIRETTORE GENERALE 21 SETTEMBRE 2006 - N. I0369 (5.3.5)	
Ditta Eckart Italia s.r.l., con sede legale in Milano, corso Italia 24 - Rinnovo dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. 1° ottobre 2001, n. 6284, all'esercizio delle operazioni di deposito temporaneo (D15) e incenerimento (D10) di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dal proprio ciclo produttivo, nell'impianto sito in Rivanazzano (PV), via Caifango 3, con aggiornamento dei codici C.E.R. a seguito della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e contestuale presa d'atto del cambiamento di sede legale della Ditta. Art. 210 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152	3364
DECRETO DIRETTORE GENERALE 13 NOVEMBRE 2006 - N. I2570 (5.3.4)	
Approvazione del bando per la realizzazione di impianti solari termici al servizio di immobili di proprietà pubblica	3367
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 SETTEMBRE 2006 - N. I0201 (5.3.5)	
Ditta ASM Brescia s.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora, 230 - Presa d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale e conseguente rideterminazione dell'importo della garanzia fidejussoria prestata alla Regione Lombardia a fronte delle autorizzazioni allo smaltimento e/o recupero di rifiuti rilasciate con d.g.r. n. 14734 del 24 ottobre 2003, dd.d.g. n. 18213 del 5 dicembre 2005 e n. 19926 del 28 dicembre 2005	3373
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 21 SETTEMBRE 2006 - N. I0379 (5.3.5)	
Ditta COGEME Gestioni s.r.l., con sede legale in Rovato (BS), via XXV Aprile, 18 - Volturazione e conseguente adeguamento del d.d.g. n. 251 del 16 gennaio 2006 di autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali finalizzate alla messa in sicurezza ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Rovato (BS), v.le Rimembranze	3373
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 OTTOBRE 2006 - N. I0877 (5.3.5)	
Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 alla ditta PBR s.r.l., con sede legale in Maclodio (BS), via Molino Emili 22, per l'impianto in Maclodio (BS), via Molino Emili, 22	3374
D.G. Industria, PMI e cooperazione	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 7 NOVEMBRE 2006 - N. I2328 (4.0.0)	
L.r. 16 dicembre 1996, n. 35 art. 6, lett. b), c) - Misura D2 «Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese» - Concessione dei contributi regionali - 6° piano di riparto anno 2006 - € 951.522,76	3375
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 7 NOVEMBRE 2006 - N. I2297 (4.0.0)	
DocUP Obiettivo 2 (2000-2006) - Aree obiettivo 2 - Misura 2.1: «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio» - Approvazione della graduatoria degli interventi ammessi, presentati a seguito della riapertura del quarto bando - Assegnazione dell'aiuto finanziario e approvazione delle: «Linee guida per la presentazione delle richieste di concessione e di erogazione dell'aiuto finanziario»	3377
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 10 NOVEMBRE 2006 - N. I2491 (4.0.0)	
Secondo bando DocUP Ob. 2 (2000-2006) - Sottomisura 1.5.B «Sostegno alla creazione di nuove imprese - Creazione di impresa» (d.d.s. 17 gennaio 2006 n. 338) - Esiti della valutazione - Terza finestra	3397
D.G. Infrastrutture e mobilità	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 2 NOVEMBRE 2006 - N. I2197 (5.2.0)	
D.lgs. 285/1992 - Provincia di Brescia - Classificazione a strada provinciale S.P. 4 delle seguenti strade comunali di Padenghe sul Garda: variante a sud dell'abitato di Padenghe dal km 12 + 160 al km 12 + 650; strade comunali «via Taccone» e «via Talina» dal km 12 + 284 al km 14 + 870 - Modifica denominazione tratto di S.P. 25 dal km 12 + 284 al km 12 + 650 in S.P. n. 4 - Declassificazione a strada comunale del tratto di S.P. 4 dal km 12 + 700 al km 14 + 652 e del tratto di S.P. 25 dal km 9 + 879 al km 12 + 284	3399

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento

4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO

5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione

D.G. Qualità dell’ambiente

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 OTTOBRE 2006 - N. II607 (5.3.1)	
Approvazione ai sensi dell’art. 249 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della procedura semplificata di intervento nell’area compresa tra le vie Trieste, Cavour e Resistenza, sita nel Comune di San Giuliano Milanese (MI) e autorizzazione alla società «La Fonte s.r.l.» per la realizzazione degli interventi in esso previsti	3400
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 OTTOBRE 2006 - N. II613 (5.3.1)	
Approvazione del progetto operativo di bonifica dell’area «Metallurgica Marcora» in Comune di Busto Arsizio (VA), presentato dalla Società Metallurgica Marcora s.p.a., e contestuale autorizzazione per l’esecuzione delle operazioni in esso previste	3400
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 25 OTTOBRE 2006 - N. II863 (5.3.1)	
Approvazione ai sensi dell’art. 249 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della procedura semplificata di intervento nell’area della Stazione di Spinta, ubicata in via Filanda, 7 del Comune di Lecco e autorizzazione alla società Syndial per la realizzazione degli interventi in esso previsti	3400
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 25 OTTOBRE 2006 - N. II870 (5.3.1)	
Approvazione ai sensi del comma 7, dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del Progetto Operativo di bonifica dell’area sita all’incrocio di v.le Europa e v.le Rimembranze in Comune di Ossona (MI) e autorizzazione degli interventi in esso previsti	3401

D.G. Casa e opere pubbliche

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 OTTOBRE 2006 - N. II548 (5.1.3)	
Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana – Acquisizione di immobili necessari per lavori di rifacimento del tratto a sezione retta del canale secondario del Quaglia – 1° lotto – in comune di Goito (MN) – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di trasferimento coatto degli immobili espropriati	3401
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 25 OTTOBRE 2006 - N. II880 (5.1.3)	
Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po – Acquisizione di immobili necessari per lavori di utilizzo cava ai fini ambientali e come vasca di laminazione delle piene in comune di Gonzaga (MN) – Espropriazione per pubblica utilità – Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati	3401

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 47/I-SE.O. 2006	
A.I.PO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po – Parma – Comunicato per decreto di esproprio degli immobili occorrenti per i lavori di sistemazione ed assetto idraulico del Fiume Po nel tratto prospiciente gli abitati di Arena Po e Portalbera a favore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po	3402

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2006011)

D.p.g.r. 6 novembre 2006 - n. 12272

(2.2.1)

«Realizzazione del Parco archeologico industriale nell'area ex Breda a Sesto S. Giovanni» approvazione Accordo di Programma ai sensi del d.lgs. 267/00 e della l.r. 2/03**IL PRESIDENTE**

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» e il relativo regolamento di attuazione 12 agosto 2003, n. 18;

Considerato che ai sensi della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, art. 6 comma 8, l'Accordo di Programma sottoscritto deve essere approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente per materia;

Vista la d.g.r. n. 7/8946 del 30 aprile 2002 avente per oggetto «Promozione di un Accordo di Programma per la realizzazione del Parco archeologico industriale nell'area ex Breda a Sesto S. Giovanni»;

Visto il d.p.g.r. n. 11561 del 17 ottobre 2006 avente per oggetto «Delega all'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, Massimo Zanello, allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti conseguenti relativi agli accordi di programma di rilevanza culturale nonché alla presidenza del comitato di coordinamento e all'espletamento delle attività conseguenti relative all'accordo quadro di sviluppo territoriale per la valorizzazione culturale del lago di Como nell'area dei «Magistri Comacini» e in altre aree di valore culturale e turistico della provincia»;

Vista la d.g.r. n. 8/2237 del 29 marzo 2006 di approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione del Parco archeologico industriale nell'area ex Breda a Sesto S. Giovanni;

Rilevato che in data 26 luglio 2006 a Milano, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Sesto San Giovanni e per adesione Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo s.p.a. hanno sottoscritto l'Accordo di Programma in oggetto;

Dato atto che l'Accordo di Programma di cui trattasi è rispondente alle finalità previste dalla sopra citata d.g.r. n. 7/8946 del 30 aprile 2002;

Decreta

1. di approvare, ai sensi del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 34, e della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, art. 6 comma 8, l'Accordo di Programma sottoscritto a Milano il 26 luglio 2006 tra la Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Sesto San Giovanni e per adesione Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo s.p.a.;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il Presidente

L'Assessore alle Culture, Identità
e Autonomie della Lombardia:
Massimo Zanello

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)

**per la realizzazione dell'intervento denominato:
«Realizzazione del Parco archeologico industriale
a Sesto San Giovanni»**

TRA

– la REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 22, qui rappresentata dal Presidente, Roberto Formigoni e dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, Massimo Zanello;

– la PROVINCIA DI MILANO, con sede in Milano, via Vivaio n. 1, qui rappresentata dal Vice Presidente, Alberto Mattioli e dall'Assessore alla Cultura, culture e integrazione, Daniela Benelli;

– il COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, con sede in Sesto

San Giovanni, piazza della Resistenza n. 20, qui rappresentato dal Sindaco, Giorgio Oldrini e dall'Assessore all'educazione, alla cultura, allo sport e alle politiche giovanili, Monica Chitto;

PER ADESIONE

– MILANO METROPOLI AGENZIA DI SVILUPPO s.p.a., già Agenzia Sviluppo Nord Milano (ASNM), con sede a Milano, via Vivaio n. 1, qui rappresentata dal Direttore Generale, Renato Galliano delegato alla firma del presente Accordo con nota del 21 luglio 2006.

PREMESSO CHE

– l'identità di Sesto San Giovanni – antichissimo borgo ed oggi Città di 81.500 abitanti alle porte di Milano – e le sue funzioni cittadine si sono sviluppate a partire dalla fine del XIX secolo e sino a quasi tutto il XX secolo sotto il segno delle diverse fasi di industrializzazione della Lombardia e dell'Italia. Gli esordi del cambiamento economico e sociale che hanno trasformato Sesto da antico nucleo storico, formato da Ville e Corti e da ventiquattro grandi Cascine sparse su un territorio comunale prettamente agricolo, ad una delle più importanti sedi dell'industria serica e tessile dapprima e, poi, manifatturiera, meccanica e siderurgica hanno lasciato nella memoria storica e nell'esperienza sociale un retaggio importante e significativo. Sesto San Giovanni davvero come Città d'industria e di lavoro, sede di alcune tra le maggiori imprese industriali d'Italia e d'Europa e di intense battaglie operaie, sindacali e sociali. Se questa è la storia, civile, economica e produttiva, che sta alle spalle della Sesto contemporanea, occorre, tuttavia, aggiungere che la chiusura e l'abbandono delle grandi fabbriche (Breda, Falck, Marelli, ecc.), conclusi nel 1996, hanno prodotto una crisi strutturale di carattere economico-produttivo ed occupazionale di impressionanti dimensioni, durata diversi anni. Si è, però, registrato anche uno sforzo notevole di rilancio e di rielaborazione dell'identità cittadina, che ha riorientato l'operosità e le capacità aggregative storiche verso nuove attività produttive e culturali caratterizzate dalla continua tensione verso l'innovazione. Il progetto del Museo dell'Industria e del Lavoro e del Parco Archeologico Industriale muove dalla consapevolezza che lo sviluppo di un sistema culturale rappresenta un importante fattore di crescita sociale e, al contempo, di promozione del territorio. Museo e Parco Archeologico costituiscono dunque, oltre che un intervento culturale, un elemento a sostegno del rilancio economico e dei processi di riqualificazione urbana, che si inserisce in un contesto di iniziative che vedono la Città di Sesto San Giovanni svolgere un ruolo propulsivo significativo:

- lo sviluppo di un sistema culturale integrato nell'ambito dello strumento di programmazione di area vasta costituito dal protocollo d'intesa tra i comuni del nord Milano (Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni);
- la rete provinciale dei musei, degli archivi, delle collezioni e dei centri di ricerca nell'ambito della storia d'impresa, economica e sociale;
- la rete regionale dei musei dell'industria e del lavoro, a partire dal Museo dell'Industria e del Lavoro «Eugenio Battisti» articolato sul territorio bresciano, e dalla rete dei musei della seta presenti nelle province di Como e Lecco.

Il Magazzino ricambi e il Carroponte nell'area ex Breda, i Magazzini Generali (Ma.Ge.) nell'area ex Falck Concordia Sud, interessati dall'intervento oggetto del presente Accordo, diventano così luoghi privilegiati non solo della conservazione, ma anche dell'innovazione, attraverso la produzione e il consumo di cultura, e rientrano nel più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio industriale di Sesto, che prevede tra l'altro l'istituzione dei musei aziendali Campari e Falck e che si apre alla ricerca di possibili collaborazioni con altri enti e istituzioni, a cominciare dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia «Leonardo da Vinci» e dal costituendo Museo del Design presso la Triennale di Milano;

– in data 9 ottobre 1996 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Sesto San Giovanni e l'Agenzia di Sviluppo Nord Milano, oggi Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo s.p.a., avente ad oggetto interventi per il recupero e la riqualificazione di alcune aree qualificate «in declino economico industriale» ai sensi della l.r. 30/1994.

Gli interventi realizzati con tale Accordo riguardano tra l'altro:

- l'area Falck Concordia Sud, e in particolare la ristrutturazio-

ne dell'ex mensa, sita in viale Italia 548, oggi OMC – Officina Multimediale Concordia, affidata ad Agenzia di Sviluppo Nord Milanese come sede di incubatore d'impresa;

- l'area Cimimontubi (area ex Breda) e, in particolare, il risanamento conservativo del Carroponate, il risanamento e l'ampliamento del Magazzino ricambi, destinato a ospitare la sede centrale del Museo dell'Industria e del Lavoro e l'Archivio-Bottega di Giovanni Sacchi, e la sistemazione di tutta l'area circostante a verde e parcheggi;

– nella seduta del 22 aprile 2002 della Conferenza preliminare, indetta e presieduta dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, i soggetti sottoscrittori del presente atto, al fine di adottare soluzioni e modalità di intervento integrate e coerenti, hanno manifestato la determinazione di stipulare un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, per la realizzazione del Parco archeologico industriale a Sesto San Giovanni;

– la Regione Lombardia, con d.g.r. 20 aprile 2002 n. 7/8946 ha promosso il presente Accordo di Programma;

– il Comune di Sesto San Giovanni, con deliberazione di Giunta Comunale del 29 novembre 2002 n. 299, ha approvato la richiesta di finanziamento FRISL 2002-2004 (iniziativa beni culturali) relativa al progetto «Ma.Ge. La memoria del futuro» riguardante la ristrutturazione del Ma.Ge. sito nell'ex Falck Concordia sud da destinare ad «antenna» del Museo dell'Industria e del Lavoro e polo di produzioni multimediali, inoltrata alla Regione Lombardia il 2 dicembre 2002;

– la Regione Lombardia, con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Risorse e Bilancio in data 28 maggio 2003 n. 8694, ha approvato il piano di assegnazione dei contributi FRISL Iniziativa B) – Beni e infrastrutture culturali per l'anno 2002/04, in attuazione della l.r. 14 dicembre 1991 n. 33;

– il Comune di Sesto San Giovanni, con deliberazione della Giunta Comunale dell'8 luglio 2003 n. 202, ha accettato il contributo FRISL;

– il Comune di Sesto San Giovanni e la Provincia di Milano, rispettivamente con delibera di Giunta Comunale dell'8 novembre 2005 n. 276 e con delibera di Giunta Provinciale del 21 novembre 2005 n. 910, hanno approvato uno schema di accordo, a cui partecipa anche Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo s.p.a., che è stato sottoscritto il 14 dicembre 2005. Tale accordo, sulla base della riconsegna dell'OMC al Comune da parte di Milano Metropoli perfezionata con verbale di consegna del 17 gennaio 2006, prevede la collocazione, presso l'OMC e l'annessa parte seminterrata del Ma.Ge., della nuova sede del Centro di formazione professionale «Achille Grandi» della Provincia di Milano. Presso il Ma.Ge., pertanto, si realizzerà una compresenza di funzioni culturali, ricreative e formative, che contribuisce a perseguire l'integrazione tra valorizzazione della memoria e nuovo sviluppo della città. L'accordo prevede, entro la fine dell'anno formativo 2006/2007, la ristrutturazione dell'OMC e la realizzazione di un'interconnessione funzionale tra gli edifici OMC e Ma.Ge. al fine di consentire il parziale utilizzo di quest'ultimo anche per lo svolgimento delle attività formative negli spazi seminterrati;

– la Provincia di Milano è impegnata in un progetto di salvaguardia e valorizzazione della memoria dell'attività industriale sul suo territorio che si sviluppa attraverso il sostegno, la promozione e la messa in rete dei musei industriali e di impresa, delle collezioni e degli archivi di impresa. In considerazione sia del progetto museale dell'Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni, sia della presenza sul medesimo territorio della Fondazione ISEC, istituzione che opera nel campo della ricerca storica e della conservazione di archivi e svolge attività di ricerca nell'ambito della storia contemporanea, con particolare attenzione alla storia dell'industria e del lavoro, la Provincia di Milano ha individuato in Sesto San Giovanni il nodo primario della rete della memoria industriale e del lavoro che intende promuovere in tutto il territorio provinciale;

– il Comitato per l'Accordo di Programma, costituito ai sensi dell'art. 6, comma 5 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, in esito ai lavori della Segreteria Tecnica da esso nominata in data 24 ottobre 2002, ai sensi dell'art. 6, comma 6 lettera d) della medesima legge regionale, in data 7 febbraio 2006, ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma;

– l'ipotesi del presente Accordo di Programma è stata approvata dalla Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione del 29 marzo 2006 n. 8/2237, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 8 l.r. 14 marzo 2003, n. 2;

– l'ipotesi del presente Accordo di Programma è stata approvata dalla Giunta Provinciale di Milano con deliberazione del 3 maggio 2006 n. 268;

– l'ipotesi del presente Accordo di Programma è stata approvata dalla Giunta Comunale di Sesto San Giovanni con deliberazione del 28 marzo 2006 n. 80.

Tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

2. Obiettivo e oggetto dell'Accordo

2.1 Costituisce obiettivo del presente Accordo la realizzazione del Parco archeologico industriale attraverso gli interventi descritti al successivo punto 3, nell'ambito della rete provinciale della memoria industriale e del lavoro di cui in premessa.

2.2 Il presente Accordo di Programma definisce il piano dei costi e dei finanziamenti nonché le attività funzionali alla realizzazione degli interventi, la tempistica e i soggetti responsabili.

2.3 Il presente Accordo di Programma prevede, inoltre, gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell'insieme delle attività, delle opere e degli interventi programmati. Il presente Accordo prevede anche i procedimenti che le parti sottoscrittrici si impegnano a concludere per assicurare l'adempimento dei rispettivi obblighi.

3. Descrizione degli interventi

L'intervento complessivo si articola nei seguenti interventi specifici:

3.1 L'allestimento presso il Magazzino ricambi nell'area ex Breda della sede centrale del Museo dell'Industria e del Lavoro (MIL) e dell'Archivio-Bottega Sacchi con annessi spazi di ristorazione.

3.2 La ristrutturazione, la riconversione e l'allestimento dell'edificio Ma.Ge., comprendente uno spazio destinato ad attività espositive e culturali, uno spazio ristorazione, nonché uno spazio sede di attività formative, in modo da realizzare una compresenza di funzioni culturali, ricreative e formative.

L'intervento complessivo sarà realizzato in coerenza con quanto previsto dalle linee guida del progetto museale e gestionale di cui all'Allegato C.

4. Cronoprogramma

Il progetto si concluderà nel giugno 2008, secondo le fasi definite nel cronoprogramma di cui all'Allegato A.

5. Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento

5.1 Il Comune di Sesto San Giovanni è il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento complessivo descritto nel precedente punto 3 e di tutti gli adempimenti necessari per la sua completa realizzazione, in accordo con gli altri soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma e nei tempi previsti dal cronoprogramma di cui all'Allegato A. I finanziamenti di cui all'Allegato B – Parte seconda, relativi agli interventi sopra menzionati, sono erogati direttamente al Comune di Sesto San Giovanni che provvede alla relativa rendicontazione.

5.2 Il Comune di Sesto San Giovanni si impegna ad inviare semestralmente al Presidente del Collegio di Vigilanza, di cui al successivo art. 10, un monitoraggio completo delle attività realizzate, comprensivo di una nota sintetica illustrativa dello stato d'avanzamento delle opere che evidenzia eventuali criticità e le proposte tecniche per il loro superamento, nonché dell'aggiornamento del cronoprogramma e dei piani di spesa e di finanziamento approvati con il presente Accordo di Programma.

6. Piano dei costi e dei finanziamenti

6.1 Il costo stimato per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente Accordo (comprensivo di tasse, imposte, ritenute fiscali e contributi di qualsivoglia natura, se dovuti, nella misura stabilita per legge), ammonta a € 3.202.342,67 così come descritto ed articolato nell'Allegato B – Parte prima.

6.2 Gli oneri per la copertura dei suddetti costi, descritti analiticamente nel piano finanziario di cui all'Allegato B – Parte seconda, sono ripartiti tra i soggetti finanziatori dell'intervento oggetto del presente Accordo di Programma, come di seguito richiamato.

6.2.1 Regione Lombardia:

- a) € 837.135,12 a rimborso ed € 279.045,04 a fondo perduto ai sensi della l.r. 33/91 (FRISL) – Iniziativa B – Beni e Infrastrutture Culturali 2002/2004;
- b) € 200.000,00 a fondo perduto ai sensi della l.r. 35/95 finalizzati all'allestimento del MIL.

6.2.2 Provincia di Milano: € 100.000,00 a fondo perduto finalizzati all'allestimento del MIL e successivi € 100.000,00 come da nota 1 (Allegato B – Parte seconda).

6.2.3 Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo s.p.a.: € 793.226,34 per la ristrutturazione dell'edificio Ma.Ge.

6.2.4 Fondazione Cariplo: € 387.342,67 – Rif. 2000.2999/10.7743, 0700 Atti 1145 – per la realizzazione dell'Archivio-Bottega di Giovanni Sacchi e del relativo sistema informatico multimediale.

6.2.5 Il Comune di Sesto San Giovanni si impegna:

- a) a restituire alla Regione Lombardia in 20 quote annue costanti senza interessi il contributo a rimborso di € 837.235,12 concesso ai sensi della l.r. 33/91 (FRISL) – Iniziativa B – Beni e Infrastrutture Culturali 2002/2004;
- b) a co-finanziare per € 155.593,50 l'intervento relativo al Ma.Ge. oggetto del suddetto finanziamento FRISL;
- c) a co-finanziare per € 450.000,00 l'allestimento del MIL.

7. Linee guida del progetto museale e gestionale

7.1 Il progetto museale e gestionale sarà realizzato a cura del Comune di Sesto San Giovanni in coerenza con le linee guida di cui all'Allegato C e verificato in sede di Segreteria Tecnica.

7.2 Nelle more della messa a punto del modello gestionale, il Comune di Sesto San Giovanni si impegna comunque a farsi carico dell'apertura e del funzionamento delle singole unità funzionali a mano a mano che esse saranno pronte, secondo le previsioni formulate nel cronoprogramma.

8. Comunicazione

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma si impegnano a curare i contenuti e le modalità di comunicazione esterna – a mezzo stampa e non – e le iniziative seminariali, convegnistiche e divulgative, relativamente all'Accordo e agli interventi che ne sono oggetto, secondo le specifiche indicazioni contenute nell'Allegato D – Comunicazione.

9. Modificazioni e integrazioni

Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente Accordo di Programma e dei relativi allegati saranno sottoposti, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, al Collegio di Vigilanza di cui al successivo punto 10, che potrà approvarle con voto unanime dei componenti.

10. Collegio di Vigilanza

10.1 Il Collegio di Vigilanza del presente Accordo di Programma è composto dal Presidente della Regione Lombardia o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Milano o suo delegato, e sarà presieduto dal Presidente della Regione Lombardia o suo delegato.

10.2 In caso di impossibilità del Presidente della Regione o del suo delegato a presenziare alla seduta del Collegio di Vigilanza, le funzioni di presidente vengono assunte dal membro più anziano dei presenti.

10.3 Per la validità delle riunioni del Collegio di Vigilanza è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quelle che autorizzano le modifiche e/o le integrazioni di cui al precedente punto 9 che sono adottate dal Collegio col voto unanime dei suoi componenti.

10.4 Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo agli enti sottoscrittori dello stesso soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) provvedere all'approvazione, ove ciò risultasse indispensabile per assicurare la piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma, di studi, progetti o documenti in senso lato, relativi all'intervento in parola;

d) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;

e) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo di Programma;

f) disporre eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempimento;

g) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al successivo punto 13 del presente Accordo di Programma;

h) approvare eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo, così come previsto al precedente punto 9.

10.5 Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica già nominata dal Comitato per l'Accordo di Programma, fatta salva la facoltà di modificarne la composizione e provvedere alle necessarie sostituzioni, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate all'art. 6, comma 6, lettera d), l.r. 14 marzo 2003, n. 2.

11. Sanzioni

11.1 Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:

a) contestare l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione delle inadempienze.

11.2 Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

11.3 Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel medesimo Accordo di Programma.

12. Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza, spetterà alla Autorità Giudiziaria competente. Foro competente sarà quello di Milano.

13. Verifiche

Il presente Accordo di Programma sarà soggetto a verifiche su richiesta motivata dai singoli soggetti sottoscrittori o dal Collegio di vigilanza.

14. Sottoscrizione, effetti, durata

14.1 Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia, adottato dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, allo scopo delegato, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

14.2 Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

15. Allegati

Allegato A – Cronoprogramma

Allegato B – Parte prima – Piano dei Costi

Allegato B – Parte seconda – Piano dei Finanziamenti

Allegato C – Linee guida del progetto museale e gestionale

Allegato D – Comunicazione

Milano, 26 luglio 2006

Letto, approvato e sottoscritto

Per la REGIONE LOMBARDIA

Il Presidente: *Roberto Formigoni*

L'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia:
Massimo Zanella

Per la PROVINCIA DI MILANO

Il Vice Presidente: *Alberto Mattioli*

L'Assessore alla Cultura, culture e integrazione: *Daniela Benelli*

Per il COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Il Sindaco: *Giorgio Oldrini*

L'Assessore all'educazione, alla cultura, allo sport e alle politiche giovanili: *Monica Chitto*

Per adesione:

MILANO METROPOLI AGENZIA DI SVILUPPO S.P.A.

Il Direttore Generale: *Renato Galliano*

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2006012)

D.g.r. 17 ottobre 2006 - n. 8/3329

(3.1.0)

Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «San Vincenzo» con sede in Gravedona (CO) con contestuale corrispondente riduzione dell'accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «San Giovanni» già «Domina Progetto Anziani» con sede in Asso (CO) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2006

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229: «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private e l'art. 6 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazioni al funzionamento dei servizi, nonché le successive modificazioni;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

- 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

- 7 aprile 2003, n. 12622: «Assegnazioni per l'anno 2003 alle ASL e, per la parte di competenza, al Comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale»;

- 9 maggio 2003, n. 12904: «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate dalle Residenze Sanitarie Assistenziali e dagli Hospice»;

- 16 dicembre 2004, n. 19878: «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 7 febbraio 2005, n. 20465: «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 14 dicembre 2005, n. 1375 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2006»;

Rilevato che, in data 18 agosto 2006, il legale rappresentante della M.E.C. s.r.l. con sede in Como, Ente gestore delle Residenze Sanitarie Assistenziali «San Vincenzo» con sede in Gravedona (CO) e «San Giovanni», già «Domina Progetto Anziani», con sede in Asso (CO), quest'ultima già accreditata per 101 posti letto, ha richiesto l'accreditamento della RSA «San Vincenzo» per n. 51 posti letto, al fine di trasferirvi pari n. di posti letto accreditati presso la RSA «San Giovanni» di Asso, rimanendo pertanto invariato il numero di posti letto complessivamente accreditati;

Rilevato inoltre che la Residenza Sanitario Assistenziale «San Vincenzo», per la quale si chiede l'accreditamento, risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

- autorizzazione definitiva al funzionamento, ex d.g.r. n. 7435/01, rilasciata dall'ASL di Como con provvedimento n. 79 in data 27 luglio 2006, per n. 51 posti letto,

- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale di Como con atto 12 settembre 2006, n. 100,

- requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'ASL Como;

Rilevato altresì che l'ASL di Como, con atto 11 settembre 2006, n. 99, ha espresso parere favorevole in merito alla riduzione di n. 51 posti letto presso la RSA «San Giacomo», già «Domina Progetto Anziani», ed il contestuale trasferimento degli stessi presso la RSA «San Vincenzo» di Gravedona;

Dato atto che a seguito del suddetto trasferimento, il numero di posti letto accreditati complessivamente rimane invariato;

Rilevato altresì che l'Ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera che varia da un minimo di € 60,00, ad un massimo di € 70,00;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto rispondente ad esigenze organizzative delle RSA congiuntamente amministrate ed in quanto non comporta una variazione dei posti letto già complessivamente accreditati, precisando che l'effettiva remunerazione delle prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data del contratto tra gestore ed ASL di ubicazione della struttura, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Ritenuto altresì di dover precisare che, contestualmente, l'ASL di Como ed il gestore dovranno sottoscrivere un nuovo contratto anche per la RSA «San Giacomo», già «Domina Progetto Anziani», riconducendo il n. di posti letto contrattualizzati al n. di quelli accreditati;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 12618/03 ed in particolare l'All. B «Schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento presso entrambe le RSA;

Visto il d.p.g.r. n. 6923 del 9 maggio 2005, con il quale è stato conferito l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale a Gian Carlo Abelli;

Vista la d.g.r. n. 2 del 18 maggio 2005 avente ad oggetto «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – 1° provvedimento VIII Legislatura»;

Vista la d.g.r. n. 207 del 27 giugno 2005 avente ad oggetto «2° provvedimento organizzativo – VIII Legislatura» relativa agli incarichi dirigenziali;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato ed all'ASL territorialmente di competenza; a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

- 1) di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitario Assistenziale «San Vincenzo» con sede in Gravedona (CO) relativamente a n. 51 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Como e per le motivazioni espresse in premessa;

- 2) di ridurre contestualmente, per il corrispondente numero di posti letto, l'accreditamento della RSA congiuntamente ammini-

strata «San Giacomo», già «Domina Progetto Anziani», con sede in Asso, che passa pertanto da 101 a 50 posti letto, rimanendo pertanto invariato il n. complessivo di posti letto già precedentemente accreditati;

3) di riconfermare che le strutture in oggetto sono obbligatoriamente tenute ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03;

4) di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra il gestore e l'ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

5) di stabilire inoltre che, contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto per la RSA «San Vincenzo» di Gravedona, dovrà essere sottoscritto un nuovo contratto anche relativamente alla RSA «San Giacomo», già «Domina Progetto Anziani», per ricondurre il numero di posti letto contrattualizzati a quello effettivamente accreditato;

6) di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 - All. B;

7) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza in entrambe le RSA, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2006013)

(1.8.0)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3412

Designazione del rappresentante della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione dell'Università Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 4, comma 9-bis;

Visto l'art. 5.2 dello Statuto dell'Università Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, ove si prevede che il Consiglio di Amministrazione dell'Università sia composto, tra gli altri, anche da un rappresentante della Regione;

Vista la nota del 6 settembre 2006 (prot. reg. A1.2006.0098871) con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università chiede di provvedere alla designazione del rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2006-2010;

Ritenuto di designare quale rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione dell'Università Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano il Consigliere regionale Angelo Giammarco che potrà assicurare la dovuta rappresentanza istituzionale all'interno del Consiglio di Amministrazione medesimo;

Delibera

1. di designare, in rappresentanza della Regione Lombardia, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, il Consigliere regionale Angelo Giammarco;

2. di notificare il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2006014)

(2.2.1)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3437

Promozione dell'Accordo di Programma per la valorizzazione del Centro Ippico di Crema

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

– il Centro Ippico di Crema è un bene di proprietà regionale,

adibito ad attività di maneggio e ippoterapia, gestito *pro tempore* da ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste della Lombardia), quale propria sede operativa sul territorio;

– il Centro Ippico consiste in una vasta area di pregio, che interessa una superficie di 30.000 mq., situata nel centro storico di Crema, la cui valorizzazione, come polo di eccellenza per il settore ippico nazionale, attraverso la riqualificazione di immobili storici e di aree annesse, consentirebbe una gestione più efficiente ed una riduzione degli oneri a carico della Regione;

– l'intervento di valorizzazione dell'area può avvenire attraverso la promozione di uno specifico Accordo di Programma che veda la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla gestione del Centro Ippico di Crema;

Atteso che ERSAF ha già predisposto, in collaborazione con Agriteam, un «Programma di valorizzazione», che sintetizza scenario, linee di indirizzo future, preliminari valutazioni di fattibilità economico finanziaria dell'intervento;

Preso atto che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare dall'Accordo di Programma:

– il Comune di Crema, con nota n. 23596 del 10 ottobre 2006, a firma del Sindaco dr. Claudio Ceravolo;

– la Provincia di Cremona, con nota n. 129293 del 5 luglio 2006, a firma del Presidente, On. Giuseppe Torchio;

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2002 n. 267;

Vista la legge regionale 14 marzo 2003 n. 2;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

Delibera

1. di promuovere per le motivazioni espresse in premessa, l'Accordo di Programma per la valorizzazione del comprensorio del Centro Ippico di Crema, di proprietà della Regione Lombardia;

2. di individuare quali soggetti interessati all'Accordo:

– la Regione Lombardia;

– il Comune di Crema;

– la Provincia di Cremona;

3. di dare atto che l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste della Lombardia (ERSAF) concorrerà per quanto di competenza alla definizione dei contenuti del presente Accordo;

4. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della legge regionale 14 marzo 2003, è costituito dai rappresentanti dei soggetti di cui al precedente punto 2;

5. di prendere atto che gli enti di cui sopra hanno già espresso la loro disponibilità al perfezionamento dell'Accordo di Programma;

6. di prevedere, nella predisposizione dell'Accordo, idonee forme di collaborazione con gli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione dell'iniziativa al fine di una più precisa e condivisa definizione degli impegni e attuazione dell'iniziativa;

7. di stabilire che la definizione dell'Accordo di Programma sia completata entro il 30 giugno 2007;

8. di trasmettere in data odierna copia della presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale n. 2 del 14 marzo 2003;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2006015)

(2.2.0)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3438

Progetto «Modifiche ed integrazioni al progetto «Pavia sul Ticino», ai sensi della l.r. 31/96

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. 31 ottobre 2001, n. 6670 con la quale è stato approvato il nuovo schema-tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. 31/96;

Richiamata la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 207 con la quale sono stati nominati i componenti il Nucleo di valutazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 26 ottobre 2005 n. VIII/25 di approvazione del Programma regionale di Sviluppo della VIII Legislatura;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 26 ottobre 2005 n. VIII/26 di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2006-2008, con la struttura aggiornata degli ambiti e degli assi d'intervento, ed altresì, il decreto della Presidenza del 16 marzo 2006 n. 2879 che formalizza gli obiettivi operativi per l'anno 2006, ed in particolare l'obiettivo operativo 3.4.1.4 «Politiche integrate per la crescita della competitività del sistema»;

Vista la legge regionale 2 gennaio 2006, n. 1 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/1638 del 29 dicembre 2005 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la l.r. 17 del 2 agosto 2006 «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

Richiamate la d.c.r. n. VI/1395 del 17 novembre 1999 di approvazione del progetto «Pavia sul Ticino» e la d.g.r. n. 6/43751 del 18 giugno 1999 integrata dalla d.g.r. n. 6/46430 del 19 novembre 1999 di promozione del relativo Accordo di programma;

Richiamata altresì la d.g.r. n. 46936 del 13 dicembre 1999 di variazione di bilancio con la quale è stato istituito il capitolo e sono state stanziare somme per la realizzazione del progetto;

Richiamata inoltre la d.g.r. n. 7/16254 del 6 febbraio 2004 di approvazione delle modifiche al progetto «Pavia sul Ticino»;

Visto il verbale del Collegio di Vigilanza del 12 luglio 2006 con il quale vengono approvate ulteriori modifiche ed integrazioni al progetto di cui sopra, a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative di carattere ambientale;

Dato atto che con nota N1.2006.0006033 del 17 luglio 2006 la Direzione generale Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica ha presentato, al fine di sottoporle al Nucleo di Valutazione, le modifiche ed integrazioni al progetto «Pavia sul Ticino»;

Visto il progetto costituito complessivamente da n. 7 allegati contrassegnati B) (*omissis*);

Visto il verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 26 luglio 2006 ove risulta che lo stesso ha espresso parere favorevole sul predetto progetto;

Vista la scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96, contrassegnata A) relativa alle «Modifiche ed integrazioni al progetto «Pavia sul Ticino»», parte integrante del presente atto;

Atteso che le modifiche apportate al progetto non comportano alcun onere suppletivo a carico del bilancio regionale oltre a quanto previsto con d.g.r. n. 46936 del 13 dicembre 1999;

Dato atto che i sopracitati documenti contrassegnati A) e B) (*omissis*) vengono allegati al presente atto e costituiscono sue parti integranti;

Dato atto che l'art. 3, comma 4, della l.r. 31/96 prevede l'approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente per materia nella seduta del 31 ottobre 2006;

Verificata, da parte del Dirigente competente, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Su proposta dell'Assessore alle Risorse, Finanze e Rapporti Istituzionali e dell'Assessore ai Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare le modifiche ed integrazioni al progetto «Pavia sul Ticino», ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo operativo 3.4.1.4

«Politiche integrate per la crescita della competitività del sistema», con i relativi allegati contrassegnati A) e B) (*omissis*) (1) che costituiscono parte integrante;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Bonomo

- (1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la Direzione Generale Risorse e Bilancio – U.O. Strumenti finanziari integrati.

ALLEGATI

All. A) Scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96

All. B) Progetto definitivo (composto da n. 7 allegati) (*omissis*)

All.	PROGETTO DEFINITIVO	
All.	PROGETTO PRELIMINARE	
B	PAVIA SUL TICINO	
B1	Riqualificazione forestale in località Lido Comune di Pavia Progetto Preliminare	
B2	Riqualificazione forestale in località Cascina Rottino Progetto preliminare	
B3	Appalto concorso per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dell'intervento denominato Pavia sul Ticino – Varianti al progetto definitivo	TAV. 1
B4	Appalto concorso per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dell'intervento denominato Pavia sul Ticino – Inquadramento generale	
B5	Appalto concorso per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dell'intervento denominato Pavia sul Ticino – Particolari costruttivi	TAV. 1
B6	Appalto concorso per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dell'intervento denominato Pavia sul Ticino – Particolari costruttivi	TAV. 1
B7	Appalto concorso per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dell'intervento denominato Pavia sul Ticino – Particolari costruttivi	TAV. 1

ALLEGATO A)

SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96

Denominazione progetto: Modifiche ed integrazioni al progetto «Pavia sul Ticino».

Assi d'intervento: 3.4.1 Sistemi turistici.

Azioni: 3.4.1.4 Politiche integrate per la crescita della competitività del sistema.

Denominazione sottoprogetto: 1 Modifiche ed integrazioni al progetto «Pavia sul Ticino».

Obiettivi e risultati:

Descrizione Obiettivo	Indicatori di risultato obiettivo
Rendere possibile e conveniente la fruizione della sponda destra del fiume Ticino a scopo turistico.	Aumento del numero delle utenze turistiche

Costo complessivo: € 4.286.592,26.

Soggetti beneficiari dei contributi: Provincia di Pavia.

Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi: Provincia di Pavia.

Localizzazione territoriale:

COMUNE	COMUNITÀ	ASL	PROVINCIA
PAVIA	–	PAVIA	PAVIA

Risorse impiegate, durata progetto, modi e tempi di attuazione:

Finanziamenti	2006	2007	2008	Totale
Fondo perduto l.r. 31/96		1.750.000,00	393.296,13	2.143.296,13
Rimborso l.r. 31/96				
Statali				

Finanziamenti	2006	2007	2008	Totale
Comunitari				
Enti Locali				
Provincia di Pavia	-	1.750.000,00	393.296,13	2.143.298,13
Sogg. Pubblici				
Sogg. Privati				
TOTALE		3.500.000,00	786.592,26	4.286.692,26

Data inizio e termine lavori:

- data previsione inizio lavori: 31 dicembre 2006;
- data previsione fine lavori: 30 dicembre 2008;
- data previsione inizio esercizio: 1° gennaio 2009.

Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi:

- incremento dei fruitori dell'area riqualificata;
- verifica del numero dei fruitori delle strutture turistiche/sportive realizzate.

(BUR2006016)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3443

(3.1.0)

Criteri per il riparto del fondo regionale per il finanziamento delle funzioni trasferite alle ASL e ai comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e di vigilanza e controllo sulle diverse unità di offerta

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le dd.g.r.:

- n. 43242 del 28 maggio 1999, avente in oggetto «Definizione dei criteri e delle modalità per il riparto del fondo regionale per il finanziamento delle funzioni in materia di autorizzazione al funzionamento e di vigilanza sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie integrate, già delegate ai sensi della l.r. 7 gennaio 1986 n. 1 ed ora ridefinite ed esercitate in relazione alla normativa di cui alla l.r. 11 luglio 1997 n. 31»;

- n. 1648 del 29 dicembre 2005, avente in oggetto «Disposizioni attuative delle leggi regionali 1 febbraio 2005, n. 1 e 8 febbraio 2005, n. 6 in ordine al trasferimento alle ASL di funzioni di vigilanza e controllo in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale»;

- n. 1692 del 29 dicembre 2005, avente in oggetto «Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Abelli avente ad oggetto: «Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, ANCI e UPL relativo al processo di attuazione delle ll.rr. n. 1/2005 e n. 6/2005»;

Visto il d.d.g. n. 514 del 20 gennaio 2006, avente in oggetto «Trasferimento delle funzioni alle Aziende Sanitarie Locali, ai Comuni e alle Province in attuazione delle dd.g.r. nn. 1648 e 1692 del 29 dicembre 2005»;

Preso atto che con il d.d.g. n. 514/2006 si è stabilito, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'UPB 3.6.5.1.2.97 - capitolo 2071 del bilancio regionale, di riconoscere:

- *alle ASL*, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle unità di offerta e sulle persone giuridiche operanti in ambito sociale, socio-sanitario e sanitario e delle funzioni di autorizzazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-sanitarie, l'importo complessivo di € 1.451.000,00 (un milione quattrocentocinquantomila euro) da ripartirsi secondo i criteri che verranno adottati con successivi provvedimenti amministrativi;

- *ai Comuni*, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione, sospensione e revoca e accreditamento delle strutture socio-assistenziali, l'importo complessivo di € 1.000.000,00 (un milione di euro) da ripartirsi nei rispettivi ambiti distrettuali e con assegnazione agli Enti Capofila, sulla base dei criteri che verranno adottati con successivi provvedimenti amministrativi;

Ritenuto di ridefinire i criteri di riparto fissati con la d.g.r. n. 43242/1999, anche in conseguenza della modificazione delle competenze assegnate ad ASL e Comuni;

Stabilito pertanto di fissare i seguenti criteri per la ripartizione delle somme di cui sopra:

- *per le ASL*: il 50% dello stanziamento suddiviso in maniera equa tra tutte le ASL; il restante 50% ripartito in proporzione alla popolazione residente;

- *per i Comuni*: il 50% dello stanziamento suddiviso in maniera equa tra tutti gli ambiti distrettuali di associazione dei comuni per l'attuazione dei piani di zona; il restante 50% ripartito in proporzione alla popolazione residente;

Posto che le assegnazioni annuali saranno ripartite con provvedimento del dirigente competente sulla base dei criteri definiti al punto precedente, tenuto conto delle risorse stanziare nel bilancio regionale di previsione di ciascun anno;

Posto inoltre che le somme sopra indicate saranno erogate solo a seguito del pieno assolvimento degli obblighi informativi nei confronti degli uffici regionali;

Stabilito inoltre che le risorse per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione, sospensione e revoca e accreditamento delle strutture socio-assistenziali ripartite agli ambiti distrettuali di associazione dei comuni ed al comune di Milano, saranno erogate agli enti capofila degli ambiti per il tramite delle ASL territorialmente competenti;

Vista la nota dell'ANCI del 4 maggio 2006, prot. n. 637/06, favorevole all'adozione dei criteri sopra indicati con riferimento alla quota da ripartire tra i Comuni e richiedente un'integrazione delle risorse per l'assegnazione al comune di Milano di una quota aggiuntiva, considerato l'ingente numero di strutture socio-assistenziali presenti sul territorio comunale;

Ritenuto di integrare lo stanziamento previsto per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione, sospensione e revoca e accreditamento delle strutture socio-assistenziali, con ulteriori € 20.000,00, da imputarsi all'UPB 3.6.5.1.2.97 - capitolo 2071, da erogare al comune di Milano;

Visto il parere favorevole all'adozione del presente atto da parte della Direzione Generale Sanità;

Preso atto altresì dell'assenso espresso dai Direttori Generali delle ASL con riferimento al riparto delle risorse da destinare alle Aziende Sanitarie Locali;

Viste le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa

1. Di fissare i seguenti criteri per la ripartizione delle somme attribuite con d.d.g. n. 514/2006:

- *per le ASL*: il 50% dello stanziamento suddiviso in maniera equa tra tutte le ASL; il restante 50% ripartito in proporzione alla popolazione residente;

- *per i Comuni*: il 50% dello stanziamento suddiviso in maniera equa tra tutti gli ambiti distrettuali di associazione dei comuni per l'attuazione dei piani di zona; il restante 50% ripartito in proporzione alla popolazione residente.

2. Di integrare lo stanziamento previsto per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione, sospensione e revoca e accreditamento delle strutture socio-assistenziali, con ulteriori € 20.000,00, da imputarsi all'UPB 3.6.5.1.2.97 - capitolo 2071, da erogare al comune di Milano, considerato l'ingente numero di strutture socio-assistenziali presenti sul territorio comunale.

3. Di fissare che le somme sopra indicate saranno erogate solo a seguito del pieno assolvimento degli obblighi informativi nei confronti degli uffici regionali.

4. Di stabilire che le assegnazioni annuali saranno ripartite con provvedimento del dirigente competente sulla base dei criteri definiti al precedente punto 1, tenuto conto delle risorse stanziare nel bilancio regionale di previsione di ciascun anno.

5. Di stabilire inoltre che le risorse per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione, sospensione e revoca e accreditamento delle strutture socio-assistenziali ripartite agli ambiti distrettuali di associazione dei comuni ed al comune di Milano, saranno erogate agli enti capofila degli ambiti per il tramite delle ASL territorialmente competenti.

6. Di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende sanitarie locali, al comune di Milano ed ai Distretti.

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2006017)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3444

(3.1.0)

Autorizzazione e accreditamento di strutture riabilitative ri-classificate ai sensi della d.g.r. n. 7/19883/2004 - IV provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la l. 23 dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale», ed in particolare l'art. 26 «Prestazioni di riabilitazione»;

– l'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, che tra l'altro prevede:

- la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- la definizione dell'ambito di applicazione degli accordi contrattuali;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Richiamata la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 12, comma 5-bis che prevede che la «Giunta Regionale verifica annualmente sulla base dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5, il mantenimento degli indici programmatori di fabbisogno sanitario»;

Vista la d.g.r. n. 7/19883 del 16 dicembre 2004 «Riordino della rete delle attività di riabilitazione»:

– che definisce nell'Allegato 1 le aree di intervento riabilitativo in: riabilitazione specialistica, riabilitazione generale e geriatria, riabilitazione di mantenimento;

– che assume quali requisiti minimi generali strutturali, tecnologici ed organizzativi quelli stabiliti dal d.P.R. 14 gennaio 1997 sopra citato nonché quelli definiti dalla d.g.r. 38133/1998 e, quali requisiti minimi specifici strutturali e tecnologici ed organizzativi per tipologia di regimi di intervento, quelli definiti nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale di quel provvedimento;

– che precisa che le strutture afferenti alla Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale per la loro riclassificazione devono attenersi ai percorsi previsti nell'Allegato 4 di quello stesso provvedimento;

Richiamato l'Allegato 4 alla d.g.r. n. 7/19883 del 16 dicembre 2004, punto 2 che prevedeva la presentazione alla Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale da parte degli Istituti di riabilitazione extraspedaliera ex art. 26, l. 833/78 (I.D.R.) delle proposte di riclassificazione dei posti da autorizzare ed accreditare entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della suddetta deliberazione;

Dato atto che con d.d.g. 18 luglio 2005, n. 11250 è stata fatta la prima definizione del quadro complessivo delle attività riabilitative degli I.D.R., riclassificate ai sensi della d.g.r. 7/19883/2004 e inoltre sono stati definiti:

• la data del 17 ottobre 2005 a partire dalla quale gli I.D.R. potevano presentare domanda di autorizzazione e di accreditamento;

• i tempi di adeguamento: 5 anni per gli standard strutturali e tecnologici e 180 giorni per gli standard organizzativi, a decorrere dalla data del provvedimento regionale di autorizzazione e accreditamento delle attività riclassificate;

Dato atto che con la già citata d.g.r. n. 7/19883 del 16 dicembre 2004 è stato disposto che ai fini della verifica dei requisiti di autorizzazione e accreditamento le strutture I.D.R. possono avvalersi dell'ASL territorialmente competente oppure dei periti asseveratori, in base a quanto previsto dai punti 5 e 6 della d.g.r. n. 7/3312 del 2 febbraio 2001 nei quali veniva introdotta, in via sperimentale, una metodologia alternativa alle verifiche della ASL competente, denominata «perizia asseverata»;

Dato atto che con d.g.r. n. 7/2819 del 27 giugno 2006 sono state assunte le determinazioni in ordine alla remunerazione delle strutture di riabilitazione e con d.g.r. n. 7/2938 del 12 luglio 2006 è stato definito lo schema tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di strutture di riabilitazione;

Viste le istanze di autorizzazione e accreditamento delle strutture corredate di perizia asseverata o di parere espresso dalla ASL territorialmente competente, il cui elenco con le relative perizie asseverate è riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito che i piani di adeguamento, previsti in caso di non possesso o possesso parziale dei requisiti di autorizzazione e ac-

creditamento, predisposti con il supporto della ASL competente, saranno poi presentati nel dettaglio della tipologia e della temporizzazione degli interventi alla ASL territorialmente competente, la quale provvederà a monitorarne nel tempo lo stato di avanzamento;

Stabilito di autorizzare ed accreditare le strutture di riabilitazione elencate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disponendo che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL provvedano attraverso la vigilanza a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti asseverati dai competenti periti o rilevati da parte dell'ASL stessa ai fini dell'espressione del parere formale;

Vista la d.g.r. n. 7/20774, 16 febbraio 2005 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni relative all'attività di riabilitazione»;

Dato atto che con d.g.r. n. 8/1375, 14 dicembre 2005 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2006», punto 4, è stato stabilito che le strutture di riabilitazione, già I.D.R. ex art. 26, in base ai volumi riclassificati debbano sottoscrivere i contratti sulla base delle indicazioni regionali con l'ASL competente e che la stessa attiverà con i soggetti accreditati la negoziazione del budget a far tempo dal giugno 2006;

Atteso che il presente provvedimento verrà trasmesso agli Enti interessati ed ai direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio per i conseguenti adempimenti stabiliti in materia;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione Consiliare;

Visto il d.p.g.r. 9 maggio 2005, n. 6923, con il quale il presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e solidarietà sociale;

Vista la d.g.r. 7 luglio 2006, n. 2924 avente ad oggetto «III Provvedimento organizzativo – VIII Legislatura»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa di stabilire:

1. di autorizzare ed accreditare le strutture di riabilitazione riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di fissare, dalla data del presente provvedimento, in 180 giorni la durata per il piano di adeguamento organizzativo e in 5 anni la durata del piano di adeguamento strutturale e tecnologico;

3. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL territorialmente competente provveda all'effettuazione di una visita di vigilanza al fine della verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento;

4. di disporre che le strutture autorizzate ed accreditate presentino alle ASL territorialmente competenti i piani di adeguamento con il dettaglio della tipologia e della temporizzazione degli interventi e che le ASL provvedano a monitorarne nel tempo lo stato di avanzamento;

5. di procedere da parte delle Aziende Sanitarie Locali e degli Enti gestori alla sottoscrizione dei contratti sulla base delle indicazioni regionali;

6. di iscrivere le strutture elencate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, nell'albo delle strutture di riabilitazione autorizzate ed accreditate istituito presso la Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale;

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione consiliare competente nonché agli Enti Interessati ed ai direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio per i conseguenti adempimenti stabiliti in materia;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

N.	Ente gestore	ASL	Denominazione del servizio	Indirizzo	Comune	Area specialistica				Area generale e geriatrica						Mantenimento		Perizia asseverata	Delibera ASL
						Ricovero ordinario	Day Hospital	Posti	Posti	Ricovero ordinario	Day Hospital	Posti	Posti	Duomo continuo	Ambulatoriale	Domiciliare	Stabilizzazione reinserimento	Posti	
1	Istituto Angelo Custode	BG	Istituto di Riabilitazione Angelo Custode	Via Sarnico, 52	Predore	8		8		8		14		16.000		2.000	9		n. 547 del 10.10.2006
2	Associazione Casa del Sole	MN	Istituto di Riabilitazione Casa del Sole	Via Vittorina Gementi, 52	Località San Silvestro di Curtatone							155		4.505					n. 437 del 12.9.2006
3	Unità Geriatrica Riabilitativa (UGR) «Luigi e Maria Bianchi»	MN	Unità Geriatrica Riabilitativa «Luigi e Maria Bianchi»	Via Dante Alighieri, 41	Località Eremo di Curtatone									11.600		900			n. 435 del 12.9.2006
4	Azienda di Servizi alla Persona «Villa Carpaneda»	MN	Casa di Cura e Riabilitazione «Villa Carpaneda»	Via Castello, 13	Rodigo			10				15					10		n. 470 del 29.9.2006
TOTALE GENERALE						8		18		32.105		184		2.900		19			

(BUR2006018)
D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3446
Accreditamento della residenza sanitario assistenziale «Don Giuseppe Cuni», con sede in Magenta (MI) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2006

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229: «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private e l'art. 6 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazioni al funzionamento dei servizi, nonché le successive modificazioni;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;
- 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;
- 7 aprile 2003, n. 12622: «Assegnazioni per l'anno 2003 alle A.S.L. e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale»;
- 9 maggio 2003, n. 12904: «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate dalle Residenze Sanitarie Assistenziali e dagli Ospici»;
- 16 dicembre 2004, n. 19878: «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;
- 7 febbraio 2005, n. 20465: «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio sanitarie»;
- 14 dicembre 2005, n. 1375 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2006»;

Dato atto che la delibera 1375/05 definisce gli aspetti che riguardano i servizi socio sanitari, con riferimento alle regole di accreditamento valide per l'anno 2006, continuando gli accreditamenti aggiuntivi di posti letto in R.S.A. già accreditate o l'accreditamento di nuove R.S.A. nei seguenti casi:

- posti letto che siano stati realizzati attraverso finanziamenti pubblici regionali o statali,
- posti letto realizzati o che verranno realizzati sul territorio della città di Milano allo scopo di incrementarne la dotazione, per i quali sia giunta comunicazione del permesso di costruire alla competente Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale entro il 30 settembre 2005, qualunque fosse l'avanzamento dei lavori di edificazione a quella data;

Rilevato che, in data 12 settembre 2006, il legale rappresentante della Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona con sede in Magenta, Ente gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale «Don Giuseppe Cuni» con sede in Magenta (MI) ha richiesto l'accreditamento relativamente ai n. 100 posti letto della struttura;

Rilevato inoltre che la Residenza Sanitario Assistenziale in oggetto risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

- autorizzazione permanente al funzionamento, ex d.g.r. n. 7435/01, rilasciata dall'ASL di Milano 1 con provvedimento n. 107 in data 28 agosto 2006, per n. 100 posti letto,
- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale di Milano 1 con atto 29 settembre 2006, n. 128, pervenuto alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale in data 12 ottobre 2006,
- che la stessa risulta essere stata finanziata per la realizzazione con finanziamenti statali ex legge n. 67/88,
- requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'ASL di Milano 1;

Rilevato altresì che l'ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera che varia da un minimo di € 54,00 ad un massimo di € 64,00 al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 1735/05 essendo stata realizzata con finanziamenti statali e di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data del contratto tra gestore ed A.S.L. di ubicazione della struttura, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 12618/03 ed in particolare l'All. B «schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Visto il d.p.g.r. n. 6923 del 9 maggio 2005, con il quale è stato conferito l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale a Gian Carlo Abelli;

Vista la d.g.r. n. 2 del 18 maggio 2005 avente ad oggetto «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - 1° provvedimento VIII Legislatura»;

Vista la d.g.r. n. 207 del 27 giugno 2005 avente ad oggetto «2° provvedimento organizzativo - VIII Legislatura» relativa agli incarichi dirigenziali;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato ed all'A.S.L. territorialmente di competenza; a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitario Assistenziale «Don Giuseppe Cuni» con sede in Magenta (MI), relativamente a n. 100 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di MI 1;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03;

3) di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra il gestore e l'ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 - All. B;

5) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2006019)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3447

Accreditamento dei Centri Diurni per Disabili (CDD) ubicati nelle ASL di BG, BS, CR, MI3, PV, VA - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986 n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio assistenziali della Regione Lombardia»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 31 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare gli artt. 4 e 12;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2002/2004, approvato con d.c.r. VII/462 del 13 marzo 2002;

Richiamata la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità di offerta Centro Diurno per persone con disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

Vista la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e 18334 del 23 luglio 2004»;

Viste:

- la d.g.r. 14 dicembre 2005, n. 1375 «Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2006»;

- la d.g.r. 8 marzo 2006 n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti Gestori di Centri Diurni Integrati per Anziani, Centri Diurni per Disabili e Attività Domiciliare Integrata/Voucher Socio Sanitario»;

Dato atto che sono pervenute n. 31 domande di accreditamento di Centri Diurni per Disabili corredate dell'atto autorizzativo per il funzionamento nonché del parere favorevole dell'ASL di ubicazione, come riportato negli Allegati 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Dato atto che i suddetti Centri Diurni per Disabili sono accreditabili in quanto:

- quelli riportati negli Allegati 1 e 2 rientrano nella fattispecie di cui al punto 2) della d.g.r. 1375/05, perché le domande sono pervenute entro il 31 maggio 2005

- quelli riportati nell'Allegato 3 rientrano nella fattispecie di cui al punto 3) della d.g.r. 1375/05, perché derivano da riconversione di Servizio di Formazione all'Autonomia

- quello riportato nell'Allegato 4 rientra nella fattispecie di cui al punto 1) della già citata d.g.r. 1375/05, perché la domanda corredata di autorizzazione è pervenuta entro il 31 dicembre 2005;

Ritenuto di procedere all'accreditamento dei suddetti Centri Diurni per Disabili (CDD) elencati negli Allegati 1, 2, 3 e 4 - parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, nei quali vengono altresì riportate le ASL di ubicazione, l'ente gestore, denominazione e sede dei Centri nonché i posti da accreditare;

Dato atto che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario

Regionale decorrerà dalla data di stipulazione dei contratti sottoscritti tra i Legali Rappresentanti degli Enti Gestori dei CDD di cui trattasi e i Legali Rappresentanti delle ASL di ubicazione delle strutture, in base allo schema tipo di contratto di cui all'Allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, sopra richiamata, integrato ai sensi della d.g.r. n. 2040/06 già citata; contratti che le ASL dovranno provvedere a trasmettere in copia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Ribadito che la remunerazione delle prestazioni erogate dai Centri Diurni per Disabili non potranno superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 dello schema tipo di contratto integrativo approvato con d.g.r. n. 2040/06;

Precisato inoltre che le ASL gestori dei CDD, riportati nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovranno provvedere contestualmente:

– alla definizione dei rapporti con i CDD coerentemente con la d.g.r. 18334/04 all'interno della negoziazione degli obiettivi gestionali decisi dalla direzione aziendale;

– alla revisione dell'organizzazione aziendale in modo da garantire la separazione delle funzioni di programmazione e controllo dei CDD da quella della gestione diretta;

Precisato che per i CDD a gestione ASL, di cui al precedente punto, l'effettiva remunerazione delle prestazioni a carico del Fondo Sanitario decorrerà dalla data di definizione da parte della direzione aziendale ASL dei rapporti con i CDD all'interno della negoziazione degli obiettivi gestionali o, qualora tali atti siano già stati definiti, la decorrenza della remunerazione sarà dalla data del presente provvedimento di accreditamento;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti regionali ricevuti;

Visto il d.p.g.r. 9 maggio 2005, n. 6923, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 7 luglio 2006, n. 2924 avente ad oggetto «III Provvedimento organizzativo – VIII Legislatura»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione Consiliare, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Ravvisata altresì la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

per i motivi espressi in narrativa

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione, i Centri Diurni per Disabili (CDD) elencati negli Allegati 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipulazione dei contratti sottoscritti tra i legali rappresentanti degli Enti Gestori dei CDD accreditati ed i legali rappresentanti delle ASL di ubicazione delle strutture, in base allo schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, integrato ai sensi della d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in premessa;

3. di ribadire che la remunerazione delle prestazioni erogate dai Centri Diurni per Disabili non potrà superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 dello schema tipo di contratto integrativo approvato con d.g.r. n. 2040/06;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura accreditata dovrà provvedere a trasmettere tempestivamente alla Direzione

ne Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, copia dei suddetti contratti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 18334 del 23 luglio 2004;

5. di stabilire che la remunerazione per i CDD gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali, sarà determinata in conformità ai criteri definiti al punto 6) della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 applicando il sistema tariffario stabilito con la d.g.r. 19874 del 16 dicembre 2004 e decorrerà dalla data di definizione contestuale da parte della direzione aziendale dell'ASL di rapporti con il CDD all'interno della negoziazione degli obiettivi gestionali, nonché la revisione dell'organizzazione aziendale in modo da garantire la separazione delle funzioni di programmazione e controllo dei CDD da quella della gestione diretta;

6. di stabilire che qualora gli atti di cui al punto 5) siano antecedenti alla data del presente provvedimento di accreditamento regionale, la remunerazione decorrerà dalla data di approvazione di tale atto;

7. di riconfermare che la struttura accreditata è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18334/04, ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

8. di riconfermare che l'ente Gestore del CDD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004;

9. di stabilire che l'ente gestore della struttura accreditata dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

10. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale, ove è ubicata la struttura accreditata, deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari all'85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente e deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

11. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti e, in particolare, alla verifica che entro quattro settimane dall'ammissione di nuovo utente vengano adattati i minuti di assistenza alla tipologia di fragilità, che deve essere ricompresa nelle 5 classi rilevate con la procedura SIDI;

12. di disporre l'obbligo per la struttura accreditata di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito nell'Allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e di inviarne copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

13. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO 1

CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE PUBBLICA E PRIVATA

N.	ASL	ENTE GESTORE	SEDE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI	N. POSTI ACCREDITATI
1	BS	Comunità Montana di Valle Sabbia	CDD Via Ippolito Boschi, 19 – Barghe	30
2	CR	L'Oasi Società Cooperativa Sociale Onlus	CDD «L'Incontro» Via Soresina, 2 frazione Regona – Pizzighettone	15
3	CR	Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale»	CDD Via Mincio, 25 – Cremona	18

N.	ASL	ENTE GESTORE	SEDE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI	N. POSTI ACCREDITATI
4	CR	Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale»	CDD Via Tofane, 10 – Cremona	10
5	MI3	Comune di Brugherio	CDD Via Oberdan, 80 – Brugherio	20
6	MI3	Consorzio Desio Brianza	CDD Via Col di Lana, 11 – Cesano Maderno	30
7	MI3	Comune di Cologno Monzese	CDD Via Pisa, 14 – Cologno Monzese	30
8	MI3	Associazione di Volontariato S. Eugenio	CDD «Centro S. Eugenio» – Piazza S. Eugenio, 1 – Concorezzo	20
9	MI3	Offertasociale – Azienda Speciale Consortile	CDD «Cascina Fugazza» Via Dante, 30 – Cornate d’Adda	12
10	MI3	Consorzio Desio Brianza	CDD Via Santa liberata, 52/54 – Desio	30
11	MI3	Consorzio Desio Brianza	CDD Via Dante 5 – Muggiò	30
12	MI3	Comune di Seregno	CDD Via Ivo Oliveti, 17 – Seregno	28
13	MI3	Associazione Il Ritorno	Centro Diurno Disabili <i>post</i> comatosi «Il Ritorno» Via Don Minzoni, 2 – Seregno	15
14	MI3	Cooperativa Lotta Contro L’emarginazione – Società Cooperativa Sociale – Onlus	CDD «Centro Anch’io» Via Lacerra, 124 – Sesto San Giovanni	10
15	MI3	Comune di Sesto San Giovanni	CDD «Mimosa» Via Boccaccio, 257 – Sesto San Giovanni	30
16	MI3	Comune di Sesto San Giovanni	CDD «Magnolia» Via Boccaccio, 257 – Sesto San Giovanni	30
17	MI3	Offertasociale – Azienda Speciale Consortile	CDD Via Dante, 10/12 – Trezzo d’Adda	24
18	VA	Comune di Busto Arsizio	CDD «Belotti Pensa» Via Lega lombarda, 14 – Busto Arsizio	30
19	VA	Comunità Montana Valceresio (1)	CDD Via Cassi, 2 – Saltrio	30
TOTALE GENERALE				442

(1) La Comunità Montana, avendo chiuso il CSE di Cuasso, ha chiesto l'ampliamento del CDD di Saltrio per trasferirvi gli utenti.

ALLEGATO 2

CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE ASL

N.	ENTE GESTORE	SEDE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI	N. POSTI ACCREDITATI
1	ASL BRESCIA	CDD «La Zebra a Pois» Quartiere Leonessa, 1 – Brescia	21
2	ASL CREMONA	CDD Via Manini, 19 – Crema	30
3	ASL MILANO 3	CDD «Villa Raverio» Via Mandioni, 1 – Besana Brianza	30
4		CDD Via Del Pioppo, 9 – Lissone	30
5		CDD Via Marsala, 7 – Seveso	30
6		CDD Via Manzoni, 1 – Verano Brianza	10
7		CDD «Nucleo 1» Via Roma, 85 – Usmate Velate	20
8		CDD «Nucleo 2» Via Roma, 85 – Usmate Velate	30
TOTALE GENERALE			201

ALLEGATO 3

CENTRI DIURNI PER DISABILI DA TRASFORMAZIONE DI SERVIZI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA

N.	ASL	ENTE GESTORE	SEDE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI	N. POSTI ACCREDITATI
1	BG	Progettazione Cooperativa Sociale Onlus	CDD Via G.B. Moroni, 6 – Pedrengo	5
2	BG	Comunità Montana Valle Cavallina	CDD Via Fratelli Calvi – Trescore Balneario	20
3	CR	Agorà Società Cooperativa Sociale	CDD «Il Portico» – Via Vidiceto – Cingia de’ Botti	4
TOTALE GENERALE				29

ALLEGATO 4

NUOVI CENTRI DIURNI PER DISABILI

N.	ASL	ENTE GESTORE	SEDE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI	N. POSTI ACCREDITATI
1	PV	Cooperativa Sociale Arcobaleno	CDD – Via Ferruccio Belli, 8 – Cava Manara	15
TOTALE GENERALE				15

(BUR20060110)

(3.1.0)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3448
Rettifica della d.g.r. n. 3329 del 17 ottobre 2006 ad oggetto «Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale “San Vincenzo”, con sede in Gravedona (CO) con contestuale corrispondente riduzione dell’accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale “San Giovanni” già “Domina Progetto Anziani” con sede in Asso (CO) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2006»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. 17 ottobre 2006 n. 3329 ad oggetto: «Ac-

creditamento della Residenza Sanitario Assistenziale “San Vincenzo”, con sede in Gravedona (CO) con contestuale corrispondente riduzione dell’accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale “San Giovanni” già “Domina Progetto Anziani” con sede in Asso (CO). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2006»;

Rilevato che nel dispositivo della predetta d.g.r., nonché in due paragrafi delle premesse, viene erroneamente indicata «RSA S. Giacomo» già «Domina Progetto Anziani», anziché correttamente «RSA San Giovanni» già «Domina Progetto Anziani»;

Ritenuta la necessità di rettificare la d.g.r. n. 3329/06 indicando che l'esatta denominazione della RSA è «RSA San Giovanni» già «Domina Progetto Anziani» e non «San Giacomo» già «Domina Progetto Anziani»;

Viste le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato ed all'ASL territorialmente di competenza;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di rettificare la d.g.r. n. 3329 del 17 ottobre 2006 indicando che l'esatta denominazione della RSA è «RSA San Giovanni» già «Domina Progetto Anziani» e non, come erroneamente riportato nel dispositivo e in due paragrafi delle premesse, «RSA San Giacomo» già «Domina Progetto Anziani»;

2) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20060111)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3449

(3.1.0)

Determinazioni sull'accertamento per l'individuazione dell'alunno con handicap ai fini dell'integrazione scolastica (D.p.c.m. 23 febbraio 2006, n. 185)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e in particolare:

- l'art. 3 «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione...» e «... qualora la minorazione... abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale... la situazione assume connotazione di gravità...»;

- l'art. 12 che garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione alle persone handicappate dall'asilo nido all'università;

- l'art. 13 che assicura l'integrazione scolastica attraverso azioni per lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;

Visto il d.P.R. 24 febbraio 1994 «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap» ed in particolare l'art. 3 comma 2 che stabilisce che l'individuazione dell'alunno disabile, deve essere redatta da professionisti del servizio pubblico;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

Dato atto che la citata l.r. 31/97 privilegia un modello gestionale che affida alle ASL il compito prevalente di programmare e finanziare le prestazioni sanitarie di diagnosi e cura ed alle Aziende Ospedaliere quello di erogare le suddette prestazioni;

Preso atto inoltre delle determinazioni assunte con la d.c.r. 980 del 29 luglio 1998 in ordine agli afferimenti alle Aziende Ospedaliere delle Unità Operative di Neuropsichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza;

Dato atto che pertanto gli specialisti sono individuati nelle Unità Operative di Neuropsichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza delle Aziende Ospedaliere;

Vista la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 ed in particolare:

- l'art. 1 comma 2 che prevede azioni di promozione e sostegno di iniziative a favore dei minori per facilitare lo sviluppo della personalità e l'inserimento sociale;

- l'art. 2 comma 1 che esplicita come le azioni di cui all'art. 1 devono tenere conto anche delle diverse abilità dei minori, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni con particolare riferi-

mento all'assistenza sanitaria, all'assistenza sociale, all'istruzione e alla formazione professionale, nonché la lettera c) che afferma tra l'altro che si deve tutelare il minore e il suo interesse globale favorendo sinergie tra famiglia, istituzioni pubbliche e private educative, sanitarie, sociali e del mondo del lavoro;

- l'art. 7 comma 2 lett. g) che sancisce l'approccio multidisciplinare, nonché l'integrazione tra i servizi sanitari, socio-sanitari, sociali ed educativi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei disturbi neuropsichici in età evolutiva;

Richiamata la legge 27 dicembre 2002, n. 289 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e in particolare l'art. 35, comma 7: «... all'individuazione dell'alunno portatore di handicap provvedono le Aziende Sanitarie Locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri...»;

Visto il d.p.c.m. 23 febbraio 2006, n. 185 «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289», pubblicato sulla G.U. del 19 maggio 2006, n. 115;

Considerato che detto d.p.c.m. prevede:

- all'art. 2 comma 1 che le Aziende Sanitarie, su domanda documentata degli esercenti la potestà parentale o tutela, dispongano gli accertamenti collegiali ai fini dell'individuazione dell'alunno disabile, secondo quanto previsto dai sopra richiamati articoli della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- all'art. 2 comma 2 che gli accertamenti siano effettuati in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico e documentati attraverso la redazione di un verbale sottoscritto dai componenti del collegio, che rechi l'indicazione della patologia, stabilizzata o progressiva, accertata con riferimento ad una classificazione internazionale dell'OMS e che sia evidenziata la situazione di gravità e l'eventuale rivedibilità;

- all'art. 5 che le nuove procedure siano attivate a far tempo dall'entrata in vigore del d.p.c.m. e quindi relativamente all'anno scolastico 2007/2008;

Accertato che quanto previsto dalla legge 289/2002 e dal d.p.c.m. 185/2006 introduce quale modalità per l'individuazione dell'alunno disabile l'accertamento collegiale e individua le Aziende Sanitarie Locali come titolari della procedura di accertamento;

Considerato che la Regione al fine di dare attuazione al sopra citato d.p.c.m. e al fine di garantire omogeneità di interventi deve emanare indirizzi alle Aziende Sanitarie per l'organizzazione delle attività;

Dato atto che le attività di accertamento dell'alunno disabile si collocano tra le funzioni previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.);

Considerato che, ai fini di analizzare i dati relativi agli alunni disabili, le modalità organizzative ora in atto, le possibili soluzioni organizzative e le relative criticità è stato istituito un Gruppo di lavoro interdirezionale e interistituzionale con la presenza di rappresentanti delle Direzioni Regionali Famiglia e Sanità, di funzionari delle Aziende Sanitarie e di funzionari dell'Ufficio Scolastico Regionale;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto emerso dal lavoro di gruppo e di quanto determinato dalla normativa in vigore:

- di definire:

- la composizione del collegio di accertamento istituito presso le Aziende Sanitarie Locali;
- il sistema di classificazione diagnostica per l'identificazione della patologia stabilizzata o progressiva;
- il modello di verbale di accertamento;

- di dare indicazioni alle Aziende Sanitarie Locali in merito a:

- il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di accertamento;
- la costituzione di un organismo di riesame;

Ritenuto altresì opportuno che:

- le ASL istituiscano formalmente uno o più collegi di accertamento per l'individuazione dell'alunno con handicap in rapporto alla dimensione territoriale;

- ogni collegio sia composto dalle seguenti figure professionali:

- 1 neuropsichiatra infantile appartenente alle Unità Operative di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza delle Aziende Ospedaliere;

- 1 psicologo della Azienda Sanitaria Locale;
- 1 assistente sociale della Azienda Sanitaria Locale;
- ogni collegio, per gli accertamenti di cui trattasi, adotti:
 - quale strumento di classificazione diagnostica e di gravità il sistema ICD-10 multiassiale o in subordine il sistema ICD9-CM con definizione del livello di gravità;
 - quale modello di verbale l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno indicare che:

• il termine massimo per la conclusione del procedimento amministrativo, dal momento della presentazione della domanda, da parte o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, all'atto dell'accertamento è fissato in 60 giorni e comunque in tempo utile per la formazione delle classi e l'inizio dell'anno scolastico;

• le Aziende Sanitarie Locali, per azione di auto-tutela, costituiscono un organismo di riesame unico per ogni Azienda Sanitaria Locale composto dalle medesime professionalità previste per il collegio, ma con componenti non facenti parte dei collegi stessi;

Atteso che con l'Ufficio Scolastico Regionale è stato definito che:

• i primi accertamenti da effettuarsi secondo le nuove procedure sono gli accertamenti di bambini disabili di nuova individuazione per l'anno scolastico 2007/2008;

• i tempi dell'organizzazione scolastica fissano indicativamente entro la fine di gennaio la scadenza per la presentazione delle iscrizioni da parte dei genitori o di chi esercita la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo;

Ritenuto di rinviare a successive determinazioni delle Direzioni Generali Famiglia e Solidarietà Sociale e Sanità ulteriori indirizzi alle Aziende Sanitarie Locali;

Viste:

• la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale»;

• la d.g.r. n. 207 del 27 giugno 2005 «II provvedimento organizzativo - VIII Legislatura» relativa alla approvazione degli incarichi dirigenziali;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per quanto in premessa esplicitato e qui opportunamente richiamato:

1. di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali istituiscono formalmente uno o più collegi di accertamento per l'individuazione dell'alunno con handicap in rapporto alla dimensione territoriale;

2. di stabilire che ogni collegio è composto dalle seguenti figure professionali:

- 1 neuropsichiatra infantile appartenente alle Unità Operative di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza delle Aziende Ospedaliere;
- 1 psicologo della Azienda Sanitaria Locale;
- 1 assistente sociale della Azienda Sanitaria Locale;

3. di stabilire che ogni collegio, adotterà per gli accertamenti di cui trattasi:

- quale strumento di classificazione diagnostica e di gravità il sistema ICD-10 multiassiale o in subordine il sistema ICD9-CM con definizione del livello di gravità;
- quale modello di verbale l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di indicare che:

- il termine massimo per la conclusione del procedimento amministrativo, dal momento della presentazione della domanda, da parte dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, all'atto dell'accertamento è fissato in 60 giorni e comunque in tempo utile per la formazione delle classi e l'inizio dell'anno scolastico;
- le Aziende Sanitarie Locali, per azione di auto-tutela, costituiscono un organismo di riesame, unico per ogni Azienda Sanitaria Locale, composto dalle medesime professionalità previste per il collegio, ma con componenti non facenti parte dei collegi stessi;

5. di rinviare a successive determinazioni delle Direzioni Generali Famiglia e Solidarietà Sociale e Sanità ulteriori indirizzi alle Aziende Sanitarie Locali;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

REGIONE LOMBARDIA

Azienda Sanitaria Locale

**Collegio per l'individuazione dell'alunno
in situazione di handicap**

ai sensi del d.p.c.m. n. 185 del 23 febbraio 2006

Cognome nome
nato a il
residente in c.a.p.
via
codice fiscale
data di presentazione della domanda
da parte di in qualità di

Iscrizione per l'anno scolastico

- ☐ scuola dell'infanzia
- ☐ primaria - alla classe
- ☐ secondaria di I grado - alla classe
- ☐ secondaria di II grado - alla classe

Il Collegio, riunito in data, esaminata e valutata la documentazione prodotta,

ACCERTA

che l'alunno/a:

cognome nome

ai fini dell'integrazione scolastica, risulta:

- ☐ non essere persona in stato di handicap
- ☐ persona in stato di handicap (legge 104/92, art. 3 comma 1)
- ☐ persona in stato di handicap grave (legge 104/92, art. 3 comma 3)

Che la patologia

..... è:

- ☐ fisica
- ☐ psichica
- ☐ sensoriale
- ☐ plurima

E RISULTA

- ☐ stabilizzata
- ☐ progressiva

Il presente accertamento è valido fino:

- ☐ al passaggio di ciclo
- ☐ all'anno

IL COLLEGIO:

neuropsichiatra infantile

psicologo

assistente sociale

Data

È facoltà del richiedente sottoporre il presente verbale al collegio del riesame costituito presso la ASL

Avverso il presente verbale di accertamento è fatta salva la possibilità di ricorso in via giurisdizionale al tribunale di Sez. Lavoro.

(BUR20060112)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3450

Comune di Pozzuolo Martesana (MI) - Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2006

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il decreto del Prefetto della Provincia di Milano n. 8177 del 22 febbraio 1956 che, in particolare, prevede che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Pozzuolo Martesana (MI) sia composta da una sede farmaceutica, comprensiva dell'intero territorio comunale;

Vista la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Pozzuolo Martesana (MI), approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 43 del 19 dicembre 2005, successivamente integrata e modificata con delibe-

razione di Consiglio n. 7 dell'8 marzo 2006, che prevede l'istituzione della seconda sede farmaceutica, sulla base del criterio demografico, comprensiva delle frazioni di Trecella e Bisentrato;

Preso atto che il Comune di Pozzuolo Martesana (MI), alla data del 31 dicembre 2005, annoverava una popolazione residente di n. 7.634 abitanti, come risulta dalle rilevazioni pubblicate dall'Istituto centrale di statistica;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 46/83, il Direttore del Servizio di assistenza farmaceutica dell'ASL della Provincia di Milano 2, con determina n. 39 del 27 giugno 2006, ha formulato parere favorevole in merito alla citata proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Pozzuolo Martesana;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 46/83, l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Milano e Lodi, con nota prot. 1707 dell'11 luglio 2006, propone che la nuova sede farmaceutica (sede n. 2) comprenda esclusivamente la frazione di Trecella, con esclusione della frazione di Bisentrato, in quanto quest'ultima frazione sarebbe direttamente collegata solo al Capoluogo (pertinente alla sede n. 1);

Viste le osservazioni formulate, tramite l'avv. Francesco Cavallo, dalla dott.ssa Maria Rita Moranti, titolare della sede farmaceutica n. 1 di Pozzuolo Martesana, con nota datata 12 luglio 2006, ove in particolare si evidenzia che la frazione di Bisentrato dovrebbe rimanere nell'ambito della sede farmaceutica n. 1, comprensiva del Capoluogo, in quanto allo stesso più vicina e meglio collegata, rispetto alla frazione di Trecella;

Considerato che:

- la sede proposta per il Capoluogo (sede n. 1) comprende n. 4.909 residenti (al 31 dicembre 2005);

- la sede proposta per la frazione Trecella/Bisentrato (sede n. 2) comprende n. 2.736 residenti (al 31 dicembre 2005);

Rilevato che la differenza del numero dei residenti afferenti alle due sedi è giustificata dalla conformazione territoriale del Comune ed è funzionale ad assicurare l'assistenza farmaceutica alle frazioni;

Ritenuta non condivisibile la proposta formulata dall'Ordine dei farmacisti della Provincia di Milano e Lodi e dalla dott.ssa Maria Rita Moranti in merito alla delimitazione delle sedi farmaceutiche, in quanto:

- l'esclusione della frazione di Bisentrato dalla sede n. 2 incrementerebbe la disomogeneità del numero dei residenti afferenti alle due sedi e non garantirebbe una migliore assistenza farmaceutica;

- la circostanza che la frazione di Bisentrato risulti più vicina e meglio collegata al Capoluogo, rispetto alla frazione di Trecella, non è circostanza rilevante nella determinazione delle sedi, posto che i cittadini possono servirsi liberamente di qualunque farmacia;

Valutata complessivamente la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Pozzuolo Martesana per l'anno 2006, alla luce dei pareri e delle osservazioni in precedenza richiamati;

Ritenuto di accogliere la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Pozzuolo Martesana per l'anno 2006;

Ritenuto pertanto di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Pozzuolo Martesana (MI) per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 475/68 e successive modifiche e integrazioni, istituendo la sede farmaceutica n. 2 sulla base del criterio demografico, con contestuale modifica della sede attualmente esistente, secondo la seguente delimitazione territoriale:

- sede n. 1 – Capoluogo di Pozzuolo Martesana;
- sede n. 2 – Frazione Trecella e Frazione Bisentrato;

Precisato che, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 2, di nuova istituzione, è da ritenersi disponibile per la prelazione da parte del Comune di Pozzuolo Martesana (MI);

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti:

- la legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni;
- il d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 e successive modificazioni;
- la legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni;
- la legge regionale 25 maggio 1983, n. 46 e successive modificazioni;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente riportate:

1) di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Pozzuolo Martesana (MI) per l'anno 2006, istituendo la sede farmaceutica n. 2 sulla base del criterio demografico, con contestuale modifica della sede attualmente esistente, secondo la seguente delimitazione territoriale:

- sede n. 1 – Capoluogo di Pozzuolo Martesana;
- sede n. 2 – Frazione Trecella e Frazione Bisentrato;

2) di precisare che, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 2, di nuova istituzione, è da ritenersi disponibile per la prelazione da parte del Comune di Pozzuolo Martesana (MI);

3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20060113)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3452

(3.2.0)

Comune di Prata Camportaccio (SO) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la richiesta di istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, inoltrata dal Sindaco del Comune di Prata Camportaccio (SO) con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 6 giugno 2006 per l'istituzione di una sede farmaceutica;

Preso atto che il Comune di Prata Camportaccio (SO) è sprovvisto di una pianta organica delle sedi farmaceutiche;

Preso atto che la popolazione residente nel Comune di Prata Camportaccio (SO), secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, risulta essere al 31 dicembre 2005 di n. 2.769 abitanti;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 46/83, l'ASL della Provincia di Sondrio, con deliberazione n. 341 dell'11 agosto 2006, indirizzata alla D.G. Sanità, ha formulato parere favorevole all'istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Prata Camportaccio (SO);

Rilevato altresì che, ai sensi della citata legge, l'Ordine Provinciale dei Farmacisti della Provincia di Sondrio, con nota indirizzata alla D.G. Sanità, prot. n. 1098/O del 26 settembre 2006, ha espresso parere favorevole in merito all'istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Prata Camportaccio (SO);

Ritenuto pertanto di provvedere all'istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Prata Camportaccio (SO), costituita da una sede farmaceutica, classificata rurale, comprendente tutto il territorio comunale;

Precisato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475, l'istituenda sede farmaceutica è da ritenersi disponibile per la prelazione da parte del Comune di Prata Camportaccio (SO);

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Viste:

- la legge 2 aprile 1968 n. 475 recante «Norme concernenti il servizio farmaceutico» e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 2 e 9;

- la legge 8 marzo 1968 n. 221, avente ad oggetto «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1 che classifica le farmacie in due categorie:

- a) farmacie urbane situate in Comuni o centri abitati con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- b) farmacie rurali ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti;

- la legge 8 novembre 1991 n. 362, recante «Norme di riordino del settore farmaceutico» e successive modificazioni;

- la legge regionale 25 maggio 1983 n. 46, recante «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie» e successive modificazioni;

- la legge regionale 16 maggio 1986 n. 12, avente ad oggetto «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali»;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

1. di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Prata Camportaccio (SO), costituita da una sede farmaceutica, classificata rurale, comprendente tutto il territorio comunale;

2. di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione da parte del Comune di Prata Camportaccio (SO);

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20060114)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3453

Comune di Sant'Alessio con Vialone (PV) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la richiesta di istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, inoltrata dal Sindaco del Comune di Sant'Alessio con Vialone (PV) con lettera prot. n. 1451 del 12 maggio 2005, al fine dell'istituzione del dispensario farmaceutico;

Preso atto che il Comune di Sant'Alessio con Vialone (PV) è sprovvisto di una pianta organica delle sedi farmaceutiche;

Preso atto che la popolazione residente nel Comune di Sant'Alessio con Vialone, secondo quanto attestato dal Sindaco con nota del 9 ottobre 2006, risulta essere al 31 dicembre 2005 di n. 600 abitanti;

Visto il parere dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pavia, espresso con nota del 5 agosto 2005, prot. n. 2595, a firma del Presidente, contrario all'istituzione della sede farmaceutica nel Comune di Sant'Alessio con Vialone;

Visto altresì il parere dell'ASL della Provincia di Pavia, formulato con deliberazione del Direttore Generale n. 266 del 19 agosto 2005, contrario all'istituzione della sede farmaceutica nel Comune di Sant'Alessio con Vialone;

Preso atto che per l'istituzione del dispensario farmaceutico è necessaria l'istituzione della sede farmaceutica così come previsto dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362;

Ritenuto, pertanto, di non poter condividere i pareri negativi formulati, in quanto l'art. 2 della legge 2 aprile 1968 n. 475 stabilisce che «ogni Comune deve avere una pianta organica delle farmacie, nella quale è determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse»; ne consegue che la dotazione al Comune di Sant'Alessio con Vialone di una propria pianta organica delle farmacie, essendone ancora detto Comune sprovvisto, si configura come atto dovuto a norma di legge;

Ritenuto pertanto di provvedere all'istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Sant'Alessio con Vialone (PV), costituita da una sede farmaceutica, classificata rurale, comprendente tutto il territorio comunale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Viste:

– la legge 2 aprile 1968 n. 475 recante «Norme concernenti il servizio farmaceutico» e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 2 e 9;

– la legge 8 marzo 1968 n. 221, avente ad oggetto «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1 che classifica le farmacie in due categorie:

- a) farmacie urbane situate in Comuni o centri abitati con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- b) farmacie rurali ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti;

– la legge 8 novembre 1991 n. 362, recante «Norme di riordino del settore farmaceutico» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 6;

– la legge regionale 25 maggio 1983 n. 46, recante «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie» e successive modificazioni;

– la l.r. 16 maggio 1986 n. 12, avente ad oggetto «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali»;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

1. di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Sant'Alessio con Vialone (PV), costituita da una sede farmaceutica, classificata rurale, comprendente tutto il territorio comunale;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20060115)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3456

Comune di Desenzano sul Garda (BS) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2006

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. n. 21679 del 6 dicembre 1996 che prevede che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Desenzano sul Garda (BS) sia composta da 6 sedi farmaceutiche;

Vista la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Desenzano sul Garda (BS), approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 3 marzo 2006, che prevede l'istituzione della settima sede farmaceutica, sulla base del criterio demografico;

Viste le precisazioni fornite dal Comune di Desenzano sul Garda (BS) in merito al numero degli abitanti afferenti alle singole sedi farmaceutiche proposte;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 46/83, l'ASL della Provincia di Brescia, con nota prot. n. 0131811 del 3 ottobre 2006, ha formulato parere favorevole in merito alla citata proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Desenzano sul Garda;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 46/83, l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Brescia, con nota prot. 111-bis/06 del 14 giugno 2006, ha formulato parere favorevole in merito all'istituzione della settima sede farmaceutica nel Comune di Desenzano sul Garda (BS);

Rilevato che il Comune di Desenzano sul Garda (BS), alla data del 31 dicembre 2005, annoverava una popolazione residente di n. 26.043 abitanti, come risulta dalle rilevazioni pubblicate dall'Istituto centrale di statistica;

Valutata complessivamente la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Desenzano sul Garda per l'anno 2006, alla luce dei pareri in precedenza richiamati;

Ritenuto di accogliere la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Desenzano sul Garda per l'anno 2006;

Ritenuto pertanto di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Desenzano sul Garda (BS) per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 475/68 e successive modifiche e integrazioni, istituendo la sede farmaceutica n. 7 sulla base del criterio demografico, con contestuale modifica delle sedi attualmente esistenti, secondo la delimitazione territoriale riportata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 7, di nuova istituzione, è da ritenersi disponibile per la prelazione da parte del Comune di Desenzano sul Garda (BS);

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti:

- la legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni;
 - il d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 e successive modificazioni;
 - la legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni;
 - la l.r. 25 maggio 1983, n. 46 e successive modificazioni;
- Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate:

1) di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Desenzano sul Garda (BS) per l'anno 2006, istituendo la sede farmaceutica n. 7 sulla base del criterio demografico, con contestuale modifica delle sedi attualmente

esistenti, secondo la delimitazione territoriale riportata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di precisare che, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 7, di nuova istituzione, è da ritenersi disponibile per la prelazione da parte del Comune di Desenzano sul Garda (BS);

3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO 1

PIANTA ORGANICA DELLE SEDI FARMACEUTICHE DEL COMUNE DI DESENZANO SUL GARDA (BS)

Sede 1 - Istituita e funzionante, privata

Confini: a nord-est via Sirmione - via Leonardo da Vinci sino alla linea ferroviaria MI-VE - a sud-est lungo la strada vicinale del Mirabello - a sud lungo la variante alla S.S. 11 - a nord-ovest lungo via Vicina - via Irta - viale Cavour - via Montegrappa - via Castello.

Sede 2 - Istituita e funzionante, privata

Confini: piazza Malvezzi - via Castello - vicolo S. Giovanni - tratto via Mazzini - via Muracchette - a sud-ovest via Lorenzini - via S. Benedetto sino alla strada del Monte Corno - a ovest confine con il territorio di Lonato.

Sede 3 - Istituita e funzionante, privata

Confini: in senso orario via Montegrappa - viale Cavour, via Irta - rilevato Ferroviario - Comune di Lonato - via Minitangenziale - via S. Benedetto.

Sede 4 - Istituita e funzionante, privata

Confini: a nord-est lungo il Rio Gambello prosegue verso Cascina Mombellini - a sud costeggia l'autostrada A.4 - a sud-est confina con la strada comunale di Montonale e prosegue sino al confine comunale di Lonato sino a località S. Pietro - a nord-ovest lungo la strada comunale per S. Pietro sino all'incrocio con l'autostrada proseguendo sulla strada vicinale della Candelina sino al cimitero di Rivoltella lungo la via S. Zeno sino a via Dugazze e da questa sino a via D. Zamboni.

Sede 5 - Istituita e funzionante, comunale

Confini: a nord-est via Zamboni - via Dugazze sino all'incrocio con via S. Zeno, poi lungo questa sino al Cimitero di Rivoltella - a sud-est lungo la strada vicinale della Candelina sino all'autostrada - a nord tratto autostrada sino all'incrocio con la strada comunale per S. Pietro, poi parallelamente alla variante alla S.S. 11 - a nord-ovest lungo la strada del Mirabello dall'intersezione con la linea ferroviaria MI-VE lungo via Leonardo Da Vinci - via Sirmione.

Sede 6 - Istituita, a concorso

Confini: a nord-est con il confine del Comune di Sirmione e Pozzologno - a sud confina con il Comune di Lonato - nord-ovest con il confine di Lonato sino alla cascina di Montalbano - ovest strada della Calvata prosegue lungo la strada di Montonale a nord confina con la autostrada A.4. - prosegue lungo verso la Cascina Brognoli, Fontana e Mabellini - poi lungo Rio Gambello.

Sede 7 - Sede di nuova istituzione

Confini: in senso orario Rilevato Ferroviario - via Mezzocolle - Strada Comunale per S. Pietro - Comune di Lonato.

(BUR20060116)

(3.2.0)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3457

Comune di Dalmine (BG) - Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2004

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. n. 19131 dell'11 ottobre 1996 «Comune di Dalmine (BG), revisione della pianta organica delle farmacie per il 1996» che, in particolare, prevede che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Dalmine sia composta da n. 5 sedi farmaceutiche;

Vista la nota prot. n. 31626 datata 9 dicembre 2004, con cui il Sindaco di Dalmine chiede la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune;

Vista la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Dalmine (BG), approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2005, che

prevede l'istituzione della sede farmaceutica n. 6 sulla base del criterio demografico, con contestuale modifica delle sedi attualmente esistenti;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 46/83, l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Bergamo, con nota prot. n. 158/05 del 9 maggio 2005, ha formulato parere favorevole in merito all'istituzione della sede farmaceutica n. 6, pur sollevando perplessità in merito alla delimitazione delle sedi proposta dal Comune, in considerazione della forte differenza numerica tra gli abitanti residenti, rispettivamente, nella sede n. 1 (n. 1.928) e nella sede n. 6 (n. 4.838);

Preso atto che l'ASL della Provincia di Bergamo, con nota prot. U/81313 del 26 maggio 2005:

- evidenzia una forte differenza numerica tra gli abitanti residenti, rispettivamente, nella sede n. 1 (n. 1.928) e nelle sedi n. 2, n. 3 e n. 6 (tutte superiori a n. 4.700 abitanti);

- chiede al Comune di Dalmine di esplicitare i criteri adottati per elaborare la proposta di delimitazione delle sedi farmaceutiche;

Visti i chiarimenti forniti dal Sindaco di Dalmine, con nota prot. n. 16492 del 20 luglio 2005, ove si specificano i criteri che hanno condotto alla citata proposta di revisione delle sedi farmaceutiche del Comune;

Rilevato che l'ASL della Provincia di Bergamo, con nota prot. U/81313 del 26 maggio 2005, ritiene non condivisibili i criteri utilizzati dal Comune di Dalmine per elaborare la citata proposta di delimitazione delle sedi farmaceutiche;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Dalmine n. 41 del 29 settembre 2005, con cui viene modificata la precedente proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune, in considerazione delle osservazioni formulate dall'ASL della Provincia di Bergamo;

Vista la nota datata 14 novembre 2005, con cui il dr. Giuseppe Micciché, titolare della sede farmaceutica n. 1 di Dalmine, manifesta contrarietà alla delimitazione delle sedi farmaceutiche proposta dal Comune con deliberazione n. 41 del 29 settembre 2005, asserendo che la popolazione non risulta equamente suddivisa tra le sedi;

Rilevato che l'ASL e l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Bergamo evidenziano incongruenze tra i dati relativi agli abitanti delle sedi farmaceutiche indicati nella prima proposta e in quella modificata;

Viste le osservazioni espresse in merito a dette asserite incongruenze dal Comune di Dalmine con nota prot. n. 868 del 16 gennaio 2006;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 46/83, l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Bergamo, con nota prot. n. 170/06 del 31 marzo 2006, ha formulato parere non favorevole in merito alla proposta modificata di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Dalmine (BG), approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 29 settembre 2005;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 46/83, l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Bergamo, con atto dirigenziale n. 172 del 24 marzo 2006, ha formulato parere favorevole in merito all'istituzione della sede farmaceutica n. 6, ma non favorevole in merito alla delimitazione delle sedi proposta dal Comune;

Rilevato che l'ASL e l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Bergamo, con i provvedimenti innanzi citati, propongono una nuova delimitazione delle sedi farmaceutiche del Comune di Dalmine, di identico contenuto, a garanzia di una maggiore omogeneità del numero di abitanti assegnato alle sedi farmaceutiche;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Dalmine n. 31 del 23 giugno 2006, con cui viene accolta la delimitazione delle sedi farmaceutiche proposta dall'ASL e dall'Ordine dei farmacisti della Provincia di Bergamo;

Preso atto che il Comune di Dalmine (BG), alla data del 31 dicembre 2003, annoverava una popolazione residente di n. 22.001 abitanti, come risulta dalle rilevazioni pubblicate dall'Istituto centrale di statistica;

Valutata complessivamente la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Dalmine per l'anno 2004, alla luce dei pareri e delle osservazioni innanzi richiamati;

Ritenuto di accogliere la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2004, nell'ultima versione approvata dal Comune di Dalmine con deliberazione di

Consiglio n. 31 del 23 giugno 2006, in accordo con l'ASL e l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Bergamo;

Ritenuto pertanto di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Dalmine (BG) per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 475/68 e successive modifiche e integrazioni, istituendo la sede farmaceutica n. 6 sulla base del criterio demografico, con contestuale modifica delle sedi attualmente esistenti, secondo la delimitazione territoriale riportata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 6, di nuova istituzione, è da ritenersi disponibile per la prelazione da parte del Comune di Dalmine (BG);

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti:

- la legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni;
 - il d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 e successive modificazioni;
 - la legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni;
 - la l.r. 25 maggio 1983, n. 46 e successive modificazioni;
- Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente riportate:

1) di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Dalmine (BG) per l'anno 2004 istituendo la sede farmaceutica n. 6 sulla base del criterio demografico, con contestuale modifica delle sedi attualmente esistenti, secondo la delimitazione territoriale riportata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di precisare che, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 6, di nuova istituzione, è da ritenersi disponibile per la prelazione da parte del Comune di Dalmine (BG);

3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO 1

PIANTA ORGANICA DELLE SEDI FARMACEUTICHE DEL COMUNE DI DALMINE (BG)

Sede n. 1 – Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: via XXV Aprile lato sud, da incr. v. Bastone a incr. v. Lotto; v. Lotto lato est; v. Maestri del Lavoro lato est; v.le Marconi lato nord, da incr. v. Maestri del Lavoro a viale Buttarò; v. Cavour lato est; piazza Matteotti lato est; via Monte Pasubio lato nord; v. Vittorio Veneto lato nord, fino a via Bosco Frati; via Bosco Frati lato ovest; viale Locatelli lato nord, da v. Bosco Frati a via Passo Tonale; via Passo del Tonale lato ovest; via Sabbio lato est, da via Passo Tonale a via Locatelli; via Locatelli lato nord, da via Sabbio a S.S. 525; S.S. 525 lato ovest, da via Locatelli a via Guzzanica; via Guzzanica lato sud, da S.S. 525 a v. Doria; via Doria lato sud; via Sabbio lato ovest, da via Doria a via Colleoni; via Colleoni lato nord, da via Sabbio a piazza XXIV Maggio; piazza XXIV Maggio lato ovest; via Dall'Ovo lato sud; piazza Vittorio Emanuele III lato ovest; via Petrarca lato ovest; via Dante lato sud, da via Petrarca a via Sant'Andrea; via S. Andrea lato sud, da via Dante a via XXV Aprile; via XXV Aprile lato sud, fino a incr. via Bastone.

Sede n. 2 – Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: viale Brembo lato sud, da viale Mariano a via Pastrengo; via Pastrengo lato est; via Villa Franca lato sud; via Cascina Bianca lato est, da via Villa Franca a via Goito; via Goito lato sud; via Diaz lato ovest; via Solferino lato sud, da via Diaz a via Foscolo; via Foscolo lato ovest, da via Solferino a viale Brembo; viale Brembo lato sud, da via Foscolo a fiume Brembo lato est; confine territoriale Comune Osio Sopra lato nord; S.S. 525 lato ovest, da confine comunale Osio Sopra a viale Lombardia; viale Lombardia lato sud; viale Mariano lato ovest.

Sede n. 3 – Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: via Crisantemo lato est; via Bastone lato est; via S. Andrea lato nord, da via XXV Aprile a via Dante; via Dante lato nord; via Petrarca lato est; piazza Vittorio Emanuele III lato est; via Dall'Ovo lato nord; piazza XXIV Maggio lato est; v. Col-

leoni lato sud, da piazza XXIV Maggio a via Sabbio; via Sabbio lato est, fino a via Doria; via Doria lato nord; via Guzzanica lato nord, da via Doria a S.S. 525; S.S. 525 lato ovest; confine Comune Lallio e Treviolo; confine comunale Treviolo, fino a via Crisantemo.

Sede n. 4 – Istituita e funzionante, comunale

Dati perimetro: S.S. 525 lato est; confine territoriale con il Comune di Lallio, Stezzano e Levate; via Dossi lato nord.

Sede n. 5 – Istituita, a concorso

Dati perimetro: viale Brembo angolo via Sertorio; fiume Brembo lato est; confine territoriale Comune di Treviolo; via Papa Pio XII lato ovest, fino a via XXV Aprile; via XXV Aprile lato nord, da via Papa Pio XII a via Copernico; via Copernico lato ovest; via Verdi lato nord, da via Copernico a via San Francesco; via San Francesco lato ovest, da via Bernareggi a viale Brembo; viale Brembo lato nord, da via San Francesco a via Pastrengo; via Pastrengo lato ovest; via Villa Franca lato nord; via Cascina Bianca lato ovest, da via Villa Franca a via Goito; via Goito lato nord; via Diaz lato est; via Solferino lato nord, da via Diaz a via Foscolo; via Foscolo lato est, da via Solferino a viale Brembo; viale Brembo lato nord, da via Foscolo ad angolo via Sertorio.

Sede n. 6 – Di nuova istituzione

Dati perimetro: confine comunale Comune di Treviolo; via Crisantemo lato ovest; via Bastone lato ovest; via XXV Aprile lato nord, da via Bastone a via Lotto; via Lotto lato ovest; via Maestri del Lavoro lato ovest; viale Marconi lato sud, da via Maestri del Lavoro a via Cavour; via Cavour lato ovest; piazza Matteotti lato ovest; via Monte Pasubio lato sud; via Vittorio Veneto lato sud, fino a via Bosco Frati; via Bosco Frati lato est; viale Locatelli lato sud, da via Bosco Frati a via Tonale; via Tonale lato est; via Sabbio lato ovest, da via Tonale a via Locatelli; via Locatelli lato sud, da via Sabbio a S.S. 525; S.S. 525 lato ovest, da via Locatelli a v.le Lombardia; viale Lombardia lato nord; viale Mariano lato est; viale Brembo lato nord, da via Segantini a via San Francesco; via San Francesco lato est, fino a via Verdi lato sud; via Verdi lato sud, da via S. Francesco a via Copernico; via Copernico lato est; via XXV Aprile lato sud, da via Copernico a via Papa Pio XII; via Papa Pio XII lato est; confine comunale di Treviolo, fino a via Crisantemo.

(BUR20060117)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3458

Comune di Lacchiarella (MI) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2006

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Lacchiarella (MI), approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 5 giugno 2006, che prevede, sulla base dell'intervenuto aumento di popolazione residente nel Comune, l'istituzione della seconda sede farmaceutica;

Preso atto che il Comune di Lacchiarella (MI), alla data del 31 dicembre 2005, annoverava una popolazione residente di n. 7641 abitanti, come risulta dalle rilevazioni pubblicate dall'Istituto centrale di statistica;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 46/83, l'ASL della Provincia di Milano 2, con determinazione dirigenziale n. 43 del 10 agosto 2006, ha formulato parere favorevole circa la suddetta proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Lacchiarella (MI);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 46/83, l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Milano e Lodi, con nota del 6 settembre 2006, prot. n. 2093, ha formulato parere favorevole circa l'istituzione della seconda sede farmaceutica;

Valutata complessivamente la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Lacchiarella (MI), alla luce dei pareri e delle osservazioni innanzi richiamati;

Ritenuto di accogliere la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Lacchiarella (MI) per l'anno 2006;

Ritenuto pertanto di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Lacchiarella (MI) per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 475/68 e successive modifiche e integrazioni, istituendo la seconda sede farmaceutica e contestualmente modificando la sede farmaceutica attualmente esistente, secondo la seguente delimitazione territoriale:

Sede 1 – Istituita e funzionante, privata*Dati Perimetro:*

- a nord: via Isonzo (inclusa), piazza Risorgimento, via Gramsci, via Togliatti, via Nenni, via Turati (escluse);
- a sud: via Bellini, via per Centenara (incluse);
- a est: via Certosa di Pavia, via Sacchetti (incluse);
- a ovest: piazzale Mamoli, via Mons. Falcetti, via Timossi, via Prov. Rossi (incluse);

Casc. Cadenazza, Casc. Birolo, Casc. Tenchio, Casc. Centenara, Fraz. Mettone, Fraz. di Casirate Olona (incluse).

Sede 2 – NUOVA SEDE FARMACEUTICA*Dati Perimetro:*

- a nord: via per Casc. Concorezzo, Casc. Gambaggio e Casc. Mentirate (incluse);
- a sud: via Isonzo (esclusa), piazza Risorgimento, via Gramsci, via Togliatti, via Nenni, via Turati (incluse);
- a est: via dei Fiori, via Allende e via Salvo d'Acquisto;
- a ovest: via Toscana;

Casc. Decima, Casc. Villamaggiore, Casc. Adelina, Casc. Nuova, Fraz. di Villamaggiore, Stazione Radio (incluse);

Ritenuto, ai sensi dell'art. 9 della l. 475/1968, di offrire in prelazione al Comune di Lacchiarella (MI) la sede n. 2 di nuova istituzione;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti:

- la legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni;
- il d.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 e successive modificazioni;
- la legge 8 novembre 1991 n. 362 e successive modificazioni;
- la legge regionale 25 maggio 1983 n. 46 e successive modificazioni;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente riportate:

1. di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Lacchiarella (MI) per l'anno 2006, istituendo la seconda sede farmaceutica e contestualmente modificando la sede farmaceutica attualmente esistente, secondo la seguente delimitazione territoriale:

Sede 1 – Istituita e funzionante, privata*Dati Perimetro:*

- a nord: via Isonzo (inclusa), piazza Risorgimento, via Gramsci, via Togliatti, via Nenni, via Turati (escluse);
- a sud: via Bellini, via per Centenara (incluse);
- a est: via Certosa di Pavia, via Sacchetti (incluse);
- a ovest: piazzale Mamoli, via Mons. Falcetti, via Timossi, via Prov. Rossi (incluse);

Casc. Cadenazza, Casc. Birolo, Casc. Tenchio, Casc. Centenara, Fraz. Mettone, Fraz. di Casirate Olona (incluse).

Sede 2 – NUOVA SEDE FARMACEUTICA*Dati Perimetro:*

- a nord: via per Casc. Concorezzo, Casc. Gambaggio e Casc. Mentirate (incluse);
- a sud: via Isonzo (esclusa), piazza Risorgimento, via Gramsci, via Togliatti, via Nenni, via Turati (incluse);
- a est: via dei Fiori, via Allende e via Salvo d'Acquisto;
- a ovest: via Toscana;

Casc. Decima, Casc. Villamaggiore, Casc. Adelina, Casc. Nuova, Fraz. di Villamaggiore, Stazione Radio (incluse);

2. di offrire in prelazione al Comune di Lacchiarella (MI) la sede n. 2 di nuova istituzione;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20060118)

(3.2.0)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3462

Determinazioni per la presentazione e la realizzazione di studi e progetti innovativi per la procreazione medicalmente assistita

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la legge 19 febbraio 2004 n. 40 «Norme in mate-

ria di procreazione medicalmente assistita», all'art. 18 ha istituito presso il Ministero della Salute il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, al fine di favorire l'accesso alle stesse da parte delle coppie, che possono avvalersene ai sensi dell'art. 5 – comma 1 della stessa legge;

Precisato che tale Fondo ammonta a un importo annuale pari a € 6.800.000,00 ed è ripartito tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in base alle disposizioni del d.m. 9 giugno 2004, per cui alla Lombardia sono assegnati annualmente € 1.091.904,00;

Preso atto che i finanziamenti previsti, così come stabiliti e ripartiti con il d.m. 9 giugno 2004, sono stati trasferiti dallo Stato alle Regioni e Province Autonome con Decreto del Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero della Salute per gli anni 2004, 2005, 2006;

Richiamati:

– la d.g.r. n. 7/20790 del 16 febbraio 2005 «Determinazioni per l'attuazione dell'art. 10 della legge 19 febbraio 2004 n. 40, recante le norme per la procreazione medicalmente assistita»;

– il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità 6 giugno 2006 n. 6295 «Definizione delle procedure autorizzative per le attività di procreazione medicalmente assistita»;

Atteso che l'infertilità rappresenta un problema di interesse sanitario e sociale e che le coppie coinvolte devono ricevere supporto, diagnosi, trattamenti e assistenza secondo i principi stabiliti dall'ordinamento e secondo modalità appropriate nell'ambito di una organizzazione sanitaria adeguata e qualificata;

Rilevato che in Lombardia sono 60 le strutture pubbliche e private che hanno comunicato di espletare interventi di procreazione medicalmente assistita, specificando la denominazione e i recapiti, l'attività effettuata, le generalità dei responsabili del centro e del trattamento;

Considerato che le procedure di diagnosi e di accoglienza della coppia, gli interventi e i risultati delle tecniche applicate devono essere oggetto di valutazione interna ed esterna e che i processi e l'attività devono essere monitorizzati, affinché il servizio espletato avvenga nella scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge e secondo gli standard di qualità, di appropriatezza e di sicurezza indispensabili, anche al fine di definire linee guida di indirizzo per l'attuazione dei processi diagnostici e terapeutici della procreazione medicalmente assistita;

Ritenuto di promuovere, per conseguire tali obiettivi, la realizzazione di studi e di progetti innovativi finalizzati a favorire la gestione efficace e sicura dei casi di infertilità e a individuare le procedure e le modalità che offrono l'assistenza migliore alle coppie;

Considerato che la Direzione Generale Sanità, con specifico atto, procederà alla pubblicazione di un bando per la presentazione degli studi e dei progetti, che saranno sottoposti alla valutazione di un «Gruppo di lavoro per lo studio degli aspetti clinici e scientifici della procreazione medicalmente assistita», da costituirsi da parte della Direzione Generale Sanità, che dovrà individuare gli studi e i progetti innovativi meritevoli di finanziamento, secondo i criteri e i requisiti stabiliti con il presente provvedimento e da definire nel bando;

Verificato che la quota di finanziamento da destinare all'implementazione di studi e di progetti per la procreazione medicalmente assistita ammonterà a € 2.000.000,00 (due milioni di euro) e che il finanziamento troverà copertura al Capitolo 006750 del bilancio per l'esercizio 2006, che presenta la necessaria disponibilità e sarà impegnato e liquidato secondo le modalità che saranno definite con atto della Direzione Generale Sanità;

Rilevato che gli studi e le azioni previste dai progetti innovativi dovranno informare, sostenere e contribuire all'avanzamento delle modalità di gestione dei casi di infertilità e di assistenza delle coppie in Lombardia e che la progettazione dovrà tenere conto delle seguenti tematiche:

– la valutazione dell'efficacia e della sicurezza delle tecniche di procreazione medicalmente assistita mediante l'analisi e la comparazione dei dati dei cicli effettuati, dei risultati ottenuti e degli esiti dell'applicazione di tali tecniche nel 2003, nel 2004, nel 2005;

– l'analisi statistica e scientifica dei dati dell'attività svolta nel primo semestre 2006, inseriti nel Registro nazionale della procreazione medicalmente assistita;

– la presa in carico della coppia infertile con particolare atten-

zione alla componente relazionale ed emotiva che la problematica dell'infertilità e l'iter diagnostico-terapeutico comportano;

- il miglioramento della qualità dell'assistenza alla coppia infertile attraverso la definizione e l'applicazione di protocolli interni;

- la promozione di interventi di controllo della qualità;

Ritenuto che i soggetti ammessi al finanziamento sono gli erogatori pubblici e privati autorizzati provvisoriamente ai sensi della d.g.r. 20790/05 e che devono presentare istanza per l'autorizzazione definitiva secondo le disposizioni del d.d.g. Sanità 6295/06;

Ritenuto che, ai fini della selezione degli studi e dei progetti innovativi e dell'individuazione degli enti ammessi al finanziamento, si dovrà tenere conto dei seguenti criteri generali, oltre a quelli da definire con il bando:

- numero di cicli effettuati e delle donne trattate, anche al fine di contenere inappropriate procedure di procreazione medicalmente assistita,

- uso di software per l'immissione e l'elaborazione dei dati,

- area geografica,

- equa ripartizione tra strutture pubbliche e private,

- competenza scientifica e complessità organizzativa;

Visti:

- il d.m. 9 giugno 2004 «Individuazione dei criteri di ripartizione delle somme, di cui all'art. 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante: "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita";

- il d.m. 21 luglio 2004 «Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita»;

- il d.m. 4 agosto 2004 «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»;

- il d.m. 16 dicembre 2004, n. 336 «Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita»;

- il d.m. 7 ottobre 2005, concernente l'istituzione del Registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura, approvato con d.c.r. n. VIII/25 del 26 ottobre 2005 e, in particolare, il collegamento:

- all'Asse d'intervento: 5.1.2 - Qualità dei servizi, semplificazione dell'accesso, potenziamento della libertà di scelta e accesso alle cure;

- agli Obiettivi: 5.1.2.10 - Definizione di progetti speciali per il miglioramento della qualità nei percorsi diagnostico/terapeutici finalizzati al controllo dell'appropriatezza dei processi e attività di benchmarking; 5.1.2.11 - Semplificazione dell'accesso del cittadino alla rete dei servizi, con particolare riferimento alle categorie esenti (malattie rare, croniche, stati di invalidità e altre condizioni);

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Assunte come proprie le predette motivazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di promuovere la realizzazione di studi e progetti innovativi finalizzati a favorire la gestione efficace e sicura dei casi di infertilità e volti a individuare le procedure e le modalità che offrono l'assistenza migliore alle coppie, stabilendo che la Direzione Generale Sanità con specifico atto proceda alla pubblicazione di un bando per la presentazione degli studi e dei progetti, che saranno sottoposti alla valutazione di un «Gruppo di lavoro per lo studio degli aspetti clinici e scientifici della procreazione medicalmente assistita», da costituirsi da parte della Direzione Generale Sanità, che dovrà individuare gli studi e i progetti innovativi meritevoli di finanziamento, secondo i criteri e i requisiti stabiliti con il presente provvedimento e da definire nel bando;

2. di stabilire che la quota di finanziamento da destinare all'implementazione di studi e progetti per la procreazione medicalmente assistita ammonta a € 2.000.000,00 (due milioni di euro) e che il finanziamento troverà copertura al Capitolo 006750 del bilancio per l'esercizio 2006, che presenta la necessaria disponibilità e sarà impegnato e liquidato secondo le modalità, che saranno definite con atto della Direzione Generale Sanità;

3. di stabilire altresì che la progettazione dovrà tenere conto delle seguenti tematiche:

- a. la valutazione dell'efficacia e della sicurezza delle tecniche di procreazione medicalmente assistita mediante l'analisi e la comparazione dei dati dei cicli effettuati, dei risultati ottenuti e degli esiti dell'applicazione di tali tecniche nel 2003, nel 2004, nel 2005;

- b. l'analisi statistica e scientifica dei dati dell'attività svolta nel primo semestre 2006, inseriti nel Registro nazionale della procreazione medicalmente assistita;

- c. la presa in carico della coppia infertile con particolare attenzione alla componente relazionale ed emotiva che la problematica dell'infertilità e l'iter diagnostico-terapeutico comportano;

- d. il miglioramento della qualità dell'assistenza alla coppia infertile attraverso la definizione e l'applicazione di protocolli interni;

- e. la promozione di interventi di controllo della qualità;

4. di stabilire inoltre che i soggetti ammessi al finanziamento sono gli erogatori pubblici e privati autorizzati provvisoriamente ai sensi della d.g.r. 20790/05 e che devono presentare istanza per l'autorizzazione definitiva secondo le disposizioni del d.d.g. Sanità 6295/06;

5. di stabilire che, ai fini della selezione degli studi e dei progetti innovativi e dell'individuazione degli enti ammessi al finanziamento, si dovrà tenere conto dei seguenti criteri generali, oltre a quelli da definire con il bando di cui al punto 1:

- a. numero di cicli effettuati e delle donne trattate, anche al fine di contenere inappropriate procedure di procreazione medicalmente assistita,

- b. uso di software per l'immissione e l'elaborazione dei dati,

- c. area geografica,

- d. equa ripartizione tra strutture pubbliche e private,

- e. competenza scientifica e complessità organizzativa;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Bonomo

(BUR20060119)

(4.5.0)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3471

Nuovi indirizzi e criteri per l'attuazione della delega alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia in materia d'interventi di sostegno al risanamento ambientale nell'esercizio dell'attività d'impresa artigiana (art. 14 della l.r. 17/90)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, recante norme di «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» ed in particolare l'art. 2, comma 16, con il quale sono delegate alle CCIAA, tra le altre, la gestione e l'amministrazione, delle funzioni in materia di risanamento ambientale nell'esercizio di attività di impresa;

Vista la d.g.r. n. 7/2951 del 29 dicembre 2000 di delega alle CCIAA delle funzioni amministrative e gestionali in applicazione della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;

Vista la d.g.r. n. 6875 del 12 novembre 2001 «Approvazione di indirizzi, priorità e criteri per l'attivazione delle deleghe alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia dell'art. 14 della l.r. 17/90, in attuazione del comma 16, art. 2 della l.r. 1/2000»;

Visto il documento Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione;

Ritenuto di dover procedere ad un aggiornamento dei succitati indirizzi, priorità e criteri sulla scorta dei risultati delle attività poste in essere dal sistema camerale in attuazione della delega in questione e alla luce di quanto indicato nel PRS VIII legislatura del 20 luglio 2005, relativamente alle priorità in campo ambientale;

Dato atto che l'importo delle risorse finanziarie da assegnare all'Unione regionale delle Camere di Commercio della Lombardia (codice 73419) per la gestione e l'amministrazione degli interventi per il sostegno e il risanamento ambientale, per l'anno 2006 ammonta a complessivi € 1.500.000,00 a carico del cap. 2.3.1.1.3.16 - 2884 che presenta la necessaria disponibilità;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare i nuovi indirizzi, priorità e criteri per l'applicazione della delega alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia, dell'art. 14 della l.r. 17/90, contenuti nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di autorizzare la spesa di € 1.500.000,00, che graverà sul cap. 2.3.1.1.3.16 - 2884 che presenta la necessaria disponibilità, a favore dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia (cod. 73419);

3. di demandare al Dirigente della Struttura Sviluppo Artigianato della D.G. Artigianato e Servizi l'assunzione del relativo impegno di spesa e la liquidazione;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO N. 1

Indirizzi e criteri applicativi della delega alle CCIAA in materia di interventi di sostegno al risanamento ambientale nell'esercizio dell'attività di impresa artigiana (art. 14 l.r. 17/90)

Premessa

In attuazione del comma 16, art. 2 della l.r. n. 1/2000 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia», con d.g.r. n. 2951 del 29 dicembre 2000 sono state delegate alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - CCIAA della Lombardia le funzioni amministrative e gestionali degli interventi per il sostegno al risanamento ambientale nell'esercizio dell'attività d'impresa di cui all'art. 14 della l.r. n. 17/90 «Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia».

Di seguito si definiscono per il triennio 2006-2008 gli indirizzi, le priorità e i criteri per l'assegnazione dei contributi alle imprese artigiane, nonché le modalità di assegnazione alle CCIAA delle risorse per la gestione, l'amministrazione e lo svolgimento dei compiti delegati.

1. Finalità

Si intendono supportare progetti che garantiscano, presso le imprese artigiane, la diffusione di tecnologie compatibili con i più avanzati modelli di tutela e salvaguardia ambientale. L'applicazione delle migliori tecnologie disponibili costituisce infatti la chiave di volta per contenere l'inquinamento e le emissioni del comparto produttivo.

2. Criteri

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono pertanto:

- la ricerca di soluzioni tecnologiche più innovative ed orientate al risparmio di energia e di materie prime;
- l'uso di materie prime meno inquinanti e di apparecchiature a minor consumo e/o emissioni, al fine di diminuire le emissioni inquinanti e di favorire il risparmio energetico;
- l'applicazione di strumenti volontari di politica ambientale (Emas, ISO 14000, ECOLABEL, ecc.) in armonia con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Saranno quindi oggetto di contributo gli investimenti delle imprese per:

- introduzione di tecnologie per la trasformazione di scarti/rifiuti in materie prime/secondo riutilizzabili all'interno dello stesso ciclo produttivo,
- introduzione di tecnologie che permettono la sostituzione di sostanze pericolose con altre a minore impatto ambientale,
- riduzione degli scarti di lavorazione,
- trattamento delle acque reflue (civili e industriali),
- introduzione di tecnologie o sistemi idonei alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico.

In subordine potranno essere finanziati con contributo altre tipologie di investimento aziendale purché sia chiaramente determinabile il grado di riduzione dell'inquinamento a seguito della realizzazione dell'investimento stesso.

3. Soggetti beneficiari

Sono ammessi a beneficio le imprese definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e dalla legge 20 maggio 1997 n. 133:

- singole imprese artigiane, iscritte all'albo delle imprese artigiane, che abbiano la loro sede produttiva in Lombardia;

- forme associative di imprese artigiane (consorzi e società consortili, cooperative) iscritte alla separata sezione albo imprese artigiane, così come definite dall'art. 3 della legge 3 agosto 1985 n. 443.

Sono escluse le imprese e le forme associative operanti in settori economici dichiarati dalla Commissione Europea esclusi dagli aiuti in base ai regolamenti della Commissione Europea n. 70/2001 «Applicazione degli aiuti di stato alle P.M.I.» e n. 69/2001 «*de minimis*».

4. Intervento agevolativo previsto

Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale fino al 25% della spesa ritenuta ammissibile per le imprese artigiane, mentre per le forme associative il contributo è del 30%, così come previsto dall'art. 14 della l.r. 17/90.

Il contributo è assegnato in regime «*de minimis*».

5. Spese ammissibili

Ai fini del calcolo del contributo le spese saranno ritenute ammissibili esclusi-vamente a fronte della presentazione di un articolato progetto finalizzato al miglioramento della gestione ambientale di impresa.

Nello specifico si considereranno le spese sostenute per:

- acquisto di impianti, strutture e attrezzature;
- oneri accessori necessari per garantire la funzionalità degli impianti, compresi i lavori effettuati direttamente dall'azienda;
- consulenza tecnica e progettazione esclusivamente se connessa al conseguimento di una certificazione;

N.B. Per impianti si intende:

- impianti a tecnologia complessa che riducono in modo determinante una parte significativa delle emissioni, intervenendo sia «a monte» che «a valle» del processo produttivo. Tra essi rientrano pertanto non solo gli impianti di processo in senso stretto (es. cabine di verniciatura, macchine per la lavorazione di parti metalliche, ecc) ma anche impianti di trattamento delle emissioni (impianti di depurazione delle acque reflue, impianti di trattamento di fumi e polveri, ecc.);

- impianti anche a tecnologia semplice, che utilizzati per svolgere una quota significativa del processo produttivo principale dell'azienda, determinano un miglioramento significativo delle prestazioni ambientali.

Per Strutture / attrezzature si intende:

- tutti quei componenti (es. filtri, cabine insonorizzanti, ecc.), largamente diffusi e disponibili sul mercato e che non necessitano di un'apposita attività di progettazione, introdotti per ridurre una singola fonte di emissione o più fonti senza modificare il funzionamento dell'impianto e dei cicli di produzione.

6. Promozione e attivazione degli interventi a favore delle imprese

Gli interventi a favore delle imprese saranno divulgati al fine di promuovere presso le imprese artigiane cultura e comportamenti coerenti con le finalità di cui al presente documento, nonché per garantire l'informazione sugli incentivi messi a loro disposizione.

In particolare, al fine di dare avvio alla procedura di assegnazione dei contributi, le CCIAA, con il coordinamento di Unioncamere Lombardia, provvederanno ad emettere apposito Avviso annuale, che sarà trasmesso in copia alla Direzione Artigianato.

L'avviso dovrà contenere la descrizione della tipologia degli interventi ammissibili, le caratteristiche dei soggetti che hanno titolo a presentare la domanda, la specificazione delle spese ammissibili, i tempi di realizzazione delle iniziative, l'entità dei contributi che potranno essere concessi, le modalità di presentazione delle domande.

7. Assegnazione delle risorse finanziarie alle CCIAA per l'attuazione delle funzioni delegate

Le risorse a disposizione verranno liquidate annualmente a Unione Regionale CCIAA Lombardia, che dovrà coordinare gli interventi delle singole CCIAA, dovrà ripartire sulle singole CCIAA le risorse necessarie all'assegnazione ed erogazione dei contributi alle imprese artigiane e dovrà riconoscere alle singole CCIAA una quota di risorse per lo svolgimento delle attività gestionali delegate:

Viene riservato uno stanziamento in bilancio di € 50.000,00 quale rimborso per lo svolgimento delle attività gestionali delegate.

8. Assegnazione ed erogazione dei contributi

Le domande, redatte su apposito modulo, saranno presentate alla CCIAA presso cui è iscritta l'impresa o il consorzio artigiano.

L'istruttoria delle domande sarà effettuata da un apposito Comitato di Valutazione, costituito da Unioncamere, che si riunirà secondo un calendario definito in accordo con le CCIAA.

Il Comitato applicherà la procedura «valutativa a sportello», in coerenza con quanto definito con d.g.r. n. 43471 dell'8 giugno 1999 «Prima attuazione d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese» (allegato scheda n. 4-e).

Sulla base dell'esito delle domande pervenute, ogni singola CCIAA provvederà a:

- inviare comunicazione alle singole imprese dell'esito istruttorio;
- erogare alle imprese o al consorzio (in un'unica soluzione) il contributo spettante, dietro presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.

9. Ispezione e controllo

Ogni CCIAA effettuerà ispezioni, a campione, presso la sede dei soggetti beneficiari di contributo, allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.

La Regione eserciterà la funzione di vigilanza e controllo sulle attività svolte da parte delle CCIAA, al fine di garantire omogeneità di comportamento nei confronti delle imprese.

10. Revoca e sanzioni

I contributi assegnati saranno revocati nei seguenti casi:

a) qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli indicati nel provvedimento di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto approvato e alle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo;

b) qualora il progetto non sia stato realizzato entro il termine indicato nel progetto approvato, salvo il caso di proroga concessa su richiesta scritta opportunamente motivata da parte dell'impresa;

c) qualora in sede di verifica della documentazione prodotta si riscontrasse l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili; in tal caso sarà applicata una sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari al doppio dell'importo del contributo concesso;

d) qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione del contributo, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso.

Nel caso di restituzione a seguito di revoca, anche in misura parziale, per le situazioni indicate ai punti c) e d), di un'agevolazione già liquidata, il soggetto beneficiario versa il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, direttamente alla CCIAA.

11. Rendicontazione degli interventi effettuati

Le Camere, con il coordinamento di Unioncamere, dovranno presentare alla Direzione Generale Artigianato una relazione annuale sulle attività svolte, consistente in:

- descrizione delle attività di informazione e promozione realizzate e relative spese;
- elenco delle domande pervenute;
- elenco delle imprese non ammesse al contributo;
- elenco delle imprese beneficiarie del contributo;
- elenco delle economie di spesa e/o di risultato;
- descrizione e risultati delle attività di ispezione effettuate;
- statistiche relative alle imprese richiedenti (forma giuridica, settore produttivo, dimensioni, localizzazione e tipologia d'intervento).

(BUR20060120)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3473

(5.3.5)

Precisazioni circa il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali agli impianti di cui al punto 5.2. dell'allegato I al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (inceneritori di rifiuti urbani), con riferimento al d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 «Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
- il d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;
- il d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 e s.m.i.;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Richiamati i seguenti atti:

- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01» e successive modifiche e integrazioni;

- il decreto del dirigente dello sportello IPPC 24 marzo 2005, n. 4616, avente per oggetto: «Calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale/IPPC relativamente agli impianti esistenti esercitanti le attività industriali previste dall'allegato I del d.lgs. 372/99 ad esclusione delle attività di cui al punto 6.6»;

- la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 220, avente per oggetto: «Approvazione del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (P.R.G.R.) ai sensi degli artt. 19, 20 e 55 della l.r. 26 del 23 dicembre 2003 e in particolare in applicazione delle direttive 74/442/CE, 91/689/CEE, 94/62/CEE nonché del rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 giugno 2001», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 1° Supplemento Straordinario del 18 Agosto 2005;

Preso atto che i dirigenti della U.O. Reti e Infrastrutture e della Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti riferiscono che a seguito dell'emanazione del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 riguardante l'attuazione della Direttiva 2000/76 CE in materia di incenerimento rifiuti, è necessario fornire indicazioni circa la prima applicazione di tale norma, con particolare riferimento agli impianti di cui al punto 5.2. dell'Allegato I al d.lgs. 59/05 (inceneritori di rifiuti urbani);

Premesso:

- che l'art. 14, comma 1, della l.r. 26/03, dispone che le attività di smaltimento dei rifiuti urbani siano orientate verso un sistema integrato di gestione che assicuri l'autosufficienza a livello regionale, e che quindi l'Ambito Territoriale Ottimale per la termovalorizzazione dei rifiuti urbani è la Regione;

- che il comma 2 della predetta legge impone che la Regione impronti il ciclo dei rifiuti urbani secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia;

Rilevato che il Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità, con nota del 27 febbraio 2004, n. 8776, evidenzia che «... la Regione ritiene necessario avviare da subito una strategia di smaltimento dei rifiuti urbani tesa a sfruttare al massimo le potenzialità impiantistiche già autorizzate...» al fine di garantire da un lato il maggior quantitativo possibile di rifiuti smaltiti per termodistruzione, dall'altro una concorrenzialità, a livello regionale, tra le società detentrici degli impianti tesa a ridurre i costi di smaltimento;

Dato atto che il Programma Regionale di Gestione Rifiuti individua al paragrafo 4.4.1. un fabbisogno regionale di completamento in termini di recupero energetico (termovalorizzazione di rifiuti urbani) pari indicativamente a 1.700 t/g;

Considerato che tali quantitativi di rifiuti potrebbero essere smaltiti in nuovi impianti di piccole dimensioni, che garantirebbero ciascuno l'autosufficienza provinciale pur essendo meno efficienti energeticamente rispetto ad impianti di maggiori proporzioni;

Evidenziato l'impatto sul territorio implicato dalla costruzione di pochi nuovi impianti di termovalorizzazione di grossa taglia risulta comunque più contenuto di quello relativo a tanti piccoli impianti;

Preso atto che alcuni termovalorizzatori di rifiuti urbani presenti sul territorio regionale sono autorizzati a ritirare una quantità di rifiuti inferiori rispetto alle reali potenzialità degli impianti stessi, in termini di carico termico, e che le potenzialità residue sono sufficienti a coprire una parte del fabbisogno regionale di completamento;

Rilevato l'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 133/05, che definisce il carico termico nominale come «somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto... espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti»;

Ritenuto pertanto necessario in sede di A.I.A. di autorizzare

l'intero carico termico nominale, degli impianti esistenti che esercitano operazioni di smaltimento mediante incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani (punto 5.2, Allegato 1 al d.lgs. 59/05);

Atteso che:

– con d.d.g. 4616/05 è stata individuata quale data di scadenza per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani il 30 giugno 2006;

– l'istruttoria della suddetta istanza si configura come il primo momento utile per l'autorizzazione dell'intero carico termico nominale degli impianti in oggetto;

– la conferenza dei servizi prevista dall'art. 5, comma 10 del d.lgs. 59/05, è la sede in cui vengono individuate le migliori tecnologie e le eventuali compensazioni ambientali a fronte dell'aumento di potenzialità autorizzata degli impianti;

– le migliori tecnologie, in base alle caratteristiche dell'impianto riguarderanno l'introduzione di sistemi di campionamento in continuo dei microinquinanti organici, la realizzazione di un collegamento, dove tecnicamente fattibile tra le fosse di ricezione dei rifiuti e la camera di combustione in modo che l'aria che è stata in contatto con i rifiuti stessi sia aspirata e utilizzata come comburente, il recupero delle scorie della camera di combustione in impianti idonei, l'applicazione di sistemi catalitici avanzati per il trattamento degli ossidi di azoto, o altre soluzioni tecniche allo stato dell'arte;

– si richiede inoltre di installare un sistema di trasmissione dei dati, mediante sistema informatico, che metta a disposizione degli enti di controllo i dati monitorati delle emissioni nelle matrici acqua e aria. Tali dati verranno messi a disposizione del pubblico previa validazione dell'ARPA;

Considerato che il presupposto per l'emanazione dell'A.I.A. è l'applicazione delle migliori tecniche disponibili atte a ridurre in maniera generale le emissioni e gli impatti sull'ambiente;

Evidenziato che nel periodo transitorio, prima di ottenere l'A.I.A., gli impianti in oggetto devono comunque rispettare tanto i limiti e le condizioni previsti dalla recente normativa, quanto i limiti e le condizioni previste dalle precedenti autorizzazioni, nonché dal d.m. 503/97, se non direttamente in contrasto;

Definito che il carico termico nominale deve essere determinato dai gestori dei termovalorizzatori stessi;

Considerato che le modalità di controllo degli impianti in oggetto verranno proposte dai gestori valutando le peculiarità del proprio impianto, tenendo presente le precisazioni del presente atto, e indicando i tempi e le modalità di attuazione;

Verificato che dette modalità di controllo devono essere presentate all'Autorità Competente ai sensi del d.lgs. 59/05, e approvate dalla D.G. competente, concordemente con ARPA Lombardia;

Valutato che le modalità di controllo definite in Conferenza dei Servizi verranno riportate in ogni singola Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visto il documento predisposto dalla Struttura Autorizzazioni e Certificazioni, di concerto con la Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti della D.G. Qualità dell'Ambiente e con ARPA Lombardia, riportante precisazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali agli impianti di cui al punto 5.2. dell'allegato 1 al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, con riferimento al d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133, riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il documento recante precisazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali agli impianti di cui al punto 5.2. dell'Allegato 1 al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, con riferimento al d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133, riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che, sulla base delle indicazioni contenute nel presente atto, le procedure per il controllo del carico termico nominale verranno determinate da ogni singola Autorizzazione Integrata Ambientale, precisandone tempi e modalità, a fronte delle proposte dei gestori degli impianti all'Autorità Competente ai sensi del d.lgs. 59/05;

3. che le proposte di protocollo suddette verranno approvate dalla D.G. competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate

Ambientali degli impianti in oggetto, concordemente con ARPA Lombardia;

4. di confermare la validità delle condizioni delle precedenti autorizzazioni fino a nuova autorizzazione ai sensi del d.lgs. 59/05, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione e le prescrizioni di cui al d.lgs. 133/05;

5. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

Precisazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali agli impianti di cui al punto 5.2. dell'allegato 1 al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, con riferimento al d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133

1. Premessa

Gli allegati tecnici alle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti oggetto del presente atto, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, dovranno indicare esplicitamente per ogni linea di incenerimento, almeno:

- la capacità nominale ed il carico termico nominale;
- la temperatura minima di esercizio alla quale possono essere introdotti i rifiuti in camera di combustione, conformemente all'art. 8, commi 3 e 4 del d.lgs. 133/05 (850 °C, ovvero 1.100°C se vengono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro);
- durata del periodo di avvio e arresto di ciascuna linea di incenerimento;
- le condizioni e le prescrizioni da rispettare nei periodi di funzionamento normale ed in caso di funzionamento anomalo dell'impianto;
- la data entro la quale consegnare la proposta di protocollo di controllo del carico termico nominale.

Le informazioni di cui sopra e la proposta di verifica del carico termico dovranno costituire un protocollo che terrà conto anche delle fasi di avvio, arresto e funzionamento anomalo dell'impianto.

2. Definizioni

Capacità nominale: quanto riportato all'art. 2, comma 1, lettera h) del d.lgs. 133/05; il costruttore dovrà dichiarare le capacità minime e massime in relazione ai P.C.I. massimo e minimo dei rifiuti, ed il gestore dovrà confermare quanto dichiarato; sul dato di capacità massimo (relativo al P.C.I. minimo) sarà calcolata la fideiussione secondo la d.g.r. 19641/04. I valori dei P.C.I. riportati non sono comunque vincolanti ai fini della gestione dell'impianto.

Carico termico nominale: quanto riportato all'art. 2, comma 1, lettera i) del d.lgs. 133/05; è il dato che viene autorizzato ed indica la potenzialità dell'impianto che non può mai essere superata.

3. Valori limite di emissione in atmosfera

Il d.lgs. 133/05, di attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti, comporta difficoltà di interpretazione che rendono inevitabile un approfondimento finalizzato alla predisposizione di orientamenti applicativi comuni a livello regionale, in particolar modo in merito ai valori limite di emissione.

In primo luogo l'intervallo di riferimento per tutte le grandezze deve essere la mezz'ora, come richiesto dal d.lgs. 133/05.

Per quanto concerne la sommatoria dei metalli, oltre ai parametri considerati dal d.lgs. 133/05 (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) deve essere considerato anche il parametro Sn, rimanendo immutato il limite pari a 0,5 mg/Nm³.

Per il parametro Zn, il limite di emissione medio, ottenuto con periodo di campionamento di 1 ora, è pari a 0,5 mg/Nm³.

Per quanto riguarda il parametro NH₃ deve essere considerato per tutti gli impianti oggetto del presente atto un limite pari a:

- 10 mg/Nm³ come limite di emissione medio giornaliero, con riferimento alla tab. A.1., Allegato 1 al d.lgs. 133/05;
- 30 mg/Nm³ come limite di emissione medio sulla mezz'ora relativo al 100% delle misurazioni;
- 10 mg/Nm³ come limite di emissione medio sulla mezz'ora relativo al 97% delle misurazioni.

I limiti sopra riferiti divengono operativi con le tempistiche previste da ogni singolo provvedimento di A.I.A.

I valori riferiti nella colonna B della tabella riportata al para-

grafo A.2. dell'Allegato 1, sono da intendersi riferiti all'anno solare fisso. Per l'anno corrente i valori dovranno essere calcolati considerando la data di messa a regime dello S.M.E. in tutte le sue componenti (software di gestione, ecc.).

Si ricorda che ai fini della verifica del non superamento dei limiti di cui all'allegato 1, tabella 2, colonna B, i valori di emissione medi su 30 minuti devono essere calcolati in riferimento al totale degli intervalli temporali su cui è calcolato il limite (ad es. 17.520 mezz'ore, se l'impianto funziona per 365 giorni all'anno).

4. Valutazioni delle emissioni in atmosfera

Per quanto concerne l'intervallo di confidenza I_c di cui al punto C.1. dell'Allegato 1 al d.lgs. 133/05, il gestore dell'impianto ha la facoltà di scegliere tra le seguenti due opzioni:

- non applicare la normalizzazione rispetto al valore dell'intervallo di confidenza ($I_c = 0$);
- utilizzare i valori di I_c ottenuti dall'applicazione della norma UNI EN 14181 (2005), fermo restando che i valori così calcolati non possono essere superiori ai valori di riferimento di cui al punto C.1. dell'Allegato 1 al d.lgs. 133/05, e che i valori di I_c così calcolati sono applicabili sia sopra che sotto i limiti posti dalla vigente normativa.

Per il parametro NH_3 , verrà applicato come valore di I_c massimo il 20%, con riferimento al valore di I_c dell' NO_x (i due inquinanti vanno comunque valutati separatamente).

L'intervallo di confidenza deve essere applicato ai valori di concentrazione normalizzati per pressione, temperatura, umidità e riferiti alla percentuale di ossigeno di riferimento.

Le verifiche di accuratezza delle misure dello S.M.E. dovranno comunque essere effettuate secondo quanto disposto all'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06, che definisce l'indice di accuratezza relativo (I_{ar}).

Qualora la fase di verifica finalizzata alla determinazione dello I_{ar} si rilevi una concentrazione di inquinante inferiore o prossima al limite di rilevanza strumentale, o comunque tale da rendere il sopra citato indicatore statistico non idoneo alla valutazione delle prestazioni strumentali, dovrà essere definito, in accordo con l'autorità di controllo, un nuovo percorso di verifica con l'individuazione di indicatori di prestazione alternativi allo I_{ar} al fine di documentare il mantenimento nel tempo dell'efficienza strumentale.

Dovranno inoltre essere concordate le procedure di autocontrollo delle risposte strumentali in grado di monitorare efficacemente il sistema ed individuare eventuali scostamenti significativi, come previsto dalla norma UNI EN 14181 (2005).

Per quanto non specificatamente definito si rimanda all'autorità tecnica di controllo (ARPA).

Le verifiche e tarature non sono da ritenersi eventi del tipo "disfunzioni o manutenzioni", quindi non sono da considerarsi osservazioni utilizzabili per il calcolo delle medie semiorarie o giornaliere, né osservazioni da scartare (5 valori medi su 30 minuti in un giorno) di cui al paragrafo C.1. dell'Allegato I al d.lgs. 133/05. In questi casi il gestore dovrà provvedere a garantire il recupero dei dati per gli inquinanti monitorati con altri sistemi di misura, come nei casi descritti di seguito.

5. Gestione della mancanza di osservazioni in caso di interventi programmati e accidentali

Rispetto a eventi che comportano la mancata registrazione di misure da parte dello S.M.E., si stabilisce che:

- relativamente alle polveri, se le misure non vengono registrate per periodi di tempo rilevanti (in genere superiori a 48 ore), devono essere effettuate campagne di misura da concordare con il Dipartimento ARPA competente per territorio, di frequenza non inferiore a 3 al giorno;
- per gli altri inquinanti, devono essere sempre recuperati i dati forniti dai sistemi in retroazione installati ai fini della gestione impiantistica, e qualora non fossero sufficienti devono essere effettuate campagne di misura come per le polveri, oppure provvedere preventivamente alla messa in funzione di un secondo S.M.E.

Le modalità di utilizzo dei dati e di effettuazione delle campagne di misura di cui sopra, oltre che concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio, dovranno preventivamente essere descritte nel Manuale di Gestione, in particolare relativamente alla tempistica prevista per l'effettuazione di tali operazioni.

6. Avvio e Arresto e anomalie di funzionamento

I periodi di avvio ed arresto degli impianti possono essere pari al 10% delle ore annuali di funzionamento e comunque non superiori alle 720 ore anno.

In condizioni di anomalie di funzionamento, l'impianto può funzionare per un massimo di 60 ore all'anno, ad esempio per avaria ai sistemi di gestione della combustione nelle camere, rottura o avaria dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 133/05. Rientra nei predetti casi anche l'avaria dei sistemi di monitoraggio emissioni, a meno che non si adottino gli accorgimenti indicati nel precedente paragrafo.

Di tali ultime situazioni vanno registrate le cause, i parametri ambientali influenzati, la frequenza, la durata e il tempo necessario per l'intervento di ripristino.

L'intervallo da considerare come misura di riferimento da sottrarre alle 60 ore è la mezz'ora, come riportata nella successiva tabella.

Durata anomalia tecnica	Intervallo da scalare nel monte ore
0 min. - 20 min.	0 min.
21 min. - 50 min.	30 min.
51 min. - 80 min.	60 min.

(BUR20060121)

(4.4.0)

D.g.r. 7 novembre 2006 - n. 8/3475

Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione: parziale modifica della d.g.r. n. 7/11033 dell'8 novembre 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di adeguare alle intervenute modifiche legislative le modalità di concessione ed erogazione degli incentivi di cui all'art. 4-quinquies della legge 16 luglio 1997 n. 228 approvate con la deliberazione n. 7/11033 dell'8 novembre 2002.

Di stabilire, in particolare le seguenti modifiche all'allegato A della deliberazione:

- l'art. 4 «Spese ammissibili alle agevolazioni» è integrato dalla seguente dicitura: «Il finanziamento agevolato comprende le spese relative ai lavori svolti in economia, debitamente documentate»;
- l'art. 6 «Durata del finanziamento» è sostituito dal testo seguente: «La durata del finanziamento non può superare i 25 anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di tre anni»;

2. di demandare alla Direzione generale industria PMI e cooperazione l'adozione degli atti conseguenti e la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20060122)

(2.2.1)

D.c.r. 27 ottobre 2006 - n. 11985

Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Approvazione, ai sensi dell'art. 92 della l.r. 12/05, e per gli effetti di cui all'art. 6 della l.r. 2/2003, all'art. 3 della l.r. 3/2004 ed all'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento ubicato in Comune di Sesto Calende (VA), finalizzato alla ricalificazione di un'area industriale dismessa denominata «ex-AVIR»

L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Vista la l.r. 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento» e sue modifiche ed integrazioni con particolare riferimento alla l.r. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio»;

Vista la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale», ed in particolare l'art. 6 che regola lo strumento dell'Accordo di Programma;

Vista la l.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale», ed in particolare l'art. 3 che stabilisce che per gli Accordi di Programma comportanti variante urbanistica e promossi prima dell'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, continuano ad applicarsi le procedure in vigore al momento della loro promozione;

Considerato che l'Amministrazione Provinciale di Varese non ha ancora approvato il proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

Ritenuto pertanto che per la positiva conclusione dell'iter amministrativo del Programma stesso, per quanto sopra esposto, trovano applicazione le procedure di cui all'originaria formulazione dell'art. 9 della l.r. 9/99;

Richiamato in particolare l'art. 9 della già citata l.r. 12 aprile 1999, n. 9, che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, l'attivazione della procedura di Accordo di Programma di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la d.c.c. n. 46 del 25 giugno 2002 con la quale il Consiglio comunale di Sesto Calende (VA) ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/99 ha approvato il Documento di Inquadramento allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata di intervento sull'intero territorio comunale, individuando quale obiettivo strategico la riqualificazione ambientale dell'ambito «ex-AVIR»;

Considerato che il Sindaco del Comune di Sesto Calende (VA) con nota prot. n. 19365 dell'8 agosto 2002 ha promosso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 e dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9, l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione di un'area industriale dismessa denominata «ex-AVIR» che comporta variante allo strumento urbanistico vigente;

Richiamata la d.g.r. n. 11844 del 30 dicembre 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 3 del 13 gennaio 2003, con la quale la Regione, ha determinato le modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla definizione dell'Accordo di Programma ubicato nel Comune di Sesto Calende (VA), finalizzato alla riqualificazione di un'area industriale dismessa denominata «ex-AVIR»;

Dato atto che la sopra richiamata deliberazione individuava quali soggetti interessati alla conclusione dell'Accordo di Programma il Comune di Sesto Calende, la Regione Lombardia e la Provincia di Varese;

Rilevato che la Conferenza dei Rappresentanti, costituita ai sensi di legge, si è insediata in data 17 febbraio 2003, e che la Segreteria Tecnica ha iniziato i lavori istruttori in data 5 marzo 2003;

Considerato che, per la positiva conclusione dell'iter riguardante l'Accordo di Programma, è stato necessario integrare la composizione della Conferenza dei Rappresentanti con l'Agenzia del Demanio, in quanto la stessa Agenzia è risultata proprietaria di una piccola porzione di un antico canale di derivazione dal torrente Lenza, da tempo inutilizzato ed abbandonato;

Vista la d.g.r. n. 1982 del 22 febbraio 2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 10 del 6 marzo 2006, con la quale la Regione ha integrato la composizione della Conferenza dei Rappresentanti inserendo l'Agenzia del Demanio;

Dato atto che il Programma Integrato di Intervento, in variante allo strumento urbanistico vigente, prevede le seguenti quantità di superficie lorda di pavimento:

- 10.000 mq. circa di residenza;
- 5.000 mq. circa di commerciale;
- 3.000 mq. circa di ricettivo/alberghiero;
- 4.000 mq. circa di commerciale/terziario;
- 1.900 mq. circa di direzionale/servizi;
- 1.150 mq. circa destinate ad attrezzature culturali, sociali,

assistenziali, amministrative, uffici pubblici in genere; nonché la realizzazione di piazze e percorsi pedonali pubblici o privati di uso pubblico, parcheggi pubblici o privati di uso pubblico, aree a verde privato di uso pubblico, il recupero e la cessione ad uso pubblico dell'edificio dell'ex forno (piano terra) per una superficie complessiva di aree a standard di circa 31.000 mq;

Preso atto che gli elaborati costitutivi il Programma Integrato di Intervento sono stati depositati in libera visione al pubblico per un periodo di trenta giorni consecutivi, precisamente dal 12 gennaio 2004 al 10 marzo 2004, dandone notizia mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. n. 2 del 7 gennaio 2004 (con rettifica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. n. 4 del 21

gennaio 2004), nonché sul quotidiano «La Prealpina» di Varese in data 7 gennaio 2004 e nel sito internet del Comune di Sesto Calende per tutto il periodo dell'avviso. Nei trenta giorni successivi al suo deposito sono pervenute al Comune n. 6 osservazioni, più altre 2 fuori termine;

Dato atto che la Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma ha ultimato i suoi lavori nella seduta del 12 giugno 2006 concordando, in particolare, con la proposta di controdeduzioni in merito alle osservazioni presentate, dando atto che le stesse osservazioni sarebbero state definitivamente controdedotte dal Consiglio comunale in sede di ratifica dell'adesione del Sindaco al presente Accordo, così come effettivamente è avvenuto con d.c.c. n. 44/2006;

Considerato che la Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 12 giugno 2006 ha concordato con le risultanze dei lavori istruttori della Segreteria Tecnica, in particolare, per quanto riguarda la proposta di controdeduzioni alle osservazioni ed approvando l'ipotesi di Accordo di Programma;

Vista la d.g.r. n. 3026 del 27 luglio 2006, con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

Dato atto che in data 5 settembre 2006 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, dall'Assessore al Territorio della Provincia di Varese, dal Direttore dell'Agenzia del Demanio di Milano e dal Sindaco del Comune di Sesto Calende (VA);

Considerato che il Consiglio comunale di Sesto Calende (VA), con deliberazione n. 44 del 25 settembre 2006 ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma controdeducendo contestualmente alle osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico comunale, e comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;

Visto il d.p.g.r. n. 11616 del 27 luglio 2005, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento e che lo stesso è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo medesimo;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 92 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 8 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, «Programmazione negoziata – Accordo di Programma», all'art. 3 della l.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale – Norma transitoria», ed all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali», l'Accordo di Programma, comportante variante urbanistica, sottoscritto in data 5 settembre 2006 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, dall'Assessore al Territorio della Provincia di Varese, dal Direttore dell'Agenzia del Demanio di Milano e dal Sindaco del Comune di Sesto Calende (VA);

2. di dare atto che gli allegati all'Accordo di Programma medesimo sono conservati in copia originale presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sesto Calende (VA);

3. di dare atto inoltre che l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

4. di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale», la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Davide Boni

ACCORDO DI PROGRAMMA

promosso dal Sindaco di Sesto Calende, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento denominato «PII ex-AVIR», di cui all'art. 9 della l.r. 12 aprile 1999 n. 9 e all'art. 92 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, finalizzato al recupero e alla riorganizzazione funzionale delle aree della ex-vetreteria AVIR, ubicate nel Comune di Sesto Calende (Varese)

TRA

– il Comune di Sesto Calende (di seguito denominato «Comune»), con sede in Sesto Calende, piazza Cesare da Sesto 1, nella persona del Sindaco *pro-tempore* Eligio Chierichetti

E

– la Regione Lombardia (di seguito denominata «Regione»), con sede in Milano, via F. Filzi, 22, nella persona dell'Assessore al Territorio ed Urbanistica, Davide Boni

E

– la Provincia di Varese (di seguito denominata «Provincia») con sede in Varese, piazza Libertà 1, nella persona del Vice-Presidente ed Assessore al Territorio, Giorgio de Wolf

E

– l'Agenzia del Demanio (di seguito denominata «Demanio») con sede in Milano, via Manin 27, nella persona dell'ing. Santillo Cettj delegata dal Direttore, dott.ssa Giuliana Dionisio, con nota prot. n. 2006/25122 del 5 settembre 2006

PREMESSO CHE:

a) con deliberazione n. 71 del 16 settembre 1999, il Consiglio comunale di Sesto Calende, in adempimento a quanto stabilito dalla l.r. 12 aprile 1999 n. 9, che disciplinava la formazione dei Programmi Integrati di Intervento (PII) di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, ha approvato il Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali, identificando il Programma Integrato di Intervento quale strumento esecutivo idoneo a disciplinare – tra l'altro – le iniziative edilizie e urbanistiche necessarie per il recupero delle aree industriali dismesse, tra le quali l'area ex-AVIR;

b) il suddetto Documento di Inquadramento prevede per l'area ex-AVIR quanto segue:

«1) possibile deroga al PRG solo a fronte di una proposta di progettazione urbana integrata che sia caratterizzata da:

- accessibilità: strade, parcheggi, percorsi pedonali con studi approfonditi sia relativamente all'area stessa, sia relativamente alle connessioni con la S.S. 33 e con il centro storico;
- qualità: ambiente, verde, idrogeologia:

- qualità architettonica da raggiungere attraverso la procedura del concorso pubblico;
- recupero archeo-industria (*omissis*);
- spazi pubblici/uso pubblico;
- comfort acustico e bioclimatico/bilancio energetico: interno ed esterno;

2) a fronte di tali proposte/impegni il Comune potrebbe concedere:

- incrementi di indici edilizi, non lontano dai limiti di cui alla l.r. 23/97 con eventuale maggior deroga sulle altezze;
- eventuale introduzione di quote residenziali;
- eventuale de-localizzazione di parte degli standard, se integrati in idonei percorsi (vedi aree a nord della ferrovia – *omissis* –);

c) il recupero dell'area ex-AVIR rientra nel PRUSST promosso dalla Provincia di Varese, e sottoscritto dalla Regione e dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 11 febbraio 2002;

d) la s.p.a. A.B.A., con sede in Triuggio, via Kennedy 1/a nel seguito indicata come «Operatore», in coerenza con il Documento di Inquadramento ha presentato al Comune, in data 18 dicembre 2001 prot. 30112, una proposta di Programma Integrato d'Intervento, redatta ai sensi della l.r. n. 9/99 (denominato di seguito PII) interessante il complesso industriale dismesso ex-AVIR, di proprietà dell'Operatore (salvo una fascia marginale di proprietà del Comune, ma con diritti volumetrici goduti dall'Operatore e una porzione di 607 mq identificata al mappale 8584 di proprietà del Demanio – di cui al successivo punto «x») per una superficie territoriale complessiva di mq 44.998,58; in data 27 febbraio 2004 la s.p.a. A.B.A. ha ceduto gli immobili in questione alla s.r.l. Faro, con sede in largo Carducci 14, Trento, che pertanto è subentrata nella figura di Operatore;

e) il Comune ha compiuto un'ampia istruttoria su tale proposta, sottoponendola al pubblico confronto e ad approfondite verifiche riguardo alla compatibilità ambientale e sociale, nonché alla qualità architettonica ed urbana, pervenendo dialetticamente al conseguimento di una soluzione progettuale coerente con i principi e le previsioni contenuti nel suddetto Documento di Inquadramento;

f) il Sindaco di Sesto Calende, previa acquisizione del parere del Consiglio comunale (d.c.c. n. 46/2002) con nota in data 8 agosto 2002, prot. n. 19365, ha promosso l'avvio del procedimento relativo al presente Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/00, dell'art. 9 della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, e dell'art. 7 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14, al tempo vigenti;

g) la Regione Lombardia, con d.g.r. n. 11844 del 30 dicembre 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 13 gennaio 2003 Serie Ordinaria, ha aderito all'iniziativa del Comune, deliberando di partecipare alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma, ed individuando tra i soggetti partecipanti l'A.d.P., oltre al Comune, anche la Provincia di Varese in quanto soggetto Promotore del PRUSST;

h) la Provincia di Varese, con deliberazione di Giunta n. 4 del 14 gennaio 2003, ha inteso ribadire la propria volontà di partecipare alla definizione del PII in parola;

i) in conformità a quanto stabilito dalla l.r. n. 14/93, in data 17 febbraio 2003 si è insediata la Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate, ovvero Comune Regione e Provincia, per verificare la possibilità di definire l'Accordo di Programma come prescritto dal comma 3 dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dalla citata l.r. 14/93, ora sostituita dall'art. 6 della l.r. n. 2/2003;

j) i suddetti Rappresentanti hanno nominato in pari data la Segreteria Tecnica con il compito di predisporre gli atti progettuali del Programma Integrato d'Intervento, con particolare riferimento alla redazione del testo dell'ipotesi dell'Accordo di Programma e della Convenzione, provvedendo altresì alla verbalizzazione di tutte le sedute della Segreteria stessa;

k) vista la l.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia negoziata con valenza territoriale», ed in particolare l'art. 3 che stabilisce che per gli Accordi di Programma comportanti varianti urbanistica e promossi prima dell'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, continuano ad applicarsi le procedure in vigore al momento della loro promozione;

l) considerato che la Provincia non è ancora dotata del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, per quanto sopradetto si applicano, per la positiva conclusione del presente Accordo di Programma, le procedure di cui all'originaria formulazione dell'art. 9 della l.r. n. 9/99;

m) il Programma Integrato di Intervento per dimensioni e caratteristiche non rientra nelle fattispecie contemplate dalla l.r. 20/99: «Norme in materia di Impatto Ambientale»; la Relazione, Elab. A del PII, illustra al Capitolo 12 le verifiche di compatibilità ambientale comunque compiute ed avviate nell'ambito della procedura, in conformità agli indirizzi esplicitati dal Documento di Inquadramento;

n) il Programma Integrato di Intervento comporta variante alla strumentazione urbanistica comunale vigente in quanto incrementa gli indici edilizi e consente la destinazione d'uso residenziale, non prevista dal vigente PRG, così come specificato nella Relazione allegata, Elab. A del PII, capitolo 11, mentre le destinazioni commerciali di Vicinato e di Media Distribuzione previste dalla proposta di PII sono coerenti con il vigente Piano Regolatore ed aggiornate alla l.r. 14/99 e successivi Regolamenti attuativi;

o) considerato che l'area ex-AVIR risulta classificata nel vigente PRG in classe di fattibilità geologica GL (a), ora «4 di ineditabilità», in rapporto ai rischi di esondazione del torrente Lenza:

- il Comune di Sesto Calende ha adottato una variante al PRG con d.c.c. 45 del 25 giugno 2002, costituita da uno studio idraulico ed idrogeologico di dettaglio sull'intera asta del torrente Lenza;
- tale variante di PRG, tuttora in salvaguardia, prevede tra l'altro la riclassificazione dell'area ex-AVIR in classe di fattibilità «3/A, edificabilità condizionata», individuando contestualmente degli interventi che, se realizzati, consentono di superare l'inedificabilità dell'area in esame;
- la Struttura regionale «Geologia per la Pianificazione»,

ha espresso in data 29 novembre 2002 parere favorevole con prescrizioni a tale proposta;

- il PII in argomento, prevede la realizzazione delle opere idrauliche contenute nello studio di cui sopra, rendendo così fattibile l'attuazione di tutti gli interventi pubblici e privati previsti dal Programma stesso;
- il PII pertanto comporta il recepimento della ri-classificazione della fattibilità geologica, limitatamente all'area ex-AVIR, come da studio adottato con d.c.c. 45/2002, modificando la classe da 4 (ex GL-a) a 3/A, subordinatamente alla esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica descritti nella Relazione – elaborato A del PII – paragrafo 6.3;
- la nuova classificazione geologica dell'area ex-AVIR, definita come sopra, è esplicitata nella tavoletta allegata al presente accordo (estratto elab. 4/a della d.c.c. 45/2002);

p) l'area ex-AVIR è interessata da una procedura di bonifica dall'inquinamento del suolo, il cui Progetto Preliminare è stato approvato in data 3 luglio 2003 ed il Progetto Definitivo in data 13 aprile 2006;

q) i problemi della viabilità interni ed esterni all'area di intervento, sono stati valutati con analisi dettagliate, come specificato nel capitolo 13 della Relazione, Elab. A del PII e nella Relazione aggiuntiva Elab. A-bis; in merito, poiché le opere riguardano anche tratti di strade Statali e Provinciali, è stato acquisito, per quanto di competenza della viabilità statale il parere dell'ANAS in data 8 ottobre 2004, mentre, per quanto attiene la viabilità provinciale, il parere della Provincia non risulta più essere necessario a seguito del trasferimento al Comune delle traverse urbane avvenuto con verbale redatto in data 15 aprile 2005;

r) sulla proposta di Programma Integrato di Intervento sono stati acquisiti inoltre i seguenti pareri:

- del Consorzio Parco Ticino che ha espresso parere favorevole in data 30 agosto 2002;
- dell'ARPA di Varese che ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in data 8 novembre 2002;
- dell'ASL di Varese che ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in data 4 dicembre 2002;
- di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, che ha espresso parere favorevole in data 17 ottobre 2003 riguardo alla nuova sistemazione del piazzale della Stazione, precisando che dovrà essere redatta specifica convenzione per l'utilizzo del piazzale stesso;
- del Servizio Regionale STER, che ha espresso parere preventivo favorevole, per quanto riguarda gli aspetti idraulico-naturalistici, in data 13 agosto 2002;
- del Servizio Faunistico Provinciale, che ha espresso parere favorevole, per quanto riguarda la rinaturalizzazione del torrente Lenza, in data 21 maggio 2003;
- della Commissione Edilizia Comunale, integrata con gli esperti ambientali, che ha espresso parere in linea di massima favorevole, sotto il profilo paesaggistico, per le aree sub-delegate al Comune, in data 16 ottobre 2003, 22 aprile 2004 e 22 agosto 2004 ed il Funzionario Responsabile ha espresso pronuncia preliminare in data 30 maggio 2005;

s) il Comune ha sviluppato il procedimento di pubblicizzazione dell'avviso di avvio di variante alla strumentazione urbanistica, dandone ampia informazione ai cittadini, mediante il periodico «Sesto Informazioni», articoli e comunicati-stampa, conferenze e mostre, formalizzando tale determinazione con d.g.c. n. 113 del 6 giugno 2003, resa nota tramite apposito avviso ai sensi del comma 14 dell'articolo 3 della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 16 ottobre 2003 al 13 novembre 2003, nonché sul quotidiano «La Prealpina» di Varese in data 15 ottobre 2003 e nel sito internet del Comune di Sesto Calende per tutto il periodo dell'avviso; in tale periodo di pubblicazione e nei successivi 30 giorni non sono pervenuti contributi formali;

t) gli atti di progetto relativi all'Accordo di Programma, previo parere favorevole della Giunta comunale con delibera n. 3 in data 10 gennaio 2004 sono stati depositati in libera visione al pubblico per un periodo di trenta giorni consecutivi, precisamente dal 12 gennaio 2004 al 10 marzo 2004, dandone notizia mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. n. 2 del 7 gennaio 2004 (con rettifica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. n. 4 del 21 gennaio 2004), nonché sul quotidiano «La Prealpi-

na» di Varese in data 7 gennaio 2004 e nel sito internet del Comune di Sesto Calende per tutto il periodo dell'avviso. Nei trenta giorni successivi al suo deposito sono pervenute al Comune n. 6 osservazioni, più altre 2 fuori termine;

u) a seguito dell'istruttoria dell'Ufficio Tecnico comunale, le osservazioni e le proposte di controdeduzioni sono state sottoposte in via preliminare al Consiglio comunale, che ha espresso parere favorevole sulla proposta con deliberazione n. 17 in data 26 aprile 2004;

v) l'ipotesi di accoglimento delle controdeduzioni ha richiesto una modificazione allo schema della viabilità, che ha comportato un approfondimento del confronto con l'ANAS, concluso con il suddetto parere in data 8 ottobre 2004;

w) in funzione delle proposte di controdeduzioni e del nuovo schema della viabilità, l'Operatore ha adeguato gli elaborati, consegnando in data 12 aprile 2005 la versione definitiva, che è stata trasmessa dal Sindaco alla Provincia ed alla Regione, in data 23 giugno 2005, unitamente alla bozza del presente Accordo di Programma, previo parere espresso dalla Giunta comunale con delibera n. 96 in data 9 giugno 2005;

x) considerata la complessità della procedura di sdemanializzazione e cessione del mappale 8584 (di cui al precedente punto «d»), costituito da una porzione di un antico canale di derivazione dal torrente Lenza, da tempo inutilizzata ed inutilizzabile, si è provveduto ad estendere l'Accordo di Programma all'Agenzia del Demanio di Milano, attraverso l'assunzione della d.g.r. n. 1982 del 22 febbraio 2006, che ha dato atto, ad integrazione della citata d.g.r. n. 11844 del 30 dicembre 2002, che l'Agenzia del Demanio di Milano è componente della Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione del presente Accordo di Programma;

y) conseguentemente si è insediata in data 20 marzo 2006, la nuova Conferenza dei Rappresentanti, integrata con la partecipazione dell'Agenzia del Demanio, che ha provveduto ad integrare e rinominare la Segreteria Tecnica;

z) il Programma è stato pertanto aggiornato con la nuova formulazione della Bozza di Convenzione, elaborato G bis (versione maggio 2006), sottoscritta dall'Operatore ed accolta con parere favorevole dalla Giunta comunale con d.g.c. n. 63 del 4 maggio 2006;

aa) la Segreteria Tecnica, ha concluso il lavoro istruttorio nella seduta del 12 giugno 2006, approvando la versione definitiva degli elaborati del Programma Integrato di Intervento e il testo del presente Accordo di Programma ed ha condiviso le proposte di controdeduzioni predisposte dall'Amministrazione comunale;

bb) le risultanze istruttorie della Segreteria Tecnica sono illustrate ed approvate dalla Conferenza dei Rappresentanti in data 12 giugno 2006; la stessa Conferenza ha concordato, in particolare, con la proposta di controdeduzioni in merito alle osservazioni presentate, dando atto che le osservazioni medesime verranno definitivamente controdedotte dal Consiglio comunale in sede di ratifica dell'adesione del Sindaco al presente Accordo;

cc) con deliberazione n. 40 del 28 giugno 2006 Il Consiglio provinciale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, unitamente agli allegati del Programma Integrato di Intervento che ne costituiscono parte integrante;

dd) con deliberazione n. 3026 del 27 luglio 2006 la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, unitamente agli allegati del Programma Integrato di Intervento che ne costituiscono parte integrante;

ee) il presente Accordo di Programma dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000;

ff) il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia, atto che dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della stessa Regione, determinando gli effetti di variante urbanistica al Piano Regolatore del Comune di Sesto Calende.

Tutto ciò premesso e ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

1.1 – Le premesse e gli allegati indicati di seguito nell'art. 3.4 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, da svolgersi con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle

Leggi sull'Ordinamento degli enti locali», agli artt. da 87 a 92 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e all'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2.

Articolo 2 – Ambito del Programma Integrato di Intervento

2.1 – Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente atto, le aree oggetto del Programma Integrato di Intervento sono catastalmente individuate sull'estratto di mappa catastale in scala 1:2.000, riportato nella Tavola n. 8-bis del PII così come di seguito descritte:

– foglio 16 mappale 1408* superficie mq	480
– foglio 16 mappale 1409* superficie mq	9.020
– foglio 16 mappale 1410* superficie mq	3.170
– foglio 16 mappale 1412* superficie mq	360
– foglio 16 mappale 1413* superficie mq	190
– foglio 16 mappale 1415* superficie mq	1.990
– foglio 16 mappale 4505* superficie mq	280
– foglio 16 mappale 2155* superficie mq	3.940
– foglio 16 mappale 2597* superficie mq	16.910
– foglio 16 mappale 3404 superficie mq	758
– foglio 16 mappale 8548 superficie mq	674
– foglio 16 mappale 8549 superficie mq	1710
– foglio 16 mappale 8584 superficie mq	607
– foglio 16 mappale 4397 superficie mq	2462
TOTALE mq	42.551

* La superficie reale dei mappali individuati con asterisco risulta pari a mq 38.787,58 a fronte di una superficie catastale di mq 36.340, per cui la superficie territoriale effettiva nel complesso risulta pari a mq 44.998,58.

Articolo 3 – Oggetto, contenuto ed obiettivi dell'Accordo di Programma

3.1 – Oggetto del presente Accordo è l'approvazione del Programma Integrato di Intervento relativo al recupero dell'area ex-AVIR, avente una superficie territoriale complessiva di mq 44.998,58, con le seguenti finalità:

a) riqualificazione di area industriale dismessa (con bonifica di sito inquinato e valorizzazione di archeologia industriale), in ambito strategico a scala urbana, con insediamento di diverse destinazioni d'uso (residenza, commercio di vicinato e media distribuzione, direzionale pubblico e privato);

b) rinaturalizzazione di un tronco significativo del torrente Lenza, con adeguamento alle problematiche idro-geologiche individuate con apposito studio esteso all'intero corso del torrente;

c) riorganizzazione della viabilità nel tratto urbano della Statale del Sempione e strade provinciali e comunali connesse e incremento dell'offerta di parcheggi al servizio del centro storico, della Stazione F.S. e delle scuole;

d) connessioni ciclo-pedonali privilegiate sui percorsi centro storico/Stazione FS/scuole, inclusi nella rete di piazze ed aree a verde attrezzato che connettono gli insediamenti da recuperare e costruire;

e) standard qualitativo, costituito dal recupero e dalla cessione ad uso pubblico, di un piano di un fabbricato archeo-industriale ad alto valore simbolico (vecchio forno della Vetreria Operaia Federale);

f) qualità urbana ed architettonica dell'intervento, perseguita mediante una procedura di concorso per idee per l'affinamento progettuale, previo inquadramento concettuale da parte del «dipartimento Indaco» del Politecnico di Milano.

3.2 – Il Programma Integrato individua gli interventi da realizzare, le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati, le modalità ed i tempi di esecuzione, le risorse finanziarie e le garanzie necessarie alla sua esecuzione. In particolare, i rapporti ed obblighi dei soggetti realizzatori sono disciplinati dalla Convenzione attuativa di cui all'allegato «Elab. G-ter del PII».

3.3 – Gli interventi di trasformazione degli immobili previsti dal Programma Integrato di Intervento sono così riepilogati:

Destinazione prevista	Superficie lorda di pavimento (slp)	Volumetria H = 3,00 mt (mc)
Residenza Corpi A, B, D, E	10.144	30.432
Commerciale Corpo G	5.000	15.000
Ricettivo/Alberghiero Corpo F, corpo a 6 piani	3.010	9.030

Destinazione prevista	Superficie lorda di pavimento (slp)	Volumetria H = 3,00 mt (mc)
Commerciale/Terziario Corpo I, Corpo L, Corpo H (piano primo), Corpo F (piastra), Corpo C (piastra), Corpo C (porzione corpo a 6 piani)	4.000	12.000
Direzionale/Servizi Corpo C (porzione corpo a 6 piani)	1.901	5.703
Totale funzioni private	24.055	72.165
Attrezzature culturali, sociali, assistenziali, amministrative, uffici pubblici in genere, ... Corpo H (piano terra)	1.154	3.462
TOTALE (Pubblico + privato)	25.209	75.627

3.4 – Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma i seguenti documenti ed elaborati grafici:

- Tavola 01-bis – Inquadramento territoriale: infrastrutture e servizi;
 - Tavola 02-bis – Inquadramento territoriale: sistemi ambientali;
 - Tavola 03-bis – Analisi urbana dello stato di fatto;
 - Tavola 04-bis – Urbanizzazioni primarie;
 - Tavola 05-bis – Reti e sottoservizi tecnologici;
 - Tavola 06-bis – Stralcio dell'azzonamento del PRG vigente – Vincoli urbanistici ed ambientali;
 - Tavola 07-bis – Vincoli idraulici ed idrogeologici;
 - Tavola 08-bis – Rilievo dell'area di intervento – Planimetria catastale;
 - Tavola 09-bis – Individuazione dell'area d'intervento;
 - Tavola 10-bis – Planimetria generale;
 - Tavola 11-bis – Planimetria piano terra (quota +201.9);
 - Tavola 12-bis – Planimetria piani interrati;
 - Tavola 13-bis – Sezioni;
 - Tavola 14-bis – Sezioni;
 - Tavola 15-bis – Sezioni sulla passeggiata del torrente Lenza;
 - Tavola 16-bis – Sezioni sulla passeggiata del torrente Lenza;
 - Tavola 17-bis – Viste assonometriche;
 - Tavola 18-bis – Viabilità di progetto;
 - Tavola 19-bis – Pianta e Prospetti dell'edificio commerciale;
 - Tavola 20-bis – Pianta e Prospetti delle residenze. Ipotesi di progetto architettonico tipo;
 - Tavola 21-bis – Pianta e Prospetti delle residenze. Ipotesi di progetto architettonico tipo;
 - Tavola 22-bis – Azzonamento di progetto;
 - Tavola 23-bis – Individuazione delle aree a standard;
 - Tavola 24-bis – Verifica standard urbanistici;
 - Tavola 25-bis – Verifica dotazione parcheggi pertinenziali ed articolazione dei parcheggi pubblici;
 - Tavola 26-bis – Opere di urbanizzazione primaria;
 - Tavola 27 – Percorsi pedonali;
 - Tavola 28 – Verifica della superficie filtrante;
 - Allegato A – Relazione generale;
 - Allegato A-bis – Relazione generale;
 - Allegato B-bis – Quadro di fattibilità economica;
 - Allegato C-bis – Norme tecniche di attuazione;
 - Allegato D-bis – Cronoprogramma degli interventi;
 - Allegato E-bis – Computo estimativo delle opere pubbliche;
 - Allegato F-bis – Descrizione delle opere di recupero / ristrutturazione dell'edificio ex-forno;
 - Allegato G-bis (maggio 2006) – Convenzione urbanistica;
- nonché l'elaborato esplicativo della nuova classificazione geologica, di cui al punto «o» delle premesse.

Articolo 4 – Verifica delle dotazioni delle urbanizzazioni e degli standard

4.1 – La dotazione di aree per urbanizzazione primaria e secondaria, di aree e superfici per infrastrutture e servizi pubblici di uso pubblico è così reperita:

- piazze e percorsi pedonali pubblici 5.049,37 mq

- piazze e percorsi pedonali privati di uso pubblico	3.316,19 mq
- parcheggio privato di uso pubblico a raso	3.848,63 mq
- parcheggio pubblico a raso	1.925,98 mq
- parcheggio interrato di uso pubblico	11.104,03 mq
- aree a verde private di uso pubblico	5.102,80 mq
- aree a verde pubbliche	42,66 mq
- edificio ex-forno (piano terra)	1.154,00 mq
Totale aree standard	31.543,66 mq

4.2 - La dotazione di aree a standard sopra indicata assolve gli obblighi di legge nella misura stabilita dall'art. 90 della l.r. n. 12/2005 (Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale).

Articolo 5 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

5.1 - L'Accordo di Programma prevede l'impegno, formalizzato con lo schema di Convenzione del PII, da parte dell'Operatore di realizzare a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione, consistenti in:

A) Opere di urbanizzazione primaria:

- nuove rotatorie in via Matteotti-via Vittorio Veneto, via Vittorio Veneto-via Gramsci e riqualificazione del tratto viario incluso;
- messa in sicurezza di piazza 25 Aprile (con eventuale rotatoria, se approvata dalle competenti autorità, vedi schema allegato alla Relazione a pg. 197);
- nuova rotatoria tra via Matteotti-via Barberi-via Ferrarin;
- riqualificazione tratto di via Matteotti, compreso tra via Ferrarin e via Vittorio Veneto;
- attraversamenti pedonali protetti in via Gramsci, Baracca e Matteotti;
- sottopassaggi pedonali sotto via Matteotti;
- riqualificazione di via Risorgimento e nuova rotatoria tra via Risorgimento e via Vittorio Veneto;
- opere di viabilità atte a garantire l'accesso alle attività previste;
- opere di viabilità interne al perimetro del PII;
- sistemazione dei parcheggi pubblici a raso ed interrati, come previsti dalle tavole di progetto, ivi incluse le aree già pubbliche di piazza Stazione e antistanti alle scuole elementari Ungaretti;
- tutte le altre opere di urbanizzazione primaria funzionali al progetto di riqualificazione e di recupero dell'area ex-AVIR, come descritte nelle tavole di progetto;

B) Opere di urbanizzazione secondaria:

- pavimentazione ed arredo urbano delle aree e degli spazi pedonali e ciclabili;
- riqualificazione e recupero ad uso pubblico delle aree lungo il torrente Lenza;
- sistemazione a verde delle aree;
- realizzazione di parcheggi pubblici a raso ed interrati (comprese le attrezzature tecnologiche al servizio di attività di mercato, da realizzare nelle aree pedonali);
- tutte le altre opere di urbanizzazione secondaria, funzionali al progetto di riqualificazione e recupero dell'area ex-AVIR, come descritte nelle tavole di progetto.

Complessivamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ammontano ad un importo totale di € 6.545.398,73 come risulta dagli Elab. B - E - F del PII.

Articolo 6 - Opere di standard qualitativo

6.1 - Pur essendo fisicamente reperiti all'interno dell'ambito assoggettato a PII tutti gli standard dovuti dagli insediamenti previsti dal Programma stesso, l'Accordo prevede che la cessione ed il recupero del piano terra del fabbricato H «Vecchio Forno», si configuri quale standard qualitativo per un importo dei lavori di recupero pari a € 930.680,00, così come risulta dalla Descrizione, Elab. F, allegata al PII.

Articolo 7 - Effetti della dichiarazione di Pubblica Utilità

7.1 - L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dell'art. 6 comma 10 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nelle aree identificate all'art. 2.

Articolo 8 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

8.1 - I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare integralmente il contenuto del presente Accordo di Programma e degli elaborati annessi durante la realizzazione degli interventi previsti, nel rispetto delle destinazioni d'uso, così come stabilite dai contenuti urbanistici del Programma Integrato di Intervento oggetto di approvazione, nonché dalla tempistica stabilita dal Cronoprogramma allegato (Elab. D).

8.2 - Il Comune si impegna a:

a) ratificare tramite il Consiglio comunale l'adesione del Sindaco al presente Accordo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, a pena di decadenza;

b) acquisire dal Demanio, qualora reso disponibile dall'ultimazione della procedura di sdemanializzazione, e comunque entro 90 giorni dall'offerta formale del Demanio, il mappale 8584 di cui ai punti «d» e «x» delle premesse, versando il corrispettivo, che sarà definito dallo stesso Demanio, secondo le procedure di legge, con facoltà di successiva cessione del mappale stesso all'Operatore;

c) stipulare entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della definitiva approvazione del presente Programma Integrato di Intervento, la Convenzione, in forma attuativa, richiamata ai precedenti articoli e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 93 della l.r. n. 12/2005;

d) rilasciare i permessi a costruire ed ogni altro eventuale atto autorizzativo necessario all'esecuzione delle opere ed interventi previsti dal Programma Integrato di Intervento entro i termini indicati nel Cronoprogramma e nella Convenzione urbanistica e, comunque, entro i termini più rapidi consentiti dall'istruttoria tecnica dei progetti presentati;

e) verificare e far rispettare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo, con particolare riferimento a quanto stabilito dal successivo art. 9.3;

f) garantire il coordinamento della realizzazione dell'insieme delle opere necessarie ai nuovi insediamenti;

g) comunicare alla prima seduta utile del Collegio di Vigilanza le eventuali modifiche planivolumetriche assunte in fase di rilascio di permesso a costruire, di cui al successivo art. 11.1.

8.3 - La Regione si impegna:

a) ad emettere il decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del presente Accordo entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di Sesto Calende concernente la ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo stesso;

b) a provvedere alla tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto decreto.

8.4 - La Provincia si impegna a promuovere l'attuazione dell'intervento nell'ambito del PRUSST provinciale, sottoscritto in data 11 febbraio 2002.

8.5 - Il Demanio si impegna a sviluppare le procedure necessarie per la sdemanializzazione dell'area derivante dal Canale di derivazione del Torrente Lenza. Qualora l'esito della procedura suddetta dovesse risultare positivo, potrà in vendita in favore del Comune l'area predetta sulla base della normativa vigente al momento della vendita stessa.

Si impegna altresì, ad autorizzare il Comune e gli aventi causa alla progettazione e realizzazione delle opere previste dal Programma Integrato di Intervento sull'area demaniale, in qualità di proprietà per quanto di competenza.

Articolo 9 - Collegio di Vigilanza ed attività di controllo

9.1 - Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dall'Assessore al Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia, dal Presidente della Provincia di Varese o dall'Assessore al Territorio se delegato e dal Sindaco del Comune di Sesto Calende o dall'Assessore al Territorio se delegato, ed è presieduto dal Rappresentante del Comune in quanto soggetto promotore dell'Accordo.

9.2 - Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma anche nei confronti del soggetto privato sottoscrittore della Convenzione inerente il Programma Integrato di Intervento;

b) individuare elementi ostativi all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c) provvedere, ove necessario o previsto, all'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione del Programma Integrato di Intervento ed all'eventuale convocazione di conferenze di servizi ai sensi della legislazione vigente;

d) concedere proroghe motivate alla tempistica degli interventi di cui al Cronoprogramma, se per cause indipendenti dalla volontà dell'Operatore. Si precisa che comunque la durata massima per la realizzazione delle opere previste dal PII non può essere superiore a dieci anni, così come stabilito dal 1° comma dell'art. 93 della l.r. 12/2005;

e) accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza previste dal presente Accordo;

f) assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare modificazioni all'impianto tipologico ed al dimensionamento complessivo, alla localizzazione delle funzioni, delle opere pubbliche ed urbanizzative, nonché agli aspetti urbanistici primari (così come definiti dal seguente art. 11.3), del Programma Integrato di Intervento;

g) prendere atto delle modificazioni planivolumetriche attuate in fase di esecuzione rientranti nei disposti del comma 12 dell'art. 14 della l.r. 12/05;

h) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;

i) disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione dell'Accordo di Programma;

f) provvedere ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori.

9.3 – Si precisa che l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal Programma Integrato di Intervento, con riferimento sia alle opere di urbanizzazione, di standard qualitativo aggiuntivo, che alle opere private, verrà svolta dall'Ufficio Tecnico del Comune, che provvederà a relazionare in merito al Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di Vigilanza si potrà avvalere della Segreteria Tecnica già nominata ai fini della attuazione del presente Accordo.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli enti rappresentati.

Articolo 10 – Verifiche periodiche

10.1 – Il presente Accordo di Programma potrà essere periodicamente verificato dai soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogniqualvolta lo riterrà necessario.

Articolo 11 – Varianti al Programma Integrato di Intervento

11.1 – Le modifiche planivolumetriche al Programma Integrato di Intervento, conformi ai disposti del comma 12 dell'art. 14 della l.r. 12/05, saranno determinate ed assunte dal Comune in sede di rilascio del permesso alla realizzazione degli interventi. In tale caso il Comune comunicherà l'avvenuta approvazione di dette modifiche al Collegio di Vigilanza che ne prenderà atto nella prima seduta utile.

11.2 – Si dà atto che non costituiscono varianti al PII le eventuali modifiche dovute ad esigenze tecniche sopravvenute rispetto alla stipula del presente Accordo di Programma per innovazioni tecnologiche, di necessità o richieste motivate ed oggettive di soggetti pubblici terzi; dovrà comunque essere garantito un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti.

11.3 – Qualora la variante proposta riguardi l'impianto tipologico, la capacità edificatoria massima ammissibile, la localizzazione delle funzioni e delle opere pubbliche ed urbanizzative od incida sugli aspetti urbanistici primari del PII, il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo.

11.4 – Agli effetti di quanto sopra, si evidenzia che costituiscono aspetti primari del Programma Integrato di Intervento, l'individuazione dell'ambito di intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili e della ripartizione tra di esse della predetta capacità edificatoria, la dotazione di aree a standard prevista ed ogni altro elemento normativo prescrittivo specifico approvato con il presente Accordo di Programma.

Articolo 12 – Decadenza dell'Accordo di Programma

Costituisce motivo di decadenza dell'Accordo di Programma:

- la mancata ratifica da parte del Consiglio comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

- il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 93, comma 4, della l.r. 12/2005 per la decadenza del Programma Integrato di Intervento;

- il mancato rispetto dei termini previsti dal Cronoprogramma di cui alla Tav.12, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9.2, lett. d).

Articolo 13 – Sottoscrizione, effetti e durata

13.1 – Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, sarà approvato con decreto dell'Assessore al Territorio ed Urbanistica della Regione, previa ratifica dello stesso da parte del Consiglio comunale, con gli effetti previsti dal medesimo art. 34.

I termini temporali per la sottoscrizione della Convenzione, di cui all'art. 8, secondo comma, lett. b), allegata al presente Accordo di Programma decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica a cura del Consiglio comunale.

13.2 – Da tale data il PII in argomento produrrà effetto di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale per le aree comprese nel perimetro del Programma Integrato di Intervento, in particolare riguardo a:

- destinazioni d'uso;
- indici edilizi;
- classificazione di fattibilità geologica;

come specificato ai punti «n» ed «o» delle premesse.

13.3 – Per effetto della approvazione regionale dell'Accordo di Programma le opere pubbliche previste entro l'ambito del PII sono dichiarate di «Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza» ai sensi della legislazione vigente.

13.4 – Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l'obbligo a realizzarle nei tempi indicati nell'allegato Cronoprogramma, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9, lett. d).

13.5 – La durata del Programma Integrato di Intervento è fissata in anni sette dalla data di stipulazione della Convenzione attuativa, fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 9.2 lett. d).

Articolo 14 – Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, è competente l'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.

Milano, 5 settembre 2006

Per la Regione Lombardia

L'assessore al territorio e urbanistica: *Davide Boni*

Per il Comune di Sesto Calende

Il sindaco: *Eligio Chierichetti*

Per la Provincia di Varese

L'assessore al territorio: *Giorgio de Wolf*

Per l'Agenzia del Demanio di Milano

Per il direttore: *Santillo Cetti*

D) ATTI DIRIGENZIALI GIUNTA REGIONALE Presidenza

(BUR20060123)

D.d.u.o. 10 novembre 2006 - n. 12531

(4.3.0)

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Regolamento CE 1010/2006 «Misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame» – Proroga dei termini di presentazione delle domande

**ORGANISMO PAGATORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
IL DIRETTORE**

Visto il Regolamento (CE) 1010/2006 della Commissione relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri;

Visto il Regolamento (CE) 1629/2006 del 31 ottobre 2006 recante modifica del Regolamento (CE) 1010/2006 della Commissione relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri;

Vista la circolare AGEA ACIU. 2006.746 del 3 novembre 2006 che ha per oggetto «Regolamento (CE) 1629/2006 della Commissione del 31 ottobre 2006 che modifica il Regolamento (CE) 1010/2006 relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri»;

Ritenuto indispensabile:

1. dare attuazione immediatamente a quanto stabilito dal Regolamento CE 1629/2006 in quanto i tempi previsti di erogazione dei contributi sono stati prorogati dal 31 dicembre 2006 al 31 marzo 2007;

2. di prolungare l'apertura dei termini e le procedure per la presentazione domande per la campagna 2006 dal 6 novembre 2006 al 29 dicembre 2006, modificando contestualmente il paragrafo 6.2 delle disposizioni approvate con d.d.u.o. n. 10498 del 23 settembre 2006.

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale» e successive modificazioni;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 15785 del 28 ottobre 2005 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'Organismo Pagatore Regionale;

Richiamato il II provvedimento organizzativo - anno 2006 della VIII Legislatura - d.g.r. n. 2813 del 27 giugno 2006;

Decreta

Recepisce le premesse

1. di approvare la proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo relative alle misure eccezionali di sostegno nel settore delle uova e del pollame previste dal Reg. CE 1010/2006,

2. di modificare il paragrafo 6.2 delle disposizioni approvate con d.d.u.o. n. 10498 del 23 settembre 2006 come segue:

«6.2 Periodo di presentazione delle domande.

Le domande devono essere presentate nel periodo compreso dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente documento fino al 29 dicembre 2006.»;

3. di rendere disponibile il presente decreto presso i CAA, sul sito web della Direzione Generale Agricoltura e di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto.

Giarretta Manuela

(BUR20060124)

D.d.u.o. 15 novembre 2006 - n. 12696

Direzione Centrale Programmazione Integrata - Organismo Pagatore Regionale - Regolamento CE 1493/99 «Manuale delle procedure, dei controlli, e sanzioni per la concessione degli aiuti alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti» proroga dei termini di presentazione delle domande

**ORGANISMO PAGATORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
IL DIRIGENTE**

DELLA U.O. ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) 1493/99, art. 11 capo III, che istituisce un regime di aiuti alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

Visto il manuale OPR delle procedure, dei controlli e sanzioni per la concessione degli aiuti alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti - approvato con d.d.u.o. n. 13130 del 9 settembre 2005 - che al par. 1 delle procedure (Parte II) prevede che le domande di aiuto siano presentate a SIARL entro il 15 novembre di ogni anno;

Considerato che le nuove procedure di istruttoria delle Province a SIARL, richiedono un periodo di collaudo delle procedure;

Ritenuto pertanto opportuno:

prolungare l'apertura dei termini e le procedure per la presentazione delle domande di aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2006/07 dal 15 novembre 2006 al 30 novembre 2006, modificando contestualmente il paragrafo 1 della Parte II «Procedure» del manuale OPR delle procedure inerenti alle disposizioni per concessione degli aiuti alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti, approvate con d.d.u.o. n. 10498 del 23 settembre 2006;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modificazioni;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 15785 del 28 ottobre 2005 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'Organismo Pagatore Regionale;

Richiamato il II provvedimento organizzativo - anno 2006 della VIII Legislatura - d.g.r. n. 2813 del 27 giugno 2006;

Decreta

recepisce le premesse

1. di prolungare l'apertura dei termini e le procedure per la presentazione domande per la campagna 2006/07 dal 15 novembre 2006 al 30 novembre 2006, modificando contestualmente il paragrafo 1 della Parte II «Procedure» del manuale OPR delle procedure inerenti alle disposizioni per concessione degli aiuti alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti approvate con d.d.u.o. n. 10498 del 23 settembre 2006.

2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di renderlo disponibile sul sito web della Direzione Generale Agricoltura.

Manuela Giarretta

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20060125)

D.d.u.o. 13 novembre 2006 - n. 12582

Apprendistato - Approvazione del dispositivo regionale «Azioni di sistema nell'ambito della sperimentazione relativa all'art. 50 del d. lgs. n. 276/2003» in attuazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro per la realizzazione di azioni sperimentali relative all'art. 50 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276

(3.3.0)

IL DIRIGENTE U.O. PROGRAMMAZIONE

Vista la legge 14 febbraio 2003 n. 30, «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

Visto il d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 avente ad oggetto «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro», ed in particolare l'art. 50 «Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione»;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

1. la d.g.r. n. 19023 del 15 ottobre 2004 con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e il MLPS - D.G. OFPL, sottoscritto in data 3 novembre 2004, che definisce i criteri e le modalità di erogazione del finanziamento, pari a € 2.300.000,00, da parte del MLPS a favore della Regione Lombardia per l'attivazione di percorsi sperimentali di alta formazione e per l'attivazione di azioni di sistema a supporto della sperimentazione in oggetto;

2. i dd.d.g. n. 2011 del 14 febbraio 2005 e n. 3271 del 3 marzo 2005 con i quali è stato costituito un Comitato regionale composto dalla Regione formataria, da rappresentanti designati dal MLPS - D.G. OFPL, dalle Università lombarde e dalle altre Istituzioni formative coinvolte e da una rappresentanza delle parti sociali con funzione d'indirizzo nell'attuazione del programma di lavoro e di supporto alle attività di monitoraggio;

3. la d.g.r. n. 7/20747 del 16 febbraio 2005 avente ad oggetto «Apprendistato - approvazione delle Linee di indirizzo per la sperimentazione dell'art. 50 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione"»;

4. il d.d.g. n. 11145 del 13 luglio 2005 avente ad oggetto l'approvazione del dispositivo regionale «Sperimentazione percorsi di alta formazione in apprendistato»;

Considerato che la sperimentazione in corso relativa all'art. 50 del d.lgs. n. 276/2003 dà applicazione ad alcuni presupposti del dettato normativo di riforma in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Ritenuto, pertanto, di proseguire l'attuazione del Protocollo d'intesa e delle Linee di Indirizzo sopra citate tramite l'approvazione di un dispositivo regionale per la messa a bando delle risorse attribuite alla Regione Lombardia per l'avvio di azioni di sistema nell'ambito della sperimentazione relativa all'art. 50 del d.lgs. n. 276/2003;

Ritenuto pertanto di approvare il dispositivo «Azioni di siste-

ma nell'ambito della sperimentazione relativa all'art. 50 del d.lgs. n. 276/2003» (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che al riguardo si è svolta un'ampia e approfondita fase di concertazione nell'ambito del Comitato regionale di cui ai citati dd.d.g. nn. 2011/2005 e 3271/2005;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della VII Legislatura;

Decreta

1. di approvare il dispositivo «Azioni di sistema nell'ambito della sperimentazione relativa all'art. 50 del d.lgs. n. 276/2003» (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.formalavoro.regione.lombardia.it – area monitorweb.

Il dirigente U.O. programmazione:
Renato Pirola

ALLEGATO 1

Dispositivo per la realizzazione di Azioni di Sistema nell'ambito della sperimentazione relativa all'art. 50 del d.lgs. n. 276/2003 «Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione»

Scheda riassuntiva

OGGETTO

In attuazione delle Linee di Indirizzo per la sperimentazione dell'art. 50 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 «Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di Alta Formazione» (approvate con d.g.r. n. 7/20747 del 16 febbraio 2005) adottate a seguito del Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro sottoscritto in data 3 novembre 2004, con il presente dispositivo la Regione Lombardia intende realizzare azioni di sistema dedicate al monitoraggio dei percorsi formativi sperimentali ed alla sperimentazione del Libretto formativo del cittadino.

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Le azioni sono rivolte alle istituzioni, agli enti locali, alle parti sociali ed agli operatori coinvolti nella promozione delle politiche del lavoro e formative della Lombardia

OPERATORI AMMISSIBILI

Possono candidarsi allo svolgimento delle azioni soggetti, singoli o in raggruppamento, operanti negli ambiti oggetto del presente dispositivo.

AZIONI

Ciascun progetto potrà prevedere la realizzazione di interventi aventi ad oggetto specifico uno dei seguenti contenuti:

A) – progettazione di indicatori di efficacia e di efficienza e conseguente rilevazione dei dati per il monitoraggio e la valutazione in itinere dei percorsi formativi sperimentali, attuati mediante il dispositivo regionale «Sperimentazione Percorsi di Alta Formazione in apprendistato» (approvato con d.d.g. n. 1522 del 13 luglio 2005);

– elaborazione di un rapporto sulle buone prassi rilevate nell'attività di monitoraggio funzionale alla definizione dei profili che attengono alla formazione per l'apprendistato di cui all'art. 50 del d.lgs. 276/03 «Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione»;

B) – progettazione delle modalità di sperimentazione del Libretto Formativo del Cittadino nell'ambito dei citati percorsi di alta formazione.

RISORSE DISPONIBILI

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 68.000,00.

Il presente dispositivo è finanziato con i fondi del Programma Operativo Nazionale (PON) Ob.3 Azioni di sistema.

SCADENZA

15 dicembre 2006.

SOMMARIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

CARATTERISTICHE GENERALI

Obiettivi

Priorità trasversali

Risorse

Destinatari degli interventi

Operatori ammissibili

Tipologie di progetto

ELABORAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

CALCOLO DEL PREVENTIVO

Costo complessivo del progetto

Massimali per progetto

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Termine di presentazione delle domande

Modalità di presentazione

ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Criteri di ammissibilità

Criteri di valutazione

Iter istruttorio

COORDINAMENTO, GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

Realizzazione

Erogazione finanziamenti

Monitoraggio

All. A – Indirizzi protocollo regionale

All. B – Informativa trattamento dei dati personali

RIFERIMENTI NORMATIVI

– Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001.

– Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo.

– Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali come modificato dal Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002.

– Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali.

– Regolamento (CE) 1681/1994 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, come modificato dal Regolamento (CE) 2035/05 del 12 dicembre 2005.

– Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali.

– Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 FSE (dec. CE 1967/2004).

– Programma Operativo Nazionale (PON) «Azioni di sistema», approvato con decisione della Commissione Europea C(2000) 2079 del 21 settembre 2000, e riprogrammato con decisione n. C(2004) 2913 – H 1075 del 20 luglio 2004.

– Legge 30/2003 «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro».

– D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30».

– Circolari del MLPS n. 40/2004 e n. 2/2006.

– Decreto Interministeriale 10 ottobre 2005 che adotta il modello di «Libretto Formativo del Cittadino» approvato con l'Accordo in Conferenza Unificata del 14 luglio 2005.

– Delibera del CIPE n. 94 del 4 agosto 2000.

– Indirizzi operativi per l'attuazione delle linee guida VISPO – indicazioni per il FSE – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, ISFOL – Roma 2004.

– L.r. 1/2000 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)».

– L.r. 22/2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia».

– D.g.r. n. 6251 dell'1 ottobre 2001 «Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento» e successive modifiche e integrazioni (d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003, d.d.g. n. 8498 del 26 maggio 2003 e d.g.r. n. 19867 del 16 dicembre 2004).

- D.g.r. n. 7/19023 del 15 ottobre 2004 di approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Ministero del Lavoro e Regione Lombardia per la sperimentazione di percorsi formativi nella via alta dell'apprendistato.

- Protocollo d'Intesa tra Ministero del Lavoro e Regione Lombardia per la sperimentazione di percorsi formativi nella via alta dell'apprendistato, sottoscritto in data 3 novembre 2004.

- Linee d'Indirizzo per la sperimentazione dell'art. 50 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 «Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione» approvate con d.g.r. n. 7/20747 del 16 febbraio 2005.

- D.d.g. n. 11145 del 13 luglio 2005 avente ad oggetto l'approvazione del dispositivo regionale «Sperimentazione percorsi di alta formazione in apprendistato».

- Decreto Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro n. 1537 del 13 febbraio 2006 «Linee guida per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale» e «Spese ammissibili e massimali di riferimento».

Classificazione ai fini del monitoraggio

Macrotipologia di azione: azioni rivolte a sistemi.

Tipologia di azione: dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema dell'offerta di formazione.

Tipologie di progetto: costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli.

CARATTERISTICHE GENERALI

Obiettivi

La Regione Lombardia ha sottoscritto in data 3 novembre 2004 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori un Protocollo d'Intesa, concernente la realizzazione di due distinte azioni sperimentali finalizzate alla definizione di modelli didattico-organizzativi funzionali alla regolamentazione normativa e alla conseguente messa a regime di percorsi formativi afferenti alla tipologia di apprendistato di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 276/03.

Come indicato nelle Linee di Indirizzo per la sperimentazione dell'art. 50 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 «Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di Alta Formazione» (approvate con deliberazione n. 7/20747 del 16 febbraio 2005 ed in attuazione del Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro sottoscritto in data 3 novembre 2004), con il presente dispositivo la Regione Lombardia intende realizzare azioni di sistema dedicate al monitoraggio dei percorsi formativi sperimentali ed alla sperimentazione del Libretto formativo del cittadino.

Priorità trasversali

Le azioni promosse dovranno rispondere alle seguenti priorità:

- innovatività dei risultati attesi rispetto al sistema regionale di riferimento;
- valorizzazione e consolidamento delle esperienze in atto nel sistema regionale;
- trasferimento di modelli e buone prassi.

Le azioni realizzate nell'ambito del presente dispositivo dovranno essere, altresì, coerenti con gli interventi che trovano definizione nei campi d'azione trasversali definiti nel Reg. (CE) n. 1784/99, con specifico riferimento a «Sviluppo locale», «Società dell'informazione», «Pari opportunità».

Risorse

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 68.000,00.

Il presente dispositivo è finanziato con i fondi del Programma Operativo Nazionale (PON) Ob. 3 «Azioni di sistema», approvato con Decisione della Commissione Europea C (2000) 2079 del 21 settembre 2000, e riprogrammato con decisione n. C (2004) 2913 - H 1075 del 27 luglio 2004, trasferiti alla Regione Lombardia a seguito della sottoscrizione in data 3 novembre 2004 del Protocollo d'Intesa tra Ministero del Lavoro e Regione Lombardia per la realizzazione di Azioni Sperimentali per l'attuazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 276/03.

L'Autorità di Gestione potrà procedere all'allocazione di ulteriori risorse per il finanziamento delle azioni previste in queste disposizioni.

Destinatari degli interventi

Le azioni sono rivolte alle istituzioni, agli enti locali, alle parti sociali ed agli operatori coinvolti nella promozione delle politiche del lavoro e formative della Lombardia.

Operatori ammissibili

Possono candidarsi allo svolgimento delle azioni soggetti, singoli o in raggruppamento, operanti negli ambiti oggetto del presente dispositivo.

Ciascun Operatore potrà presentare un solo progetto in qualità di operatore singolo o capofila o membro di raggruppamento.

Non sono ammessi soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sul dispositivo regionale «Sperimentazione percorsi di alta formazione in apprendistato» approvato con d.d.g. 11145/2006.

Tipologie di progetto

Ciascun progetto potrà prevedere la realizzazione di azioni aventi ad oggetto specifico uno dei seguenti contenuti:

PROGETTO A

- Progettazione di indicatori di efficacia e di efficienza e conseguente rilevazione dei dati per il monitoraggio e la valutazione in itinere dei percorsi formativi sperimentali, attuati mediante il dispositivo regionale «Sperimentazione Percorsi di Alta Formazione in apprendistato» (approvato con d.d.g. n. 1522 del 13 luglio 2005);

- elaborazione di un rapporto sulle buone prassi rilevate nell'attività di monitoraggio funzionale alla definizione dei profili che attengono alla formazione per l'apprendistato di cui all'art. 50 del d.lgs. 276/03 «Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione».

PROGETTO B

- Progettazione delle modalità di sperimentazione del Libretto Formativo del Cittadino nell'ambito dei citati percorsi di alta formazione.

ELABORAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Per ciascuna azione dovranno essere indicati:

- l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici dell'intervento;
- le attività;
- le esperienze pregresse dei soggetti partecipanti;
- il modello organizzativo, la tempistica, le metodologie e gli strumenti che saranno utilizzati;
- la descrizione delle risorse professionali e tecniche utilizzate per la gestione e la realizzazione delle attività;
- la descrizione dei risultati, dei materiali e degli altri output previsti;
- le modalità di diffusione, *mainstreaming* dei risultati e sostenibilità delle buone prassi sviluppate;
- la pianificazione temporale del progetto ed i tempi di produzione dei risultati previsti;
- le modalità di coordinamento, di raccordo e di trasferimento dei risultati all'amministrazione regionale;
- le modalità di controllo e di monitoraggio del progetto.

In caso di valutazione positiva e di approvazione del progetto, la progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata dall'operatore secondo modalità che verranno concordate con la Regione e con il Comitato regionale d'indirizzo e monitoraggio per la sperimentazione dell'art. 50 costituito con d.d.g. n. 2011 del 14 febbraio 2005 e n. 3271 del 3 marzo 2005.

CALCOLO DEL PREVENTIVO

Costo complessivo del progetto

Il preventivo di ciascun progetto va presentato, in base ai parametri massimali definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente, dettagliando le voci di spesa per macrocategoria di spesa (nella fattispecie si dovranno utilizzare le voci del Piano dei conti sino al II livello, es. II Realizzazione 1. Docenza).

Massimali per progetto

Il finanziamento pubblico richiesto per ciascun progetto:

PROGETTO A: massimo € 50.000,00;

PROGETTO B: massimo € 18.000,00.

Il finanziamento pubblico che sarà accordato in sede di approvazione costituisce il limite massimo del finanziamento pubblico che potrà essere erogato in sede di rendicontazione finale del progetto.

L'importo finale del finanziamento riconoscibile al soggetto attuatore sarà comunque rideterminato in fase di certificazione finale della spesa e di approvazione del rendiconto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa regionale e comunitaria vigente in tema di spese ammissibili e massimali di riferimento.

A tal fine, come disposto dalle «Linee guida per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale» approvate con decreto n. 1537 del 13 febbraio 2006, l'insieme dei costi ammissibili del progetto di cui si richiede la copertura con finanziamento pubblico, dovrà essere dettagliato in un preventivo, articolato nelle voci di costo previste dal II livello del Piano dei conti FSE (allegato 3 delle citate Linee guida), rispettando i limiti previsti dal documento «Spese ammissibili e massimali di riferimento» approvato con decreto n. 1537 del 13 febbraio 2006).

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Termine di presentazione delle domande

Le domande devono essere consegnate entro le ore **12.00 del 15 dicembre 2006**.

Modalità di presentazione

Le proposte progettuali dovranno essere presentate, pena l'innammissibilità alla valutazione di merito, utilizzando esclusivamente il formulario on-line predisposto su Internet dalla Regione Lombardia all'indirizzo: <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Le domande di finanziamento, corredate dalla documentazione cartacea di seguito elencata, dovranno pervenire entro i termini indicati presso il protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, via Cardano 10 - 20124 Milano, o presso le sedi territoriali della Regione elencate in allegato.

La domanda deve chiaramente indicare all'esterno della busta la dicitura:

«Azioni di sistema apprendistato art. 50 d.lgs. 276/03».

Per informazioni è istituita una casella di posta elettronica dedicata, con il seguente indirizzo: help.azionisistema@regione.lombardia.it.

La busta deve contenere:

- la suddetta domanda di finanziamento;
- nel caso di raggruppamento, la lettera di intenti dell'operatore capofila che attesta la volontà di costituire il raggruppamento, sottoscritta da tutti i membri dello stesso, ovvero la lettera di intenti e le singole dichiarazioni di ciascun membro riportanti esplicito riferimento al progetto ed al capofila del raggruppamento stesso;
- dichiarazione dell'operatore che le azioni previste non sono oggetto di altro cofinanziamento pubblico;
- dichiarazione dell'operatore di non beneficiare di finanziamenti a valere sul dispositivo regionale «Sperimentazione percorsi di alta formazione in apprendistato» approvato con d.d.g. 11145/2006;

ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Criteri di ammissibilità

I progetti saranno ritenuti ammissibili se:

- pervenuti entro i termini indicati;
- presentati da soggetto ammissibile;
- compilati adeguatamente sull'apposito formulario;
- coerenti con le normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento;
- coerenti con le misure e le azioni di riferimento e con le finalità del presente dispositivo;
- completi delle informazioni e della documentazione richieste.

Criteri di valutazione e relativi punteggi massimi

1. Qualità progettuale	150
- Coerenza tra l'obiettivo generale identificato e l'ambito della sperimentazione, le metodologie e gli strumenti usati. - Coerenza tra l'obiettivo generale identificato e il livello di definizione e di adeguatezza degli output previsti. - Adeguatezza del livello e delle forme di coinvolgimento dei diversi attori interessati.	
2. Soggetto proponente	150
- Esperienze pregresse in servizi analoghi a quelli del progetto. - Altre esperienze valorizzabili nel progetto. - Adeguatezza del modello organizzativo adottato per la realizzazione del progetto (compreso ruolo dei partner, se previsti). - Adeguatezza in termini numerici e competenza in termini professionali Risorse umane coinvolte nel progetto.	
3. Economicità dell'impianto progettuale	100
- Congruità tra articolazione delle attività e imputazione delle voci di costo.	

4. Priorità	100
- Coerenza delle azioni progettuali in relazione agli obiettivi trasversali definiti nel Reg. (CE) n. 1784/99, con specifico riferimento a «Sviluppo locale», «Società dell'informazione», «Pari opportunità». - Innovatività dell'output previsto, delle metodologie e strumenti utilizzati. - Trasferibilità del modello. - Sostenibilità del modello.	

La soglia minima di ammissibilità dei progetti è fissata in 250 punti relativamente alla somma dei criteri 1. Qualità progettuale e 2. Soggetto proponente.

Iter istruttorio

L'istruttoria delle domande pervenute sarà avviata esclusivamente per i progetti risultati ammissibili e corredate da tutta la documentazione prescritta.

La valutazione sarà effettuata da apposito nucleo di valutazione, all'uopo costituito, che assegnerà i punteggi sulla base dei criteri sopra riportati.

Risulteranno finanziati i progetti con punteggio maggiore - in linea di massima uno per ciascuno dei contenuti previsti nella sezione Tipologie di progetto -, sino all'esaurimento della dotazione di risorse disponibili.

COORDINAMENTO, GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

Realizzazione

Le attività di ciascun Progetto devono essere avviate entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.

La realizzazione delle attività progettuali previste dal progetto approvato e declinate nel progetto esecutivo elaborato di concerto con la Regione, dovrà prevedere momenti periodici di raccordo e coordinamento finalizzati alla valorizzazione ed all'integrazione dei diversi progetti approvati.

Le attività di ciascun Progetto devono essere concluse entro il 30 giugno 2008.

Per quanto concerne l'atto di adesione e gli obblighi del gestore si rinvia a quanto previsto nel d.d.g. n. 14159 del 28 settembre 2005.

Per quanto concerne le spese ammissibili e le modalità di certificazione e rendicontazione della spesa, si rinvia alla normativa regionale e comunitaria vigente.

Erogazione finanziamenti

L'erogazione del finanziamento pubblico sarà effettuata come segue:

- 30% a titolo di anticipo a seguito dell'avvio del progetto,
- 50% su dichiarazione della spesa effettivamente sostenuta di almeno l'80% dell'anticipo già ricevuto,
- saldo dopo la conclusione del progetto all'approvazione della rendicontazione finale della spesa (rendicontazione finale).

Al fine dell'erogazione del primo anticipo e dei pagamenti intermedi, è fatto obbligo agli operatori privati di presentare una garanzia fidejussoria (prestata da banche, imprese di assicurazione indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/93), per un importo pari agli anticipi percipiendi, sulla base dello schema tipo approvato dalla Regione Lombardia con d.d.g. n. 19189 del 15 dicembre 2005.

Non è consentita la delega di parte delle attività progettuali da parte del soggetto beneficiario.

Monitoraggio

Al fine di monitorare l'efficacia delle azioni condotte, la Regione Lombardia intende acquisire dai titolari dei progetti ammessi al finanziamento tutte le informazioni utili a valutare la qualità complessiva della tipologia di azione erogata.

In particolare saranno richieste informazioni di carattere strutturale (logistiche e sulle persone impiegate, ecc.) ed economico-finanziario, nonché ulteriori dati sulle modalità di erogazione dell'intervento.

La tipologia delle informazioni necessarie ai predetti fini, le modalità di compilazione dei dati stessi, e le scadenze entro cui i dati dovranno essere presentati saranno indicati dalla Regione Lombardia con successive comunicazioni ai titolari dei progetti ammessi al finanziamento; l'invio delle informazioni costituisce ad ogni effetto obbligazione del soggetto attuatore delle attività finanziate.

ALL. A - INDIRIZZI PROTOCOLLO REGIONALE**Sedi per la presentazione delle domande di finanziamento**

- Protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, via Cardano 10 - 20124 Milano
- Sedi territoriali della Regione:
 - BERGAMO - via XX Settembre 18/A - 24100 (BG)
Tel. 035.273.111
 - BRESCIA - via Dalmazia, 92/94C - 25100 (BS)
Tel. 030.346.21
 - COMO - via Einaudi, 1 angolo via Benzi - 22100 (CO)
Tel. 031.3201
 - CREMONA - via Dante, 136 - 26100 (CR)
Tel. 0372.4851
 - LECCO - c.so Promessi Sposi, 132 - 23900 (LC)
Tel. 0341.358.911
 - LEGNANO - via Felice Cavallotti, 11/13 - 20025 (MI)
Tel. 02.67655952-3
 - LODI - via Haussman, 7/11 - 26900 (LO)
Tel. 0371.4581
 - MANTOVA - corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100 (MN)
Tel. 0376.2321
 - MONZA - piazza Cambiaghi, 3 CAP 20052
 - PAVIA - via Cesare Battisti, 150 - 27100 (PV)
Tel. 0382.5941
 - SONDRIO - via Del Gesù, 17 - 23100 (SO)
Tel. 0342.530.111
 - VARESE - viale Belforte, 22 - 21100 (VA)
Tel. 0332.338511.

ALL. B - INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**Informativa**

(art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»)

Il d.lgs. n. 196 del 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi dell'art. 11 e in particolare quelli di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e sarà effettuato tutelando la riservatezza e i diritti delle persone e degli altri soggetti coinvolti.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, forniamo quindi le seguenti informazioni.

Il trattamento che intendiamo effettuare:

1. ha le seguenti finalità:

- procedere alla valutazione di merito della domanda di finanziamento;
- svolgere tutte le attività di gestione e monitoraggio di competenza regionale nella fase realizzativa del progetto;

2. sarà effettuato con modalità manuale ed informatica;

3. i dati potranno essere eventualmente trattati anche da soggetti esterni che svolgono attività di assistenza tecnica per Regione Lombardia.

Si informa che il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di procedere alla valutazione di merito della domanda di finanziamento e quindi l'inammissibilità della domanda stessa.

Il titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente, con sede in via Fabio Filzi, 22, 20124 Milano.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, via Cardano 10, cap. 20124 Milano.

Gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del trattamento per far valere i propri diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003.

(BUR20060126)

(5.1.2)

D.d.s. 9 ottobre 2006 - n. 11108

Predisposizione del Piano anno 2006 di attuazione degli interventi di edilizia scolastica - Assunzione impegno di spesa di € 8.000.000,00, e contestuale liquidazione di € 6.246.477,00, a favore dei beneficiari individuati. Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 - Articolo 4 comma 107

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA PARITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO

Visto l'art. 4 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» che prevede la realizzazione della programmazione dell'Edilizia Scolastica mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni;

Visto l'articolo 4, commi 107 e 107-quinquies della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

Vista la legge regionale 2 gennaio 2006, n. 1 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 a legislazione vigente e programmatica» che, nei relativi allegati, all'UPB 2.1.2.3.78.5459 prevede per l'anno 2006-2007-2008 gli stanziamenti rispettivamente di € 10.000.000,00 - 10.000.000,00 e 4.000.000,00 a sostegno degli interventi di edilizia scolastica secondo i fabbisogni individuati dal Piano generale triennale formulato in base alle sopraccitate l.r. 1/2000 e l. 23/1996;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 11 aprile 2006 n. VIII/149, relativa all'approvazione delle «Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano generale triennale di programmazione degli interventi di edilizia scolastica ai sensi della l. 11 gennaio 1996, n. 23 e della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1»;

Vista la d.g.r. 31 maggio 2006 n. 8/2638 «Piano generale triennale di programmazione degli interventi di edilizia scolastica 2006-2008 e determinazione delle tipologie e delle modalità di finanziamento degli interventi di edilizia scolastica - fondi anno 2006 in attuazione della l. 23/1996 e l.r. 1/2000», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) 3° Supplemento Straordinario al n. 23 del 9 giugno 2006;

Considerato che con sopraccitata deliberazione 31 maggio 2006/2638 la Giunta regionale ha stabilito di destinare, nell'ambito della riserva massima del 25% dello stanziamento disponibile nel corrente Piano triennale, la quota di € 2.000.000,00 a valere sull'UPB 2.1.2.3.78.5459 competenza anno 2006 e un'ulteriore quota di € 2.000.000,00 a valere sull'UPB 2.1.2.3.78.5459 competenza anno 2007, ad interventi oggetto di programmazione negoziata;

Dato atto che i suddetti criteri approvati dalla Giunta regionale prevedono, tra l'altro, di destinare il restante stanziamento disponibile di 8.000.000,00 di € - fondi anno 2006 - art. 4, comma 107-ter della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 - agli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria diretta ad adeguare l'edificio scolastico alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche secondo i fabbisogni individuati dal Piano triennale 2006-2008 - Allegato «A»;

Vista la circolare regionale 1 giugno 2006 - n. 17, corredata di un'apposita scheda-questionario integrativa - Modello B/Legge 1/06, predisposta per acquisire le informazioni tecnico-amministrative utili ai fini della formulazione di una graduatoria di priorità degli interventi, inviata a tutti gli enti inseriti nell'allegato «A» ristrutturazione e manutenzione straordinaria diretta ad adeguare l'edificio scolastico alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Supplemento Straordinario al n. 23 del 9 giugno 2006;

Considerato che, esperita la fase istruttoria, sono state escluse le richieste relative ad interventi di edilizia scolastica in difetto di requisiti, secondo i criteri approvati con la sopraindicata d.g.r. 31 maggio 2006 n. 8/2638;

Considerato che l'importo complessivo di € 8.000.000,00, di cui € 6.246.477,00 attribuiti a favore delle Amministrazioni Comunali e € 1.753.523,00 a favore delle Amministrazioni Provinciali, è stato ripartito individuando i singoli beneficiari tra gli Enti, ordinati nell'allegato «A» «Graduatoria generale di priorità degli interventi presentati dalle Amministrazioni Comunali e Provinciali» formulata sulla base dei criteri e punteggi approvati con la sopraccitata d.g.r. 31 maggio 2006 n. 8/2638;

Considerato, inoltre, che nella predetta d.g.r. 31 maggio 2006 n. 8/2638 si afferma, tra l'altro, che è finanziabile un solo intervento per ciascun Ente con popolazione fino a 100.000 abitanti e due per quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

Considerato, ancora, che le rispettive attribuzioni di finanziamento agli Enti beneficiari sono state calcolate assegnando, ai sensi dell'art. 28-sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, i contributi

regionali con le seguenti quote proporzionali e comunque fino ad un limite massimo pari a € 400.000,00 ad esaurimento dell'importo stanziato:

- 80% per tutti i Comuni sino a 1.000 abitanti;
- 70% per i Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti;
- 70% per i Comuni montani da 3.001 a 5.000 abitanti;
- 50% per i Comuni oltre 3.001 abitanti;
- 50% per i Comuni montani oltre 5.001 abitanti;
- 50% per le Amministrazioni Provinciali;

Dato atto che il contributo assegnato all'amministrazione Provinciale di Cremona, ultimo ente in graduatoria beneficiario di contributo, risulta pari a 353.523,00 euro, di importo inferiore, quindi, al massimo finanziabile di 400.000,00 euro, a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili;

Considerato che, come stabilito dal sopracitato art. 4 comma 107 quinquies della predetta l.r. 1/2000, per le sole Amministrazioni Comunali è prevista la liquidazione anticipata dei contributi assegnati;

Ritenuto necessario, quindi, procedere con il presente atto alla formale assunzione dell'impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 6.246.477,00 a valere sul capitolo 2.1.2.3.78.5459 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2006, a favore degli Enti beneficiari - Amministrazioni Comunali - riportati nel prospetto di assegnazione dei contributi indicato come allegato «D» parte integrante del presente decreto;

Ritenuto necessario, inoltre, procedere con il presente atto anche alla formale assunzione dell'impegno di spesa di € 1.753.523,00, a valere sul capitolo 2.1.2.3.78.5459 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2006, a favore degli Enti beneficiari - Amministrazioni Provinciali - riportati nel prospetto di assegnazione dei contributi indicato come allegato «E» parte integrante del presente decreto;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la legge regionale 23 giugno 1996, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Visto il d.d.g. Istruzione, Formazione e Lavoro del 19 gennaio 2006, n. 460 inerente l'assegnazione delle risorse finanziarie 2006 ai dirigente delle Strutture e delle U.O.;

Decreta

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 4 comma 107 della legge 5 gennaio 2000, n. 1 il Piano di attuazione relativo all'annualità 2006 degli interventi di edilizia scolastica per un importo complessivo di € 8.000.000,00 costituito dai seguenti allegati, parte integrante il presente atto:

1. graduatoria generale di priorità degli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria diretta ad adeguare l'edificio scolastico alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architet-

toniche - presentati dalle Amministrazioni Comunali e Provinciali per gli edifici delle scuole di loro competenza - Allegato «A»;

2. elenco delle richieste presentate dagli Enti interessati ritenute non ammissibili al finanziamento per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate - Allegato «B»;
3. prospetto Allegato «C» relativo all'assegnazione dello stanziamento di € 8.000.000,00 alle Amministrazioni Comunali e Provinciali per finanziare i progetti prioritari, per gli edifici delle scuole di loro competenza, relativi agli interventi di «ristrutturazione e manutenzione straordinaria diretta ad adeguare l'edificio scolastico alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche»;
4. prospetto Allegato «D» (*omissis*) riportante l'elenco degli Enti beneficiari con i rispettivi codici beneficiari e gli importi da impegnare e liquidare, per un totale di € 6.246.477,00;
5. prospetto Allegato «E» (*omissis*) riportante l'elenco degli Enti beneficiari con i rispettivi codici beneficiari e gli importi da impegnare, per un totale di € 1.753.523,00;

2. Di impegnare:

Ruolo

ELENCO BENEFICIARI PIANO 2006 L.R. 1/2000	27619	€ 1.753.523,00	2.1.2.3.78.5459
BENEFICIARI PIANO ANNUALE 2006 L.R. 1/2000 (COMUNI)	27620	€ 6.246.477,00	2.1.2.3.78.5459

3. Di liquidare:

Ruolo

27620	2006 005459	2006/0	/	6.246.477,00
-------	-------------	--------	---	--------------

Ruolo

27620	BENEFICIARI PIANO ANNUALE 2006 L.R. 1/2000 (COMUNI)		
-------	---	--	--

4. Di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso;

5. di trasmettere il presente atto alla Struttura Ragioneria e Credito per gli adempimenti di competenza;

6. di demandare a successivo decreto l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione degli interventi finanziati;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Dirigente:
Giorgio Mezzasalma

ALLEGATO «A»

Legge 5 gennaio 2000 - Art. 4 comma 107
PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2006

Graduatoria generale di priorità degli interventi presentati dalle Amministrazioni Comunali e Provinciali per gli edifici scolastici di loro competenza e per gli interventi relativi ad opere di «ristrutturazione e manutenzione straordinaria diretta ad adeguare l'edificio scolastico alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche»

N. ordine priorità	Punti	Progr.	ENTE RICHIEDENTE	Prov.	ORDINE DI SCUOLA	INDIRIZZO	Importo richiesto €
1	52	169	MANDELLO DEL LARIO	LC	SECONDARIA 1° GRADO	VIA RISORGIMENTO	40.000,00
2	52	120	SONDRIO	SO	PRIMARIA	VIA IV NOVEMBRE, 12	309.258,00
3	52	575	CINISELLO BALSAMO	MI	EDIFICI SCOLASTICI VARI		1.400.000,00
4	52	393	PROVINCIA DI BERGAMO	BG	SECONDARIA 2° GRADO		500.000,00
5	52	394	PROVINCIA DI BERGAMO	BG	SECONDARIA 2° GRADO	V.LE MERISIO - VIA BELVEDERE	500.000,00
6	52	204	BRUGHERIO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA KENNEDY	220.000,00
7	52	214	SAN DONATO MILANESE	MI	PRIMARIA	VIA DELLA LIBERTÀ, 24	450.000,00
8	52	73	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	PRIMARIA	VIA VITTORIO VENETO, 56	849.772,00
9	52	870	COMO	CO	PRIMARIA	VIA ISONZO, 25	127.050,00
10	52	56	CAVERNAGO	BG	PRIMARIA	VIA VERDI, 2	565.000,00
11	50	161	FORESTO SPARSO	BG	PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO	VIA BONINI	202.247,00

N. ordine priorità	Punti	Progr.	ENTE RICHIEDENTE	Prov.	ORDINE DI SCUOLA	INDIRIZZO	Importo richiesto €
12	50	96	NEMBRO	BG	PALESTRA PRIMARIA	VIA RONCHETTI	70.000,00
13	50	118	SONDRIO	SO	PRIMARIA	VIA BOSATTA, 7	296.401,00
14	50	399	PROVINCIA DI COMO	CO	SECONDARIA 2° GRADO	VIA SEGANTINI, 41	1.590.000,00
15	50	598	SERiate	BG	PRIMARIA	VIA DON MINZONI, 3	550.825,00
16	50	478	PIEVE EMANUELE	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA V. QUARTERIO	700.000,00
17	50	466	MONTICHIARI	BS	PRIMARIA	VIA S. GIOVANNI BATTISTA	360.000,00
18	49	225	PROVINCIA DI SONDRIO	SO	SECONDARIA 2° GRADO	VIA PER SAN MARCO, 3	450.000,00
19	49	34	PROVINCIA DI VARESE	VA	SECONDARIA 2° GRADO	VIA DANTE, 11	1.168.750,00
20	49	217	PROVINCIA DI SONDRIO	SO	SECONDARIA 2° GRADO	VIA MONTE PADRIO, 12	300.000,00
21	49	37	PROVINCIA DI VARESE	VA	SECONDARIA 2° GRADO	P.ZZA GIOVINE ITALIA, 3	1.000.000,00
22	49	104	MUGGIÒ	MI	INFANZIA	VIA BATTISTI	364.970,00
23	47	601	CALOLZIOCORTE	LC	SECONDARIA 1° GRADO	VIA NULLO, 9	145.000,00
24	47	416	ALZANO LOMBARDO	BG	SECONDARIA 1° GRADO	VIA F.LLI VALENTI, 4	470.000,00
25	47	756	VARESE	VA	INFANZIA	SAN CARLO, 4	185.399,00
26	47	533	GOITO	MN	INFANZIA-PRIMARIA- SECONDARIA	VIA C. BATTISTI-VIA DANTE ALI- GHIERI	510.000,00
27	47	158	VERANO BRIANZA	MI	PRIMARIA	VIA N. SAURO E A. MANZONI	431.643,00
28	47	498	BOVISIO MASCIOGO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA TOLMINO	888.000,00
29	47	241	PROVINCIA DI MILANO	MI	SECONDARIA 2° GRADO	VIA MARCORA, 109	250.000,00
30	47	311	SOLARO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA DRIZZA	440.000,00
31	46	699	IDRO	BS	PRIMARIA	SAN MICHELE, 52	677.712,00
32	44	757	VARESE	VA	SECONDARIA 1° GRADO	VIA PERGINE, 6	902.820,00
33	44	305	FUSINE	SO	PRIMARIA	VIA CEDRASCO, 1	500.000,00
34	44	809	CARNAGO	VA	SECONDARIA 1° GRADO	VIA PER CARNAGO	537.500,00
35	43	832	APPIANO GENTILE	CO	SECONDARIA 1° GRADO	VIA CHERUBINO FERRARIO, 2	651.000,00
36	42	897	SALÒ	BS	SECONDARIA I GRADO	VIA PIETRE ROSSE	280.000,00
37	42	146	VILLA DI SERIO	BG	PRIMARIA	PIAZZA EUROPA	576.164,00
38	42	574	CINISELLO BALSAMO	MI	EDIFICI SCOLASTICI VARI		1.300.000,00
39	42	714	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	VIA PALESTRO 31- 35	1.800.000,00
40	42	722	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	VIA SEMINARIO	350.000,00
41	42	718	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	VIA MATILDE DI CANOSSA, 21	1.350.000,00
42	42	715	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	VIA STAZIONE - VIA GIARDINO	1.700.000,00
43	42	719	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	VIA BISSOLATI, 96	850.000,00
44	42	240	PROVINCIA DI MILANO	MI	SECONDARIA 2° GRADO	VIA LATTANZIO, 38	700.000,00
45	42	239	PROVINCIA DI MILANO	MI	SECONDARIA 2° GRADO	VIA CARCHIDIO, 2	990.000,00
46	42	243	PROVINCIA DI MILANO	MI	SECONDARIA 2° GRADO	VIA MAGENTA, 51	230.000,00
47	42	307	SESTO SAN GIOVANNI	MI	PRIMARIA/SECONDARIA	VIA BOCCACCIO, 336 - VIA SA- VONA, 135	378.000,00
48	42	507	MILANO	MI	COMPLESSO SCOLASTICO	VIA UGO PISA, 1	7.576.760,00
49	42	716	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	MILANO, 24	275.000,00
50	42	71	OSTIANO	CR	PRIMARIA-SECONDARIA	P.ZZA GARIBALDI	337.600,00
51	42	822	CASTEGNATO	BS	INFANZIA	VIA DONATORI DI SANGUE, 9	553.800,00
52	42	713	AZZANO MELLA	BS	PRIMARIA	V.LE PAOLO VI	972.402,00
53	42	151	VIZZOLO PREDABISSI	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA G. VERDI, 3	1.824.485,00
54	42	105	MUGGIÒ	MI	INFANZIA	VIA SAN CARLO	485.000,00
55	42	103	MUGGIÒ	MI	INFANZIA	VIA DE AMICIS	840.000,00
56	41	395	PROVINCIA DI BERGAMO	BG	SECONDARIA 2° GRADO	VIA POLARESCO - P.ZZA ROSA- TE -	100.000,00
57	40	156	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	SECONDARIA 1° GRADO	VIA BONO DA CASTIONE	2.952.000,00
58	40	93	LAGLIO	CO	PRIMARIA	VIA REGINA, 57	579.614,00
59	40	117	SONDRIO	SO	INFANZIA	VIA TOTI, 2	64.557,00
60	40	752	VARESE	VA	PRIMARIA	SAN GOTTARDO, 41	290.000,00
61	40	238	PROVINCIA DI MILANO	MI	SECONDARIA 2° GRADO	VIA B. MARCELLO, 7	900.000,00
62	40	494	SEVESO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA DE GASPERI, 5	80.000,00
63	40	678	SOVICO	MI	INFANZIA-PRIMARIA- SECONDARIA	V.LE BRIANZA - VIA BARACCA	503.000,00
64	40	191	SEREGNO	MI	PRIMARIA	VIA PACINI	400.000,00
65	40	620	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	P.ZZA UNITÀ D'ITALIA	282.500,00
66	40	192	SEREGNO	MI	INFANZIA	VIA CAGNOLA	400.000,00
67	40	190	SEREGNO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIALE TIZIANO	443.170,00
68	40	125	SARONNO	VA	PRIMARIA	VIA ANTICI, 1	300.000,00
69	40	67	SOMMA LOMBARDO	VA	INFANZIA	P.ZZA SANTO STEFANO	450.000,00

N. ordine priorità	Punti	Progr.	ENTE RICHIEDENTE	Prov.	ORDINE DI SCUOLA	INDIRIZZO	Importo richiesto €
70	40	902	MUGGIÒ	MI	INFANZIA	VIA F.LLI CERVI	244.600,00
71	40	332	CORMANO	MI	INFANZIA	VIA BECCARIA	940.000,00
72	39	704	BOTTICINO	BS	PRIMARIA	VIA CARINI	59.610,00
73	39	171	GAVARDO	BS	PRIMARIA	VIA FOSSA S. MARIA	21.960,00
74	39	418	BELLAGIO	CO	PRIMARIA / SECONDARIA	V.LE DOMENICO VITALI, 9	1.384.914,00
75	39	617	MENAGGIO	CO	INFANZIA	VIALE B. CASTELLI	610.000,00
76	39	159	BRANZI	BG	INFANZIA	VIA ROMA, 7	700.000,00
77	39	244	PROVINCIA DI MILANO	MI	SECONDARIA 2° GRADO	VIA VARALLI, 20	1.130.000,00
78	39	245	PROVINCIA DI MILANO	MI	SECONDARIA 2° GRADO	VIA LINNEO, 5	2.340.000,00
79	39	35	PROVINCIA DI VARESE	VA	SECONDARIA 2° GRADO	VIA MANARA, 10	1.451.600,00
80	39	38	PROVINCIA DI VARESE	VA	SECONDARIA 2° GRADO	VIA SAN DONATO, 1	1.800.000,00
81	39	39	PROVINCIA DI VARESE	VA	SECONDARIA 2° GRADO	VIA STELVIO, 35	2.100.000,00
82	39	573	CINISELLO BALSAMO	MI	PRIMARIA-SECONDARIA		134.720,00
83	39	702	CANEGRATE	MI	PRIMARIA	VIA REDIPUGLIA, 8	100.000,00
84	39	389	ORZINUOVI	BS	SECONDARIA 1° GRADO	VIA VEROLANUOVA, 19	1.020.000,00
85	39	578	CINISELLO BALSAMO	MI	INFANZIA		250.000,00
86	39	613	GORGONZOLA	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA MAZZINI, 4	120.185,00
87	39	786	CASTELLEONE	CR	SECONDARIA 1° GRADO	V.LE SANTUARIO, 11	226.000,00
88	39	54	CORBETTA	MI	PRIMARIA	VIA SAN SEBASTIANO, 12	270.000,00
89	39	785	CASTELLEONE	CR	PRIMARIA	VIA CAPPI	252.000,00
90	39	800	PROVINCIA DI MANTOVA	MN	SECONDARIA 2° GRADO	P.ZZA IV NOVEMBRE	100.000,00
91	37	25	CANZO	CO	PRIMARIA	MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 8	1.055.840,00
92	37	123	SONDRIO	SO	SECONDARIA 1° GRADO	VIA GIANOLI	258.228,00
93	37	124	SONDRIO	SO	SECONDARIA 1° GRADO	VIA LUCCHINETTI, 3	372.881,00
94	37	116	SONDRIO	SO	INFANZIA	VIA VANONI, 32	182.309,00
95	37	115	SONDRIO	SO	INFANZIA	VIA GIANOLI	208.401,00
96	37	783	OGGIONO	LC	SECONDARIA 1° GRADO	VIA VITTORIO VENETO	540.000,00
97	37	371	MARMIROLO	MN	SECONDARIA 1° GRADO	PARINI, 2	638.820,00
98	37	700	MANERBA DEL GARDA	BS	PRIMARIA	VIA MINERVA, 1	560.000,00
99	37	748	ALBIZZATE	VA	PRIMARIA	VIA D.ALIGHIERI, 7	510.148,00
100	37	684	BUSTO ARSIZIO	VA	PRIMARIA	VIA GIULIANI E DALMATI, 1	450.000,00
101	37	621	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	VARIE	VIA BUONARROTI	315.302,00
102	36	532	SABBIONETA	MN	PRIMARIA/SECONDARIA	VIA D'ARMI	570.672,00
103	35	121	SONDRIO	SO	PRIMARIA	VIA CESARE BATTISTI, 1/C	268.557,00
104	35	378	CONCESIO	BS	INFANZIA	VIA PASCOLI	155.917,00
105	35	122	SONDRIO	SO	PRIMARIA	VIA BERNINA, 12	111.012,00
106	35	119	SONDRIO	SO	PRIMARIA	VIA TRANGIA	294.400,00
107	35	95	ASOLA	MN	PRIMARIA	VIALE BRESCIA	553.000,00
108	35	329	CUGGIONO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA UGO FOSCOLO	955.000,00
109	35	606	NERVIANO	MI	INFANZIA	VIA SAN FRANCESCO, 19	924.000,00
110	34	167	BORGOSATOLLO	BS	INFANZIA	VIA G. DI VITTORIO/S. CHIARA	154.058,00
111	32	97	PORLEZZA	CO	SECONDARIA 1° GRADO	VIA OSTENO	954.000,00
112	32	680	VALMADRERA	LC	SECONDARIA 1° GRADO	VIA FRA CRISTOFORO, 6	157.500,00
113	32	750	COSIO VALTELLINO	SO	PRIMARIA	VIA ROMA, 35	586.800,00
114	32	453	OLGINATE	LC	PRIMARIA	P.TTA MACCHI	735.000,00
115	32	184	LODI	LO	SECONDARIA 1° GRADO	VIA SALVEMINI	187.500,00
116	32	723	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	L. GO FALCONE E BORSELLINO	110.000,00
117	32	201	BRUGHERIO	MI	PRIMARIA	P.ZZA DON CAMAGNI	240.000,00
118	32	788	PROVINCIA DI MANTOVA	MN	SECONDARIA 2° GRADO	VANONI	258.228,00
119	32	114	CHIARI	BS	SECONDARIA 1° GRADO	VIA ROCCAFRANCA	180.000,00
120	32	366	CHIARI	BS	SECONDARIA 1° GRADO	ROCCAFRANCA	240.000,00
121	32	447	DELLO	BS	SECONDARIA 1° GRADO	VIA RAGAZZI DEL '99	1.142.000,00
122	32	107	MUGGIÒ	MI	PRIMARIA	VIA I MAGGIO	445.000,00
123	32	154	CASORATE PRIMO	PV	INFANZIA	CORSO EUROPA UNITA	647.996,00
124	32	203	BRUGHERIO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA SANT'ANNA	380.000,00
125	32	110	MUGGIÒ	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA F.LLI CERVI	379.000,00
126	32	109	MUGGIÒ	MI	PRIMARIA	VIA F.LLI CERVI	434.000,00
127	32	446	BUSTO GAROLFO	MI	PRIMARIA	PASCOLI	1.137.010,00
128	32	824	CASTEGNATO	BS	SECONDARIA 1° GRADO - PA- LESTRA	VIA SCUOLE	1.152.251,00
129	32	724	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	VIA ZUCCHI FALCINA	290.000,00

N. ordine priorità	Punti	Progr.	ENTE RICHIEDENTE	Prov.	ORDINE DI SCUOLA	INDIRIZZO	Importo richiesto €
130	32	183	LODI	LO	SECONDARIA 1° GRADO	VIA SPEZZAFERRI	100.230,00
131	32	112	CHIARI	BS	PRIMARIA	VIA PONTOGGIO	270.000,00
132	32	113	CHIARI	BS	INFANZIA	VIA PONTOGGIO	99.000,00
133	31	577	CINISELLO BALSAMO	MI	EDIFICI SCOLASTICI VARI		200.000,00
134	31	576	CINISELLO BALSAMO	MI	EDIFICI SCOLASTICI VARI (MA- TERNE)		281.327,00
135	30	808	VILLA CARCINA	BS	PRIMARIA-SECONDARIA	VIA ROMA 9/11	773.000,00
136	30	600	LUMEZZANE	BS	PRIMARIA	VIA MONTINI, 100	1.866.000,00
137	30	599	LUMEZZANE	BS	SECONDARIA 1° GRADO	VIA RAGAZZI DEL '99, 19	500.000,00
138	30	415	ALZANO LOMBARDO	BG	PRIMARIA	VIA EUROPA, 64	200.000,00
139	30	153	CUGLIATE FABIASCO	VA	PRIMARIA	VIA E. DE AMICIS, 5	500.000,00
140	30	417	ALZANO LOMBARDO	BG	SECONDARIA 1° GRADO	VIA EUROPA, 90	240.000,00
141	30	412	ALZANO LOMBARDO	BG	INFANZIA	VIA OLERA, 7	364.000,00
142	30	845	CHIESA IN VALMALENCO	SO	INFANZIA	CONTRADA CURLO, 9 FRAZ. CURLO	700.000,00
143	30	670	CREMONA	CR	SECONDARIA 1° GRADO	VIA SAN LORENZO, 4	439.400,00
144	30	457	LONATO	BS	PRIMARIA	VIA MARCHESINO, 1	300.000,00
145	30	501	MILANO	MI	PRIMARIA	VIA MASSAUA, 5	5.200.000,00
146	30	136	PESCHIERA BORROMEO	MI	PLESSO MONASTEROLO	VIA CARDUCCI, 7	133.749,00
147	30	607	NERVIANO	MI	PRIMARIA	VIA ROMA, 51	2.232.000,00
148	30	69	PANDINO	CR	PRIMARIA	VIA BORGO RALDI, 2	617.000,00
149	30	202	BRUGHERIO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA S. G. BOSCO	300.000,00
150	30	138	PESCHIERA BORROMEO	MI	PRIMARIA	VIA CARDUCCI, 7	146.695,00
151	30	16	BIASSONO	MI	PRIMARIA	P.ZZA ITALIA	67.000,00
152	30	186	LODI	LO	PRIMARIA	VIA MADRE CABRINI	143.500,00
153	30	194	VAREDO	MI	PRIMARIA	VIA BRIANZA 127	54.900,00
154	30	619	MISINTO	MI	PRIMARIA	VIA MAZZINI, 10	531.496,00
155	30	482	BRESSO	MI	INFANZIA	VIA ROMA	310.500,00
156	30	137	PESCHIERA BORROMEO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA CARDUCCI, 7	148.017,00
157	30	6	PARABIAGO	MI	SECONDARIA – 1° GRADO	PASCOLI, 26	1.110.000,00
158	30	134	PESCHIERA BORROMEO	MI	INFANZIA	VIA GRAMSCI, 43	69.113,00
159	30	487	BRESSO	MI	PRIMARIA	VIA MARCONI	209.400,00
160	30	135	PESCHIERA BORROMEO	MI	PRIMARIA	VIA DELLA RESISTENZA	138.368,00
161	30	150	ROVELLO PORRO	CO	SECONDARIA 1° GRADO	VIA B. LUINI, 15	571.000,00
162	30	618	SANTO STEFANO TICINO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIALE DELLA REPUBBLICA	644.600,00
163	30	624	CREMA	CR	INFANZIA	VIA BRAGUTI	228.000,00
164	30	7	PARABIAGO	MI	SECONDARIA – 1° GRADO	MILANO, 1	444.000,00
165	30	473	LENTATE SUL SEVESO	MI	INFANZIA	VIA MANCINI, 20	31.720,00
166	30	477	LENTATE SUL SEVESO	MI	PRIMARIA	VIA BIZZOZERO, 8	93.940,00
167	29	829	GEROSA	BG	INFANZIA-PRIMARIA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 21	550.000,00
168	29	720	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	VIA PALESTRO, 30	300.000,00
169	29	707	SAN GIULIANO MILANESE	MI	PRIMARIA/SECONDARIA	BEZZECA	141.440,00
170	29	459	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	PRIMARIA	VIALE MONTE GRAPPA	324.250,00
171	29	717	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	VIA PALESTRO, 36 SEDE DI- STACCATA	200.000,00
172	29	99	CASTELSEPRIO	VA	PRIMARIA	VIA SAN ROCCO	500.145,00
173	28	198	VAREDO	MI	INFANZIA	PIAZZA BIRAGHI, 2	180.760,00
174	28	199	VAREDO	MI	PRIMARIA	VIA KENNEDY, 6	700.000,00
175	28	193	VAREDO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA BRIANZA 125	270.000,00
176	27	63	BELLANO	LC	PRIMARIA-SECONDARIA	VIA XX SETTEMBRE, 4	600.000,00
177	27	452	OLGINATE	LC	SECONDARIA 1° GRADO	P.ZZA ROMA	2.460.000,00
178	27	455	OLGINATE	LC	INFANZIA	VIA CAMPAGNOLA	1.000.000,00
179	27	454	OLGINATE	LC	PRIMARIA	VIA CAMPAGNOLA	970.000,00
180	27	635	CREMA	CR	SECONDARIA 1° GRADO	VIA MERCATO, 23	180.000,00
181	27	442	CONCOREZZO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA LAZZARETTO, 48	213.465,00
182	27	106	MUGGIÒ	MI	PRIMARIA	VIA RICOSTRUZIONE	636.000,00
183	27	108	MUGGIÒ	MI	PRIMARIA	VIA MONTE GRAPPA	648.700,00
184	27	675	MOLTENO	LC	SECONDARIA 1° GRADO	P.ZZA DON BIFFI	588.000,00
185	27	185	LODI	LO	PRIMARIA	CORSO ARCHINTI	157.100,00
186	27	367	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	SECONDARIA 1° GRADO	VIA DE GASPERI	761.200,00
187	27	373	FONTANELLA	BG	PRIMARIA	A. LAZZARI	534.000,00
188	27	188	LODI	LO	PRIMARIA	STRADA PROVINCIALE BERGA- MINA	56.300,00

N. ordine priorità	Punti	Progr.	ENTE RICHIEDENTE	Prov.	ORDINE DI SCUOLA	INDIRIZZO	Importo richiesto €
189	27	625	CREMA	CR	INFANZIA	VIA CURTATONE MONTANARA, 4	168.000,00
190	27	602	SESTO ED UNITI	CR	SECONDARIA 1° GRADO	VIA BOLDORI, 3	510.000,00
191	26	727	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	VIA PALESTRO, 31- 35	500.000,00
192	25	711	TRESCORE BALNEARIO	BG	SECONDARIA 1° GRADO	D. CHIESA	633.600,00
193	25	182	LUINO	VA	SECONDARIA 1° GRADO	V.LE RIMEMBRANZE, 4	582.534,00
194	25	179	LUINO	VA	PRIMARIA	VIA BOTTACCHI	218.219,00
195	25	180	LUINO	VA	PRIMARIA	VIA PASCOLI, 5	315.092,00
196	25	181	LUINO	VA	PRIMARIA	VIA DELLE MOTTE, 32	395.806,00
197	25	164	COLOGNO AL SERIO	BG	PRIMARIA	VIA ANTONIO LOCATELLI	114.500,00
198	25	90	ARCORE	MI	PRIMARIA	VIA EDISON	250.000,00
199	25	8	PARABIAGO	MI	SECONDARIA - 1° GRADO	VIA LEGNANO	564.000,00
200	25	476	LENTATE SUL SEVESO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	159.210,00
201	25	475	LENTATE SUL SEVESO	MI	PRIMARIA	VIA MONTEGENEROSO, 15	265.000,00
202	25	674	MOLTENO	C	PRIMARIA	VIA MARIO CONTI	613.500,00
203	25	665	CREMONA	CR	PRIMARIA	VIA DECIA, 43	558.880,00
204	25	474	LENTATE SUL SEVESO	MI	PRIMARIA	VIA TONALE, 6	146.400,00
205	25	639	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	INFANZIA	VIA VERDI	112.000,00
206	25	705	SAN GIULIANO MILANESE	MI	INFANZIA	P.ZZA DELLA VITTORIA	139.800,00
207	24	160	CISERANO	BG	INF. - PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO	VIA XXV APRILE, 2	622.000,00
208	22	579	CINISELLO BALSAMO	MI	EDIFICI SCOLASTICI VARI		1.500.000,00
209	22	583	CINISELLO BALSAMO	MI	EDIFICI SCOLASTICI VARI		1.500.000,00
210	22	396	PROVINCIA DI BERGAMO	BG	SECONDARIA 2° GRADO	VIA LOCATELLI	600.000,00
211	22	721	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	VIA GEROLAMO DA CREMONA	500.000,00
212	22	636	CREMA	CR	SECONDARIA 1° GRADO	VIA GINNASIO, 7	84.000,00
213	22	131	CESANO MADERNO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA DUCA D'AOSTA - VIA COZZI	477.339,00
214	22	456	LONATO	BS	SECONDARIA 1° GRADO	VIA GALILEI, 1	500.000,00
215	22	111	MUGGIÒ	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA SAN ROCCO	988.000,00
216	22	130	CESANO MADERNO	MI	INFANZIA	VIA RICCIONE	102.288,00
217	22	321	CORSICO	MI	INFANZIA	VIA MALAKOFF 21/23	281.300,00
218	22	328	CORSICO	MI	INFANZIA	P.ZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 1	283.200,00
219	22	398	PROVINCIA DI BERGAMO	BG	SECONDARIA 2° GRADO		1.100.000,00
220	22	397	PROVINCIA DI BERGAMO	BG	SECONDARIA 2° GRADO		1.100.000,00
221	21	584	CINISELLO BALSAMO	MI	EDIFICI SCOLASTICI VARI		101.910,00
222	21	580	CINISELLO BALSAMO	MI	EDIFICI SCOLASTICI VARI		101.910,00
223	21	833	BREBBIA	VA	SECONDARIA 1° GRADO	P.LE ALDO MORO, 2	649.500,00
224	20	149	NAVE	BS	SECONDARIA 1° GRADO	VIA FOSSATO	400.000,00
225	20	380	CONCESIO	BS	INFANZIA	VIA SABIN	88.894,00
226	20	648	GARDONE VAL TROMPIA	BS	INFANZIA	MICHELANGELO	39.600,00
227	20	377	CONCESIO	BS	INFANZIA	VIA G. GALILEI	94.287,00
228	20	647	GARDONE VAL TROMPIA	BS	INFANZIA	SAN BARTOLOMEO	64.200,00
229	20	66	SOMMA LOMBARDO	VA	SECONDARIA 1° GRADO	VIA MARCONI	48.800,00
230	20	608	NERVIANO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA DIAZ, 1	540.000,00
231	20	72	CODOGNO	LO	PRIMARIA	VIA VITTORIO EMANUELE	199.474,00
232	20	91	ARCORE	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA MONGINEVRO	335.568,00
233	20	92	ARCORE	MI	SECONDARIA 1° GRADO I LOTTO	VIA MONGINEVRO	267.085,00
234	20	443	CONCOREZZO	MI	PRIMARIA	VIA MARCONI	203.500,00
235	20	537	CALCINATO	BS	SECONDARIA 1° GRADO	VIA ARNALDO	216.000,00
236	20	405	CARNATE	MI	PRIMARIA	VIA DON MAGNI	1.098.240,00
237	20	177	LISSONE	MI	PRIMARIA	P.ZA CADUTI DI VIA FANI	72.000,00
238	20	178	LISSONE	MI	PRIMARIA	VIA MARIANI	30.000,00
239	20	826	PONTOGLIO	BS	PRIMARIA	VIALE DANTE, 24	686.000,00
240	20	331	CORMANO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA ADDA, 36	1.540.000,00
241	20	15	BIASSONO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	LOCATELLI	103.000,00
242	20	444	CONCOREZZO	MI	INFANZIA	VIA VERDI	281.000,00
243	20	176	LISSONE	MI	PRIMARIA	P.LE VIRGILIO	42.000,00
244	20	17	BIASSONO	MI	PRIMARIA	M.L. KING	237.900,00
245	20	68	SOMMA LOMBARDO	VA	PRIMARIA	VIA VILLORESI	414.800,00
246	20	661	CREMONA	CR	PRIMARIA	VIALE TRENTO-TRIESTE, 7	672.100,00
247	20	404	CARNATE	MI	INFANZIA	VIA BAZZINI	1.041.040,00

N. ordine priorità	Punti	Progr.	ENTE RICHIEDENTE	Prov.	ORDINE DI SCUOLA	INDIRIZZO	Importo richiesto €
248	20	614	GORGONZOLA	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA MOLINO VECCHIO, 15	130.000,00
249	20	536	CALCINATO	BS	PRIMARIA	VIA STAZIONE	90.000,00
250	20	660	CREMONA	CR	PRIMARIA	VIA FABIO FILZI, 132	229.970,00
251	20	653	CREMONA	CR	INFANZIA	VIA MENTANA, 2	81.510,00
252	19	726	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	VIA STAZIONE – VIA GIARDINO	663.000,00
253	19	725	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	VIA CAVALLOTTI	350.000,00
254	19	728	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	VIA GEROLAMO DA CREMONA	470.000,00
255	19	611	OPERA	MI	PRIMARIA	VIA DANTE ALIGHIERI, 13	370.000,00
256	19	825	PONTOGLIO	BS	SECONDARIA 1° GRADO	VIA DANTE, 22	528.000,00
257	19	582	CINISELLO BALSAMO	MI	EDIFICI SCOLASTICI VARI		500.000,00
258	17	846	CASPOGGIO	SO	PRIMARIA	VIA DON GATTI, 10	610.000,00
259	17	730	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	VIA CAVALLOTTI	340.000,00
260	17	319	CORSICO	MI	PRIMARIA	VIA GALILEI, 16	471.250,00
261	17	610	OPERA	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	206.582,00
262	17	317	CORSICO	MI	PRIMARIA	VIA DON TORNAGHI, 6	899.600,00
263	17	676	BESANA BRIANZA	MI	PRIMARIA	VIA MATTEOTTI, 81	180.000,00
264	17	353	CUSANO MILANINO	MI	PRIMARIA	P.ZZA TRENTO E TRIESTE	317.500,00
265	17	322	CORSICO	MI	PRIMARIA	VIA L. SALMA, 51	451.800,00
266	17	609	OPERA	MI	PRIMARIA	L. GO PIETRO NENNI	206.582,00
267	17	318	CORSICO	MI	SECONDARIA 2° GRADO	VIA VERDI, 2	665.620,00
268	17	83	PIOLTELLO	MI	PRIMARIA	MILANO	66.000,00
269	17	352	CUSANO MILANINO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	P.ZZA MAGNOLIE	348.000,00
270	17	325	CORSICO	MI	SECONDARIA 2° GRADO	VIA IV NOVEMBRE, 38	246.500,00
271	17	320	CORSICO	MI	SECONDARIA 2° GRADO	VIA DON TORNAGHI, 2	700.200,00
272	17	327	CORSICO	MI	INFANZIA	VIA PARINI, 20/A	118.300,00
273	17	323	CORSICO	MI	PRIMARIA	VIA CURIEL	299.000,00
274	17	324	CORSICO	MI	INFANZIA	PASSAGGIO CURIEL, 4	130.500,00
275	17	64	SOMMA LOMBARDO	VA	SECONDARIA 2° GRADO	VIA VISCONTI	164.700,00
276	17	326	CORSICO	MI	INFANZIA-PRIMARIA	VIA BATTISTI, 6/8	208.200,00
277	17	409	FAGNANO OLONA	VA	PRIMARIA	VIA PASUBIO, 10	500.000,00
278	17	410	FAGNANO OLONA	VA	SECONDARIA 1° GRADO	P.ZZA A. DI DIO, 14	95.000,00
279	15	645	GARDONE VAL TROMPIA	BS	SECONDARIA 1° GRADO	DIAZ	301.200,00
280	15	673	PROVINCIA DI LECCO	LC	SECONDARIA 2° GRADO	VIA BADONI, 2	800.000,00
281	15	643	GARDONE VAL TROMPIA	BS	PRIMARIA	ROMA	514.800,00
282	15	413	ALZANO LOMBARDO	BG	PRIMARIA	VIA ROMA, 19	186.000,00
283	15	374	CONCESIO	BS	SECONDARIA 1° GRADO	VIA MAZZINI	975.401,00
284	15	646	GARDONE VAL TROMPIA	BS	PRIMARIA	MONTE GUGLIELMO	354.000,00
285	15	375	CONCESIO	BS	PRIMARIA	VIA COTTINELLI	315.326,00
286	15	376	CONCESIO	BS	PRIMARIA	VIA SANTA GIULIA	238.711,00
287	15	414	ALZANO LOMBARDO	BG	PRIMARIA	VIA MONS. PIAZZOLI	150.000,00
288	15	642	GARDONE VAL TROMPIA	BS	PRIMARIA	DIAZ	437.760,00
289	15	644	GARDONE VAL TROMPIA	BS	PRIMARIA	SAN BARTOLOMEO	249.600,00
290	15	703	BOTTICINO	BS	SECONDARIA 1° GRADO	VIA LONGHETTA	369.938,00
291	15	823	CASTEGNATO	BS	PRIMARIA	VIA GALLO, 20	567.200,00
292	15	589	GIUSSANO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA MANZONI, 50	351.400,00
293	15	82	PIOLTELLO	MI	PRIMARIA	VIA TOGLIATTI	264.000,00
294	15	591	GIUSSANO	MI	PRIMARIA	VIA D'AZEGLIO, 41	103.100,00
295	15	628	CREMA	CR	PRIMARIA	VIA TREVIGLIO, 1/C	174.000,00
296	15	84	PIOLTELLO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA IQBAL MASIH, 5	1.452.000,00
297	15	126	CUSANO MILANINO	MI	SECONDARIA 1° GRADO – PA- LESTRA	VIA DONIZETTI	290.600,00
298	15	79	PIOLTELLO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA BIZET, 1	264.000,00
299	15	78	PIOLTELLO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA BIZET, 1	607.000,00
300	15	85	PIOLTELLO	MI	INFANZIA	TOBAGI	594.000,00
301	15	89	PIOLTELLO	MI	PRIMARIA	VIA MOLISE	290.000,00
302	15	86	PIOLTELLO	MI	PRIMARIA	VIA GALILEI	528.000,00
303	15	590	GIUSSANO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	P.LE ALDO MORO, 5	935.000,00
304	15	75	PIOLTELLO	MI	PRIMARIA	VIA BIZET, 3	132.000,00
305	15	74	PIOLTELLO	MI	PRIMARIA	VIA BIZET, 3/B	753.000,00
306	15	592	GIUSSANO	MI	PRIMARIA	VIA ALESSANDRIA	387.780,00
307	15	76	PIOLTELLO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA BIZET, 1/C	132.000,00

N. ordine priorità	Punti	Progr.	ENTE RICHIEDENTE	Prov.	ORDINE DI SCUOLA	INDIRIZZO	Importo richiesto €
308	15	77	PIOLTELLO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA BIZET, 1/B	560.000,00
309	15	623	CREMA	CR	INFANZIA	VIA BOTTESINI, 8	120.000,00
310	15	630	CREMA	CR	PRIMARIA	VIA RENZO DACERI, 24	198.000,00
311	15	593	GIUSSANO	MI	PRIMARIA	VIA LONGONI, 4	337.200,00
312	15	65	SOMMA LOMBARDO	VA	PRIMARIA	VIA MANZONI	262.300,00
313	15	629	CREMA	CR	PRIMARIA	VIA CURTATONE MONTANARA, 1	144.000,00
314	15	80	PIOLTELLO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIA DE GASPERI, 3	237.600,00
315	15	632	CREMA	CR	PRIMARIA	VIA VALSECCHI, 9	150.000,00
316	15	445	URAGO D'OGGIO	BS	SECONDARIA 1° GRADO	VIA UMBERTO I	905.200,00
317	15	633	CREMA	CR	PRIMARIA	VIA BRESCIA, 23	255.000,00
318	15	637	CREMA	CR	PRIMARIA	VIA BATTAGLIO, 5	174.000,00
319	15	626	CREMA	CR	INFANZIA	VIA CAPPUCCINI, 26	204.000,00
320	15	627	CREMA	CR	INFANZIA	VIA VALSECCHI	132.000,00
321	14	729	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	VIA MATILDE DI CANOSSA	550.000,00
322	14	310	SOMAGLIA	LO	PRIMARIA-SECONDARIA	VIA AUTOSTRADA DEL SOLE	521.000,00
323	14	354	CUSANO MILANINO	MI	PRIMARIA	VIA ROMA	183.000,00
324	14	189	SEREGNO	MI	SECONDARIA 1° GRADO	VIALE TIZIANO	406.692,00
325	14	81	PIOLTELLO	MI	INFANZIA	VIA SIGNORELLI	105.600,00
326	14	638	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BS	PRIMARIA	VIA VERDI	160.000,00
327	14	187	LODI	LO	PRIMARIA	VIA SAN GIACOMO	127.800,00
328	13	709	STEZZANO	BG	SECONDARIA 1° GRADO	VALLINI	360.000,00
329	13	710	STEZZANO	BG	PRIMARIA	VALLINI	360.000,00
330	13	634	CREMA	CR	PRIMARIA	VIA BORGO SAN PIETRO, 8	228.000,00
331	13	631	CREMA	CR	PRIMARIA	VIA CAPPUCCINI	156.000,00
332	12	594	GIUSSANO	MI	PRIMARIA	VIA SAN FILIPPO NERI, 32	134.880,00
333	9	640	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BS	SECONDARIA 1° GRADO	VIA ZANARDELLI, 34	290.000,00
334	7	612	GORGONZOLA	MI	PRIMARIA	VIA MOLINO VECCHIO, 19	420.000,00
335	6	403	PROVINCIA DI COMO	CO	SECONDARIA 2° GRADO	VIA C. COLOMBO – VIA CASTEL- NUOVO, 5	450.000,00
336	6	401	PROVINCIA DI COMO	CO	SECONDARIA 2° GRADO	VIA P. PAOLI, 28	1.300.000,00
337	6	402	PROVINCIA DI COMO	CO	SECONDARIA 2° GRADO	VIA SANTA CATERINA, 3	600.000,00
338	6	581	CINISELLO BALSAMO	MI	EDIFICI SCOLASTICI VARI		250.000,00
339	6	400	PROVINCIA DI COMO	CO	SECONDARIA 2° GRADO	VIA SCALABRINI	500.000,00
340	6	88	PIOLTELLO	MI	INFANZIA	VIA PALERMO	92.400,00
341	5	175	CANTÙ	CO	PRIMARIA	VIA ANDINA	3.000.000,00
342	4	170	DESENZANO DEL GARDA	BS	PRIMARIA	VIA B. CROCE	680.000,00
343	4	330	CORMANO	MI	PRIMARIA	VIA ARIOSTO	310.000,00
344	2	731	PROVINCIA DI CREMONA	CR	SECONDARIA 2° GRADO	VIA MILANO, 24	790.000,00
345	2	649	MORNICO AL SERIO	BG	PRIMARIA/SECONDARIA	VIA ZERRA	820.000,00
346	2	87	PIOLTELLO	MI	PRIMARIA	VIA BOLIVIA	158.400,00
347	– 1	173	CANTÙ	CO	SECONDARIA 1° GRADO	VIA MANZONI	1.050.000,00
348	– 1	9	PARABIAGO	MI	PRIMARIA	OLONA	126.000,00
349	– 1	10	PARABIAGO	MI	INFANZIA	GAIO	432.000,00
350	– 1	174	CANTÙ	CO	PRIMARIA	VIA DE GASPERI	750.000,00

ALLEGATO «B»

Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 art. 4 comma 107
PIANO DI ATTUAZIONE RELATIVO ALL'ANNUALITÀ 2006 DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA
ELENCO DELLE RICHIESTE RITENUTE NON AMMISSIBILI

ENTE RICHIEDENTE	Prov.	ORDINE DI SCUOLA	Importo richiesto arrotondato all'euro	MOTIVAZIONI DELLA NON AMMISSIBILITÀ
COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	SECONDARIA 1° GRADO – «Leonardo Da Vinci»	1.206.000,00	Tipologia intervento non ammissibile
COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	SECONDARIA 1° GRADO – «E. Belussi»	57.258,00	Tipologia intervento non ammissibile
COMUNE DI OSIO SOTTO	BG	PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO	78.452,00	Opere aggiudicate prima dei termini pre- scritti
COMUNE DI LONGHENA	BS	INFANZIA	69.450,00	Tipologia intervento non ammissibile
COMUNE DI NUVOLENTINO	BS	SECONDARIA 1° GRADO – «S. Quasimodo»	700.000,00	Opere aggiudicate prima dei termini pre- scritti

ALLEGATO «C»

Legge 5 gennaio 2000 – art. 4 comma 107**PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2006**

Prospetto di assegnazione dello stanziamento di € 8.000.000,00 per gli interventi di edilizia scolastica – Piano di attuazione anno 2006 – formulato in base alla graduatoria di priorità degli interventi presentati dalle Amministrazioni Comunali e Provinciali per gli edifici scolastici di loro competenza e per gli interventi relativi ad opere di «ristrutturazione e manutenzione straordinaria diretta ad adeguare l'edificio scolastico alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche»

N. posizione graduatoria	Progr.	ENTE BENEFICIARIO	Prov.	Spesa ammessa arrotondata all'euro	EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI	OPERE AMMESSE DA ESEGUIRE	Importo contributo assegnato arrotondato all'euro	% contributo assegnato
1	169	MANDELLO DEL LARIO	LC	40.000,00	SECONDARIA 1° GRADO VIA RISORGIMENTO	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza	20.000,00	50
2	120	SONDRIO	SO	309.258,00	PRIMARIA VIA IV NOVEMBRE	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche	154.629,00	50
3	575	CINISELLO BALSAMO	MI	1.400.000,00	EDIFICI SCOLASTICI VARI	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza	400.000,00	C.M.A.
4	393	PROVINCIA DI BERGAMO	BG	500.000,00	SECONDARIA 2° GRADO	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche	250.000,00	50
6	204	BRUGHERIO	MI	220.000,00	SECONDARIA 1° GRADO VIA KENNEDY	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità e barriere architettoniche	110.000,00	50
7	214	SAN DONATO MILANESE	MI	450.000,00	PRIMARIA VIA DELLA LIBERTÀ, 24	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza	225.000,00	50
8	73	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	849.772,00	PRIMARIA VIA V. VENETO, 56	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche	400.000,00	C.M.A.
9	870	COMO	CO	127.050,00	PRIMARIA VIA ISONZO, 25	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità e barriere architettoniche	63.525,00	50
10	56	CAVERNAGO	BG	565.000,00	PRIMARIA VIA VERDI, 2	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza	395.500,00	70
11	161	FORESTO SPARSO	BG	202.247,00	PRIMARIA – SEC. 1° GRADO VIA BONINI	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità e barriere architettoniche e adattamento e/o riadattamento spazi interni	141.573,00	70
12	96	NEMBRO	BG	70.000,00	PRIMARIA VIA RONCHETTI	ristrutturazione per adeguamento alle norme di agibilità e barriere architettoniche	35.000,00	50
14	399	PROVINCIA DI COMO	CO	1.590.000,00	SECONDARIA 2° GRADO VIA SEGANTINI	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza e adattamento e/o riadattamento spazi interni	400.000,00	C.M.A.
15	598	SERiate	BG	550.825,00	PRIMARIA VIA DON MINZONI, 3	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità e barriere architettoniche	275.412,00	50
16	478	PIEVE EMANUELE	MI	700.000,00	SECONDARIA 1° GRADO VIA V. QUARTERIO	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche	350.000,00	50
17	466	MONTICHIARI	BS	360.000,00	PRIMARIA VIA S. G. BATTISTA	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza e igiene	180.000,00	50
18	225	PROVINCIA DI SONDRIO	SO	450.000,00	SEC. 2° GRADO VIA PER SAN MARCO, 3	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche	225.000,00	50
19	34	PROVINCIA DI VARESE	VA	1.168.750,00	SECONDARIA 2° GRADO VIA DANTE, 11	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità e barriere architettoniche e adattamento e/o riadattamento spazi interni	400.000,00	C.M.A.

<i>N. posizione graduatoria</i>	<i>Progr.</i>	<i>ENTE BENEFICIARIO</i>	<i>Prov.</i>	<i>Spesa ammessa arrotondata all'euro</i>	<i>EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI</i>	<i>OPERE AMMESSE DA ESEGUIRE</i>	<i>Importo contributo assegnato arrotondato all'euro</i>	<i>% contributo assegnato</i>
22	104	MUGGIÒ	MI	364.970,00	INFANZIA VIA BATTISTI	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche	182.485,00	50
23	601	CALOLZIOCORTE	LC	145.000,00	SECONDARIA 1° GRADO VIA NULLO, 9	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza e igiene	72.500,00	50
24	416	ALZANO LOMBARDO	BG	470.000,00	SECONDARIA 1° GRADO VIA F.LLI VALENTI, 4	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza	235.000,00	50
25	756	VARESE	VA	185.399,00	INFANZIA VIA SAN CARLO, 4	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità e barriere architettoniche e adattamento e/o riadattamento spazi interni	92.700,00	50
26	533	GOITO	MN	510.000,00	INF. - PRIM. - SEC. VIA C. BATTISTI	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche e adattamento e/o riadattamento spazi interni	255.000,00	50
27	158	VERANO BRIANZA	MI	431.643,00	PRIMARIA VIA N. SAURO E A. MANZONI	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche	215.821,00	50
28	498	BOVISIO MASCIAGO	MI	888.000,00	SECONDARIA 1° GRADO VIA TOLMINO	ristrutturazione edificio	400.000,00	C.M.A.
29	241	PROVINCIA DI MILANO	MI	250.000,00	SEC. 2° GRADO VIA MARCORA, 109 - INVERUNO	ristrutturazione per adeguamento alle norme di igiene - eliminazione strutture contenenti amianto	125.000,00	50
30	311	SOLARO	MI	440.000,00	SECONDARIA 1° GRADO VIA DRIZZA	ristrutturazione per adeguamento alle norme di igiene	220.000,00	50
31	699	IDRO	BS	677.712,00	PRIMARIA VIA SAN MICHELE, 52	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza e igiene ai fini antisismici	400.000,00	C.M.A.
33	305	FUSINE	SO	500.000,00	PRIMARIA VIA CEDRASCO, 1	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità e barriere architettoniche e adattamento e/o riadattamento spazi interni	400.000,00	80
34	809	CARNAGO	VA	537.500,00	SECONDARIA 1° GRADO VIA PER CARNAGO	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità e barriere architettoniche e adattamento e/o riadattamento spazi interni	268.750,00	50
35	832	APPIANO GENTILE	CO	651.000,00	SECONDARIA 1° GRADO VIA C. FERRARIO, 2	ristrutturazione per adeguamento alle norme di agibilità e barriere architettoniche	325.500,00	50
36	897	SALÒ	BS	280.000,00	SECONDARIA 1° GRADO VIA PIETRE ROSSE	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza	140.000,00	50
37	146	VILLA DI SERIO	BG	576.164,00	PRIMARIA PIAZZA EUROPA	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche	288.082,00	50
39	714	PROVINCIA DI CREMONA	CR	1.800.000,00	SECONDARIA 2° GRADO VIA PALESTRO, 31-35	ristrutturazione per adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche	353.523,00	quota residua assegnabile

(BUR20060127)

(3.3.0)

D.d.s. 26 ottobre 2006 - n. 11926**Modifica dello stato di n. 65 domande di assegnazione del buono scuola 2005/2006 dichiarate non ammissibili con d.d.u.o. n. 8220 del 17 luglio 2006 ed ammesse al beneficio****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LA PARITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO**

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 avente ad oggetto: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs.

31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

Vista la d.c.r. n. VII/390 del 20 dicembre 2001 Indirizzi per l'erogazione del buono scuola di cui all'art. 4 comma 121, lettera E) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

Vista la d.g.r. n. 8/1817 dell'1 febbraio 2006 – «Determinazione della modalità di erogazione del Buono Scuola per l'anno scolastico 2005/2006 ai sensi della d.c.r. 20 dicembre 2001 n. VII/390» ed in particolare il punto 4 del deliberato nel quale si stabilisce tale elenco venga predisposto in ordine crescente di valore dell'indicatore della situazione reddituale, visto che tale indicatore riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti;

Visto il d.d.g. 17 febbraio 2006 n. 1734 «Modalità operative di applicazione del Buono Scuola 2006»;

Preso atto dell'attività di verifica e di istruttoria delle domande di assegnazione del buono scuola 2005/2006 svolta dagli uffici in base ai criteri e con le modalità espresse dalla circolare n. 1 prot. E.1.2006.0093085 del 16 giugno 2006;

Visto il d.d.g. 4 luglio 2006 n. 7682 «Approvazione elenco beneficiari Buono Scuola 2006 con riferimento all'anno scolastico 2005/2006 in ordine crescente rispetto all'indicatore della situazione reddituale»;

Visto il d.d.u.o. del 17 luglio 2006 n. 8220 con il quale si approvava l'elenco delle domande di Buono Scuola non ammissibili in riferimento ai criteri previsti e disciplinati dal citato d.d.g. n. 1734 del 17 febbraio 2006;

Viste le segnalazioni dei richiedenti sugli errori compiuti nella compilazione delle domande di assegnazione del Buono Scuola giudicate non ammissibili per l'anno scolastico 2005/2006;

Considerato che le motivazioni degli errori compiuti dai richiedenti possono essere giustificate da possibili interpretazioni nella compilazione delle domande pervenute generate dalla stessa modulistica;

Ritenuto di dover procedere in regime di autotutela a fronte delle considerazioni sopra espresse;

Preso atto che sono n. 65 le domande di assegnazione del buono scuola il cui stato va modificato da «non ammissibile» a «ammissibile» per un importo pari a € 37.778,53 così come risulta nell'allegato elenco (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che indica:

- le motivazioni sulla variazione di stato della domanda;
- l'entità del buono scuola spettante a ciascun beneficiario;
- la somma complessiva dei buoni scuola spettanti ai beneficiari;

Visto il capitolo di spesa 2.1.2.2.77.5315 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2006;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Tutto quanto sopra premesso

Decreta

1. di dichiarare ammessi i soggetti indicati nell'elenco (allegato «A») allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate (*omissis*);
2. di inserire tali beneficiari nell'elenco di cui alla d.d.g. 7682/2006 nelle posizioni a fianco di ciascuno indicate;
3. di dare comunicazione ai beneficiari della modifica dello stato delle domande di assegnazione del buono scuola a loro riferite e dell'ammontare del beneficio loro attribuito;
4. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 37.778,53 a valere sul capitolo di bilancio 2.1.2.2.77.5315 dell'esercizio finanziario 2006, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore dei soggetti presenti nel ruolo identificato dal numero 27724;
5. di provvedere alla liquidazione del buono scuola spettante a ciascun beneficiario per l'importo indicato nell'elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*omissis*);
6. di trasmettere il presente atto all'Unità Organizzativa Bilancio e ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;
7. di procedere alla pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Struttura interventi per la parità e il diritto allo studio:

Giorgio Mezzasalma

(BUR20060128)

D.d.s. 13 novembre 2006 - n. 12594

Approvazione delle domande di finanziamento per l'assunzione ed il mantenimento al lavoro di persone disabili psichi-

che (bandi 204 e 206) - Impegno di € 237.992,18 a valere sull'UPB 2.2.4.2.402.5308 bilancio 2006 e contestuale liquidazione di € 95.196,86

LA DIRIGENTE

DELLA STRUTTURA AZIONI E PROGETTI

Vista la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» e in particolare l'art. 7 che dispone l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per finanziare iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato;

Visti inoltre:

- la d.g.r. 9 luglio 2004 n. 7/18130 «Linee di indirizzo per l'individuazione delle iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13» con la quale, tra l'altro, al punto 4.1. del relativo Allegato 1 viene previsto che una quota del Fondo, pari al 20%, sia destinata a progetti di rilevanza regionale;

- la d.g.r. 1° marzo 2006 n. 2010 con la quale vengono approvate le «Linee guida per l'erogazione di finanziamenti a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, volti all'assunzione ed al mantenimento al lavoro presso cooperative sociali di tipo "B" di persone disabili psichiche», All. 1 alla delibera;

- il decreto dirigenziale 14 aprile 2006 n. 4301 di approvazione del dispositivo per la presentazione delle domande di concessione di aiuti per l'assunzione ed il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche, stabilendo l'erogazione del I acconto nella misura del 40% del contributo concesso all'atto dell'approvazione delle domande medesime;

Considerato che:

- il citato dispositivo prevede che l'istruttoria tecnica dei requisiti di ammissibilità è demandata alla verifica congiunta della U.O. Programmazione e della U.O. Attuazione delle Politiche e che con nota prot. E.1.2006.0065747 è stato nominato un gruppo di lavoro per tale istruttoria;

- successivamente alla data di cui sopra, con i decreti n. 7617 del 3 luglio e n. 8672 del 26 luglio 2006 sono state approvate le domande di finanziamento presentate sino a tutto il 30 giugno 2006;

- il gruppo di lavoro ha accertato l'ammissibilità dei soggetti proponenti e delle relative domande di finanziamento presentate alla competente Struttura regionale e sino a tutto il 22 settembre 2006 come risulta dai verbali agli atti della Struttura medesima;

Ritenuto di approvare le risultanze dell'attività svolta dal citato gruppo e conseguentemente l'elenco delle domande di finanziamento di cui all'All. 1 «Contributi ammessi al finanziamento per il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche», all'All. 2 «Contributi ammessi al finanziamento per l'assunzione al lavoro di persone disabili psichiche», e all'All. 3 «Domande di contributo per l'assunzione al lavoro di persone disabili psichiche non ammesse al finanziamento», parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto conseguentemente di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per complessivi 237.992,18 a valere sull'UPB 2.2.4.2.402.5308 del bilancio corrente e di procedere alla contestuale liquidazione di € 95.196,86 a favore degli operatori, suddivisa per beneficiari, importi e capitoli, come riportato nei sopra citati allegati 1 e 2;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e succ. modd. e int. nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Richiamata la l.r. n. 34/78 «Norme sulle procedure di riprogrammazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche;

Visto il decreto direttoriale n. 460 del 19 gennaio 2006 «Assegnazione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2006 ai dirigenti delle strutture ed unità organizzative della direzione Istruzione, Formazione e Lavoro» che assegna alla Dirigente della Struttura Azioni e Progetti le risorse relative al Fondo Regionale Disabili, UPB 2.2.4.2.402.5308;

Decreta

1. di approvare gli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente atto, riferiti rispettivamente alle domande ammesse al finanziamento per il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche, alle domande ammesse al finanziamento per l'assunzione al lavoro di persone disabili psi-

(3.3.0)

chiche e alle domande di contributo per l'assunzione al lavoro di persone disabili psichiche non ammesse al finanziamento;

2. di impegnare la somma complessiva di € 237.992,18 a valere sulla UPB 2.2.4.2.402.5308 del corrente esercizio a favore degli Operatori suddivisa per beneficiari, importi e capitoli come sotto indicati e come riportati negli allegati 1) e 2) parti integranti e sostanziali del presente atto:

Ruolo

MANTENIMENTO AL LAVORO PERSONE DISABILI PSICHICI	27596	€ 162.645,39	2.2.4.2.402.5308
ASSUNZIONE AL LAVORO DI PERSONE DISABILI PSICHICHE	27603	€ 75.346,79	2.2.4.2.402.5308

3. di liquidare la somma di € 95.196,86 a favore degli operatori suddivisa per beneficiari importi e capitoli come sotto indicati ed elencati nei citati allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto:

Ruolo

27602	2006 005308	2006/0	/	65.058,15
27604	2006 005308	2006/0	/	30.138,71

Ruolo

27602	MANTENIMENTO AL LAVORO PERSONE DISABILI PSICHICHE		
27604	ASSUNZIONE AL LAVORO DI PERSONE DISABILI PSICHICHE		

4. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro: <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

La Dirigente:
Maria Giuseppina Merler

Dispositivo per l'assunzione e il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche – Decreto n. 4301 del 14 aprile 2006

All. 1 – Contributi ammessi al finanziamento per il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche

Domande di finanziamento protocollate dall'1 luglio al 22 settembre 2006

Identificativo della domanda di finanziamento	NUMERO PROTOCOLLO	Id Operatore	Denominazione operatore	Num. disabili		Contributo richiesto €	Contributo concesso da impegnare €	Acconto 40% da liquidare €	Cod. beneficiario
374521	E1.2006.0097399	2400868	TERRA GAIA Società Cooperativa Sociale ONLUS	3	ammessa	12.630,52	12.631,58	5.052,63	161933
375401	E1.2006.0098507	2398987	PROSPETTIVE NUOVE Coop. Soc. a r.l.	11	ammessa	66.000,00	30.157,87	12.063,15	220452
371261	E1.2006.0098511	2397947	COOPWORK Coop. Soc. Onlus	5	ammessa	23.966,70	13.815,80	5.526,32	131562
376161	E1.2006.0098631	2400708	CARPE DIEM Società Cooperativa Sociale ONLUS	1	ammessa	4.838,65	2.631,58	1.052,63	222609
376388	E1.2006.0099239	2012836	LO SCIAME Cooperativa Sociale a r.l.	1	ammessa	5.000,00	3.062,50	1.225,00	27027
377127	E1.2006.0099318	2398227	DI MANO IN MANO SOLIDALE ONLUS	1	ammessa	3.942,30	4.030,30	1.612,12	314596
377722	E1.2006.0099332	2008775	LO SPECCHIO Società Cooperativa Sociale ONLUS	2	ammessa	8.076,92	5.263,16	2.105,26	220493
376101	E1.2006.0099775	2402208	ORIZZONTE Cooperativa Sociale	3	ammessa	15.000,00	6.973,68	2.789,47	102920
378401	E1.2006.0100129	2402648	VEGA Cooperativa Sociale di Solidarietà	1	ammessa	5.000,00	2.500,00	1.000,00	272813
378361	E1.2006.0103128	2214817	IL LOTO Società Cooperativa Sociale ONLUS	1	ammessa	5.000,00	5.000,00	2.000,00	78847
378542	E1.2006.0103134	2014090	IL LABORATORIO PROCACCINI 14 SCARL	6	ammessa	30.000,00	19.736,82	7.894,73	217650
374721	E1.2006.0103136	2402028	FACTORY Società Cooperativa Sociale ONLUS	1	ammessa	5.000,00	5.000,00	2.000,00	470251
379342	E1.2006.0104197	2404388	COO.I.E.SER Cooperativa Legnanese Servizi Coop. Sociale a r.l.	2	ammessa	9.750,00	10.000,00	4.000,00	42859
373702	E1.2006.0105405	2355555	LA FABBRICA DI OLINDA Società Cooperativa Sociale a r.l.	5	ammessa	24.622,64	17.236,84	6.894,74	151179
379642	E1.2006.0106512	2404458	INSIEME Cooperativa Sociale di Solidarietà a r.l.	8	ammessa	40.000,00	22.631,58	9.052,63	85848
379682	E1.2006.0107752	2403508	COPERATIVA SOCIALE LAMET@-ONLUS	1	ammessa	4.090,90	1.973,68	789,47	470807
TOTALE				52		262.918,63	162.645,39	65.058,15	

Dispositivo per l'assunzione e il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche – Decreto n. 4301 del 14 aprile 2006

All. 2 – Contributi ammessi al finanziamento per l'assunzione al lavoro di persone disabili psichiche

Domande di finanziamento protocollate dall'1 luglio al 22 settembre 2006

Identificativo della domanda di finanziamento	NUMERO PROTOCOLLO	Id Operatore	Denominazione operatore	Num. disabili	Istruttoria	Contributo concesso da impegnare €	Acconto 40% da liquidare €	Cod. beneficiario
367471	E1.2006.0105469	2353065	Cooperativa Sociale Il Sentiero	1	Ammessa	4.423,53	1.769,41	95472
376401	E1.2006.0099966	2354698	L'ULIVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1	Ammessa	6.762,00	2.704,80	78868
378301	E1.2006.0100730	2237380	Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati a r.l.	2	Ammessa	3.369,60	1.347,84	91722
378381	E1.2006.0103125	2214817	IL LOTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1	Ammessa	4.532,11	1.812,84	78847
378582	E1.2006.0102137	2402008	Ecocompany Società Cooperativa Sociale	1	Ammessa	3.285,69	1.314,28	268384

Identificativo della domanda di finanziamento	NUMERO PROTOCOLLO	Id Operatore	Denominazione operatore	Num. disabili	Istruttoria	Contributo concesso da impegnare €	Acconto 40% da liquidare €	Cod. beneficiario
378642	E1.2006.0105980	2241431	BUCANEVE COOPERATIVA SOCIALE	4	Ammessa	17.491,00	6.996,40	106876
378902	E1.2006.0106340	3987	COOPERATIVA SOCIALE DELL'OLIVO A R.L.	4	Ammessa	23.924,17	9.569,67	220581
379542	E1.2006.0106245	2237373	Speranza Società Cooperativa Sociale ONLUS	1	Ammessa	2.758,56	1.103,42	449032
379842	E1.2006.0106856	2008547	SPAZIO APERTO COOP. SOC. A R.L.	1	Ammessa	4.471,00	1.788,40	69337
384640	E1.2006.0109599	2353874	Lae Due Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale onlus	1	Ammessa	4.329,13	1.731,65	116300
TOTALE				17		75.346,79	30.138,71	

Dispositivo per l'assunzione e il mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche - Decreto n. 4301 del 14 aprile 2006
All. 3 - Contributi ammessi al finanziamento per l'assunzione al lavoro di persone disabili psichiche
Domande non ammesse al finanziamento

Identificativo della domanda di finanziamento	NUMERO PROTOCOLLO	Id Operatore	Denominazione operatore	Num. disabili	Istruttoria	Motivazioni
379663	E1.2006.0105542	2353874	Lae Due Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale onlus	1	Non ammessa	Domanda che non rispetta i requisiti previsti dal bando

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20060129) (3.1.0)
Circ.r. 6 novembre 2006 - n. 26
Criteri e modalità di rilevazione omogenea della Customer satisfaction degli utenti del voucher socio-sanitario

c.a. Direttori Generali e Direttori Sociali delle ASL lombarde
LORO SEDI

Richiamando l'attività svolta dal gruppo di lavoro congiunto (composto dai funzionari competenti di questa Unità Organizzativa e dai Loro referenti), si indicano i criteri e le modalità di rilevazione omogenea dei dati relativi alla customer satisfaction degli utenti del voucher socio-sanitario.

Tempi di rilevazione a livello territoriale

La customer satisfaction degli utenti del voucher socio-sanitario sarà rilevata annualmente a cura di ogni ASL mediante il questionario di cui all'allegato «C» della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12902.

Tale rilevazione riguarderà i questionari distribuiti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno nonché restituiti-compilati fino alla fine di febbraio dell'anno immediatamente successivo.

Tempi di trasmissione dei risultati alla Regione

I risultati della customer satisfaction degli utenti del voucher socio-sanitario (rilevata come sopra indicato) dovranno essere trasmessi annualmente alla Regione con un report di sintesi.

Tale report dovrà pervenire alla «Unità Organizzativa Accreditamento e qualità» della «Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale» entro il 15 aprile dell'anno immediatamente successivo a quello di rilevazione.

Unità di analisi

La rilevazione della customer satisfaction va riferita unicamente a tutte le persone assistite a domicilio mediante i tre profili di voucher socio-sanitario (predefiniti con la suindicata d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12902) a prescindere dal numero e dai diversi profili di voucher emessi al singolo fruitore.

Criteri unificati di distribuzione del questionario

Il questionario dovrà essere distribuito alla persona assistita (o, se non autonoma per la compilazione, al suo *care giver) all'inizio del percorso assistenziale.

Nel caso di cambiamento del soggetto erogatore, si deve necessariamente effettuare una ulteriore distribuzione.

Criteri e modalità unificati di consegna e restituzione del questionario

Ogni ASL, al fine di assicurare l'anonimato della compilazione del questionario ed, altresì, facilitarne la comprensione, avrà cura di:

- accompagnare la consegna del questionario con una nota esplicativa che ne favorisca la comprensione in ogni sua parte e

con l'indicazione che la compilazione deve essere effettuata durante il percorso assistenziale e comunque non prima di un mese dall'inizio dell'intervento assistenziale;

- consegnare il questionario + busta (con eventuale bollo preaffrancato) al singolo utente (o se non autonomo al suo *care giver) tramite un operatore (resta inteso, avendo cura di tenere traccia di consegna). Preferibilmente tale operatore dovrà essere individuato tra il personale addetto ad attività di valutazione, orientamento, autorizzazione e vigilanza/controllo. Per esigenze organizzative, l'ASL può adottare un'altra modalità a condizione che sia assicurata alla persona assistita (o suo *care giver) una compilazione anonima nonché autonoma/riservata;
- offrire all'utente la possibilità di restituzione del questionario:

- a mezzo posta nella suddetta busta chiusa, eventualmente preaffrancata, (indirizzata all'ASL),
- tramite un operatore incaricato dall'ASL,
- altre eventuali modalità operative decentrate a livello distrettuale (a titolo esemplificativo: la cassetta di raccolta).

Coerentemente ai criteri sopra indicati, la compilazione del questionario dovrà essere gestita in modo tale che le informazioni siano rese dalla «persona assistita» e/o «con l'aiuto del suo *care giver (un familiare o altra persona di sua fiducia)»: in questo caso si dovrà specificare il grado di parentela o la tipologia del compilatore, quali: figlia/o, sorella/fratello, badante, portinaia/o, ecc.

Ogni questionario dovrà altresì indicare la data di compilazione.

Considerato che l'applicazione dei criteri e delle modalità di che trattasi è già stata avviata a livello territoriale in misura differente tra le ASL, ogni ASL dovrà riorganizzarsi in modo da poter pienamente adottare i criteri e le modalità medesimi per la rilevazione della customer satisfaction degli utenti del voucher socio-sanitario del 2007.

Infine, riguardo la customer satisfaction attivata, per iniziativa di qualche ASL, per le forme d'intervento sperimentale (quali il «credit»), si precisa che è facoltà della singola ASL effettuare tale rilevazione con lo stesso strumento nonché criteri e modalità definiti per il voucher socio-sanitario. Resta inteso che, in ogni caso, questi dati devono essere raccolti separatamente dal voucher socio-sanitario, nonché facoltativamente inviati a parte a livello regionale (quando si trasmettono le informazioni della customer satisfaction del voucher socio-sanitario che, come è noto, sono invece oggetto di debito informativo).

Il direttore generale:
Umberto Fazzone

* **Legenda:** per care giver si intende una persona, appartenente sia all'ambito familiare che non, che dedica parte del proprio tempo all'aiuto di una persona «fragile» nell'assolvimento delle ordinarie attività della vita quotidiana.

D.G. Agricoltura

(BUR20060130) (4.3.0)
D.d.g. 26 ottobre 2006 - n. 11928
D.g.r. n. 8/2295 del 5 aprile 2006; assegnazione di diritti di impianto di vigneti della riserva regionale

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Visti il Reg. CE n. 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed il successivo Reg. CE n. 1227/00 che ne stabilisce le modalità di applicazione;
Vista la d.g.r. n. 8/2295 del 5 aprile 2006 di approvazione dei criteri e delle procedure per il riparto e l'assegnazione di diritti di impianto di vigneti della Riserva Regionale pari ad un ammontare di ettari 160,50;
Visti i provvedimenti di approvazione delle graduatorie necessarie per l'assegnazione delle superfici ai richiedenti pervenute dalle Amministrazioni Provinciali di Brescia, Bergamo, Mantova, Pavia Sondrio e Varese e preso atto che nella Provincia di Milano non sono state presentate richieste di assegnazione;
Rilevato dalle predette graduatorie e dalle allegate attestazioni di versamento relative alle richieste di diritti cedibili a titolo oneroso, che possono essere subito assegnati, così come riportato nell'Allegato 1 formato da n. 11 pagine che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, diritti di impianto di vigneti della riserva regionale per un totale di ettari 142,9170 dei quali:
- ettari 130,3237 a titolo oneroso;
- ettari 12,5933 a titolo gratuito per i giovani agricoltori a totale esaurimento delle richieste pervenute;
Ritenuto di disporre che le Amministrazioni Provinciali scorranò le graduatorie approvate allo scopo di assegnare a titolo oneroso con successivo provvedimento i residui ettari 17,5830 disponibili;

Considerato pertanto di operare una prima assegnazione di diritti di impianto di vigneti della riserva regionale per ettari complessivi 142,9170;
Vista la l.r. 16/96 e successive modificazioni e integrazioni nonché tutti i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;
Recepite le premesse

Decreta

- di assegnare ai beneficiari di cui all'Allegato 1 formato da n. 11 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto, diritti di impianto di vigneti della riserva regionale per un totale di ettari 142,9170 dei quali:
 - ettari 130,3237 a titolo oneroso;
 - ettari 12,5933 a titolo gratuito per i giovani agricoltori a totale esaurimento delle richieste pervenute;Tali diritti devono essere esercitati entro la seconda campagna successiva a quella di assegnazione del diritto stesso;
- di assegnare con successivo atto gli ulteriori ettari 17,5830 disponibili a titolo oneroso agli aventi diritto posti in posizione utile nelle graduatorie approvate dalle Amministrazioni Provinciali previa verifica da parte di queste ultime del versamento del corrispettivo previsto;
- di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- di trasmettere al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'Organismo Pagatore Regionale il presente provvedimento per il seguito di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
della D.G. agricoltura:
Sandro Diego Cioccarelli

ALLEGATO 1

ELENCO DEI BENEFICIARI AUTORIZZATI ALL'IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI
ai sensi dei Reg. CE n. 1493/99 e n. 1227/00 e della d.g.a. n. 8/2295 del 5 aprile 2006

PROVINCIA DI BERGAMO

CUAA	BENEFICIARIO	CATEGORIA	SUPERFICIE HA
VALCALEPIO DOC			
ZMBCSR51L26A794G	Az. Agr. Grombosco di Zambetti Cesare	Altri produttori	0,4950
03443820968	Az. Agr. La Rocchetta	Altri produttori	0,7500
FLTGPP30M56A794M	Az. Agr. Faletti Cavalli	Altri produttori	0,2500
PGNPST71T25C079X	Az. Agr. Soleluna dei F.lli Pagani	Altri produttori	0,4500
RVSCRL50S15I869Z	Ravasio Carlo	Altri produttori	0,4950
LCTSMN87D27B393P	Locatelli Simone	Altri produttori	0,6830
BLTSFN86L24B393D	Belotti Stefano	Altri produttori	0,7500
RTOGPP43S12A216J	Az. Agr. Rota Giuseppe	Altri produttori	0,3500
MRNSRG70M24F206C	Az. Agr. Ronco della Fola di Sergio Maiorana	Giovani agricoltori	0,2500
MRNCST73E27L388Z	Az. Agr. Ca' d'Argon di Morandi C.	Altri produttori	0,3810
TOTALE Valcalepio Doc			4,6040
MOSCATO DI SCANZO DOC			
RSSPLA70D03I628C	Az. Agr. La Corona di Russo Paolo	Altri produttori	0,050
TOTALE Moscato di Scanzo Doc			0,050

PROVINCIA DI BRESCIA

CUAA	BENEFICIARIO	CATEGORIA	SUPERFICIE HA
FRANCIACORTA DOCG			
CRSMSM80A28B157E	CORSINI MASSIMO (AZ. AGR. LA TORRE)	Altri produttori	0,7170
1442000178	BONOMI CHIARA (AZ. AGR. TENUTA CASTELLINO DI C. BONOMI E C. S.N.C.)	Altri produttori	0,4900
1510070178	BARISELLI FRANCESCO (AGRITURISMO CASCINA SOLIVE dei F.LLI BARISELLI)	Altri produttori	0,4900
2894810171	RICCI CURBASTRO GUALBERTO (AZ. AGR. G. RICCI CURBASTRO e FIGLI S.S.)	Altri produttori	0,4990
2613460985	MORASCHI ARDENIA (AZ. AGR. SANTA LUCIA S.S.)	Altri produttori	0,5000
192280171	GIORI RINA (AZ. AGR. IL RONCO di FRANCESCA FONTENI e RINA GIORI)	Altri produttori	0,5900

CUAA	BENEFICIARIO	CATEGORIA	SUPERFICIE HA
2156450179	PAGNONI GIOVANNI (AZ. AGR. BARONE PIZZINI SOC. AGR.)	Altri produttori	0,7450
BRBNLS74D63B157M	BARBISONI ANNALISA	Altri produttori	0,3300
TNNMCL64E43B157H	TONINELLI MONICA ELENA (AZ. AGR. OLTRE IL MEL- LA)	Altri produttori	0,5000
1165070176	PEZZOLA ALBERTO INNOCENZO (AZ. AGR. PEZZOLA ALBERTO INNOCENZO E ANGELO ISACCO)	Altri produttori	0,5000
2109470985	PEZZOLA EUGENIO (AZ. AGR. LA VALLE di PEZZOLA S.S.)	Altri produttori	0,5000
LMBMCL71P08G264G	LAMBERTI MARCELLO (AZ. AGR. MARZAGHE)	Giovane agricoltore	0,7400
VLNLSN43A10H477C	VALENTI ALESSANDRO	Altri produttori	0,7500
244900031	BERLUCCHI MARCELLO (AZ. AGR. F.LLI BERLUCCHI S.P.A.)	Altri produttori	0,7500
BRCRRT65A60G264Q	BRACCHI ROBERTA	Altri produttori	0,4900
SNDGDU61C03I437A	SANDRINELLI GUIDO	Altri produttori	0,4900
386210173	CATTURICH DUCCO GIORGIO	Altri produttori	0,5000
CRNFNC70E06H598C	CORIONI FRANCO	Altri produttori	1,0000
VZZGPP56A23D421V	VEZZOLI GIUSEPPE (AZ. AGR. VEZZOLI di VEZZOLI GIUSEPPE)	Altri produttori	1,0000
NMBNGL44A27C408E	NEMBRINI ANGELO	Altri produttori	1,0000
FRRGNN39D25C408P	FERRARI GIOVANNI	Altri produttori	1,0000
2462710985	BERSINI SEVERO (AZ. AGR. LA BREDA)	Altri produttori	1,0000
BNCNGL51T28H078K	BIANCHI ANGELO (AZ. AGR. CARLA VITTORIA)	Altri produttori	0,7490
2084550983	VEZZOLI UMBERTO (AZ. AGR. VEZZOLI UMBERTO, VITTORIO E GIANCARLO)	Altri produttori	0,7500
DNSNGL48P28C408M	DANESI ANGELO	Altri produttori	0,7500
RCHGFR83P20E333I	RICHETTI GIANFRANCO	Altri produttori	1,0000
MROSFN76H10B157Z	MOR STEFANO	Altri produttori	1,0000
FLTLT61S57C408G	FALETTI LORETTA	Altri produttori	1,0000
QSRNG54C60E271T	QUARESMINI ROSANGELA	Altri produttori	1,0000
GHDFNC62B04B157B	GHIDETTI FRANCO	Altri produttori	0,9690
CNCGLM53L61F205R	CENCI GIULIANA (AZ. AGR. LA BOSCAIOLA di CENCI GIULIANA)	Altri produttori	1,0000
CNSMG52E21G170L	CONSOLATI MARIO GIUSEPPE	Altri produttori	1,0000
VLRMHL73E13E333X	VALORI MICHELE	Altri produttori	1,0000
TOTALE Franciacorta Docg			24,7990
TERRE DI FRANCIACORTA DOC ROSSO			
2180200988	BARISELLI GABRIELLA (AZIENDA AGRICOLA RAMP- NETO)	Altri produttori	0,3960
SBBDNC71A23B393M	SABBADINI DOMENICO	Altri produttori	1,0000
TOTALE Terre di Franciacorta			1,3960
GARDA DOC			
CNTLCU76C16D284H	CONTARELLI LUCA (AZ. AGR. LA FALCADURA)	Altri produttori	0,5000
1761050986	PASINI MAURIZIO (PASINI GIUSEPPE e FIGLIO MAURI- ZIO S.S.)	Altri produttori	0,5000
SSUGNE54S15F820Q	SUSIO EUGENIO	Altri produttori	0,4700
2822710170	MONTESANO MASSIMO (PINOCCHIO GROUP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS)	Altri produttori	0,4900
SBRMSM62C19B157U	SBRUZZI MASSIMO (AZ. AGR. FELICIANA)	Altri produttori	0,7500
TSNFBA66C18E667P	TOSONI FABIO	Altri produttori	0,1500
2869730172	REDAELLI DE ZINIS ALESSANDRO	Altri produttori	1,0000
1190570174	ZENEGAGLIA ANGELO	Altri produttori	1,0000
CSTGNN61B14E6670	CASTELLINI GIOVANNI (AZ. VITIVINICOLA ESENTA BORGO CASTELLO)	Altri produttori	1,0000
TOTALE Garda Doc			5,8600
LUGANA DOC			
1965940982	AVANZI GIOVANNI (AVANZI CAV. GIOVANNI S.S. SOC. AGRICOLA)	Altri produttori	0,4900
FRZGU050M19M142H	FRIZZERA UGO	Altri produttori	0,3000
BLGBRN42D21F705S	BULGARINI BRUNO	Altri produttori	0,3000
1976490985	MATEROSSO ALESSANDRO (AZ. AGR. MONTE CICOGNA S.S.)	Altri produttori	0,5000
BRNMRA65E51D284H	BARONI MARIA	Altri produttori	0,4200

CUAA	BENEFICIARIO	CATEGORIA	SUPERFICIE HA
1561730985	ALBANESE ANDREA	Altri produttori	0,9900
2273020988	TOMASI GAETANO (AZ. AGR. CASELLO BONDONI S.S.)	Altri produttori	1,0000
GHRFNC42H13D150Y	GHIRALDI FRANCESCO	Altri produttori	0,9030
TSNFBA66C18E667P	TOSONI FABIO	Altri produttori	0,1000
BLDSDN45E42I079R	BALESTRA ADRIANA GABRIELLA	Altri produttori	1,0000
165989012	CARLESCHI LUIGI (AZ. AGR. LA TORRE)	Altri produttori	1,0000
80002210179	GORLANI PIETRO (AZ. AGR. VIGNA DEL LAGO di GORLANI PIETRO e C. SOC. SEM)	Altri produttori	1,0000
GHRNNZ72D20D150W	GHIRALDI NUNZIO	Altri produttori	1,0000
ZNGVTR66B17B157J	ZENEGAGLIA VITTORIO	Altri produttori	0,1036
TOTALE Lugana doc			9,1066
CELLATICA DOC			
2351370982	MILESI ALESSANDRO (AZ. AGR. LE CINTI)	Altri produttori	0,1000
TOTALE Cellatica Doc			0,1000
BOTTICINO DOC			
MCCFNC82T11B157H	MACCABONI FRANCESCO	Altri produttori	0,1000
TOTALE Botticino Doc			0,1000

PROVINCIA DI MANTOVA

CUAA	BENEFICIARIO	CATEGORIA	SUPERFICIE HA
GARDA DOC			
RNLCRL67A31M125V	AZ. AGR. RINALDO CARLO	Altri Produttori	0,2500
BRTGFR60A03M125N	BERTAGNA GIANFRANCO	Altri Produttori	0,5000
PRVCRL41C26A374C	PROVOLI CARLO	Altri Produttori	0,7500
BNCNZE36B26M125L	BIANCHERA ENZO	Altri Produttori	0,2500
01737580207	TRIVINI BELLINI CARLO E CLAUDIO S.S.	Altri Produttori	0,4200
LZNLDI64P63L567Z	LUZENTI LIDIA	Altri Produttori	0,4750
02887270235	AZ. AGR. VIVAI F.LLI GIACOPUZZI DI GIACOPUZZI LEONARDO E RAFFAELLO SOC. AGR.	Altri Produttori	1,0000
MLNLSN64A66L781G	MILANI ALESSANDRA	Altri Produttori	1,0000
01484660202	GOZZI CESARE E FRANCO S.S.	Altri Produttori	1,0000
GNDDNC46C27F705E	AZ. AGR. CANTONE DI GANDINI ERCOLANO E DOMENICO S.S.	Altri Produttori	0,7800
PVTFBA78E15B819D	PIVETTI FABIO	Altri Produttori	1,0000
CPLVTI64P13M125U	AZIENDA AGRICOLA BREDA DI CAPELLA VITO	Altri Produttori	1,0000
GVLMRN49R09I632V	GAVIOLI MARINO	Altri Produttori	1,0000
PNIGTT30C19L949J	PIONA GIULIETTO	Altri Produttori	0,8109
TOTALE Garda Doc			10,2359
GARDA COLLI MANTOVANI DOC			
PNIFNC67E31L781C	PIONA FRANCO	Altri Produttori	1,0000
MNTLVC28S22G4890	AZ. AGR. OTTELLA DI MONTRESOR LODOVICO	Altri Produttori	1,0000
02115040202	CARAVAGGIO SOC. AGR. S.S.	Altri Produttori	1,0000
TOTALE Garda Colli Mantovani Doc			3,0000
LAMBRUSCO DOC			
FRMMRC63L24D284Y	FORMIGONI MARCO	Altri Produttori	0,4950
SNTDNC68C25E897A	SANELLI DOMENICO	Altri Produttori	0,2600
FRULGU31B12I662K	FURIO LUIGI	Altri Produttori	0,3000
MLVNRC44E21E089Q	MALVEZZI ENRICO	Altri Produttori	0,4000
02015140201	CORTE BISA S.S.	Altri Produttori	1,0000
NGRLND73T49E897U	NEGRI LINDA	Altri Produttori	0,7500
01405600204	MAZZI OLIVIO E GIUSEPPE	Altri Produttori	0,7500
LPRGRL60B20E897P	ALIPRANDI GABRIELE	Altri Produttori	1,0000
MTTCLL50C16E6670	MATTIOLI CARLO LUIGI	Altri Produttori	0,7000
LTTNTN50R29G633W	LOTTI ANTONIO	Altri Produttori	0,7500
PCC CST73C07A965V	PICCIAFUOCO CRISTIANO	Altri Produttori	1,0000
01451260200	CANOSSA RENZO E CARLO S.S.	Altri Produttori	1,0000
MROFNC63R11M125X	MORI FRANCESCO	Altri Produttori	1,0000
FLICSR55T14H143E	FILA CESARE	Altri Produttori	1,0000
CCRTHS47M21H870J	ACCORSI ATHOS	Altri Produttori	1,0000
CMALCU42T68A959V	CAIUMI LUCIA	Altri Produttori	1,0000

CUAA	BENEFICIARIO	CATEGORIA	SUPERFICIE HA
LOITRN40S30F267F	LOI OTTORINO	Altri Produttori	1,0000
GNZNTN29D69C951L	GANZERLA ANTONIA	Altri Produttori	1,0000
01795810207	BERNINI PAOLO E CARANTINI LORENA	Altri Produttori	0,4355
TOTALE Lambrusco Doc			14,8405

PROVINCIA DI PAVIA

CUAA	BENEFICIARIO	CATEGORIA	SUPERFICIE HA
OLTREPO PAVESE DOC			
SVTVNP86S42B201Z	SAVIOTTI VIVIANA PIERA	Giovani agricoltori	0,4100
SCRNRC85B15G388T	SCARABELLI ENRICO	Giovani agricoltori	0,4570
FRRPTT79H05G388A	FERRARI PAOLO ETTORE	Giovani agricoltori	0,5667
GSACSR71T12L750H	GASIO CESARE	Giovani agricoltori	0,7194
RCCCMN83M51C261C	RICCARDI CLEMENTINA	Giovani agricoltori	0,6052
RFFFCR84E54M109Q	RUFFINAZZI FEDERICA	Giovani agricoltori	0,4800
FRLPLA83T01L690V	FORLINO PAOLO	Giovani agricoltori	0,7000
BTTSFN68T26M109I	BOATTI STEFANO	Giovani agricoltori	0,6650
CHSSMN77C58G388K	CHIESA SIMONA	Giovani agricoltori	1,0000
DLMPTR69E23I968W	DELMONTE PIETRO	Giovani agricoltori	1,0000
FCCMTT87L18M109S	FIOCCHI MATTEO	Giovani agricoltori	1,0000
MNAMLE82T44M109D	MAINI EMILIA	Giovani agricoltori	1,0000
DLLLDA86C24B201J	DALLAVALLE ALDO	Giovani agricoltori	1,0000
FRIGLI83P56M109P	FIORI GIULIA	Giovani agricoltori	1,0000
FGLRRT75T23M109P	FAGIOLI ROBERTO	Altri Produttori	1,0000
DLLMRZ75A26B201J	DELLABIANCA MAURIZIO	Altri Produttori	1,0000
BTTCTST73L70B201A	BOTTONI CRISTINA	Altri Produttori	1,0000
LRNFBA72H10B201M	LURENTI FABIO	Altri Produttori	1,0000
TRNBNT65S18B201T	TARANTANI BENITO	Altri Produttori	1,0000
GTTWTR58P10B028V	GATTI WALTER MARIA	Altri Produttori	1,0000
FRRWTR58C31I968S	FERRARI WALTER	Altri Produttori	1,0000
BRGMRA52H58F205B	BERGAMASCO MARIA	Altri Produttori	1,0000
00310520184	CASTEL DEL LUPO S.R.L.	Altri Produttori	0,7007
DLMMNL68D16B479H	DALMINI EMANUELE	Altri Produttori	0,5562
01999770181	AZ. AGR. GRANATA GIORGIO S.S.	Altri Produttori	0,3300
BSCNDR75A22F205Y	BUSCAGLIA ANDREA	Altri Produttori	0,4809
FGZGCL75C24B988V	FUGAZZA GIANCLAUDIO	Altri Produttori	0,3300
MCCMRC71H28L872P	MAIOCCHI MARCO	Altri Produttori	0,2534
VRCSFM69M07C261S	VERCESI STEFANO	Altri Produttori	0,4200
BRBVTR37B18C0530	BARBIERI VITTORIO	Altri Produttori	0,3000
ZNDGRG67R30B201Z	ZANDALASINI GIORGIO	Altri Produttori	0,4300
NGLRRT71S30J968G	ANGELINI ROBERTO	Altri Produttori	0,6150
SCHGDU66P08A182Q	ASCHERO GUIDO	Altri Produttori	0,7300
CGNLGU68H25I968E	CAGNONI LUIGI	Altri Produttori	0,4300
CLMDDS82B83B201U	COLOMBI DAVIDE SERAFINO	Altri Produttori	0,5135
SCVSMN78D07G388G	SCOVENNA SIMONE	Altri Produttori	0,7500
BRLNDR74E24B201B	BORLONI ANDREA	Altri Produttori	0,6375
GSTMHL83S16G388V	AGOSTEO MICHELE	Altri Produttori	0,2562
00473600187	BALLABIO SOC. AGR. S.R.L.	Altri Produttori	0,3870
BTTCLRL32R15D081T	BOATTI CARLO	Altri Produttori	0,3496
01680010186	BRUGGIA EMANUELE E CRISTIANO S.S.	Altri Produttori	0,6500
BRNLNZ83A08B201L	BRUNI LORENZO	Altri Produttori	0,4231
CMPMHL81P07B201C	CAMPAGNOLI MICHELE	Altri Produttori	0,3847
DLLGRL84D20B201I	DELLABIANCA GABRIELE	Altri Produttori	0,4108
FRVRNT26D11B028I	FARAVELLI RENATO	Altri Produttori	0,4600
FRRGPP49A30B028E	FERRETTI GIUSEPPE	Altri Produttori	0,4904
GSAMRT74M63B201B	GASIO MARIA RITA	Altri Produttori	0,2900
LVRGPP59P14B201U	LAVORATORI GIUSEPPE	Altri Produttori	0,3100
MRZRNT44H12H637K	MARZI RENATO	Altri Produttori	0,3278
MRCCLNE64M61E072F	MERCANDELLI ELENA	Altri Produttori	0,4950
SVTCRL61D04F205T	SAVIOTTI CARLO	Altri Produttori	0,4900

CUAA	BENEFICIARIO	CATEGORIA	SUPERFICIE HA
SCBTI63T21I968N	SCABINI TITO	Altri Produttori	0,3600
SPRGU055R28M109V	SPARPAGLIONE UGO	Altri Produttori	0,3500
01738240181	TENUTA IL CASTELLO S.S. PIROVANO F.	Altri Produttori	0,3131
01643320185	VIGNA ALTA DI ROVATI EMANUELE E PAT	Altri Produttori	0,2500
VLNLNM70B08D286V	VALENTINI LUCIANO MANOLO DIEGO	Altri Produttori	0,4389
RBTVLR77E26M109S	REBUTTI VALERIO	Altri Produttori	1,0000
MZZNLN53C26B201K	MAZZOCCHI ANGELINO	Altri Produttori	0,3816
SCGGPP66A15G388Z	ASCAGNI GIUSEPPE	Altri Produttori	0,2523
DFLSFN58R42F205R	DEFILIPPI STEFANIA	Altri Produttori	0,3044
CRLMSM66C28B201L	COROLI MASSIMO	Altri Produttori	0,5300
DPRGNT65S07I968W	DAPRATI GIANANTONIO	Altri Produttori	0,5000
DZZDNL53M27G612N	DEZZA DANIELE	Altri Produttori	0,2500
STECLD77B07F205J	EUSTI CLAUDIO	Altri Produttori	0,6998
FRIGPP55A21I237X	FIORI GIUSEPPE	Altri Produttori	0,5000
LSOMRZ62C10B028V	LOSI MAURIZIO	Altri Produttori	0,7400
MLNFRC54E14G839T	MOLINARI FERRUCCIO	Altri Produttori	0,6139
RCCGNN65H07B201K	RICCI GIOVANNI	Altri Produttori	0,5502
RSICLN44H03B028U	RISI CARLINO	Altri Produttori	0,5300
TSTMNL64C65B201I	TESTORI MANUELA	Altri Produttori	0,5454
02027910187	VITIVINICOLA PICCHI DI GABRIELE E C.	Altri Produttori	0,5486
ZNLDDL67S45G388J	ZANELLINI DANIELA	Altri Produttori	0,5500
02133990180	SOC. AGR. LA COLOMBARA S.S.	Altri Produttori	0,7500
CHLPRN26C15B028B	ACHILLI PIERINO	Altri Produttori	0,4700
01904700182	AZ. AGR. LAGO VILLA DI ZANOTTI S.S.	Altri Produttori	0,4800
BNONDR79H04B201P	BONI ANDREA	Altri Produttori	1,0000
BRNLGU48R20H814R	BRANDOLINI LUIGI	Altri Produttori	0,2664
BRNRTR32R11G612A	BRUNI ARTURO	Altri Produttori	0,2500
CNTLSN70A10F205H	CANTÙ ALESSANDRO	Altri Produttori	1,0000
CSTNDR71E27I968S	CASTALDI ANDREA	Altri Produttori	1,0000
84002580185	FATTORIA F.LLI MASSARA	Altri Produttori	0,4601
FRLCST78H20M109R	FORLINO CRISTIANO	Altri Produttori	1,0000
FRTGPP63P24C261J	FORTIN GIUSEPPE	Altri Produttori	0,2580
GRNRRT77C27L746Y	GIRANI ROBERTO	Altri Produttori	1,0000
NVLFPP69B28B201P	NEVELLI FILIPPO	Altri Produttori	1,0000
PSQGRL77A27B201Y	PASQUALE IGOR ELIA	Altri Produttori	1,0000
RSSFNC82C02M109Z	ROSSI FRANCESCO	Altri Produttori	1,0000
SGRRKE86B43M1090	SGORBINI ERIKA	Altri Produttori	0,2500
TSTNCR39S09G3880	TESTORI ENIO CARLO ANGELO	Altri Produttori	0,4700
BCCVTR43R05G612P	BECCACCI VITTORIO	Altri Produttori	0,3200
SCRFR72M69G388L	SCARABELLI FEDERICA	Altri Produttori	1,0000
BSSFST52T07I968K	BOSSI FAUSTO	Altri Produttori	0,3386
00511920183	REBOLLINI BRUNO E C. DI GABRIELE S.S.	Altri Produttori	1,0000
02149180180	ALBANI SOC. AGR. ALBANI VITICOLTORI	Altri Produttori	1,0000
02061220188	LA FABBRICA DI MENICATTI ELISA	Altri Produttori	1,0000
00953960150	SANT'ANDREA S.R.L.	Altri Produttori	1,0000
BRGGPP25P19M162K	BREGA GIUSEPPE	Altri Produttori	0,6500
GTTGNN33L18H637H	GATTI GIOVANNI	Altri Produttori	0,5900
SCLMLR49B52B613Z	SCLAVI MARIA LAURA	Altri Produttori	0,3303
BRTMRC76M09G388Z	BERTELEGNi MARCO	Altri Produttori	1,0000
FRLCSR79D16M109R	FORLINO CESARE	Altri Produttori	1,0000
RMNNRR64E31F205C	ROMANINI ANDREA ARTURO	Altri Produttori	0,7560
PNTRRT73M08A794K	PENATI ROBERTO	Altri Produttori	0,9400
STTCRL54E08B028E	SETTI CARLO	Altri Produttori	0,9000
TOTALE Oltrepo Pavese Doc			65,4927

PROVINCIA DI SONDRIO

CUAA	BENEFICIARIO	CATEGORIA	SUPERFICIE HA
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO IGT			
ZNLMCL75A23Z133F	ZANOLARI MARCEL	Giovani agricoltori	0,5000

CUAA	BENEFICIARIO	CATEGORIA	SUPERFICIE HA
STFSRN71B55L035R	STUFFO SABRINA	Giovani agricoltori	0,5000
00817300148	DIRUPI S.S.	Altri Produttori	0,1683
PRVPLA75H03C623R	PREVOSTINI PAOLO	Altri Produttori	0,3340
00079470142	CAVITRIA	Altri Produttori	0,5000
RNLMHL46L12C651I	RAINOLDI MICHELE	Altri Produttori	0,4500
01729150365	GIV S.C.A.R.L.	Altri Produttori	0,5000
TOTALE Terrazze Retiche di Sondrio Igt			2,9523

PROVINCIA DI VARESE

CUAA	BENEFICIARIO	CATEGORIA	SUPERFICIE HA
RONCHI VARESINI IGT			
TVGGNM65P54B300E	Tenuta Tovaglieri	Altri Produttori	0,0800
BRSSNN61R65D869Q	Vitivinicola Laghi d'Insubria	Altri Produttori	0,1000
PZZRST33D57L988P	Az. Agr. Caravalle	Altri Produttori	0,1000
BSSGSN23R26D869N	Bassetti Giansandro	Altri Produttori	0,1000
Totale Ronchi Varesini Igt			0,3800

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

(BUR20060131)

(4.6.4)

D.d.u.o. 30 ottobre 2006 - n. 12003
Iscrizione al registro regionale dei Direttori Tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, abilitati all'esercizio della professione - L.r. del 16 settembre 1996 n. 27 - 83° elenco

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SISTEMI TURISTICI E PROGETTI

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la l.r. del 16 settembre 1996 n. 27 concernente «Disciplina dell'attività dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province»;

Vista la d.g.r. del 20 dicembre 1996 n. 22713: «Modalità di iscrizione e di cancellazione al registro dei Direttori Tecnici della Regione Lombardia»;

Visto, altresì il decreto del Segretario Generale n. 10317 del 30 giugno 2005, avente ad oggetto: «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle

Direzioni della Giunta regionale VIII legislatura, con decorrenza 1° luglio 2005 - I provvedimento»;

Viste le richieste di iscrizione al registro dei Direttori Tecnici della Regione Lombardia pervenute;

Ritenuto, pertanto, a seguito di regolare istruttoria e previo accertamento del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, di iscrivere nel registro regionale dei Direttori Tecnici, le persone di cui all'allegato «A», parte integrante del presente provvedimento;

Decreta

1. di iscrivere nel registro regionale, previsto dalla l.r. del 16 settembre 1996 n. 27, ed a seguito di preventiva istruttoria, le persone di cui all'allegato ottantatreesimo elenco dei Direttori Tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, allegato «A», parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento del registro regionale di cui trattasi.

Il dirigente dell'U.O. sistemi turistici e progetti: Gianpiero Viotti

_____ • _____

ALLEGATO «A»

83° ELENCO DIRETTORI TECNICI

	Cognome - Nome	Luogo nasc.	Il	Indirizzo - Cap e Città	Pr.	Aut.
1	ARRATE ARMANDO	MATANZAS (CUBA)	24/10/1966	VIA APPIANI ANDREA, 19/A - 20052 MONZA	MI	SI
2	BELLABARBA BRUNO					
3	CAGNONI FABIO	BARI	16/02/1974	VIA T. TASSO, 19 - 24040 COMUN NUOVO	BG	SI
4	CASTELLINI ANNA	CASTEL GOFFREDO	24/05/1969	VIA PIEVE, 112 - 46046 MEDOLE	MN	SI
5	CHERUBINI CHIARA	MANERBIO	27/08/1974	VIA PAOLO FARINA, 39 - 25020 CIGOLE	BS	SI
6	COPPO SILVANA					
7	CORTI LETIZIA ROBERTA	MILANO	22/10/1968	VIALE PISA, 8 - 20146 MILANO	MI	SI
8	CURSANO ANGELO VALTER					
9	DEGANI PAOLA PATRIZIA	MILANO	31/07/1956	VIA GARIBALDI, 30 - 20061 CARUGATE	MI	SI
10	DEL GELOSO ROSELLA SONIA	DESIO	18/07/1962	VIA MILANO, 95 - 20031 CESANO MADERNO	MI	SI
11	DELL'ACQUA SONIA	MILANO	07/08/1968	P.ZZA CANEVA, 1 - 20154 MILANO	MI	SI
12	GENOVESE FRANCESCO PIO	MESSINA	04/12/1949	VIA GEN. ANTONIO CANTORE, 23 - 20092 CINISELLO BAL-SAMO	MI	SI
13	GHIglietti LARA	LODI	15/02/1975	VIA DEL CONTARICO, 17 - 26900 LODI	LO	SI
14	GIORDANO MAGDA	S. GIOVANNI ROTONDO	22/08/1969	VIA BACCIO BALDINI, 12 - 00146 ROMA	RM	SI
15	LATTUADA PATRIZIA	MILANO	17/01/1969	VIA F.LLI ROSSELLI, 41 - 26025 PANDINO	CR	SI
16	LI VOLSÌ ELISABETTA	TREVISO	12/12/1964	VIA L. CANONICA, 1 - 20154 MILANO	MI	SI
17	LO IACONA ANGELA	FIUME FREDDO DI SICILIA	19/11/1951	VIA GEN. ANTONIO CANTORE, 23 - 20092 CINISELLO BAL-SAMO	MI	SI
18	MACCAFERRI GIANLUIGI	MILANO	05/01/1954	VIA CAVOUR, 4 - 20021 BOLLATE	MI	SI

	Cognome – Nome	Luogo nasc.	Il	Indirizzo – Cap e Città	Pr.	Aut.
19	MARCHESE ANTONELLA	CHAMBERY (FRANCIA)	03/03/1967	VIA AI CAMPI, 18 – 20020 COGLIATE	MI	SI
20	MUSAZZI ROBERTA					
21	OLIVERI SARA	SAVONA	11/05/1975	VIA MONTENERO, 28/2 – 17047 VADO LIGURE	SV	SI
22	PISU ORNELLA	ABBIATEGRASSO	26/12/1965	VIA DE GRADI, 4 – 20052 MONZA	MI	SI
23	QUARTI STEFANO	ALZANO LOMBARDO	24/04/1971	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 12 – 24019 SCANZOROSCIATE	BG	SI
24	RECORDATI MARCELLA	MILANO	11/01/1961	VIA TORELLI VIOLLIER, 16 – 20125 MILANO	MI	SI
25	SUARDI LAURA	MILANO	21/07/1963	VIA DON GRIOLI, 14 – 20161 MILANO	MI	SI
26	TAMBALO MARIA GRAZIA	CEREA	10/01/1962	VIA PORTO, 26 – 46100 MANTOVA	MN	SI
27	TARABINI PAOLO	TIRANO	23/01/1954	VIA ANDRES, 30 – 23037 TIRANO	SO	SI
28	TOSI LAURA	BUSTO ARSIZIO	26/04/1968	VIA MANTOVA, 1-BIS – 21052 BUSTO ARSIZIO	VA	SI
29	VERONELLI STEFANIA SONIA	MILANO	22/11/1973	VIA PISANIELLO, 26 – 20149 MILANO	MI	SI
30	VILLA CLAUDIA	MILANO	23/06/1969	VIA GUERCIOTTI, 33 – 20025 LEGNANO	MI	SI

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20060132) (5.3.5)
D.d.g. 7 aprile 2006 - n. 3998
Comune di Mariano Comense – Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Mariano Comense (CO), loc. Cascina Settuzzi, già autorizzato con d.g.r. 615/00, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e art. 10 del d.lgs. 36/03

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di approvare il progetto e di autorizzare il Comune di Mariano Comense, alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Mariano Comense (CO), loc. Cascina Settuzzi, già autorizzato con d.g.r. 615/00, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, e successive integrazioni, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, nonché alla planimetria (omissis), predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che, ai sensi del comma 3° dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e, comunque, non oltre la data di approvazione dell'AIA rilasciata ai sensi del d.lgs. 59/05, e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa;

3. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione della variante sostanziale all'impianto decada automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
- non completi la realizzazione della variante o sue parti funzionali entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Como e dall'ARPA di Como cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Como, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, il Dipartimento ARPA ed il Comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in 6.471.358,60 euro l'ammontare totale della garanzia finanziaria che il Comune di Mariano Comense deve prestare a favore della Regione Lombardia, relativo a:

- 49.453,60 euro per il deposito temporaneo di 280 mc di percolato;
- 4.141.905,00 euro per la gestione operativa e calcolato su una volumetria pari a 276.127 mc;
- 2.280.000,00 euro per la gestione post-operativa e calcolato su una superficie pari a 28.500 mq.

La fidejussione deve essere prestata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R al Comune di Mariano Comense trasmettendone copia alla Provincia di Como, al Comune di Mariano Comense ed al Dipartimento dell'ARPA competente per territorio;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione, di cui al punto 8, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata;

11. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il direttore generale
Reti e Servizi di Pubblica Utilità:
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Comune di Mariano Comense.
Sede legale: Mariano Comense (CO), piazzale Console Teodoro Manlio 6/8.
Ubicazione impianto: Mariano Comense (CO), loc. Cascina Settuzzi.

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di mq 130.000, censita al NCTR del Comune di Mariano Comense (CO), al foglio convenzionale n. 9, foglio effettivo n. 3, mappali n. 8092, 8091, 8094, 4499, 4500, 4501, 2532, 2521, 2520, 2519, 4987, 2516, 2522, 2524, 2526, 2517, 2523, 2525, 2527, 2518, 2515, 2499, 2528, 2513, 2282, 2511, 2512, 2507, 2508, 2500, 2501, 2502, 5250, 2497, 11065;

1.2 la suddetta area ricade in zona F2 «Zone per attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG vigente del Comune di Mariano Comense (CO);

1.3 vengono effettuate operazioni di deposito sul suolo o nel suolo (D1) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4 l'impianto esistente, avente superficie pari a 82.000 mq, è costituito da un corpo di discarica di rifiuti solidi urbani e relative strutture accessorie, le cui operazioni di smaltimento sono cessate nel 2005;

1.5 la variante sostanziale consiste nella realizzazione di un nuovo lotto, interessante un'area ubicata a nord-est del corpo discarica, con riprofilatura del versante est dello stesso, realizzato all'interno del perimetro dell'impianto esistente, con conferimento di 276.127 mc di rifiuti speciali non pericolosi su una superficie di 28.500 mq;

1.6 la discarica dovrà essere realizzata secondo la sequenza stratigrafica espressa in m s.l.m. di seguito descritta:

- quota minima di imposta del fondo pari a 314,50 m;
- strato di 0,25 m di argilla con coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-9}$ m/s fino alla quota di 314,75 m;
- geocomposito bentonitico;
- strato di 0,25 m di argilla con coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-9}$ m/s fino alla quota di 315,00 m. Le modalità di posa e compattazione dell'argilla devono essere tali da non costituire pericolo per l'integrità del geocomposito bentonitico;
- geocomposito bentonitico;
- strato di 1,00 m di argilla con coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-9}$ m/s fino alla quota di 316,00 m. L'argilla verrà posata e compattata per strati successivi di 0,20 m di spessore. Il sistema di impermeabilizzazione delle pareti dovrà essere il medesimo di quello che sarà realizzato sul fondo;
- geomembrana in HDPE spessore 2,5 mm;
- geotessile non tessuto a protezione della geomembrana, di opportuna grammatura (1000 g/m²) idonea a garantire la resistenza al punzonamento;
- strato drenante di 0,50 m sino alla quota di 316,50 m, all'interno del quale è posizionata la rete di raccolta del percolato costituita da tubazioni microfessurate in HDPE, aventi diametro di 300 mm il tronco principale e 200 mm i rami secondari;
- strato di rifiuti sino alla quota massima a fine conferimento rifiuti di 336,00 m;
- strato di regolarizzazione della massa rifiuti per la corretta messa in opera degli strati sovrastanti;
- strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, di 0,50 m, protetto superiormente da un geotessuto in poliestere, sino alla quota massima di 336,50 m;
- strato di argilla compatta di 0,50 m, con coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-8}$ m/s, sino alla quota massima di 337,00 m;
- strato drenante di 0,50 m protetto superiormente da un geotessuto, sino a quota 337,50 m;
- strato superficiale di copertura con spessore di 1,00 m di terreno vegetale arricchito con compost, sino alla quota finale di 338,50 m;

1.7 al fine di avere una sostanziale autonomia strutturale per quanto attiene alle acque di percolazione è prevista la realizzazione di n. 4 serbatoi in VTR della capacità di 70 mc l'uno, con capacità complessiva di 280 mc di percolato, cui è collegata la rete di raccolta percolato del nuovo lotto, sufficiente a garantire autonomia operativa per almeno 15 giorni nel caso di problematiche per lo smaltimento esterno;

1.8 le acque meteoriche provenienti dai piazzali di servizi e dalle strade interne di accesso al fronte discarica, potenzialmente contaminate, saranno captate con apposite canalette di gronda ubicate perimetralmente all'area di discarica e lateralmente alle piste di accesso al fronte dei rifiuti;

1.9 le acque superficiali provenienti dalle aree di interrimento dei rifiuti che non sia stato possibile separare prima del loro potenziale contatto con gli stessi, vengono captate realizzando apposite vasche provvisorie dell'area attiva della discarica e con adeguata pompa vengono inviate nella canaletta perimetrale più vicina;

1.10 le acque provenienti dalla condensazione dell'umidità del biogas vengono captate con appositi serbatoi separatori posizionati lungo la rete del biogas attrezzati con pompe pneumatiche automatiche di svuotamento;

1.11 il sistema di copertura a fine conferimento rifiuti verrà realizzato attraverso una struttura multistrato in accordo ai dettagli di cui al par. 2.4.3 dell'All. 1 al d.lgs. 36/2003. Preventivamente alla copertura definitiva è prevista una copertura provvisoria che consente l'isolamento della massa dei rifiuti durante il processo di assestamento (cedimento) degli stessi;

1.12 potranno essere conferiti in discarica esclusivamente i rifiuti individuati dai seguenti C.E.R.

a) 030307 - 040109 - 040221 - 040222 - 101112 - 150105 - 150106 - 191002 - 191203 - 191204 - 191207 - 191208 - 191212 - 200102 - 200110 - 200111 - 200202 - 200203 - 200301 - 200302 - 200303 - 200307;

b) i rifiuti individuati dai seguenti C.E.R., devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- 030101 - 030105 - 030308 - 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150107 - 191201 - 191205 - 200101 - 200102 - 200138 - 200139 - 200140: limitatamente alla frazione non diversamente recuperabile e solo con dichiarazione del produttore di mancata possibilità di avvio al recupero;
- 200306: limitatamente alla frazione solida costituita da sabbie e materiale grossolano;

1.13 i rifiuti di cui al C.E.R. 101103 non possono essere ritirati in quanto il progetto non prevede la cella dedicata come previsto dall'art. 6, comma 6, lett. a), del d.m. 3 agosto 2005.

2. Prescrizioni

2.1 La discarica deve essere realizzata e gestita in conformità a quanto previsto dagli allegati 1 e 2 al d.lgs. 36/03 nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al d.d.g. n. 14507/05;

2.2 preventivamente all'attivazione del nuovo lotto deve essere dismesso il conferimento dell'attuale tratto di fognatura comunale nel percolato esistente, di cui dovrà essere verificato lo stato di perfetta funzionalità e tenuta, e deve essere realizzato un nuovo tratto fognario di tipo misto indipendente e parallelo ad esso;

2.3 il piezometro «di monte» dovrà essere riposizionato secondo la direzione di deflusso della falda idrica, per costituire presidio di monitoraggio delle acque sotterranee;

2.4 nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti non pericolosi di cui al sopra indicato punto 1.12 che rispondono a quanto previsto dal punto 4.2.2 della Deliberazione C.I. 27 luglio 1984, sino al termine previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03. Successivamente le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dall'art. 6 del d.m. 3 agosto 2005;

2.5 prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in discarica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del d.m. 3 agosto 2005, il produttore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto ai sensi dell'art. 2 del d.m. 3 agosto 2005; la caratterizzazione di base deve essere effettuata secondo quanto indicato nell'allegato 1 dello stesso d.m.;

2.6 le operazioni di discarica devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori ed odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente;

2.7 i rifiuti dovranno essere irrorati con opportuni deodorizzanti-igienizzanti al fine di prevenire molestie olfattive;

2.8 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.9 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto;

2.10 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare le prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447;

2.11 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dai d.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

2.12 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;

2.13 la combustione del biogas proveniente dai nuovi pozzi di estrazione, che si aggiungono a quelli in essere, avverrà nella torcia esistente già autorizzata ai sensi del d.P.R. 203/88;

2.14 prima della ricezione dei rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto, il gestore deve verificarne l'accettabilità mediante acquisizione di idonee risultanze analitiche; qualora il rifiuto derivi da un ciclo produttivo costante o da impianti di deposito preliminare che non effettuino miscelazione di rifiuti (attestato da apposita dichiarazione), può essere conferito in discarica per rifiuti non pericolosi, con analisi di verifica di accettabilità

effettuata con cadenza semestrale sino al termine previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03. Successivamente tali analisi dovranno essere espletate con le modalità previste dall'allegato 3, punto 2., del d.m. 3 agosto 2005;

2.15 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.16 i rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/97 e s.m.i.; il carico e lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/97;

2.17 i serbatoi di accumulo del percolato devono mantenere un volume di riserva pari al 10% della capacità totale e la capacità del bacino di contenimento degli stessi deve essere pari alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi e, in ogni caso, deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

2.18 i controlli periodici, effettuati dalla Provincia territorialmente competente, dovranno avere almeno cadenza semestrale prevedendo in particolare:

– 2 campionamenti dei rifiuti conferiti in discarica sul fronte di scarico negli ultimi 15 gg. e/o sui rifiuti in ingresso;

– su tali campioni verranno effettuate le analisi secondo le modalità previste dalla d.g.r. n. 47636/94 ed al punto 4.2.3.2. della Deliberazione C.I. 27 luglio 1984 finalizzata a valutazione statistica, come da circolare in atti regionali n. 61818 del 27 dicembre 1993, sino al termine previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03. Successivamente tali analisi dovranno essere espletate con le modalità previste dall'allegato 3, punto 2. del d.m. 3 agosto 2005;

– nel caso di campionamento dei rifiuti in ingresso, gli stessi in attesa degli esiti degli accertamenti della P.A. potranno essere stoccati sul corpo dei rifiuti, nel lotto in coltivazione e appositamente coperti con manto impermeabile, idoneamente zavorrato;

– stima della volumetria della discarica occupata dai rifiuti e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e scarico;

– analisi delle acque di falda prelevate a monte e a valle della discarica;

2.19 con periodicità almeno annuale e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il gestore deve provvedere ad inviare all'autorità di controllo una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività di discarica, tra i quali tipologia e quantitativi di rifiuti smaltiti; andamento dei flussi e del volume del percolato e relative procedure di trattamento e smaltimento; quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento/smaltimento e produzione di energia elettrica; volume occupato e capacità residuale della discarica; risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica; risultati dei controlli effettuati sulle matrici ambientali;

2.20 la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità, come previsto dal punto 2.10 dell'Allegato 2 del d.lgs. 36/03;

2.21 il percolato deve essere estratto in continuo in modo da garantire la condizione di battente zero sul fondo della discarica;

2.22 il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto;

2.23 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.24 deve essere assicurata la formazione tecnica del personale addetto all'impianto, anche in relazione ai rischi specifici in funzione dei rifiuti trattati;

2.25 il personale dovrà comunque utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;

2.26 devono essere comunicati alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competente, ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate.

3. Piani

3.1 Piano di gestione operativa. Il piano è approvato così come presentato;

3.2 Piano di gestione post operativa. Il piano è approvato così come presentato ribadendo che tutte le operazioni di manutenzione effettuate sull'impianto devono proseguire per un periodo di 30 anni dalla data di chiusura dell'intera discarica;

3.3 Piano di sorveglianza e controllo. Il Piano è approvato con le seguenti prescrizioni:

– dovrà essere concordato con il Dipartimento ARPA di Como territorialmente competente, un protocollo specifico per la gestione del sistema di monitoraggio e campionamento delle acque sotterranee;

– dovrà essere concordato con il Dipartimento ARPA di Como, un programma per lo sviluppo di una metodica specifica finalizzata al controllo delle emissioni odorose, effettuata attraverso rilevazioni in campo, campionamenti ed analisi adatti alle soglie olfattive degli agenti odorigeni;

– i campionamenti e le analisi sul biogas dovranno essere effettuati con frequenza mensile nella fase di gestione operativa e con frequenza semestrale nella fase di gestione post-operativa;

– entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento deve essere presentata agli Enti di controllo una specifica procedura sulle modalità di intervento in caso si verifichino le seguenti condizioni straordinarie:

- raggiungimento di livelli di guardia degli indicatori di contaminazione (da identificarsi puntualmente) e conseguenti modalità di allertamento degli Enti di controllo;
- superamento dei limiti esistenti per le diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo);

– il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei DPI;

3.4 Piano di ripristino ambientale. Il Piano è approvato con la seguente prescrizione: il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area nel caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

(BUR20060133)

(5.3.5)

D.d.g. 21 settembre 2006 - n. 10369

Ditta Eckart Italia s.r.l., con sede legale in Milano, corso Italia 24 - Rinnovo dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. 1° ottobre 2001, n. 6284, all'esercizio delle operazioni di deposito temporaneo (D15) e incenerimento (D10) di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dal proprio ciclo produttivo, nell'impianto sito in Rivanazzano (PV), via Caifango 3, con aggiornamento dei codici C.E.R. a seguito della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e contestuale presa d'atto del cambiamento di sede legale della Ditta. Art. 210 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

**IL DIRETTORE GENERALE
RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
E SVILUPPO SOSTENIBILE**

Visti:

– la l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

– il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

– il d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;

– il d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 e s.m.i.;

– il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Preso atto che il Dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture riferisce che la Ditta Eckart Italia s.r.l., con sede legale in Milano, corso Italia 24, ha presentato:

– istanza, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i., in atti regionali n. 21632 del 4 agosto 2005, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D10) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Rivanazzano (PV), via Caifango 3;

– istanza, in atti regionali n. 11416 del 15 maggio 2006, tendente ad ottenere l'esclusione dell'impianto succitato dall'assoggettamento alla normativa in materia di rifiuti, sulla base di sentenza del tribunale di Venezia per analogo impianto della stessa ditta sito in Marghera (VE);

Richiamate le d.d.g.r.:

- 11 febbraio 1992, n. 18882, avente per oggetto: «Ditta Meposa - metalli in polvere s.r.l. - via Caifango n. 3 - Rivanazzano (PV) - d.P.R. 915/82 - l. 441/87 - l. 615/66 - d.P.R. 203/88 - Approvazione di progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio - ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. 94/80, dell'art. 6 del d.P.R. 915/82 e dell'art. 6 del d.P.R. 203/88 - di un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali prodotti nel proprio insediamento di Rivanazzano (PV)»;

- 21 febbraio 1997, n. 25367, avente per oggetto: «Autorizzazione alla ditta Meposa - metalli in polvere s.r.l., con sede legale in Marghera (VE) via dell'elettricità 17/b, per l'esercizio dell'attività di smaltimento, mediante termodistruzione, di rifiuti speciali prodotti nel proprio insediamento sito in Comune di Rivanazzano (PV), via Caifango, 3; impianto già autorizzato con d.g.r. n. 18882 dell'11 febbraio 1992»;

- 1° ottobre 2001, n. 6284, avente per oggetto: «Ditta Eckart Italia s.r.l. con sede legale in Milano, p.za Giolitti 6. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e termodistruzione (D10) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal proprio ciclo produttivo nell'impianto sito in Rivanazzano (PV), via Caifango 3. Impianto già autorizzato con d.g.r. n. 25367 del 21 febbraio 1997, successivamente volturato con d.d.g. n. 2780 del 12 maggio 1999. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca parziale delle dd.g.r. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;

Preso atto degli accertamenti e verifiche compiuti dalla Struttura Autorizzazioni e Certificazioni e vagliati dal Dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture che, al riguardo, dichiara che:

a) alla luce di quanto disposto dal d.lgs. 152/06 che ha abrogato il d.lgs. 22/97, la proroga dell'autorizzazione deve essere rilasciata ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 152/06 medesimo;

b) le caratteristiche dell'impianto, le operazioni effettuate, nonché i quantitativi di rifiuti trattati, sono sinteticamente riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

c) la Ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. 00164070278;

d) con dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/00, allegata all'istanza di rinnovo, il legale rappresentante della Ditta in oggetto ha dichiarato:

- di non essere sottoposto a procedure di cui al d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

- che la ditta ha sede legale in Milano, corso Italia 24, come risulta dal certificato di iscrizione della CCIAA di Milano;

e) in attesa di definire la fondatezza dell'istanza di esclusione dell'impianto succitato dall'assoggettamento alla normativa in materia di rifiuti, si ritiene di rinnovare l'autorizzazione alle attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, conto proprio, della Ditta in oggetto;

f) la Provincia di Pavia, con nota in atti regionali n. 17777 dell'8 agosto 2006, ha comunicato che non esistono motivazioni ostative al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione;

g) l'ammontare della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è rideterminato in € 72.417,57 ed è relativo a:

- incenerimento (D10) di 15 kg/h di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 70.651,29;

- deposito preliminare (D15) di 5 mc di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal proprio processo produttivo pari a € 1.766,28;

la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04;

g) l'istruttoria tecnica amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Considerato che il 28 febbraio 2006 è entrato in vigore il d.lgs. 133/05, che all'art. 21, comma 2, riporta: «Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'autorità competente al rilascio del-

l'autorizzazione provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22... successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Precisato che il solo impianto di incenerimento non è soggetto alla procedura IPPC in quanto non rientra nelle categorie di cui all'Allegato 1, punto 5., al d.lgs. 59/05;

Considerato che l'A.I.A. viene rilasciata per insediamenti produttivi, qualora tale impianto di incenerimento dovesse essere compreso in un complesso soggetto al d.lgs. 59/05, esso stesso dovrà essere autorizzato nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata del complesso;

Visto che il dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture, in relazione agli esiti sopra esposti, propone l'assunzione di un provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. 1° ottobre 2001, n. 6284, all'esercizio delle operazioni di deposito temporaneo (D15) e incenerimento (D10) di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dal proprio ciclo produttivo, nell'impianto sito in Rivanazzano (PV), via Caifango 3, con aggiornamento del C.E.R. a seguito della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e presa d'atto del cambiamento di sede legale della Ditta, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A al presente provvedimento;

Visto l'art. 17 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» che individua le competenze dei Direttori Generali;

Richiamata la d.g.r. 7 luglio 2006, n. 2924, recante il II provvedimento organizzativo dell'VIII legislatura, con la quale tra l'altro è stata disposta la ridenominazione di alcune Direzioni Generali, confermando, tra l'altro, nel ruolo di Direttore della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile il dott. Raffaele Tiscari;

Decreta

1. di rinnovare alla Ditta Eckart Italia s.r.l., con sede legale in Milano, corso Italia 24, l'autorizzazione, di cui alla d.g.r. 1° ottobre 2001, n. 6284, all'esercizio delle operazioni di deposito temporaneo (D15) e incenerimento (D10) di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dal proprio ciclo produttivo, nell'impianto sito in Rivanazzano (PV), via Caifango 3 e contestualmente di aggiornare i C.E.R. a seguito della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A al presente provvedimento;

2. di prendere atto del cambiamento di sede legale della Ditta Eckart Italia s.r.l., da Milano, p.za Giolitti 6, a Milano, corso Italia 24;

3. di far presente che tale rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 152/06, ha la durata di dieci anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa;

4. di far salve le condizioni e le prescrizioni contenute nella d.g.r. 6284/01 non espressamente in contrasto con il presente atto;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del d.lgs. 152/06, dalla Provincia di Pavia, che può avvalersi dell'ARPA competente per territorio, cui compete in particolare accertare che la Ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 210, comma 4, del d.lgs. 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. di disporre che l'ARPA competente per territorio deve verificare che i valori limite alle emissioni, le metodiche di campionamento e analisi e le modalità di messa in funzione dell'impianto siano conformi ai disposti del d.lgs. 133/05;

8. di disporre che in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Pavia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nullaosta

alla loro realizzazione, informandone la Regione Lombardia, il Dipartimento dell'ARPA competente per territorio ed il Comune dove ha sede l'impianto;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

10. di dare atto che l'ammontare della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è determinato in € 72.417,57 ed è relativo a:

– incenerimento (D10) di 15 kg/h di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 70.651,29;

– deposito preliminare (D15) di 5 mc di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal proprio processo produttivo pari a € 1.766,28;

la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04; contestualmente all'accettazione della fideiussione stessa verrà svincolata quella di cui alla nota n. 32016 del 25 ottobre 2001, relativa all'autorizzazione di cui alla d.g.r. 6284/01;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fideiussione, di cui al punto 10., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla stessa d.g.r.;

12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla Ditta Eckart Italia s.r.l., trasmettendone copia alla Provincia di Pavia, al Comune di Rivanazzano, al Dipartimento dell'ARPA competente per territorio, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nonché alla sua sezione regionale presso la CCIAA di Milano;

13. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fideiussione di cui al punto 10.;

14. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale
Reti e Servizi di Pubblica Utilità
e Sviluppo Sostenibile:
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Eckart Italia s.r.l.;

Sede legale: Milano, corso Italia 24;

Ubicazione impianto: Rivanazzano (PV), via Caifango 3.

1. Caratteristiche dell'impianto e operazioni ivi svolte

1.1 La localizzazione e le caratteristiche dell'impianto sono quelle di cui alla d.g.r. 6284/01.

1.2 L'impianto è autorizzato al deposito preliminare (D15) di 5 mc ed all'incenerimento (D10) di 15 kg/h, corrispondenti ad un quantitativo massimo di 108 t/anno, di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dal proprio ciclo produttivo.

1.3 Il rifiuto speciale non pericoloso trattato nell'impianto, così come catalogato e classificato, ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE è il C.E.R. 12.01.15 «fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14».

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36.

2.2 I registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del d.lgs. 152/06 e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto.

2.3 La Ditta deve verificare semestralmente l'accettabilità dei rifiuti all'impianto, mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in oggetto (formulario di identificazione e risultanze analitiche) al

fine di verificare l'effettiva catalogazione del rifiuto con il C.E.R. 12.01.15 e non con il suo C.E.R. «specchio» 12.01.14; nel caso in cui il rifiuto non abbia le caratteristiche tali da essere smaltito nell'impianto, il Gestore ne dovrà dare immediatamente comunicazione alla Regione Lombardia, alla Provincia di Pavia ed al Dipartimento ARPA di Pavia.

2.4 La quantità di rifiuti stoccati nel serbatoio non dovrà superare il 90% della capacità geometrica disponibile.

2.5 Per il deposito preliminare di rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VV.FF. territorialmente competenti.

2.6 Devono essere installati idonei misuratori di portata e/o misuratori volumetrici sulle linee di alimentazione dei rifiuti liquidi all'impianto.

2.7 Le fermate dell'impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso.

2.8 Le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi.

2.9 L'impianto deve essere gestito in conformità con quanto disposto dal d.lgs. 133/05 e s.m.i., e deve avere le caratteristiche richieste dal medesimo decreto.

2.10 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicati alla Regione, alla Provincia, all'ARPA e al Comune territorialmente competenti.

2.11 Per gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, va assicurato il rispetto delle disposizioni stabilite dal Titolo III della Parte Terza del d.lgs. 152/06 e dai regolamenti regionali 24 marzo 2006, nn. 3 e 4.

2.12 Gli scarichi civili decadenti dall'impianto dovranno rispettare le norme tecniche di cui alla d.g.r. 5 aprile 2006, n. 2318.

2.13 Nell'esercizio dell'attività le emissioni sonore nell'ambiente esterno e presso i ricettori sensibili, devono rispettare i limiti di cui alla legge 447/95 e s.m.i.

3. Adeguamento al d.lgs. 133/05

3.1 L'impianto deve essere equipaggiato e gestito in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi; tale temperatura deve essere misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione.

3.2 L'impianto deve essere dotato di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto al fine di garantire l'innalzamento della temperatura in fase di avviamento ed il mantenimento della temperatura minima sopradetta durante la fase di arresto, fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione; tale bruciatore deve intervenire automaticamente qualora la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scenda al di sotto della temperatura minima di cui al punto 3.1.

3.3 Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.

3.4 L'impianto deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:

a) all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima di cui al punto 3.1;

b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella di cui al punto 3.1;

c) qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.

3.5 Devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni delle seguenti sostanze inquinanti:

- polveri totali;
- monossido di carbonio (CO);

- sostanze organiche in forma di gas/vapori, espresse come carbonio organico totale (COT);
- ossidi di azoto (NO_x);
- acido cloridrico (HCl);
- acido fluoridrico (HF);
- ossidi di zolfo (SO_2);

nonché la temperatura, la pressione, il tenore volumetrico di ossigeno, dell'umidità e la portata volumetrica dell'effluente gassoso; la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi; tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati annualmente alla Regione Lombardia, alla Provincia di Pavia, al Comune di Rivanazzano e al Dipartimento ARPA di Pavia; qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti sono superati, il Gestore provvede a cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno ed informa senza indugio i sopradetti enti, fermo restando quanto previsto all'articolo 16 del d.lgs. 133/05.

3.6 La frequenza delle misurazioni periodiche degli altri inquinanti richiesti dall'Allegato 1 al d.lgs. 133/05, deve essere almeno quadrimestrale.

3.7 I valori limite alle emissioni in atmosfera nonché i metodi di campionamento ed analisi da utilizzare sono quelli individuati dall'Allegato 1 al d.lgs. 133/05 e le procedure di gestione dell'impianto, comprensive delle condizioni di funzionamento anomalo, devono rispondere a quanto previsto dal decreto medesimo, soprattutto ai fini della conduzione dell'impianto, delle condizioni di esercizio e dei valori limite di emissione in atmosfera; l'intervallo di riferimento per tutte le grandezze misurate in continuo deve essere la mezz'ora, come richiesto dal d.lgs. 133/05.

3.8 I periodi di avvio ed arresto dell'impianto possono essere pari al 10% delle ore annuali di funzionamento e comunque non superiori alle 720 ore anno.

3.9 Sono fatte salve le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera di cui alle d.g.r. nn. 18882/92 e 25367/97 non in contrasto con il presente atto.

3.10 La gestione, il campionamento, l'analisi e la valutazione delle eventuali emissioni nelle acque di scarico devono essere conformi con quanto richiesto dal d.lgs. 133/05.

4. Piani

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

4.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20060134)

(5.3.4)

D.d.g. 13 novembre 2006 - n. 12570**Approvazione del bando per la realizzazione di impianti solari termici al servizio di immobili di proprietà pubblica**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G. RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 1 giugno 2002 n. 120 «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997»;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Viste le dd.g.r. n. 3389 del 9 febbraio 2001 e n. 9995 del 26 luglio 2002, con le quali sono stati approvati l'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia sottoscritto

con il Ministero dell'Ambiente e l'Atto Integrativo al medesimo Accordo;

Visti in particolare l'art. 6-bis dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia e l'art. 19 dell'Atto Integrativo, che prevedono il finanziamento di interventi per la promozione della tecnologia solare termica;

Vista la d.g.r. 3155 del 13 settembre 2006, così come modificata dalla d.g.r. 3338 del 17 ottobre 2006, con la quale:

- è stata approvata un'iniziativa per favorire, tramite l'erogazione di incentivi, la realizzazione di impianti solari di grandi dimensioni al servizio di immobili di proprietà pubblica, individuando nella producibilità di 35.000 kWh/anno la dimensione minima degli interventi;

- sono stati stanziati 1.500.000 euro per la realizzazione dell'iniziativa di cui al punto precedente;

- è stato approvato lo schema di convenzione con Punti Energia S.c.a.r.l. per la gestione telematica e la realizzazione degli adempimenti istruttori connessi all'iniziativa;

- il Direttore Generale della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile è stato incaricato dell'approvazione, con proprio provvedimento, del relativo bando di incentivazione;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione ed alla pubblicazione del bando per l'incentivazione di impianti solari termici aventi le caratteristiche specificate al punto precedente;

Rilevato che il capitolo 4268 - UPB 6.3.2.3.138 dell'anno in corso presenta la necessaria capienza e disponibilità;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura regionale;

Vista in particolare la delibera della Giunta Regionale n. 8/2 del 18 maggio 2005, avente ad oggetto «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi ed altre disposizioni organizzative - I Provvedimento Organizzativo dell'VIII Legislatura» con la quale il dott. Raffaele Tiscar è stato nominato Direttore Generale;

Per i motivi espressi in premessa:

Decreta

1. di approvare il «Bando per la realizzazione di impianti solari termici al servizio di immobili di proprietà pubblica», di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

ALLEGATO A

Regione Lombardia

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI AL SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA

INDICE

1. Finalità
 2. Risorse e modalità di agevolazione
 3. Destinatari
 4. Caratteristiche tecniche dell'iniziativa agevolata
 5. Modalità e termini di presentazione della domanda
 6. Valutazione domande e formulazione graduatoria
 7. Procedure
 8. Decadenza e rinuncia
 9. Controlli
 10. Certificati bianchi
 11. Avvertenze generali
 12. Riferimenti per informazioni
- ALLEGATO 1 - Modulo per la richiesta del contributo
ALLEGATO 2 - Scheda tecnica dell'intervento

1. Finalità

Nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro Ambiente ed Energia stipulato con il Ministero dell'Ambiente ed in attuazione della d.g.r. 3338 del 17 ottobre 2006, la Regione Lombardia in-

tende promuovere un'azione innovativa nel campo del solare termico, specificamente rivolta ai soggetti pubblici ed alla realizzazione di impianti ad impatto significativo.

Questo bando è quindi mirato all'incentivazione di installazioni solari termiche di producibilità superiore ai 35 MWh/anno al servizio di immobili di proprietà pubblica.

2. Risorse e modalità di agevolazione

Le risorse stanziare ammontano a 1.500.000 euro.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo assegnato direttamente al soggetto pubblico richiedente, per la realizzazione di impianti solari al servizio di immobili di proprietà pubblica. L'agevolazione è limitata agli impianti di futura realizzazione.

Sono incentivabili esclusivamente gli impianti di producibilità annua uguale o superiore ai 35.000 kWh.

Il contributo è pari al 50% del costo di realizzazione dell'impianto, con un tetto massimo di 1,6 euro per kWh producibile annuo.

Nel caso di impianto utilizzato anche per la climatizzazione estiva (condizionamento solare), viene concesso un contributo aggiuntivo pari a 400 euro per kW dell'impianto frigorifero funzionale alla conversione dell'energia termica proveniente dall'impianto solare. Il costo relativo alle apparecchiature necessarie all'utilizzo dell'energia solare per la climatizzazione non concorre né ai fini della determinazione della graduatoria, né ai fini della determinazione del contributo riferito all'unità solare termica.

3. Destinatari

Possono accedere ai benefici le amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/01 (1). L'assegnazione del contributo esclude dalla possibilità di ottenere altri contributi pubblici diretti per la medesima iniziativa, con l'esclusione dei «certificati bianchi» di cui al successivo paragrafo 10.

4. Caratteristiche tecniche dell'iniziativa agevolata

Le caratteristiche dell'intervento e la qualità dei materiali devono rispondere obbligatoriamente ai seguenti requisiti:

- gli impianti solari devono avere dimensioni tali da garantire produzioni uguali o superiori a 35.000 kWh/anno ed essere dotati di contatore di calore;
- i collettori solari devono essere conformi alla norma EN 12975-1 e testati con lo standard EN 12975-2 da un laboratorio accreditato;
- gli installatori devono essere iscritti alla CCIAA e in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 3, lettere c) e d) della legge n. 46/1990.

Le caratteristiche sopra indicate devono essere rilevabili nella documentazione che l'amministrazione dovrà fornire in occasione del collaudo, pena la revoca del contributo.

Per la determinazione della producibilità, l'irraggiamento sul piano dei collettori potrà essere calcolato secondo quanto stabilito dalla norma UNI 8477 a partire dai dati sull'orizzontale desunti dalla norma UNI 10349 oppure dai dati dell'Atlante Europeo della Radiazione Solare o, infine, dalle pubblicazioni «La radiazione Solare globale al suolo in Italia» a cura dell'ENEA.

5. Modalità e termini di presentazione della domanda

La richiesta del contributo deve essere presentata dall'amministrazione pubblica interessata **esclusivamente per via informatica**, scaricando la modulistica dal sito www.ors.regione.lombardia.it. Il modulo, riportato nell'Allegato 1, dovrà essere compilato e spedito tramite e-mail all'indirizzo: solare@puntoenergia.com.

I termini di presentazione delle domande sono: **dall'1 dicembre 2006 al 31 gennaio 2007**.

Nel caso in cui le richieste presentate non esaurissero l'intera disponibilità economica destinata all'iniziativa, dopo l'approvazione della graduatoria si provvederà a riaprire i termini per la presentazione delle domande al fine di formare una nuova graduatoria.

6. Valutazione domande e formulazione graduatoria

L'istruttoria delle richieste verrà eseguita, per nome e per conto della Regione Lombardia, dalla società Punti Energia S.c.a.r.l. (nel seguito Punti Energia).

Le richieste di contributo ritenute ammissibili verranno ordinate secondo una graduatoria di merito, che determinerà la priorità nell'assegnazione dei contributi.

Per il calcolo del contributo concedibile sono considerate le seguenti spese, al netto di IVA e di altre imposte e tasse:

1. costi di macchine e materiali;
2. costi delle opere civili funzionali alla realizzazione dell'impianto;
3. costi per l'installazione dell'impianto;
4. costi accessori: progettazione, collaudo, consulenze professionali, entro i limiti percentuali massimi previsti dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Le spese rendicontabili sono esclusivamente quelle riferite all'impianto solare ed alle relative apparecchiature ausiliarie. Nel caso si realizzi anche una unità di condizionamento solare, i costi relativi – compresi quelli di progettazione, collaudo e consulenza professionale – non risultano rendicontabili e devono pertanto essere incorporati.

Non sono ammesse a contributo spese relative a:

- generatori di calore (caldaie, pompe di calore, ecc.);
- spese di gestione e manutenzione dell'impianto.

I parametri che concorrono alla definizione della graduatoria di priorità sono:

1. il rapporto tra l'energia producibile espressa in kWh/anno e il costo totale del progetto («indice di merito»): viene attribuito un punteggio da 1 a 10, normalizzando i valori rispetto al progetto con migliore rapporto kWh/costo (2);
2. ubicazione dell'edificio oggetto dell'intervento all'interno delle aree critiche per la qualità dell'aria (3): vengono attribuiti 3 punti agli interventi localizzati in area critica;
3. cantierabilità dell'intervento: vengono attribuiti 5 punti agli interventi i cui lavori verranno avviati entro il 30 aprile 2007. La verifica dell'effettivo rispetto del termine verrà effettuata secondo le modalità previste nel successivo paragrafo 7;
4. vengono attribuiti 2 punti nel caso il progetto preveda anche la contestuale realizzazione di una unità di condizionamento solare.

A parità di punteggio, hanno priorità in graduatoria i progetti per i quali è più elevata l'energia producibile.

I criteri valutativi sono soggetti a valutazione di conformità, come specificato ai paragrafi successivi. In attuazione della graduatoria, i contributi verranno assegnati alle amministrazioni sino al concorrere delle disponibilità.

7. Procedure

Punti Energia comunicherà l'esito della domanda di contributo con lettera, anticipata a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail che l'amministrazione deve obbligatoriamente segnalare nella richiesta on-line.

La comunicazione avverrà entro: **il 30 aprile 2007**.

La lettera di comunicazione dell'assegnazione indicherà anche l'ammontare del contributo, che verrà erogato secondo le modalità specificate nel seguito.

Le amministrazioni assegnatarie del contributo dovranno provvedere alla progettazione definitiva dell'intervento e presentare a Punti Energia:

- copia della deliberazione dell'organo rappresentativo dell'amministrazione, che la impegna alla realizzazione dell'iniziativa e determina la fonte dei finanziamenti per la quota non coperta dal contributo della Regione Lombardia;

(1) L'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/01 stabilisce che: «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

(2) Il valore dell'indice di merito (IM) viene calcolato sulla base del progetto con il miglior rapporto tra producibilità e costo mediante il seguente algoritmo: $IM = (kWh/costo) / [(kWh/costo)_{max}] * 10$.

(3) Le aree critiche per la qualità dell'aria sono state definite dalla d.g.r. 6501 del 19 ottobre 2001, successivamente integrata dalla d.g.r. 11485 del 6 dicembre 2002. Qualora la Regione Lombardia, in attuazione del d.lgs. 351/99, proceda ad una nuova zonizzazione del territorio, il criterio di priorità si applicherà anche alle nuove aree di criticità così definite.

– una scheda tecnica redatta e sottoscritta dal progettista e dal rappresentante dell'ente, riportante le informazioni di cui all'Allegato 2;

– nel caso si sia dichiarata una data di inizio lavori anteriore al 30 aprile 2007, copia del verbale di consegna dei lavori.

La presentazione della documentazione richiesta dovrà avvenire entro 120 giorni dalla comunicazione e-mail dell'avvenuta assegnazione del contributo. Per agevolare l'elaborazione dei dati, la scheda tecnica in formato elettronico dovrà essere inviata anche via e-mail all'indirizzo: solare@puntoenergia.com.

Punti Energia provvederà a verificare la coerenza dei dati contenuti nella scheda tecnica con quelli specificati in fase di richiesta del contributo. L'eventuale scostamento da tali dati nella misura superiore al 5% darà luogo ad una riformulazione della graduatoria. Una eventuale ricollocazione del progetto in posizione non più utile ai fini del finanziamento determinerà la revoca del contributo. Inoltre, ai fini della determinazione del contributo, si terrà conto di eventuali diminuzioni del costo dell'intervento, ma non di aumenti di costo.

Qualora al progetto fosse stato attribuito un punteggio per la cantierabilità, anche il mancato rispetto dei termini previsti per l'avvio dei lavori darà luogo a rideterminazione della graduatoria.

In esito alla verifica, Punti Energia provvederà a:

- in caso di esito favorevole, erogare una anticipazione finanziaria corrispondente al 30% del contributo;
- in caso di esito negativo, comunicare al richiedente i motivi di esclusione dal contributo.

Le successive rate del contributo verranno erogate secondo le seguenti modalità:

– la seconda rata corrispondente al 40% del contributo a seguito di presentazione della stato di avanzamento corrispondente al 50% dei lavori (da documentare mediante dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori);

– la terza rata corrispondente al 30% del contributo a seguito della presentazione e favorevole istruttoria dei documenti relativi al collaudo.

Per quanto riguarda la fase di collaudo, le amministrazioni beneficiarie dovranno, ove possibile, integrare la commissione di collaudo con un rappresentante indicato da Punti Energia. In caso contrario, Punti Energia provvederà successivamente alla verifica della documentazione di collaudo, anche mediante sopralluoghi *in loco*.

Resta ferma comunque la facoltà, da parte di Punti Energia, di richiedere ove necessario chiarimenti in ordine al progetto, agli stati di avanzamento ed ai documenti di collaudo presentati.

L'ultimazione dei lavori deve avvenire, pena la revoca del contributo assegnato, entro e non oltre 360 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione, tramite posta elettronica, dell'assegnazione del contributo.

Nel caso in cui dalle verifiche finali risultasse che l'impianto installato non possieda una delle caratteristiche indicate al paragrafo 4, si provvederà alla revoca del contributo.

Nel caso sia riconosciuta una spesa inferiore a quella precedentemente dichiarata, il contributo verrà ricalcolato e ridotto, e si provvederà alla richiesta di restituzione di eventuali importi eccedenti già erogati.

Nei casi di revoca o riduzione del contributo si provvederà a finanziare i soggetti ammissibili, ma non finanziati, della graduatoria di merito (scorrimento della graduatoria).

Proroghe del periodo previsto per l'ultimazione dei lavori, per un periodo non superiore a 180 giorni naturali e consecutivi, possono essere concesse solo in presenza di cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del beneficiario.

In tal caso la richiesta di proroga deve essere inviata a Punti Energia, debitamente documentata, tramite raccomandata A.R. entro e non oltre la scadenza del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

L'Amministrazione Regionale, valutate le motivazioni addotte, comunicherà per il tramite di Punti Energia la concessione o il diniego della proroga.

8. Decadenza e rinuncia

L'amministrazione richiedente può rinunciare all'utilizzo del contributo per impedimenti sopraggiunti dal momento della presentazione della domanda.

La rinuncia deve essere comunicata, specificandone le motiva-

zioni, a Punti Energia entro **60 giorni** naturali e consecutivi dalla data della e-mail con cui ha ricevuto comunicazione dell'assegnazione del contributo. In tal modo il contributo diventa riassegnabile nel rispetto delle graduatoria dei beneficiari.

9. Controlli

La Regione Lombardia, anche per tramite di soggetti delegati, potrà effettuare ispezioni presso le amministrazioni beneficiarie dei contributi allo scopo di verificare lo stato d'attuazione delle iniziative agevolate, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte nonché l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

A tal fine l'amministrazione beneficiaria, con la domanda per l'accesso ai benefici del presente bando si impegna a tenere a disposizione ed esibire per verifiche e controlli, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività sviluppate per un periodo non inferiore a tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione.

Qualora in esito ad una verifica si accertasse la mancata rispondenza del progetto alle caratteristiche dichiarate, o il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, l'Amministrazione Regionale procederà alla revoca del contributo.

10. Certificati bianchi

Le amministrazioni beneficiarie del contributo possono avere consulenza tecnica ed assistenza da parte di Punti Energia ai fini dell'ottenimento dei «certificati bianchi» di cui al d.m. 20 luglio 2004. Questa attività si potrà sostanzialmente anche, ove richiesto, nella ricerca di una società di servizi energetici o un distributore con cui convenzionarsi ai fini della richiesta, e nella preparazione della documentazione tecnica necessaria all'ottenimento dei certificati. Il valore economico relativo resta in ogni caso di esclusiva proprietà dell'amministrazione realizzatrice dell'intervento.

Ove la Regione Lombardia abbia, nel frattempo, stipulato una convenzione quadro con un distributore/società dei servizi energetici ai fini della gestione dei «certificati bianchi», la richiesta di riconoscimento dei titoli energetici potrà avvenire nell'ambito di tale convenzione.

11. Avvertenze generali

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che tutti i dati personali gestiti nel corso dell'espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti, e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

12. Riferimenti per informazioni

La gestione del bando è realizzata per conto della Regione Lombardia da:

Punti Energia S.c.a.r.l.
Via Copernico 42
20125 MILANO

Presso Punti Energia è anche attivo uno sportello informativo (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, tel. 02-67656951)

E-mail: solare@puntoenergia.com

ALLEGATO 1 - MODULO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO**Riservato all'ufficio**

Numero protocollo

Data di spedizione

Data di ricezione

A:
Punti Energia S.c.a r.l.
Via Copernico 42
20125 - Milano

Bando per la realizzazione di impianti solari termici al servizio di immobili di proprietà pubblica

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il sottoscritto

--

(sindaco, amministratore, ecc.)

--

del (Comune, ente, ecc.)

--

Via / Piazza

	n°	
--	----	--

Telefono

	Fax	
--	-----	--

e-mail

--

Persona di riferimento

	Tel.	
--	------	--

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dal bando di cui alla dgr 3338/2006 per l'installazione di impianti solari termici.

Fornisce i seguenti dati tecnici:

IMMOBILE PER IL QUALE VIENE EFFETTUATO L'INTERVENTO

Indirizzo

	Comune	
--	--------	--

Ente proprietario

--

DATI DELL'IMPIANTO SOLARE

Costo dell'impianto

(€)

--

Producibilità per usi termici

(kWh/a)

--

DATI DELL'UNITA' DI CONDIZIONAMENTO SOLARE

Potenza dell'impianto frigorifero

(kW)

--

I lavori per la realizzazione dell'impianto verranno avviati entro il 30 aprile 2007

Sì

☐

No

☐

ALLEGATO 2 - SCHEDA DELL'INTERVENTO

Riservato all'ufficio

Numero protocollo

Data di spedizione

Data di ricezione

A:

Punti Energia S.c.a r.l.

Via Copernico 42

20125 - Milano

Bando per la realizzazione di impianti solari termici al servizio di immobili di proprietà pubblica

SCHEDA TECNICA

Beneficiario

Indirizzo del beneficiario

Ubicazione dell'intervento

Producibilità dell'impianto – usi termici

kWh/anno

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Preventivo di costo chiavi in mano – impianto solare

Euro

Preventivo di costo chiavi in mano – unità frigorifere

Euro

Numero di utenze servite:

in inverno

in estate

Posizionamento
(tetto piano, a falda, in facciata, a terra, altro)

Integrazione architettonica (tetto, facciata, altro)

Si

No

Marca e modello dei collettori

Numero collettori installati

Superficie totale (netto assorbitore)

m²

Inclinazione collettori

°

Deviazione dal sud (0°=sud, 90°=est, -90°=ovest)

°

Volume complessivo di accumulo

litri

Numero dei serbatoi di accumulo

Copertura solare del fabbisogno energetico annuale

%

Per acqua calda sanitaria:

Consumo giornaliero totale di acqua calda		litri
---	--	-------

Per integrazione riscaldamento:

Tipologia di terminali scaldanti (radiatori, ventilconvettori, termoconvettori, pannelli radianti, altro)	
--	--

Superficie di pavimento riscaldata servita dall'impianto solare		m ²
---	--	----------------

Fabbisogno termico massimale dell'edificio		kW
--	--	----

Temperature di progetto del sistema di riscaldamento:	mandata		°C
	ritorno		°C

Sistema di condizionamento solare:

Marca e modello della macchina frigorifera	
--	--

Tecnologia (assorbimento – adsorbimento – desiccant cooling, altro)	
--	--

Potenza frigorifera		kW
---------------------	--	----

COP	
-----	--

Indirizzo e recapito telefonico del progettista:

	tel.
--	------------------

Il progettista

Il rappresentante dell'amministrazione
beneficiaria

(BUR20060135)

D.d.u.o. 19 settembre 2006 - n. 10201

(5.3.5)

Ditta ASM Brescia s.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora, 230 – Presa d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale e conseguente rideterminazione dell'importo della garanzia fidejussoria prestata alla Regione Lombardia a fronte delle autorizzazioni allo smaltimento e/o recupero di rifiuti rilasciate con d.g.r. n. 14734 del 24 ottobre 2003, dd.d.g. n. 18213 del 5 dicembre 2005 e n. 19926 del 28 dicembre 2005

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RETI ED INFRASTRUTTURE

Visti:

– il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

– la l. 7 agosto 1990, n. 241;

– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Richiamati:

– la d.g.r. 24 ottobre 2003, n. 14734, avente per oggetto: «Ditta ASM Brescia s.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora, 230. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare ed incenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi da effettuarsi presso il termoutilizzatore ubicato in Brescia, via Malta, 25/R, già autorizzato con Determina Dirigenziale del Direttore dell'Area Ambiente della Provincia di Brescia n. 2558 del 27 novembre 2002 all'esercizio dell'attività di recupero energetico di R.S.U. nonché di stoccaggio di rifiuti. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni»;

– il d.d.g. 5 dicembre 2005, n. 18213, avente per oggetto: «ASM Brescia s.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora, 230. Approvazione del progetto ed autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10, D15) e recupero (R1, R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da effettuarsi presso il termoutilizzatore sito in Brescia, via Malta, 25/R, già autorizzato con d.g.r. n. 14734/03, così come completato con l'installazione della terza linea. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

– il d.d.g. 28 dicembre 2005, n. 19926, avente per oggetto: «Rettifica del decreto n. 18213, del 5 dicembre 2005, avente per oggetto: ASM Brescia s.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora, 230. Approvazione del progetto ed autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10, D15) e recupero (R1, R15) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da effettuarsi presso il termoutilizzatore sito in Brescia, via Malta, 25/R, già autorizzato con d.g.r. n. 14734/03, così come completato con l'installazione della terza linea. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

– la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni – Revoca delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;

– la d.g.r. 9 marzo 2005, n. 3588, avente per oggetto: «Approvazione della circolare di precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»»;

– il d.d.g. 7 novembre 2005, n. 16807, avente per oggetto: «Integrazione della circolare di precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01» approvata con d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588»;

Vista l'istanza del 22 giugno 2006, pervenuta in atti regionali n. 14962 del 29 giugno 2006, con cui la ditta richiede, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 210, comma 3, lettera h), la riduzione del 40% delle garanzie finanziarie prestate a fronte della deliberazione suddetta ed accettata dalla Regione Lombardia a seguito dell'avvenuta certificazione ISO 14001;

Preso atto della certificazione ISO 14001 rilasciata da DNV Italia s.r.l. con il n. CERT-1581-2006-AE-MIL-SINCERT del 3 aprile 2006, parte integrante dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto pertanto di prendere atto che ricorrono le condizioni stabilite alla lettera h, comma 3, art. 210 del d.lgs. n. 152/06 relativamente alla riduzione del 40% della garanzia finanziaria già prestata dalla ditta;

Ritenuto di richiedere appendice di garanzia finanziaria a quella accettata con nota in atti regionali n. 31774 del 20 dicembre 2005, di riduzione dell'importo totale da € 7.647.685,81 a € 4.588.611,49;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visti in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Vista la d.g.r. 8/2 del 18 maggio 2005 recante «I Provvedimento organizzativo – VIII Legislatura» con la quale è stato affidato al dott. Raffaele Tiscar l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 recante «I Provvedimento organizzativo – VIII Legislatura» con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'ing. Carmelo Di Mauro l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità;

Decreta

1) di prendere atto dell'avvenuta certificazione ambientale della ditta ASM Brescia s.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora, 230;

2) di rideterminare l'ammontare della garanzia che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia da € 7.647.685,81 a € 4.588.611,49;

3) di disporre pertanto che venga presentata agli uffici regionali appendice di variazione alla polizza fidejussoria accettata con nota in atti regionali n. 31774 del 20 dicembre 2005, che indichi la riduzione dell'importo di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

4) di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della suddetta certificazione ISO 14001 la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per l'intero valore;

5) di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta ASM Brescia s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al comune di Brescia ed al Dipartimento ARPA competente per territorio;

6) di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di comunicazione dell'avvenuta accettazione della fidejussione.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa

Reti ed infrastrutture:

Carmelo Di Mauro

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20060136)

D.d.u.o. 21 settembre 2006 - n. 10379

(5.3.5)

Ditta COGEME Gestioni s.r.l., con sede legale in Rovato (BS), via XXV Aprile, 18 – Volturazione e conseguente adeguamento del d.d.g. n. 251 del 16 gennaio 2006 di autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali finalizzate alla messa in sicurezza ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Rovato (BS), v.le Rimembranze

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RETI ED INFRASTRUTTURE

Visti:

– il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

– la l. 7 agosto 1990, n. 241;

– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Richiamato il d.d.g. 16 gennaio 2006, n. 251, avente per oggetto: «Ditta COGEME s.p.a., con sede legale in Rovato (BS), via XXV Aprile, n. 18. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali finalizzate alla messa in

sicurezza dell'impianto in Comune di Rovato (BS), via Rimembranze, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e s.m.i. e art. 10 del d.lgs. 36/03»;

Vista l'istanza, in atti regionali n. 15088 del 30 giugno 2006, tendente ad ottenere la trasformazione societaria dell'autorizzazione come indicata nel d.d.g. 16 gennaio 2006, n. 251;

Visto la «Dichiarazione sostitutiva di certificazioni» (art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), che attesta la trasformazione societaria;

Preso atto:

– della trasformazione societaria tale per cui titolare dell'autorizzazione di cui al d.d.g. 16 gennaio 2006, n. 251 deve intendersi la ditta COGEME Gestioni s.r.l., con sede legale in Rovato (BS), via XXV Aprile, 18, per l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali finalizzate alla messa in sicurezza ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Rovato (BS), via Rimembranze;

– che la ditta è iscritta presso la CCIAA di Brescia n. 02578670164 del 28 giugno 2006;

– che è stata acquisita la certificazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di richiedere appendici di garanzia finanziaria a quelle accettate con note in atti regionali n. 3348 del 3 febbraio 2006 e n. 3383 e n. 3384 del 6 febbraio 2006, che prendano atto dell'avvenuta trasformazione societaria;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Vista la d.g.r. 8/2 del 18 maggio 2005 recante «I Provvedimento organizzativo – VIII Legislatura» con la quale è stato affidato al dott. Raffaele Tiscar l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 recante «II Provvedimento organizzativo – VIII Legislatura» con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'ing. Carmelo Di Mauro l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità;

Decreta

1) di volturare l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali finalizzate alla messa in sicurezza ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Rovato (BS), via Rimembranze, già rilasciata con d.d.g. 16 gennaio 2006, n. 251 alla ditta COGEME s.p.a., con sede legale in Rovato (BS), via XXV Aprile, 18 alla ditta COGEME Gestioni s.r.l., con sede legale in Rovato (BS), via XXV Aprile, n. 18;

2) di richiedere appendici di garanzia finanziaria a quelle accettate con note in atti regionali n. 3348 del 3 febbraio 2006 e n. 3383 e n. 3384 del 6 febbraio 2006, che prendano atto dell'avvenuta trasformazione societaria;

3) di dare atto che la mancata presentazione delle appendici di cui al punto 2), entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. 19461/04;

4) di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché le prescrizioni e le condizioni dell'autorizzazione di cui al d.d.g. 16 gennaio 2006, n. 251;

5) di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta COGEME Gestioni s.r.l., contestualmente al d.d.g. 16 gennaio 2006, n. 251 ed all'accettazione della polizza fidejussoria di cui al punto 2), trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al comune di Rovato ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.

Il Dirigente dell'U.O.
Reti e Infrastrutture:
Carmelo Di Mauro

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20060137)

(53.5)

D.d.s. 3 ottobre 2006 - n. 10877

Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 alla ditta PBR s.r.l., con

sede legale in Maclodio (BS), via Molino Emili 22, per l'impianto in Maclodio (BS), via Molino Emili, 22

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Visto il d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;

Visti inoltre:

– il d.d.g. Affari Generali e Personale 4 luglio 2002, n. 12670 «Individuazione dell'autorità competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ai sensi della direttiva 96/61/CE e del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 e contestuale attivazione dello «Sportello Integrated/Pollution/Prevention and Control/IPPC»»;

– la d.g.r. 5 agosto 2004, n. 18623, come integrata con d.g.r. 26 novembre 2004, n. 19610 «Approvazione della modulistica e del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale e disposizioni in ordine all'avvio della sperimentazione del procedimento autorizzatorio IPPC»;

– la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19902, recante nuove disposizioni in ordine al calendario e alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni «IPPC»;

– il decreto del dirigente dello Sportello IPPC n. 4614 del 24 marzo 2005 di fissazione del calendario definitivo relativamente alla presentazione delle domande per gli impianti esistenti esercitanti le attività industriali;

– il decreto del dirigente dello Sportello IPPC n. 1800 del 20 febbraio 2006 recante «Disposizioni relative al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale»;

Rilevato che allo Sportello IPPC, attivato con il decreto regionale 4 luglio 2002, n. 12670 sopra richiamato presso la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, ai sensi della l.r. 20 dicembre 2004, n. 36 e della d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19902, allegato A, fanno capo le attività fondamentali inerenti il procedimento amministrativo teso al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;

Richiamati:

– la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;

– il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, avente per oggetto: «Approvazione della circolare di «Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»»;

Vista la domanda e la relativa documentazione tecnica, presentate ai sensi del d.lgs. 59/2005 da PBR s.r.l. con sede legale in Maclodio (BS), via Molino Emili, 22, per l'acquisizione dell'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto esistente con modifiche di recupero/smaltimento rifiuti sito in Comune di Maclodio (BS), via Molino Emili, 22 e pervenute allo Sportello IPPC in data 20 dicembre 2005 prot. n. 35079;

Visto che la ditta ha inoltrato documentazione tecnica, in atti regionali n. 35079 del 20 dicembre 2005, secondo quanto disposto dal d.d.g. della Direzione Generale Tutela Ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini di verificare l'assoggettabilità dell'opera alle procedure di V.I.A. e la struttura Autorizzazioni e Certificazioni ha espletato il sistema di valutazione, i cui risultati escludono la realizzazione delle varianti in questione dalla procedura di V.I.A. regionale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento in data 2 febbraio 2006, prot. 3386;

Visto che il gestore dell'impianto ha correttamente effettuati gli adempimenti previsti dal d.lgs. 59/2005 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio su «Giornale di Brescia» in data 9 febbraio 2006;

Visto il documento tecnico predisposto da ARPA Lombardia;

Preso atto che la conferenza dei servizi tenutasi nelle sedute del 16 marzo 2006 e del 26 giugno 2006 si è conclusa, previo assenso del comune e con richiesta di valutazione di adeguamento al d.lgs. 151/05 da parte della Provincia ottemperata nel corso dell'istruttoria, con parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, alle condizioni riportate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di rilasciare, ai sensi del d.lgs. 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale oggetto dell'istanza sopra specificata;

Dato atto che le prescrizioni tecniche contenute nel documento tecnico sono state individuate nelle linee guida statali e/o nel BREF Europeo di settore «Waste Treatment Industries» per le materie elencate ai punti 5.1 e 5.3 dell'allegato I del d.lgs. 59/05;

Preso atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE (d.lgs. n. 334/1999 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;

Dato atto che la presente autorizzazione riporta altresì valori limite e prescrizioni stabiliti con provvedimenti assunti a suo tempo dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento alle nuove prescrizioni stabilite con il presente atto;

Dato atto che l'impianto per cui si richiede l'autorizzazione integrata ambientale è registrato secondo il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS) e che pertanto il rinnovo dell'autorizzazione medesima deve essere effettuato ogni 8 anni, ai sensi del d.lgs. 59/2005 art. 9;

Dato atto che l'adeguamento del funzionamento dell'impianto esistente in oggetto deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 59/2005, entro la data del 30 ottobre 2007 e alle condizioni specificate nel documento tecnico sopra richiamato;

Dato atto che il d.lgs. 59/2005 all'art. 18 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreto ministeriale;

Dato atto che con d.g.r. 20378 del 27 gennaio 2005 la Giunta regionale ha disposto che, in attesa dall'emanazione di specifico decreto ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazioni integrate ambientali, i gestori richiedenti provvedano al versamento a favore della Regione a titolo di acconto salvo conguaglio di somme commisurate alle dimensioni delle imprese e al loro fatturato, come specificato nella deliberazione citata;

Dato atto che il richiedente ha provveduto al versamento dell'importo come definito al punto precedente, e che di tale versamento è stata prodotta copia della ricevuta al momento della presentazione della domanda allo Sportello IPPC;

Richiamati gli artt. 5 e 11 del d.lgs. 59/2005, che dispongono, rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni;

Visti la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Tutto ciò premesso,

Decreta

1. di rilasciare a PBR s.r.l., con sede legale in Maclodio (BS), via Molino Emili, 22, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'esistente impianto ubicato in Maclodio (BS), via Molino Emili, 22, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato I (*omissis*) punti 5.1 e 5.3, alle condizioni specificate nell'allegato al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico (*omissis*);

3. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto ade-

guamento alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

4. che l'impianto di cui al punto 1. deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

5. di far presente che, ai sensi del 2° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di otto anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa;

6. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dall'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

7. che la garanzia finanziaria, il cui importo verrà comunicato con specifica nota, deve essere prestata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04; successivamente all'accettazione da parte della Regione della medesima saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla società ed accettate dalla Regione Lombardia con nota n. Q1.2005.0029444 del 24 novembre 2005;

8. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata A/R all'impresa successivamente all'accettazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato;

9. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso lo Sportello IPPC della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 6 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora PBR s.r.l. con sede legale in Maclodio (BS), via Molino Emili, 22, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata A/R - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/2005, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378 del 27 gennaio 2005;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Maclodio (BS), alla Provincia di Brescia e ad ARPA dipartimento di Brescia e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della Struttura
Autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20060138)

(4.0.0)

D.d.u.o. 7 novembre 2006 - n. 12328

L.r. 16 dicembre 1996, n. 35 art. 6, lett. b), c) - Misura D2 «Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese» - Concessione dei contributi regionali - 6° piano di riparto anno 2006 - € 951.522,76

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO

Viste:

- la l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 concernente l'attuazione degli interventi regionali finalizzati allo sviluppo delle imprese minori operanti sul territorio lombardo;

- la l.r. 27 marzo 2000 n. 18 che apporta modifiche ed integrazioni alla normativa sopra citata con particolare riferimento agli artt. 6, 7 e 8;

- la l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 con la quale è stato disposto il trasferimento della competenza, ai fini della predisposizione degli indirizzi programmatici, alla Giunta Regionale;

Richiamate:

- la d.c.r. 1 ottobre 1997, n. VI/697 «Indirizzi programmatici,

priorità settoriali e territoriali per l'attuazione degli interventi previsti ai sensi dell'art. 3 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 35»;

– la d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004 «L.r. 16 dicembre 1996, n. 35 – Interventi regionali per le imprese minori. Aggiornamento dei criteri di attuazione della misura contemplata all'art. 6, lett. b), c), – Misura D2 Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese»;

Dato atto che con la sopra richiamata d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004 viene istituito un «Fondo di rotazione per lo Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese lombarde» e viene individuata Finlombarda s.p.a., finanziaria per lo sviluppo della Lombardia, quale Ente gestore del Fondo e per la prestazione di assistenza tecnica;

Visti i decreti:

– n. 12695 del 22 agosto 2005 avente ad oggetto «Modifica della composizione del Comitato Tecnico di Valutazione delle domande di contributo presentate a valere sulla Misura D2 «Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese» della l.r. 36/96»;

– n. 2829 del 25 febbraio 2005 con il quale si impegna a favore di Finlombarda s.p.a. la somma di € 4.000.000,00 relativa al «Fondo di rotazione per lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese lombarde» e, contestualmente, si liquida la quota di € 2.496.532,22;

– n. 14982 del 12 ottobre 2005 con il quale si liquida a favore di Finlombarda s.p.a. la quota di € 1.503.467,78;

Viste le domande ed i relativi progetti presentati dalle imprese ed esaminati in ordine cronologico di arrivo;

Dato atto che la verifica della sussistenza dei requisiti dei soggetti richiedenti il contributo, l'istruttoria tecnica economica e finanziaria e la valutazione delle domande di contributo presentate a valere sulla Misura D2 della l.r. 35/96, di cui all'allegato 2 del presente atto, si è svolta secondo le disposizioni di cui all'allegato A della già citata d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004;

Preso atto che dalla verifica effettuata dall'Unità Organizzativa competente e vagliata dal Dirigente risultano prive dei requisiti soggettivi le imprese individuate nell'allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto altresì dell'attività svolta dal Comitato Tecnico di Valutazione in data 17 ottobre 2006 nella quale ha esaminato n. 10 domande di contributo ed ha assunto le seguenti determinazioni:

– prendere atto dell'assenza dei requisiti soggettivi di n. 3 richiedenti individuati nell'allegato 2 sopra richiamato;

– ammettere a contributo n. 6 domande di contributo (individuate nell'allegato 3, unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

– non ammettere a contributo n. 3 domande di contributo (individuate nell'allegato 4 unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale) per i motivi indicati nell'allegato medesimo;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16;

Vista la d.g.r. n. 8/2 del 18 maggio 2005, avente ad oggetto «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo dell'VIII legislatura» con la quale il dr. Paolo Baccolo è stato nominato Direttore Generale;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005, avente ad oggetto «Il Provvedimento organizzativo VIII Legislatura» con la quale il dr. Umberto Regalia è stato nominato Dirigente dell'U.O. Competitività delle Imprese e del Territorio;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento di contabilità regionale e la legge regionale di approvazione del Bilancio di Previsione;

Decreta

In base a quanto indicato nelle premesse:

1. di approvare le schede istruttorie dei progetti ammessi e non ammessi di cui all'allegato 1 (composto da n. 27 pagine unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale) (*omissis*);

2. di dare atto che i soggetti individuati nell'allegato 2 (composto da n. 1 pagina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale) sono privi dei requisiti soggettivi di ammissibilità;

3. di ammettere a contributo regionale i soggetti elencati nell'allegato 3 per un importo complessivo di € 951.522,76 (composto da n. 1 pagina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale) che individua l'intervento finanziario concesso, la quota di contributo a fondo perso e la quota di finanziamento;

4. di non ammettere a contributo regionale i soggetti elencati

nell'allegato 4 (composto da n. 1 pagina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale) per i motivi indicati nell'allegato medesimo;

5. di stabilire che, in base a quanto previsto nell'allegato A della citata d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004:

- l'eventuale richiesta di proroga dovrà essere trasmessa agli uffici competenti della Regione Lombardia entro 45 giorni dalla data di ultimazione del progetto (indicata nella scheda istruttoria di cui all'allegato 1 del presente atto), in caso contrario non sarà presa in considerazione;
- la rendicontazione delle spese sostenute dal soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto oggetto del contributo deve essere presentata a Finlombarda s.p.a. entro 60 giorni:

– dalla data di ultimazione del progetto (indicata nella scheda istruttoria di cui all'allegato 1 del presente atto) (*omissis*) per i progetti non ancora conclusi alla data del presente provvedimento;

– dalla data di ricevimento del presente provvedimento, per i progetti già conclusi;

- per la rendicontazione delle spese deve essere utilizzata la modulistica approvata dalla D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo con decreto n. 22507 del 10 dicembre 2004 corredata della documentazione che costituisce parte integrante della modulistica stessa;

- ai fini dell'erogazione del contributo (50% in conto capitale a fondo perso e 50% in conto finanziamento), che avviene in un'unica soluzione a completamento del progetto ammesso ed a seguito della presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese di cui alla lettera a), è fatto obbligo ai soggetti beneficiari di prestare idonea garanzia (per la quota di contributo in conto finanziamento) e di sottoscrivere il contratto di finanziamento con Finlombarda s.p.a.;

- la mancata trasmissione della documentazione di cui ai punti precedenti entro i termini previsti, costituirà motivo per la revoca del contributo concesso nonché per la restituzione delle quote erogate comprensive degli interessi di legge maturati fino alla data di effettiva restituzione;

- il dirigente dell'Unità Organizzativa Competitività delle Imprese e del Territorio, sulla base dell'istruttoria della rendicontazione delle spese eseguita da Finlombarda s.p.a., autorizza con proprio decreto Finlombarda s.p.a. all'erogazione del contributo al soggetto beneficiario;

- la quota in conto finanziamento sarà rimborsata in base ad un piano di ammortamento quinquennale secondo le modalità individuate nelle schede istruttorie di cui all'allegato 1 (*omissis*);

5. il contributo regionale concesso sarà inoltre revocato nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al punto 12 «Revoca» della d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004;

6. per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto vale quanto stabilito dalla d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004;

7. di pubblicare il presente atto, ad esclusione dell'allegato 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regionale www.regione.lombardia.it.

Il dirigente dell'U.O. competitività
delle imprese e del territorio:
Umberto Regalia

_____ • _____

ALLEGATO 2

L.r. 35/96 Misura D2
RICHIEDENTI PRIVI DEI REQUISITI SOGGETTIVI

	Dom. n.	Azienda	Motivazioni
1	76	ELMA ELECTRIC S.P.A.	A seguito della richiesta di riesame della domanda di contributo vengono confermate le motivazioni precedentemente espresse in quanto il soggetto richiedente non si configura come impresa produttiva poiché tutte le fasi di produzione vengono realizzate da terzi e non ha operai dipendenti.
2	83	MANIFATTURE SETTENTRIONALI S.R.L.	Il soggetto richiedente opera nel settore commercio (cod. ISTAT 51.41.1 commercio all'ingrosso di tessuti - iscrizione INPS Commercio) che, in base a quanto stabilito dall'allegato A della d.g.r. n. 7/18041 del 2 luglio 2004 punto 1 «Soggetti Beneficiari», risulta escluso.
3	91	TECNOMONTAGGI S.R.L.	Il soggetto richiedente non si configura come impresa di produzione ma di servizi in quanto eroga servizi di montaggio di impianti complessi in diversi ambiti.

ALLEGATO 3

L.r. 35/96 Misura D2

	Dom. n.	Azienda	Comune	Prov.	Investimento presentato	Investimento ammesso	Paese	Tipologia	Contributo proposto	Finanziamento proposto	Totale intervento deliberato
1	77	A.D.R. S.P.A.	Uboldo	VA	438.200,00	401.760,00	Cina	B	85.298,53	85.298,53	170.597,06
2	84	SERMAC S.P.A.	Cinisello Balsamo	MI	210.000,00	210.000,00	Corea	B	53.738,07	53.738,07	107.476,14
3	87	BMP S.P.A.	Legnano	MI	615.000,00	585.000,00	Grecia	B	85.298,53	85.298,53	170.597,06
4	89	BOFFI S.P.A.	Cinisello Balsamo	MI	475.000,00	475.000,00	Francia	A	80.829,19	80.829,19	161.658,38
5	90	SIDEC ARC S.P.A.	Cornaredo	MI	410.000,00	372.000,00	Romania	A	85.298,53	85.298,53	170.597,06
6	93	FASTER S.P.A.	Melzo	MI	336.737,00	336.737,00	India	B	85.298,53	85.298,53	170.597,06
TOTALE					2.484.937,00	2.380.497,00			475.761,38	475.761,38	951.522,76

ALLEGATO 4

L.r. 35/96 Misura D2
DOMANDE NON AMMESSE

	Dom. n.	Azienda	Motivazioni
1	85	TARGET S.R.L.	L'investimento ammissibile risulta inferiore ad € 100.000,00 poiché l'acquisto dei macchinari ed attrezzature è avvenuto nel settembre 2005 e quindi oltre al periodo <i>ex ante</i> di sei mesi previsti dai criteri di legge (Allegato a d.g.r. n. 7/18041 del 2 luglio 2004 - punto 5 «Durata del progetto»).
3	86	CROMATURE BASSETTI S.R.L.	Il progetto riguarda la costituzione di una società di diritto rumeno (Ekrom Bassetti) in joint venture con impresa italiana, tipologia non prevista ai sensi di quanto stabilito dall'allegato A, punto 4 «Tipologia degli interventi e spese ammissibili» della d.g.r. n. 7/18041 del 2 luglio 2004.
2	88	ECIS S.R.L.	Il progetto non è configurabile come insediamento produttivo poiché sarà costituito esclusivamente da un ufficio di rappresentanza e da un piccolo magazzino (Allegato a d.g.r. n. 7/18041 del 2 luglio 2004 - punto 4 «Tipologia di interventi ammissibili»).

(BUR20060139)

(4.0.0)

D.d.s. 7 novembre 2006 - n. 12297
DocUP Obiettivo 2 (2000-2006) – Aree obiettivo 2 – Misura 2.1: «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio» – Approvazione della graduatoria degli interventi ammessi, presentati a seguito della riapertura del quarto bando – Assegnazione dell'aiuto finanziario e approvazione delle: «Linee guida per la presentazione delle richieste di concessione e di erogazione dell'aiuto finanziario»

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO E COMPETITIVITÀ

Vista la legge n. 183/87 istitutiva del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del succitato Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto concerne l'ammissibilità di spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Vista la decisione della Commissione Europea del 10 dicembre 2001 C(2001)2878 di approvazione del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006;

Visto il Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7/8602 del 27 marzo 2002;

Vista la decisione della Commissione Europea n. C(2004) 4592

del 19 novembre 2004 che modifica la Decisione C(2878) del 10 dicembre 2001;

Vista la d.g.r. n. 7/21192 del 24 marzo 2005 recante: «Presa d'atto dell'approvazione della Commissione Europea – decisione n. C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del DocUP Obiettivo 2 (2000-2006) riprogrammato a seguito della revisione di metà periodo»;

Vista la d.g.r. n. 9645 del 28 giugno 2002 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «Fondo per le Infrastrutture»;

Visto il decreto n. 478 del 19 gennaio 2006 con il quale:

- sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande sulla Misura 2.1 previsti dal quarto bando approvato con decreto n. 19316 del 16 dicembre 2005;
- sono state confermate le procedure, i criteri, le modalità e i tempi, per l'esame e la valutazione delle domande presentate, stabiliti con il precedente decreto n. 19316/2005;

Rilevato che tale decreto è stato pubblicato quale 1° Supplemento Straordinario alla Serie Editoriale Ordinaria sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 7 febbraio 2006 e che il giorno 16 luglio 2006 è scaduto il termine (indicato al punto 2 dello stesso) entro il quale dovevano essere presentate le domande, pena l'irricevibilità delle stesse;

Visto il punto 12 del quarto bando, riconfermato dal decreto di riapertura dei termini, nel quale è previsto che l'esame e la valutazione delle domande sia effettuata, sulla base dei criteri di selezione stabiliti nel Complemento di Programmazione e dei punteggi illustrati nella scheda di valutazione dei progetti allegata al bando, dalla Commissione tecnica Interdirezionale, costitui-

ta presso la Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione;

Dato atto che entro il suddetto nuovo termine di scadenza, per l'inoltro delle domande di aiuto finanziario, sono state presentate n. 26 domande, tutte ricevibili;

Richiamato il decreto n. 7140 del 23 giugno 2006 con il quale si è provveduto alla modifica della Commissione, costituita con il decreto n. 7816 del 14 maggio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, per la valutazione di progetti, in attuazione della Misura 2.1: «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio»;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla Struttura Sviluppo e Competitività e dalla Commissione Tecnica Interdirezionale, riassunte nei verbali del 17 luglio 2006, del 10 agosto 2006, del 14 settembre 2006 e del 2 ottobre 2006 dai quali risulta quanto segue:

- sono ammessi complessivamente n. 10 interventi di cui:
 - n. 7 sono finanziabili avendo ottenuto un punteggio almeno pari o superiore al punteggio minimo (70 punti su 100) previsto dal bando per l'assegnazione dell'aiuto finanziario;
 - n. 3 non sono finanziabili in quanto non hanno raggiunto tale punteggio minimo;
- non sono ammissibili all'aiuto finanziario n. 16 interventi di cui:
 - n. 15 interventi per le motivazioni di cui all'allegato B;
 - n. 1 intervento in quanto il comune di Roncoferraro ha presentato successiva rinuncia all'istanza di finanziamento (allegato C);

Preso atto di quanto previsto dal DocUP, dal Complemento di programmazione e dal punto 13 del Bando l'importo dell'aiuto finanziario è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile e si compone di una quota di finanziamento a tasso zero pari al 50% (cinquanta per cento) e di una quota a fondo perduto pari al 50% (cinquanta per cento);

Considerato che per l'attuazione degli interventi ammessi, a fronte di un investimento complessivo previsto di € 45.646.126,58 le spese ammissibili per i progetti finanziabili, e quindi il corrispondente aiuto finanziario complessivo, ammontano a € 16.695.342,45 così come specificato nell'allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che per l'attuazione del citato bando è accertata una disponibilità finanziaria pari a € 9.108.882,79 determinata per:

- € 8.399.497,77 dalla dotazione indicata con l'approvazione del bando sul capitolo del bilancio regionale n. 5902: «Potenziamento del sistema infrastrutturale»;
- € 709.385,02 da economie, già accertate, in linea con quelle del decreto n. 478 del 19 gennaio 2006 di riapertura del quarto bando sul capitolo del bilancio regionale n. 5902: «Potenziamento del sistema infrastrutturale»;

Viste le note dell'Autorità di Gestione del 23 ottobre 2006 (prot. n. R1.2006.0011946) e del 31 ottobre 2006 con le quali vengono assegnate alla Misura 2.1 risorse aggiuntive per un ammontare di € 3.725.476,33 a valere sul capitolo del bilancio regionale n. 6960: «Fondo infrastrutture per la competitività delle aree sottoutilizzate»;

Dato atto che la dotazione finanziaria prevista dal bando risulta quindi insufficiente per assicurare l'intera copertura dell'aiuto finanziario assegnabile a favore degli interventi ammessi (disponibilità finanziaria di € 12.834.359,12 a fronte di richieste per € 16.695.342,45);

Ritenuto pertanto:

a) di dover procedere all'assegnazione dell'aiuto finanziario relativo ai progetti presentati dalla Provincia Varese (terminal di Sacconago), dal comune di Stradella (PV), dal comune di Poggio Rusco (MN) e dalla Provincia di Mantova: «lavori di costruzione delle intersezioni a rotatoria dell'incrocio in località Paludano del comune di Gonzaga» come specificato nell'allegato A al presente provvedimento;

b) di stabilire che per gli interventi ammessi, per i quali non si è proceduto all'assegnazione degli aiuti finanziari richiesti, causa l'esaurimento delle risorse disponibili alla data del presente provvedimento, si provvederà utilizzando eventuali economie che si accerteranno o risorse aggiuntive che la Regione deciderà successivamente di mettere a disposizione della Misura 2.1;

c) le suddette eventuali economie o risorse aggiuntive saranno

assegnate ai singoli interventi secondo l'ordine assegnato in graduatoria (allegato A);

Ribaditi gli impegni e gli obblighi del beneficiario indicati nel bando;

Considerata l'opportunità di adottare iniziative di indirizzo e coordinamento in merito alle modalità di presentazione delle richieste di erogazione dell'aiuto finanziario, allo scopo di adeguare l'azione e i criteri di economicità e di efficacia;

Richiamato, inoltre, il punto 13 del bando, relativo alle caratteristiche e alle modalità dell'aiuto finanziario, erogato in tre tranches da Finlombarda s.p.a.;

Vista la l.r. n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare, per quanto precisato nelle premesse, per la riapertura del quarto bando (disposta ai sensi del d.d.g. n. 478 del 19 gennaio 2006) della Misura 2.1: «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio» i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- graduatoria degli interventi ammessi con l'attribuzione del relativo punteggio assegnato sulla base dei criteri indicati nel bando e con le eventuali prescrizioni (Allegato A);

- elenco degli interventi non ammessi al finanziamento contenente le motivazioni di non ammissibilità delle singole domande (Allegato B);

- elenco degli interventi rinunciati (Allegato C);

- linee guida per la presentazione delle richieste di concessione e di erogazione dell'aiuto finanziario (Allegato D);

2. di utilizzare per il finanziamento dei progetti di cui all'allegato A, le risorse disponibili sui capitoli n. 5902: «Potenziamento del sistema infrastrutturale» e n. 6960: «Fondo infrastrutture per la competitività delle aree sottoutilizzate», che presentano la necessaria capienza, come indicato nelle premesse, nello specifico:

- risorse per un ammontare di € 9.108.882,79 sul capitolo del bilancio regionale n. 5902: «Potenziamento del sistema infrastrutturale»;

- risorse per un ammontare di € 3.725.476,33 sul capitolo n. 6960: «Fondo infrastrutture per la competitività delle aree sottoutilizzate»;

3. di stabilire che per gli interventi ammessi in graduatoria, per i quali non si è proceduto all'assegnazione di alcun aiuto finanziario, causa l'esaurimento delle risorse disponibili alla data del presente provvedimento, si provvederà all'assegnazione dell'aiuto finanziario utilizzando eventuali economie o risorse aggiuntive che la Regione deciderà successivamente di mettere a disposizione della Misura 2.1;

4. di evidenziare che le suddette eventuali economie o risorse aggiuntive saranno assegnate ai singoli interventi secondo l'ordine in graduatoria (allegato A) fermo restando che gli interventi siano conclusi entro i termini di cui al successivo punto 6;

5. di confermare che l'inizio lavori dovrà avvenire entro 150 (centocinquanta) giorni per gli interventi di importo inferiore alla soglia comunitaria pari a € 5.000.000,00, ovvero entro 240 (duecentoquaranta) giorni per gli interventi di importo superiore alla predetta soglia e che tale termine decorrerà dal giorno 16 novembre 2006;

6. di confermare, come previsto dal decreto n. 2395 del 21 febbraio 2005 e dal decreto n. 478 del 19 gennaio 2006 che:

- il 31 ottobre 2008 è il termine per la conclusione dei progetti ammessi all'aiuto finanziario;

- il 31 dicembre 2008 è il termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate;

7. di confermare che la determinazione definitiva e la concessione dell'aiuto finanziario sarà effettuata, con decreto del Responsabile della Misura, a seguito della presentazione:

- a) entro 120 (centoventi) giorni dal 16 novembre 2006, del titolo attestante la:

- proprietà della complessiva area oggetto dell'intervento;

- disponibilità in forza di un diritto reale, per la complessiva area oggetto dell'intervento (specificare il titolo);

- disponibilità in forza di atti di concessione per un periodo non inferiore a quello di vita utile del progetto per i casi di aree appartenenti al demanio pubblico;

- provvedimento di occupazione d'urgenza;
conformemente a quanto dichiarato con la richiesta di aiuto finanziario;
- b) entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio dei lavori che, comunque, deve avvenire entro il termine indicato dal precedente punto 5, della seguente documentazione:
 - provvedimento di aggiudicazione;
 - copia del contratto d'appalto;
 - verbale/i di consegna ed inizio lavori;
 - quadro economico aggiornato a seguito della gara di appalto;
- 8. di ribadire che il mancato rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7, nonché delle prescrizioni indicate nel decreto di riapertura del quarto bando, comporterà la revoca dell'aiuto finanziario assegnato;
- 9. di ribadire che la mancata conclusione degli interventi finanziati entro i termini indicati, in nessun caso prorogabili, costituirà motivo di revoca del complessivo aiuto concesso e contestuale richiesta di restituzione delle quote di finanziamento già erogate comprensive degli interessi legali;
- 10. di confermare che le erogazioni dell'aiuto finanziario saranno disposte con successivi decreti del responsabile della Misura 2.1 e saranno liquidate da Finlombarda s.p.a. in attuazione della convenzione citata in premessa;

11. di approvare le allegate: «linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in attuazione del quarto bando» per la presentazione delle istanze e la relativa modulistica (allegato D);
12. di trasmettere copia del presente atto:
 - all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla più volte citata Convenzione stipulata tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a.;
 - all'Autorità di Pagamento del DocUP Obiettivo 2 – 2000/2006;
 - alla società Finlombarda s.p.a. quale gestore del Fondo per gli interventi infrastrutturali;
 - all'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
13. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato a tutti i soggetti che hanno presentato domanda per la ripartitura del quarto bando della Misura 2.1;
14. di disporre la pubblicazione del presente atto, inclusi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La responsabile della struttura sviluppo e competitività: Giulia Rota

ALLEGATO A

Aree Obiettivo 2
GRADUATORIA INTERVENTI AMMESSI

N.	Ente	Intervento	Importo totale	Voci di spesa detratte per calcolare la spesa ammissibile	Importo ammissibile	Importo assegnabile	Importo assegnato	Punteggio totale	Note
18	Provincia di Varese	Terminale ferroviario di Sacconago (I Lotto)	10.883.000,00	Non sono ammissibili spese per complessivi € 405.920,00 così distinte: – € 162.100,00 per spese tecniche in quanto eccedenti il 10% delle opere a base d'appalto; – € 25.820,00 per IVA relativa alla parte di spese tecniche non ammesse; – € 218.000,00 per accantonamenti in quanto tipologia non ammessa.	10.477.080,00	10.477.080,00	10.477.080,00	77	
10	Comune Stradella (PV)	PIP ampliamento 2006 – opere di urbanizzazione	1.550.000,00	Non sono ammissibili spese per complessivi € 286.755,56 così distinte: – € 19.938,00 per spese tecniche eccedenti il 10% delle opere a base d'appalto; – € 3.937,60 per IVA per la parte di spese tecniche non ammesse; – 625,33 per imprevisti eccedenti il 5% delle opere previste; – € 125,07 per IVA per la parte di imprevisti non ammessa; – € 233.675,56 per acquisto aree eccedente il 10% della spesa complessivamente ammessa; – € 4.734,00 per compenso RUP, considerata spesa tecnica, spesa per la quale è stato già superato il 10% ammissibile; – € 23.670,00 per fondo accordi bonari in quanto tipologia non ammessa.	1.263.244,44	1.263.244,44	1.263.244,44	76	
19	Comune Poggio Rusco (MN)	Comparto produttivo Possioncella Il Stralcio – Nuove Aree per insediamenti produttivi	1.200.000,00	Non sono ammissibili spese per € 622.222,22 relative all'acquisto aree in quanto eccedenti il 10% delle spese complessivamente ritenute ammissibili.	577.777,78	577.777,78	577.777,78	75	

N.	Ente	Intervento	Importo totale	Voci di spesa detratte per calcolare la spesa ammissibile	Importo ammissibile	Importo assegnabile	Importo assegnato	Punteggio totale	Note
2	Prov. Mantova	Lavori di costruzione delle intersezioni a rotatoria per la riqualificazione dell'incrocio in località Palidano di Gonzaga sulla S.P. 50 «Ponte di Borgoforte-Gonzaga-Moglia»	516.256,90		516.256,90	516.256,90	516.256,90	74	
11	Prov. Mantova	Lavori di riqualificazione alla V classe CEMT delle opere d'arte in attraversamento dell'infrastruttura Fissero - Tartaro fino al confine col Veneto in Comune di Ostiglia	3.005.780,00	Non sono ammissibili spese per complessivi € 156.530,00 così distinte: - € 137.991,67 per spese tecniche in quanto eccedenti il 10% delle opere a base d'appalto; - € 18.538,33 per IVA relativa alle spese tecniche non ammesse.	2.849.250,00	2.849.250,00	0,00	73	
3	Unione Campospinoso - Albaredo (PV)	Lavori di realizzazione nuova strada di collegamento della zona produttiva di via Erbatici con la strada comunale Broni-Basiglio	736.000,00	Non sono ammissibili spese per complessive € 164.266,67 così distinte: - € 13.758,00 per spese tecniche eccedenti il 10% delle opere a base d'appalto; - € 2.751,60 per IVA per la parte di spese tecniche non ammesse; - € 382,00 per imprevisti eccedenti il 5% delle opere; - € 76,40 per IVA per la parte di imprevisti non ammessi; - € 122.826,67 per acquisto aree eccedente il 10% della spesa complessivamente ammessa; - € 22.060,00 del fondo accordi bonari in quanto tipologia non ammissibile; - € 2.412,00 compenso RUP perché ricomprese nelle spese tecniche per le quali è stato già superato il 10% ammissibile.	571.733,33	571.733,33	0,00	72	
5	Comune Cedrasco (SO)	Realizzazione nuova strada di servizio della zona D2-I, Artigianale del vigente PRG	440.000,00		440.000,00	440.000,00	0,00	71	
12	Comune Revere (MN)	Realizzazione di una banchina ferroviaria e collegamento alla banchina fluviale	2.197.250,00	Non sono ammissibili spese per € 77.000 accertamenti e indagini in quanto incomprese nelle spese tecniche ed eccedenti il 10% delle opere a base d'appalto.	2.120.250,00	0,00	0,00	63	non finanziabile in quanto non raggiunge il punteggio minimo di 70 punti
1	Comune Magnago (MI)	Realizzazione strada di collegamento tra i Comuni di Magnago (prolungamento via Neruda) e Busto Arsizio Z.I., denominata circ. nord	568.799,00	Non sono ammissibili spese per complessivi € 95.100,04 di cui: - € 2.058,28 per spese tecniche eccedenti il 10% delle opere a base d'appalto; - € 411,66 per IVA relativa alla parte di spese tecniche non ammesse; - € 92.630,10 per acquisto aree in quanto eccedenti il 10% della spesa complessivamente ammessa.	473.698,96	0,00	0,00	50	non finanziabile in quanto non raggiunge il punteggio minimo di 70 punti

N.	Ente	Intervento	Importo totale	Voci di spesa detratte per calcolare la spesa ammissibile	Importo ammissibile	Importo assegnabile	Importo assegnato	Punteggio totale	Note
15	Comune Cunardo (VA)	Nuova formazione strada di collegamento via Baraggia-via Galilei a servizio della zona artigianale e industriale di Cunardo	213.000,00	Non sono ammissibili spese per complessivi € 13.420,00 di cui: - € 8.780,00 per spese tecniche eccedenti il 10% delle opere a base d'appalto; - € 1.756,00 per IVA relativa alla parte di spese tecniche non ammesse; - € 2.884,00 art. 18 L109/94, ricomprese nelle spese tecniche, ed eccedenti complessivamente il 10% delle opere a base d'appalto.	199.579,30	0,00	0,00	42	non finanziabile in quanto non raggiunge il punteggio minimo di 70 punti
TOTALE OBIETTIVO 2			21.310.085,90		19.488.870,71	16.695.342,45	12.834.359,12		

ALLEGATO B

Aree Obiettivo 2
GRADUATORIA INTERVENTI NON AMMESSI

N.	Soggetto	Intervento	Importo totale	Note
4	Comune di Colere (BG)	Realizzazione di nuova strada di collegamento tra poli artigianali e riqualificazione viabilità. - Riqualificazione fabbricato artigianale	3.506.862,60	L'intervento nel suo complesso non è coerente con le finalità della misura in quanto: - i lotti n. 1, n. 2 e n. 3 prevedono opere viabilistiche di collegamento tra due realtà produttive già dotate di viabilità di accesso e nelle quali non sono presenti aziende le cui attività siano strettamente collegate tra di loro in modo tale da richiedere una viabilità di connessione; - il lotto n. 4 prevede il miglioramento della viabilità e la riqualificazione del parcheggio esistenti; - il lotto n. 5 prevede la manutenzione straordinaria di una struttura con già insediate attività produttive.
6	Comune di S. Benedetto Po (MN)	Realizzazione collegamento viario tra la ex S.S. 413 e la banchina portuale in destra Po	2.108.250,00	L'intervento non ammissibile in quanto non funzionale sia con la futura variante alla S.S. 413 che con l'area produttiva finanziata con il precedente bando.
7	Comune di Varzi (PV)	Riqualificazione infrastrutturale delle dotazioni di viabilità interna ad area per insediamenti produttivi esistenti. Recupero ambientale area stoccaggio rifiuti.	1.854.407,30	L'intervento non è coerente con le finalità previste dalla misura in quanto il comune non ha la disponibilità della complessiva area interessata dall'intervento. Infatti i lotti sui quali è prevista la realizzazione dei capannoni produttivi sono di proprietà di privati.
8	Comune di Colorina (SO)	Riqualificazione strada di accesso alle aree artigianali comunali	1.000.000,00	L'intervento non è coerente con le finalità previste dalla misura in quanto trattasi di strada non funzionale agli insediamenti produttivi, peraltro già dotati di viabilità di accesso.
9	Comune di S. Giovanni del Dosso (MN)	Costruzione di un tratto di strada con relativi sottoservizi - PLU Pancaldo di S. Giovanni Del Dosso	400.000,00	L'intervento non è coerente con le tipologie previste dalla misura in quanto trattasi di opere di urbanizzazione di interne ad un'area produttiva di proprietà di privati.
13	Unione dei Comuni della Tremezzina	Realizzazione di nuovi pontili di ormeggio in località Azzano, e riqualificazione del lungo lago interessato dalla cantieristica	930.000,00	L'intervento non è coerente con le finalità previste dalla misura in quanto diretto a riorganizzare e riqualificare la fascia a lago e il porticciolo turistico.
14	Comune di Dongo (CO)	Lavori di riqualificazione della fraz. Barbignano	400.000,00	L'intervento non è coerente con le finalità previste dalla misura in quanto trattasi riqualificazione della viabilità comunale del centro storico.
16	Comune di Berzo Demo (BS)	Potenziamento e riqualificazione delle opere di urbanizzazione dell'originaria area industriale di Forno Allione	918.858,00	L'intervento non è coerente con le finalità previste dalla misura in quanto trattasi del rifacimento dei sottoservizi all'interno di un'area di privati.
17	Comune di Temù (BS)	Riqualificazione strada di accesso alla zona artigianale di Temù	870.000,00	L'intervento non è ammissibile in quanto trattasi di strada di lottizzazione, non realmente funzionale agli insediamenti produttivi. Inoltre la documentazione presentata risulta incompleta.
20	Provincia di Varese	Miglioramento infrastrutture viabilistiche di supporto alla piattaforma produttiva della Piana del Margorabbia.	1.000.000,00	L'intervento non è ammissibile in quanto la provincia di Varese non ha la disponibilità della complessiva area oggetto dell'intervento. Inoltre, la strada non è funzionale ad insediamenti produttivi.
22	Comune di Tovo S. Agata (SO)	Opere di urbanizzazione dell'area industriale	150.000,00	L'intervento non è coerente con le finalità previste dalla misura in quanto trattasi di opere di urbanizzazione di un piano di lottizzazione privato.
23	Comune di Busto Arsizio (VA)	Incubatore n. 2 in zona produttiva di sud-est	9.200.000,00	L'intervento non è coerente con le finalità previste dalla misura in quanto è già attivo ed operante un Incubatore d'impresa con le stesse funzionalità.
24	Comune di Lovero (SO)	Riqualificazione area artigianale in località S.Maria	100.000,00	L'intervento non è coerente con le finalità della misura in quanto trattasi di lavori di manutenzione della viabilità e dell'illuminazione pubblica.
25	Comune di Taleggio (BG)	Realizzazione opere di viabilità di asservimento al PL agroindustriale e artigianale.	290.000,00	L'intervento non coerente è con le finalità previste dalla misura in quanto trattasi di opere di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale.
26	Comune di Mezzanino (PV)	Intervento opere di urbanizzazione zona PIP 2006	1.457.674,23	L'intervento non è ammissibile in quanto non sono rispettate le disposizioni dell'art. 14 della legge n. 109/94. Infatti l'opera non risulta iscritta nel piano triennale delle OO.PP.
TOTALE OBIETTIVO 2			24.186.052,13	

**Aree Obiettivo 2
GRADUATORIA INTERVENTI RINUNCIATI**

N.	Soggetto	Intervento	Importo totale	Note
21	Comune Roncoferraro (MN)	Ampliamento piazzale retrobanchina per sbarco – imbarco merci sulla sponda destra dell'Idrovia Mantova – Adriatico in Roncoferraro fraz. Governolo.	149.988,55	Rinuncia dell'Ente con nota 5071 del 29 giugno 2006
TOTALE OBIETTIVO 2			149.988,55	

ALLEGATO D

REGIONE LOMBARDIA
D.G. Industria, PMI, e Cooperazione
Struttura: Sviluppo e Competitività

DOCUP 2000/2006

Misura 2.1

INTERVENTI IN AREE OBIETTIVO 2

*Linee guida per la presentazione delle richieste
di erogazione dell'aiuto finanziario
in attuazione della riapertura del quarto bando
(7 febbraio-16 luglio 2006)*

1. L'aiuto finanziario

L'importo dell'aiuto finanziario, secondo quanto previsto dal DocUP, dal Complemento di programmazione e dalla riapertura del quarto bando, è pari al 100% della spesa ammissibile (determinata a seguito dell'avvenuto espletamento delle procedure di appalto).

L'aiuto finanziario si compone di una quota di finanziamento a tasso zero pari al 50% (cinquantapercento) e di una quota a fondo perduto, pari 50% (cinquantapercento).

L'aiuto finanziario è erogato in tre tranches per il tramite di Finlombarda s.p.a. in attuazione delle disposizioni del DocUP e della d.g.r.l. n. 9645 del 28 giugno 2002 concernente l'approvazione dello schema di convenzione con Finlombarda s.p.a. per la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «Fondo per le infrastrutture».

Le richieste, pena la loro nullità, devono sempre essere compilate e sottoscritte come da indicazioni riportate in appendice alla modulistica allegata.

2. Erogazione dell'aiuto finanziario

Tutte le istanze di concessione e di erogazione dell'aiuto finanziario concesso, devono essere inoltrate a cura del Soggetto Beneficiario, secondo quanto di seguito indicato ed utilizzando la modulistica contenuta nella presente linea guida, al Responsabile della Misura 2.1.

Le istanze devono sempre riportare in modo esplicito:

- l'oggetto dell'intervento;
- il provvedimento di assegnazione/concessione dell'aiuto finanziario (decreto del Responsabile della Misura 2.1);
- l'indicazione del tipo di erogazione (esempio): 2° acconto, erogazione a saldo.

Non sono ammissibili e liquidabili le richieste concernenti interessi per ritardati pagamenti.

L'erogazione è subordinata al controllo effettuato dal Soggetto Beneficiario (stazione appaltante); in particolare il responsabile del procedimento accerta l'avanzamento nell'esecuzione delle opere, la rispondenza al progetto approvato per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario, la rispondenza delle spese, la congruità delle tariffe professionali, il rispetto della normativa fiscale e previdenziale, ecc.

La documentazione a giustificazione delle spese effettuate deve essere conservata presso il Soggetto Beneficiario e prodotta tempestivamente in caso di richiesta da parte degli organi regionali o della U.E.

L'aiuto finanziario ai sensi di quanto previsto dalla decisione U.E. n. C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 è erogato in tre tranches, secondo le seguenti modalità:

A) 1° acconto (50% dell'aiuto finanziario concesso)

All'inizio dei lavori: unitamente al decreto di concessione dell'aiuto finanziario viene liquidata la 1ª quota pari al 50% dell'aiuto finanziario complessivamente concesso.

La liquidazione avviene a seguito di istanza – utilizzando l'allegato modello A1 – da parte del Soggetto Beneficiario (specificare se trattasi: del legale rappresentante, del dirigente delegato o del responsabile del procedimento), completa delle informazioni sopra riportate e con indicato l'importo di progetto, l'importo di contratto e il ribasso d'asta ottenuto, nonché corredata da:

– delibera o altro provvedimento di aggiudicazione;

- copia del contratto di appalto;
- quadro economico aggiornato a seguito della procedura di gara utilizzando l'allegata scheda n. 1;
- verbale di consegna lavori e dichiarazione di inizio lavori redatta dal direttore lavori;
- cronoprogramma aggiornato.

gato modello A1 – da parte del Soggetto Beneficiario (specificare se trattasi: del legale rappresentante, del dirigente delegato o del responsabile del procedimento), completa delle informazioni sopra riportate e con indicato l'importo di progetto, l'importo di contratto e il ribasso d'asta ottenuto, nonché corredata da:

- delibera o altro provvedimento di aggiudicazione;
- copia del contratto di appalto;
- quadro economico aggiornato a seguito della procedura di gara utilizzando l'allegata scheda n. 1;
- verbale di consegna lavori e dichiarazione di inizio lavori redatta dal direttore lavori;
- cronoprogramma aggiornato.

B) 2° acconto (40% dell'aiuto finanziario concesso)

Viene disposto a seguito di:

- avvenuto superamento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati;
- liquidazione di spese pari al 50% dell'aiuto finanziario complessivamente concesso.

La liquidazione avviene a seguito di istanza – utilizzando l'allegato modello A2 – da parte del Soggetto Beneficiario (specificare se trattasi: del legale rappresentante, del dirigente delegato o del responsabile del procedimento), completa delle informazioni riportate in premessa al presente paragrafo, corredata da dichiarazione del Direttore dei lavori e da quella del Responsabile del Procedimento attestanti, rispettivamente, l'avvenuta esecuzione di opere per un valore superiore al 60% dell'importo lavori e l'avvenuta liquidazione del 50% dell'aiuto finanziario concesso.

C) Saldo

Viene disposto a seguito dell'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori: residua quota pari al 10% dell'aiuto finanziario concesso e calcolata sulla base delle spese finali rendicontate dal beneficiario.

La liquidazione avviene a seguito di istanza – utilizzando l'allegata scheda di dichiarazione ai fini della erogazione (all. modello A3) – da parte del soggetto beneficiario, corredata da copia conforme o originale della seguente documentazione:

- a) provvedimento dell'ente di approvazione della spesa sostenuta completo di quadro economico finale relativo all'intervento;
- b) certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione;
- c) relazione sul raggiungimento degli obiettivi;
- d) relazione *ex-post* sulla valutazione ambientale;
- e) quadro economico finale – redatto utilizzando l'allegata scheda n. 2, relativo all'intervento, sottoscritto, in originale, dal responsabile del procedimento, completo di provvedimento di approvazione dell'ente se non già presente in a);
- f) le schede di rendicontazione dei lavori appaltati e delle somme a disposizione (allegate).

Le schede, pena la loro nullità, devono sempre essere compilate e sottoscritte come da indicazioni riportate in appendice alle stesse schede. Le schede attestano: che le spese sono relative all'intervento per il quale si chiede la erogazione; la natura dei documenti giustificativi della spesa (SAL, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, acquisto area, ...); la conformità al disciplinare di incarico e la congruità con le tariffe dell'ordine di appartenenza; il rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale;

g) dichiarazione attestante che l'onere IVA non è recuperabile (per i soli casi in cui ricorrono tali condizioni);

h) dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di mezzi e attrezzature e, per i casi previsti, l'attestazione della regolare installazione e/o collaudo.

ALLEGATO MODELLO A1

Spett. Regione Lombardia
D.G. Industria, PMI e Cooperazione
Struttura Sviluppo e Competitività
AI Responsabile della Misura 2.1
Via Taramelli n. 20
20124 Milano

DOCUP 2000/2006 Misura 2.1

Oggetto: **Comunicazione ai fini della concessione e della erogazione della prima quota di acconto dell'aiuto finanziario** in attuazione del provvedimento (indicare il provvedimento di assegnazione dell'aiuto finanziario) n. _____ del _____
Soggetto Beneficiario _____
intervento _____ (indicare l'oggetto contenuto nel provvedimento di assegnazione dell'aiuto finanziario)
importo dell'aiuto finanziario ammesso euro _____

Il sottoscritto (1) _____
Provvedimento n. _____ del _____ (per delegato e per nomina responsabile del procedimento)
in rappresentanza del Soggetto Beneficiario

Visto il d.d.g. n. 478 del 19 gennaio 2006 di riapertura del quarto bando contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative per la Misura 2.1, con i relativi allegati;

Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1 n. _____ del _____ con il quale è stato assegnato l'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto in oggetto;

Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1 (2) n. _____ del _____

CHIEDE

la concessione e la erogazione della prima quota di acconto dell'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto di intervento in oggetto specificato.

Allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale alla presente richiesta la seguente documentazione in originale o copia conforme del titolo attestante (specificare il titolo posseduto):

- ☐ la proprietà della complessiva area oggetto dell'intervento (rogito notarile);
- ☐ la disponibilità in forza di un diritto reale della complessiva area oggetto (specificare il titolo);
- ☐ la disponibilità in forza di atti di concessione e/o dichiarazione per un periodo non inferiore a quello di vita utile del progetto per i casi di aree appartenenti al demanio pubblico (20 anni);
- ☐ il provvedimento di occupazione d'urgenza;
di allegare, inoltre, la seguente documentazione in originale o copia conforme:
 - provvedimento di aggiudicazione;
 - copia del contratto di appalto;
 - quadro economico aggiornato a seguito della procedura di gara utilizzando l'allegata scheda n. 1;
 - verbale di consegna lavori;
 - verbale di inizio lavori redatta dal direttore lavori;
 - cronoprogramma dei lavori.

Dichiara che sono state rispettate le procedure e le normative in materia di:

- affidamento di incarichi di progettazione, ecc.;
- di appalto lavori.

timbro dell'Ente

Il (1) _____
(nome, cognome e firma)

Luogo e data _____

(1) Specificare se trattasi: del legale rappresentante, del dirigente delegato o del responsabile del procedimento

(2) Decreto di approvazione della presente linea guida.

Scheda n. 1 (allegato al Modello A1): schema di quadro economico per la determinazione e la concessione dell'aiuto finanziario e la erogazione della prima quota di acconto. La colonna quadro economico di progetto deve corrispondere a quella riportata in sede di presentazione della domanda

REGIONE LOMBARDIA		D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo		DOCUP 2000/2006 Misura 2.1		Progetto n.	
Ente:				Responsabile del Procedimento:			
Sede				C.F./I.V.A.			
tel.		Fax		@			
Intervento di:						Durata dei lavori: giorni	
						Inizio:	
Quadro economico di progetto		Quadro economico d'appalto	Quadro economico spese ammissibili (a)	Quadro economico dopo l'appalto (b)	Quadro economico spese ammesse (c)		
Descrizione dei lavori/Opere							
1) Lavori a misura							
2) Lavori a corpo							
Importo lavori a base d'asta							
3) Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento							
IMPORTO LAVORI							
Descrizione Somme a disposizione							
4) I.V.A. sui lavori							
5) Totale delle spese tecniche (come da bando)							
6) I.V.A. sulle spese tecniche							
ALTRE SPESE (SE PREVISTE)							
7) Imprevisti							
8) I.V.A. sugli imprevisti							
9) Lavori in economia							
10) I.V.A. sui lavori in economia							
11) Acquisizione di aree (Iva compresa)							
12) Acquisizione di immobili (Iva compresa)							
13) Allacciamento ai pubblici servizi (Iva compresa)							
14) Pubblicità (art. 29 della legge n. 109/94) (Iva compresa)							
15) Acquisto di attrezzature e mezzi (Iva compresa)							
14)							
Totale delle somme a disposizione							
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO							
Note:		Assegnazione aiuto finanziario					
a) come da provvedimento di assegnazione dell'aiuto finanziario. L'eventuale differenza, è posta a carico della Stazione Appaltante.		Concessione aiuto finanziario					
b) indicare: - l' Importo di contratto: - il ribasso d'asta :		Osservazioni:					
c) somma disponibile per la Stazione Appaltante (aiuto finanziario)							

Data _____

Il Responsabile Del Procedimento
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario
(timbro e Firma)

Il Segretario (Comunale)
(timbro e Firma)

.....

.....

.....

Annotazioni: _____

ALLEGATO MODELLO A2

Spett. Regione Lombardia
D.G. Industria, PMI e Cooperazione
Struttura Sviluppo e Competitività
Al Responsabile della Misura
Via Taramelli n. 20
20124 Milano

DOCUP 2000/2006 **Misura 2.1**

Oggetto: Richiesta **erogazione del secondo acconto** dell'aiuto finanziario in attuazione del provvedimento (indicare il provvedimento di concessione dell'aiuto finanziario) n. _____ del _____

Soggetto Beneficiario _____
intervento (deve essere riportato l'oggetto dell'intervento indicato nel provvedimento di concessione del finanziamento):

Importo dell'aiuto finanziario concesso euro _____

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA EROGAZIONE

Il sottoscritto (1) _____
Provvedimento n. _____ del _____ (per delegato e per nomina responsabile del procedimento) in rappresentanza del
Soggetto Beneficiario

Visto il d.d.g. n. 478 del 19 gennaio 2006 di riapertura del quarto bando contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative per la Misura 2.1, con i relativi allegati;

Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1 n. _____ del _____ con il quale è stato concesso l'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto in oggetto;

Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1 (2) n. _____ del _____

CHIEDE

la erogazione della seconda quota di acconto dell'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto di intervento in oggetto specificato.

Allega alla presente, quali parte integrante e sostanziale alla presente richiesta la seguente documentazione in originale o copia conforme:

- dichiarazione del Direttore dei lavori dell'avvenuta esecuzione di opere per un valore superiore al 60% dell'importo lavori
- dichiarazione del Responsabile del Procedimento dell'avvenuta liquidazione del 50% dell'aiuto finanziario complessivamente concesso.

timbro dell'Ente

Il (1) _____
(nome, cognome e firma)

Luogo e data

(1) Specificare se trattasi: del legale rappresentante, del dirigente delegato o del responsabile del procedimento.

(2) Decreto di approvazione della presente linea guida.

ALLEGATO MODELLO A3

Spett. Regione Lombardia
D.G. Industria, PMI e Cooperazione
Struttura Sviluppo e Competitività
Al Responsabile della Misura
Via Taramelli n. 20
20124 Milano

DOCUP 2000/2006 **Misura 2.1**

Oggetto: Richiesta **erogazione del saldo** dell'aiuto finanziario in attuazione del provvedimento (indicare il provvedimento di concessione dell'aiuto finanziario) n. _____ del _____

Soggetto Beneficiario _____
intervento (deve essere riportato l'oggetto dell'intervento indicato nel provvedimento di concessione del finanziamento):

Importo dell'aiuto finanziario concesso euro _____

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA EROGAZIONE

Il sottoscritto (1): _____

Provvedimento n. _____ del _____ (per delegato e per nomina responsabile del procedimento) in rappresentanza del Soggetto Beneficiario

Visto il d.d.g. n. 478 del 19 gennaio 2006 di riapertura del quarto bando contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative per la Misura 2.1, con i relativi allegati;

Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1 n. _____ del _____ con il quale è stato concesso l'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto in oggetto;

Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1 (2) n. _____ del _____

Visti i documenti giustificativi di spesa (3) riportati nelle allegate schede _____

Sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ;

DICHIARA

che la richiesta di somministrazione di complessive euro (in cifre) _____
(in lettere) _____

corrisponde alle spese, per le quali è stato concesso il finanziamento in oggetto, riportate nei documenti giustificativi di cui alle premesse.

Che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente dichiarazione.

dichiara altresì

- che non sono state ottenute, né saranno richieste agevolazioni pubbliche comunque denominate a valere su leggi statali, regionali e comunitarie, per i medesimi investimenti oggetto della presente domanda;
- che sono state rispettate le procedure e la normativa in materia di:
 - affidamento di incarico di progettazione, direzione lavori e di collaudo;
 - appalti in materia di lavori pubblici
- di accettare, nei 5 anni successivi alla chiusura del programma le indagini tecniche ed i controlli che l'U.E. e la Regione Lombardia riterranno opportuno effettuare ai fini della valutazione dell'intervento oggetto della domanda stessa;
- che non si procederà alla cessione della proprietà delle opere realizzate nei cinque anni successivi dalla data di collaudo delle opere;
- di rendere tutte le dichiarazioni, di cui alla presente domanda compresi gli allegati, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità;
- di provvedere, successivamente alla realizzazione dell'intervento, ad agire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato;

**allega alla presente dichiarazione ai fini della erogazione
della quota a saldo dell'aiuto finanziario concesso
(indicare solo quelli che si presentano)**

- a) provvedimento dell'Ente di approvazione della spesa sostenuta completo di quadro economico finale relativo all'intervento;
- b) certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione;
- c) relazione sul raggiungimento degli obiettivi;
- d) relazione *ex-post* sulla valutazione ambientale;
- e) quadro economico finale – redatto utilizzando l'allegata scheda n. 2, relativo all'intervento, sottoscritto, in originale, dal responsabile del procedimento e dal Responsabile Finanziario, completo di provvedimento di approvazione dell'Ente se non già presente in a);
- f) le schede di rendicontazione dei lavori appaltati e delle somme a disposizione **compilate utilizzando gli allegati modelli**.
Le schede, pena la loro nullità, devono sempre essere compilate e sottoscritte come da indicazioni riportate in appendice alle stesse schede. Le schede attestano: che le spese sono relative all'intervento per il quali si chiede la erogazione; la natura dei documenti giustificativi della spesa (SAL, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, acquisto area,); la conformità al disciplinare di incarico e la congruità con le tariffe dell'ordine di appartenenza; il rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale;
- g) dichiarazione attestante che l'onere IVA non è recuperabile (per i soli casi in cui ricorrono tali condizioni);
- h) dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di mezzi e attrezzature e, per i casi previsti, l'attestazione della regolare installazione e/o collaudo.

_____ li _____
(luogo) (data)

timbro dell'Ente

Il (1) _____

(nome, cognome e firma)

-
- (1) Specificare se trattasi: del legale rappresentante, del dirigente delegato o del responsabile del procedimento.
 - (2) Decreto di approvazione della presente linea guida.
 - (3) Indicare la natura dei documenti giustificativi di spesa: (certificato di pagamento lavori -SAL- parcelle professionali, fatture per acquisto arredi, attrezzature ed apparecchiature di diagnosi e cura, ecc.).

Per le parcelle professionali, che devono sempre contenere la specifica analitica delle singole voci che compongono la spesa, la verifica comprende altresì:

- a) che la spesa è relativa all'intervento per il quale si chiede la liquidazione (con specificazione dell'oggetto dell'intervento, dell'importo complessivo di progetto e del rispetto della normativa per l'affidamento dell'incarico);
- b) la natura delle spese cui si riferisce la fattura (progettazione, direzione lavori, ecc.);
- c) la conformità al disciplinare d'incarico approvato dall'ente;
- d) congruità con le tariffe dell'ordine di appartenenza;
- e) rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale.

Per le fatture relative all'acquisto di attrezzature e mezzi la verifica attesta altresì l'avvenuta consegna e, per i casi previsti, la regolare installazione e/o il collaudo nonché il rispetto della normativa fiscale e l'inserimento nel libro dei cespiti.

Scheda n. 2 (allegato al Modello A3): quadro economico finale (riferimento allegato a o e alla richiesta di erogazione a saldo)
Riferimento provvedimento di approvazione:

Soggetto beneficiario					
Oggetto dell'intervento					
quadro economico	Importo di progetto	Importo di appalto	Perizia		contabilità finale
			Approvaz. n. del ...	Approvaz. n. del	
Opere edili ed affini					
Altro: (specificare)					
Totale lavori					

Oneri relativi alla sicurezza					
Totale lavori					

IVA per opere edili					
Spese Tecniche comp. IVA					
Acquisto area comp. IVA					
Acquisto immobili comp. IVA					
Attrezzature e mezzi					
IVA per attrezzature e mezzi					
Allacciamenti pubblici servizi e pubblicità comp. IVA					
Imprevisti comp. IVA					

Altre somme a disposizione

Totale somme a disposizione					

TOTALE COMPLESSIVO					
--------------------	--	--	--	--	--

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C.M.,EE.LL. Associato)
(timbro e Firma)

Data _____

RENDICONTAZIONE DEI LAVORI APPALTATI (Aggiungere fogli se necessario)

D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo				DOCUP 2000/2006	Misura 2.1	PROGETTO n.			
Impresa:			P.I.		Sede:				
Contratto d'appalto del		n. rep.	Registrato a		il		dell'importo di €		
1° Sospensione	1° Ripresa	2° Sospensione	2° Ripresa	3° Sospensione	3° Ripresa				
Lavori ultimati il		Collaudo e/o Certificato Regolare Esecuzione del				Approvati il			
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DEI LAVORI APPALTATI (compreso I.V.A.)									
n.	Percettore delle somme	Causale	data e n. fattura		Importo	I.V.A.	Totale	Mandato di pagamento n. e data	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
			TOTALE						

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C.M., EE. LL. Associato)
(timbro e Firma)

Data _____

Rendicontazione delle somme a disposizione: a) SPESE TECNICHE (riferimento alle tipologie indicate nel bando)

Aggiungere fogli se necessario

REGIONE LOMBARDIA		D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo		DOCUP 2000/2006 Misura 2.1		PROGETTO n.			
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (compreso I.V.A.)							SCHEDA N.		

Per le parcelle professionali, che devono sempre contenere la specifica analitica delle singole voci che compongono la spesa, si dichiara che:

1. La natura delle spese cui si riferisce la fattura (progettazione, direzione lavori, ecc.); come indicata nella colonna Causale.
2. La conformità al disciplinare d'incarico approvato dall'ente.
3. Le congruità con le tariffe dell'ordine di appartenenza.
4. Il rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale.
5. Il rispetto della normativa per l'affidamento dell'incarico

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C.M., EE. LL. Associato)
(timbro e Firma)

Data _____

Rendicontazione delle somme a disposizione: b): b1) acquisto AREE e b2) acquisto IMMOBILI
(riferimento alle tipologie indicate nel bando) Aggiungere fogli se necessario

REGIONE LOMBARDIA		D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo		DOCUP 2000/2006 Misura 2.1		PROGETTO n.			
SCHEMA DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (compreso I.V.A.)						SCHEMA N.		del	
n.	Percettore delle somme	Causale	data e n. fattura	Importo	I.V.A.	Totale	Mandato di pagamento n. e data		
b1) acquisto aree									
1									
2									
3									
Totale acquisto aree									
b2) acquisto immobili									
1									
2									
3									
Totale acquisto immobili									
				TOTALE GENERALE					

Si allega:

- Certificazione da parte di professionista qualificato e indipendente o organismo qualificato, che certifichi che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile, nei casi previsti, è conforme alla normativa nazionale.
- Provvedimento dell'Ente beneficiario di presa d'atto della valutazione

Il Responsabile del Procedimento
 timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario
 (timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)
 (Provinciale, Comunale, C.M., EE. LL. Associato)
 (timbro e Firma)

Data _____

Rendicontazione delle somme a disposizione: c) ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI (riferimento alle tipologie indicate nel bando)

Aggiungere fogli se necessario

REGIONE LOMBARDIA		D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo		DOCUP 2000/2006 Misura 2.1		PROGETTO n.			
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (compreso I.V.A.)							SCHEDA N.		

In merito a tale tabella si dichiara inoltre che le fatture relative all'acquisto di attrezzature e mezzi attestano altresì l'avvenuta consegna e, per i casi previsti, la regolare installazione e/o il collaudo nonché il rispetto della normativa fiscale e l'inserimento nel libro dei cespiti.

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C.M., EE. LL. Associato)
(timbro e Firma)

Data

Rendicontazione delle somme a disposizione: d) ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI E PUBBLICITÀ
(riferimento alle tipologie indicate nel bando) Aggiungere fogli se necessario

REGIONE LOMBARDIA		D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo		DOCUP 2000/2006 Misura 2.1		PROGETTO n.			
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (compreso I.V.A.)							SCHEDA N.		

Il Responsabile del Procedimento
timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario
timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C.M., EE. LL. Associato)
timbro e Firma)

Data _____

Rendicontazione delle somme a disposizione: e): e1) IMPREVISTI e2) ALTRO.

Attenzione: la causale deve essere chiaramente riportata e deve consentire la precisa identificazione della natura della prestazione.

Se necessario, aggiungere fogli.

REGIONE LOMBARDIA		D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo		DOCUP 2000/2006 Misura 2.1		PROGETTO n.			
SCHEMA DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (compreso I.V.A.)						SCHEMA N.		del	
n.	Percettore delle somme	Causale	data e n. fattura	Importo	I.V.A.	Totale	Mandato di pagamento n. e data		
e1) IMPREVISTI									
1									
2									
3									
4									
Totale imprevisti									
e2) ALTRO									
1									
2									
3									
4									
Totale altro									
				TOTALE GENERALE					

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C.M., EE. LL. Associato)
(timbro e Firma)

Data _____

Rendicontazione delle somme a disposizione: RIEPILOGO GENERALE

Riferimento spese	Tipologia	Importo della spesa Sostenuta e Quietanzata*
a)	SPESE TECNICHE	
b1	ACQUISTO AREE	
b2)	ACQUISTO IMMOBILI	
c)	ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI	
d)	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI E PUBBLICITA'	
e1)	IMPREVISTI	
e2)	ALTRO	
	TOTALE	

(*) Precisare se:
- escluso IVA;
- comprensiva d'IVA (qualora dichiarato che la stessa non può essere recuperata).

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C. M., EE. LL. Associato)
(timbro e Firma)

Il Revisore dei conti
(timbro e Firma)

Data_____

Scheda n. 3 (allegato al Modello A3): quadro finale di raffronto

Soggetto Beneficiario					
Oggetto dell'intervento					
Quadro economico	Importo di progetto	Importo dopo appalto	Aiuto finanziario concesso	Investimento realizzato	Differenza + o -
	1	2	3	4	5 (4-2)
Opere edili ed affini					
Altro: (specificare)					
Totale lavori					

Oneri relativi alla sicurezza					
Totale lavori					

IVA per opere edili					
Spese Tecniche comp. IVA					
Acquisto area comp. IVA					
Acquisto immobili comp. IVA					
Attrezzature e mezzi					
IVA/attrezzature e mezzi					
Allacciamenti pubblici servizi e pubblicità comp. IVA					
Imprevisti comp. IVA					

Altre somme a disposizione

Totale somme a disposizione					

TOTALE COMPLESSIVO					
--------------------	--	--	--	--	--

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C. M., EE. LL. Associato)
(timbro e Firma)

Il Revisore dei conti
(timbro e Firma)

Data_____

(BUR20060140)

D.d.s. 10 novembre 2006 - n. 12491

(4.0.0)

Secondo bando DocUP Ob. 2 (2000-2006) – Sottomisura 1.5.B «Sostegno alla creazione di nuove imprese – Creazione di impresa» (d.d.s. 17 gennaio 2006 n. 338) – Esiti della valutazione – Terza finestra

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87/88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle PMI;
- il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87/88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore;
- la decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 con cui la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;
- la decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al DocUP Obiettivo 2 2000-2006 della Regione Lombardia a seguito della revisione di medio periodo;
- la decisione del Comitato di Sorveglianza del 22 novembre 2005 con cui è stato modificato il Complemento di Programmazione;
- la d.g.r. n. 2903 del 6 luglio 2006 avente ad oggetto: «DocUP Ob. 2 (2000-2006) aggiornamento del piano finanziario di cui alla d.g.r. n. 21193/2005 a seguito delle modifiche al piano finanziario del complemento di programmazione approvate dal comitato di sorveglianza in data 2 maggio 2006;

Visto il decreto del dirigente della struttura del 17 gennaio 2006 n. 338 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Supplemento Straordinario al n. 4 del 27 gennaio 2006 che approva il 2° bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario cofinanziabili con il FESR a valere sull'Asse 1 «Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo» – Misura 1.5 «Sostegno alla creazione di nuove imprese» – Sottomisura 1.5.B «Creazione di impresa»;

Considerato che le 54 domande pervenute sono state valutate secondo le modalità e i criteri stabiliti nel bando citato;

Considerato gli obblighi dei soggetti beneficiari così come previsto al punto 17 del bando, si fa presente che in sede di liquidazione del contributo concesso, il progetto verrà riconsiderato sia al fine di verificare la sussistenza dei presupposti che ne hanno determinato l'ammissibilità sia per quanto riguarda l'effettiva spesa sostenuta e ritenuta ammissibile;

Rilevato che, a seguito dell'istruttoria, come risulta dalla documentazione agli atti della Struttura Sostegno agli Investimenti:

- sono risultate ammissibili 44 domande, elencati in ordine di

priorità (punto 8 del bando 2006) come specificato nell'allegato «A»;

- sono risultate escluse 10 domande, come specificato nell'allegato «D»;

Verificato che la documentazione pervenuta dall'azienda G.T. Service con sede operativa in Borgofranco Po (MN), consente il proseguo dell'istruttoria di ammissibilità sospesa con d.d.s. n. 9225 del 4 agosto 2006;

Preso atto altresì che nel caso in cui la verifica sopra citata avrà effetti negativi totali o parziali, il progetto verrà rideterminato nella sua interezza, sulla base delle nuove condizioni accertate;

Vista la disponibilità finanziaria residua della Sottomisura 1.5.B di € 2.179.988,16;

Si stabilisce pertanto di finanziare i progetti presenti in graduatoria elencati per priorità fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile ed in specifico:

- n. 30 progetti finanziati per un importo pari a € 2.150.334,89 (allegato B);
- n. 14 progetti ammessi e non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria per un importo di € 739.201,90 (allegato C). Tali progetti rientreranno in una graduatoria finanziabile solo a fronte di residui generati da rinunce e/o revoche;

Si procederà in fase di rendicontazione da parte delle aziende beneficiarie, al contestuale impegno e liquidazione del contributo;

Vista la l.r. n. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

I. di approvare, i progetti ammessi a valere sul DocUP Ob. 2 (2000-2006) – Sottomisura 1.5.B «Sostegno alla creazione di nuove imprese – Creazione di impresa» come specificato nell'«Elenco dei progetti ammessi all'agevolazione elencati in ordine di priorità e data di presentazione (punto 8 del bando)» (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

II. di finanziare n. 30 progetti per un importo totale di € 2.150.334,89 pari alle risorse disponibili, indicati nell'«elenco dei progetti ammessi e finanziati» (allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

III. di approvare n. 14 progetti per un importo pari a € 739.201,90, ritenuti ammessi e non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria (allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tali progetti rientreranno in una graduatoria finanziabile solo a fronte di residui generati da rinunce e/o revoche;

IV. di approvare «l'elenco dei progetti non ammissibili al finanziamento» (allegato D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che specifica le motivazioni dell'esclusione;

V. di provvedere con successivi atti, all'impegno e alla liquidazione dei contributi a seguito della presentazione della rendicontazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese così come richiesto dal bando;

VI. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web www.regione.lombardia.it.

Il dirigente della struttura
sostegno agli investimenti:
Massimo Ornaghi

— • —

ALLEGATO A

PROGETTI AMMESSI IN ORDINE DI PRIORITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE (Punto n. 8 del bando)

N.	Ragione sociale	Sede operativa	Priorità	Data presentazione
1	IRSAI S.R.L. INNOVAZIONE RICERCA SVILUPPO AMBIENTALE ITALIANA	REVERE (MN)	Rilevanza ambientale	29 settembre 2006
2	NANA ENERGIA	LANZADA (SO)	Rilevanza ambientale	30 settembre 2006
3	3 B S.R.L.	PORLEZZA (CO)	Impatto occupazionale	31 luglio 2006
4	P.D.P.	GROSOTTO (SO)	Impatto occupazionale	18 settembre 2006
5	NOYFAR S.R.L.	SUZZARA (MN)	Impatto occupazionale	26 settembre 2006
6	CICERO GIOVANNI LUIGI	PORLEZZA (CO)	Impatto occupazionale	27 settembre 2006
7	PREDRALI GIAMPIERA	SERINA (BG)	Impatto occupazionale	28 settembre 2006
8	DEFCOTEX S.R.L.	ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)	Impatto occupazionale	29 settembre 2006

N.	Ragione sociale	Sede operativa	Priorità	Data presentazione
9	EUREDIL S.R.L.	GRAVEDONA (CO)	Impatto occupazionale	29 settembre 2006
10	GI.DI.BI.	BIENATE DI MAGNAGO (MI)	Impatto occupazionale	29 settembre 2006
11	COSTRUZIONI PASINI S.N.C. DI PASINI LUCA & C.	VALGOGLIO (BG)	Impatto occupazionale	29 settembre 2006
12	VOGLIA DI PIZZA DI FRAKULLI ELVIRA E BEGNOZZI NADIA	MAGNACAVALLLO (MN)	Impatto occupazionale	29 settembre 2006
13	TORNERIA ADAMELLO S.R.L.	SELLERO (BS)	Impatto occupazionale	29 settembre 2006
14	ARTECH S.R.L.	SAN GIOVANNI BIANCO (BG)	Impatto occupazionale	30 settembre 2006
15	TEKNOCHEM S.A.S. DI ANDREA LODIGIANI & C.	MAGNAGO (MI)	Partecipazione femminile	26 luglio 2006
16	ADRAGNA MARIAGRAZIA	SERINA (BG)	Partecipazione femminile	4 agosto 2006
17	IL MAPPAMONDO DI CARPI MARTA E COLOMBO SILVIA S.N.C.	VANZAGHELLO (MI)	Partecipazione femminile	25 settembre 2006
18	GS OPERE EDILI S.R.L.	MONTEMEZZO (CO)	Partecipazione femminile	25 settembre 2006
19	STILE ENGINEERING DI ANTONELLA GUIDORZI E C.	POGGIO RUSCO (MN)	Partecipazione femminile	26 settembre 2006
20	VALLESCUROPASSO IMMOBILIARE S.R.L.	CIGOGNOLA (PV)	Partecipazione femminile	27 settembre 2006
21	NETWORK SECURITY ACTIVITY S.R.L.	CIGOGNOLA (PV)	Partecipazione femminile	27 settembre 2006
22	IL PUNTASPILLI DI MARIA TERESA ROSSI	STRADELLA (PV)	Partecipazione femminile	28 settembre 2006
23	WITH STYLE DI ANTONELLA ALBINA ADRIOMI	CASTANA (PV)	Partecipazione femminile	28 settembre 2006
24	ANGELERI SARA	BRALLO DI PREGOLA (PV)	Partecipazione femminile	30 settembre 2006
25	TORNERIA MECCANICA ROSSINI ANDREA	LEGNANO (MI)	Partecipazione giovanile	3 agosto 2006
26	HORIZONET S.R.L.	MENAGGIO (CO)	Partecipazione giovanile	30 agosto 2006
27	G.T. SERVICE SRL	BORGOFRANCO (PO)	Nessuna priorità	30 giugno 2006
28	GRAND HOTEL FASANO S.R.L.	GARDONE RIVIERA (BS)	Nessuna priorità	10 luglio 2006
29	PALENI DANILO	SANTA BRIGIDA (BG)	Nessuna priorità	20 luglio 2006
30	R.L. TERMOIDRAULICA DI ROBERTO FALESSI	BUSTO GAROLFO (MI)	Nessuna priorità	27 luglio 2006
31	EDWARD SERVICE SRL	CASTANO PRIMO (MI)	Nessuna priorità	5 settembre 2006
32	ATOMATIC SYSTEMS S.R.L.	LEGNANO (MI)	Nessuna priorità	12 settembre 2006
33	AFER IMPIANTI DI FALABRETTI ROBERTO	LUINO (VA)	Nessuna priorità	14 settembre 2006
34	HYDROCAL S.N.C. DI CALDIROLI SERGIO E PIETRO	GORLA MINORE (VA)	Nessuna priorità	23 settembre 2006
35	AVIOTECNICA	GRIANTE (CO)	Nessuna priorità	25 settembre 2006
36	B.M. FALEGNAMERIA	CASTIONE ANDEVENNO (SO)	Nessuna priorità	25 settembre 2006
37	EDILBALDI S.R.L.	STRADELLA (PV)	Nessuna priorità	25 settembre 2006
38	GAIERA & PARTNERS S.R.L.	CASTANO PRIMO (MI)	Nessuna priorità	25 settembre 2006
39	C.G. S.N.C. DI ALBERTI GIANNI E C.	MOTTEGIANA (MN)	Nessuna priorità	27 settembre 2006
40	BENACO BETON S.R.L.	TREMOSINE – FR. VOLTINO (BS)	Nessuna priorità	27 settembre 2006
41	ATES IMPIANTI S.R.L.	CUGGIONO (MI)	Nessuna priorità	28 settembre 2006
42	KMA S.R.L.	BERZO DEMO (BS)	Nessuna priorità	28 settembre 2006
43	VIESSE BOATS	CARLAZZO (CO)	Nessuna priorità	28 settembre 2006
44	ENVY-TECH S.R.L.	VARZI (PV)	Nessuna priorità	28 settembre 2006

ALLEGATO B

PROGETTI FINANZIATI

N.	Ragione sociale	Sede operativa	Priorità	Max contributo riconoscibile
1	IRSAI S.R.L. INNOVAZIONE RICERCA SVILUPPO AMBIENTALE ITALIANA	REVERE (MN)	Rilevanza ambientale	€ 408.793,68
2	NANA ENERGIA	LANZADA (SO)	Rilevanza ambientale	€ 267.700,00
3	3 B S.R.L.	PORLEZZA (CO)	Impatto occupazionale	€ 80.426,00
4	P.D.P.	GROSOTTO (SO)	Impatto occupazionale	€ 85.350,00
5	NOYFAR S.R.L.	SUZZARA (MN)	Impatto occupazionale	€ 90.510,00
6	CICERO GIOVANNI LUIGI	PORLEZZA (CO)	Impatto occupazionale	€ 28.500,00
7	PREDRALI GIAMPIERA	SERINA (BG)	Impatto occupazionale	€ 99.000,00
8	DEFCOTEX S.R.L.	ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)	Impatto Occupazionale	€ 50.250,00
9	EUREDIL S.R.L.	GRAVEDONA (CO)	Impatto occupazionale	€ 100.000,00
10	GI.DI.BI.	BIENATE DI MAGNAGO (MI)	Impatto occupazionale	€ 68.112,90
11	COSTRUZIONI PASINI S.N.C. DI PASINI LUCA & C.	VALGOGLIO (BG)	Impatto occupazionale	€ 100.000,00
12	VOGLIA DI PIZZA DI FRAKULLI ELVIRA E BEGNOZZI NADIA	MAGNACAVALLLO (MN)	Impatto occupazionale	€ 9.000,00
13	TORNERIA ADAMELLO S.R.L.	SELLERO (BS)	Impatto occupazionale	€ 100.000,00
14	ARTECH S.R.L.	SAN GIOVANNI BIANCO (BG)	Impatto occupazionale	€ 82.759,50
15	TEKNOCHEM S.A.S. DI ANDREA LODIGIANI & C.	MAGNAGO (MI)	Partecipazione femminile	98.550,00
16	ADRAGNA MARIAGRAZIA	SERINA (BG)	Partecipazione femminile	€ 45.000,00
17	IL MAPPAMONDO DI CARPI MARTA E COLOMBO SILVIA S.N.C.	VANZAGHELLO (MI)	Partecipazione femminile	€ 5.484,68
18	GS OPERE EDILI S.R.L.	MONTEMEZZO (CO)	Partecipazione femminile	€ 30.553,90
19	STILE ENGINEERING DI ANTONELLA GUIDORZI E C.	POGGIO RUSCO (MN)	Partecipazione femminile	€ 78.300,00
20	VALLESCUROPASSO IMMOBILIARE S.R.L.	CIGOGNOLA (PV)	Partecipazione femminile	€ 78.500,00
21	NETWORK SECURITY ACTIVITY S.R.L.	CIGOGNOLA (PV)	Partecipazione femminile	€ 48.000,00

N.	Ragione sociale	Sede operativa	Priorità	Max contributo riconoscibile
22	IL PUNTASPILLI DI MARIA TERESA ROSSI	STRADELLA (PV)	Partecipazione femminile	€ 6.000,00
23	WITH STYLE DI ANTONELLA ALBINA ADRIOMI	CASTANA (PV)	Partecipazione femminile	€ 20.400,00
24	ANGELERI SARA	BRALLO DI PREGOLA (PV)	Partecipazione femminile	€ 36.000,00
25	TORNERIA MECCANICA ROSSINI ANDREA	LEGNANO (MI)	Partecipazione giovanile	€ 36.000,00
26	HORIZONET S.R.L.	MENAGGIO (CO)	Partecipazione giovanile	€ 9.000,00
27	G.T. SERVICE S.R.L.	BORGOFRANCO (PO)	Nessuna priorità	€ 34.275,00
28	GRAND HOTEL FASANO S.R.L.	GARDONE RIVIERA (BS)	Nessuna priorità	€ 22.500,00
29	PALENI DANILO	SANTA BRIGIDA (BG)	Nessuna priorità	€ 17.850,00
30	R.L. TERMOIDRAULICA DI ROBERTO FALESSI	BUSTO GAROLFO (MI)	Nessuna priorità	€ 13.519,23
TOTALE				€ 2.150.334,89

ALLEGATO C

PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIABILI

N.	Ragione sociale	Sede operativa	Priorità	Max contributo riconoscibile
31	EDWARD SERVICE S.R.L.	CASTANO PRIMO (MI)	Nessuna priorità	€ 100.000,00
32	ATOMATIC SYSTEMS S.R.L.	LEGNANO (MI)	Nessuna priorità	€ 6.798,00
33	AFER IMPIANTI DI FALABRETTI ROBERTO	LUINO (VA)	Nessuna priorità	€ 63.000,00
34	HYDROCAL S.N.C. DI CALDIROLI SERGIO E PIETRO	GORLA MINORE (VA)	Nessuna priorità	€ 5.400,00
35	AVIOTECNICA	GRIANTE (CO)	Nessuna priorità	€ 21.030,00
36	B.M. FALEGNAMERIA	CASTIONE ANDEVENNO (SO)	Nessuna priorità	€ 100.000,00
37	EDILBALDI S.R.L.	STRADELLA (PV)	Nessuna priorità	€ 89.973,60
38	GAIERA & PARTNERS S.R.L.	CASTANO PRIMO (MI)	Nessuna priorità	€ 4.580,80
39	C.G. S.N.C. DI ALBERTI GIANNI E C.	MOTTEGIANA (MN)	Nessuna priorità	€ 10.736,84
40	BENACO BETON S.R.L.	TREMOSINE – FR. VOLTINO (BS)	Nessuna priorità	€ 100.000,00
41	ATES IMPIANTI S.R.L.	CUGGIONO (MI)	Nessuna priorità	€ 5.558,10
42	KMA S.R.L.	BERZO DEMO (BS)	Nessuna priorità	€ 100.000,00
43	VIESSE BOATS	CARLAZZO (CO)	Nessuna priorità	€ 99.124,56
44	ENVY-TECH S.R.L.	VARZI (PV)	Nessuna priorità	€ 33.000,00
TOTALE				€ 739.201,90

ALLEGATO D

PROGETTI NON AMMESSI AL FINANZIAMENTO

N.	Ragione sociale	Sede operativa	Motivazioni
1	DAN ELEONORA	VOGHERA (PV)	La costituzione dell'azienda è antecedente alla data ammessa prevista dal Bando, il codice attività Ateco non rientra tra quelli finanziabili, l'ubicazione dell'iniziativa è fuori area Ob 2.
2	PANCERA TUBI E FILTRI S.R.L.	SAN BENEDETTO PO (MN)	L'azienda ha già presentato domanda per lo stesso progetto.
3	CENTRO ESTETICO AYUBOWAN	PESSANO CON BORNAGO (MI)	Il codice di attività Ateco non rientra tra quelli finanziabili previsti dal bando, l'ubicazione dell'iniziativa è fuori area Ob. 2, manca il modulo di adesione cartaceo.
4	CALDANA INTERNATIONAL TOURS S.R.L.	TOSCOLANO MADERNO (BS)	Il codice di attività Ateco non rientra tra quelli finanziabili previsti dal bando.
5	IMMOBILIARE SAN RICCARDO S.R.L.	BRONI (PV)	La costituzione dell'azienda è antecedente alla data ammessa prevista dal Bando, il codice attività Ateco non rientra tra quelli finanziabili, manca il modulo di adesione cartaceo.
6	ACQUARYA S.A.S. DI ANNUNZIATO QUATTRONE & C.	GERMIGNAGA (VA)	Il codice di attività Ateco non rientra tra quelli finanziabili previsti dal bando.
7	M2COM	SUZZARA (MN)	Non è pervenuto il modulo di adesione cartaceo.
8	ANTARES ENERGY	LEGNANO (MI)	L'azienda ha rinunciato al progetto.
9	MORANDI MACCHINE	UBOLDO (VA)	Non è pervenuta la domanda informatizzata via web.
10	BENNATI GIANCARLO	VILLA POMA (MN)	L'invio telematico della richiesta di contributo è stato effettuato oltre il termine consentito dal Bando.

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20060141) (5.2.0)
D.d.u.o. 2 novembre 2006 - n. 12197
D.lgs. 285/1992 – Provincia di Brescia – Classificazione a strada provinciale S.P. 4 delle seguenti strade comunali di Padenghe sul Garda: variante a sud dell'abitato di Padenghe dal km 12 + 160 al km 12 + 650; strade comunali «via Taccone» e «via Talina» dal km 12 + 284 al km 14 + 870 – Modifica denominazione tratto di S.P. 25 dal km 12 + 284 al km 12 + 650 in S.P. n. 4 – Declassificazione a strada comunale

del tratto di S.P. 4 dal km 12 + 700 al km 14 + 652 e del tratto di S.P. 25 dal km 9 + 879 al km 12 + 284

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
INFRASTRUTTURE VIARIE

Omissis

Decreta

1. È approvata la classificazione a strade provinciali – come individuato con deliberazione della Giunta Provinciale di Brescia n. 46 del 7 febbraio 2006 – delle seguenti strade comunali di Padenghe sul Garda:

- variante a sud dell'abitato di Padenghe dal km 12 + 160 al km 12 + 650;
- strade comunali denominate «via Taccone» e «via Talina» dal km 12 + 284 al km 14 + 870;

che faranno parte integrante della S.P. n. 4 «Due porte-Padenghe»;

2. è approvata la modifica della denominazione del tratto della S.P. n. 25 «Cunettone-Esenta» dal km 12 + 284 al km 12 + 650 in S.P. n. 4 «Due porte-Padenghe» come individuato con deliberazione della Giunta Provinciale di Brescia n. 46 del 7 febbraio 2006;

3. è approvata la declassificazione a strada comunale del tratto di S.P. n. 4 «Due porte-Padenghe» dal km 12 + 700 al km 14 + 652 come individuato con deliberazione della Giunta Provinciale di Brescia n. 46 del 7 febbraio 2006;

4. è approvata la declassificazione a strada comunale del tratto di S.P. n. 25 «Cunettone-Esenta» dal km 9 + 879 al km 12 + 284 come individuato con deliberazione della Giunta Provinciale di Brescia n. 46 del 7 febbraio 2006;

5. gli enti che procedono alla consegna dei tronchi stradali ai nuovi gestori dovranno elencare le opere strutturali presenti e dovranno consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica gli enti dovranno fare una esplicita dichiarazione al riguardo;

6. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Aldo Colombo

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20060142)

(5.3.1)

D.d.u.o. 18 ottobre 2006 - n. 11607

Approvazione ai sensi dell'art. 249 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della procedura semplificata di intervento nell'area compresa tra le vie Trieste, Cavour e Resistenza, sita nel Comune di San Giuliano Milanese (MI) e autorizzazione alla società «La Fonte s.r.l.» per la realizzazione degli interventi in esso previsti

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Omissis

Decreta

1. di approvare ai sensi dell'art. 249 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Progetto di bonifica, in procedura semplificata, dell'area compresa tra le vie Trieste, Cavour e Resistenza nel Comune di San Giuliano Milanese (MI), presentato dalla società «La Fonte s.r.l.», con sede legale in via della Pace, 23 del Comune di San Giuliano Milanese (MI), con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 5 ottobre 2006, il cui verbale costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (*omissis*);

2. di autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, al Comune di San Giuliano Milanese, all'ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano e alla società «La Fonte s.r.l.»;

4. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Cinzia Secchi

(BUR20060143)

(5.3.1)

D.d.u.o. 18 ottobre 2006 - n. 11613

Approvazione del progetto operativo di bonifica dell'area «Metallurgica Marcora» in Comune di Busto Arsizio (VA), presentato dalla Società Metallurgica Marcora s.p.a., e contestuale autorizzazione per l'esecuzione delle operazioni in esso previste

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Omissis

Decreta

1. di approvare il progetto operativo di bonifica dell'area di proprietà della Società Metallurgica Marcora s.p.a., ubicata in Comune di Busto Arsizio (VA) in via Goito angolo via Palestro, presentato dalla Società Metallurgica Marcora s.p.a. con sede legale in viale Duca d'Aosta, 3 in Comune di Busto Arsizio (VA), acquisito agli atti regionali con protocollo n. 15477 del 15 maggio 2006;

2. di autorizzare la Società Metallurgica Marcora s.p.a. all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto in argomento e di dare atto che i lavori di bonifica dovranno essere ultimati entro 5 mesi dalla data di notifica del presente decreto;

3. di stabilire che eventuali proroghe verranno concesse con apposito provvedimento previa presentazione da parte della Società Metallurgica Marcora s.p.a. di idonea documentazione che ne comprovi la reale necessità;

4. di dare atto che il verbale della Conferenza dei Servizi del 19 settembre 2006 costituisce parte integrante del presente decreto (Allegato A) (*omissis*);

5. di fissare l'importo della garanzia finanziaria di cui al 7° comma dell'art. 242, del d.lgs. 152/06, pari ad € 71.900,00 equivalenti al 20% dell'ammontare dei costi riportati nel computo metrico estimativo, da prestarsi in osservanza dei disposti della d.g.r. 15 giugno 2006 n. 2744;

6. di notificare il presente decreto alla Società Metallurgica Marcora s.p.a., alla Provincia di Varese, al Comune di Busto Arsizio, all'ARPA Lombardia – Dip. di Varese;

7. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica alla Società Metallurgica Marcora s.p.a.;

8. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento;

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
attività estrattive e di bonifica:
Cinzia Secchi

(BUR20060144)

(5.3.1)

D.d.u.o. 25 ottobre 2006 - n. 11863

Approvazione ai sensi dell'art. 249 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della procedura semplificata di intervento nell'area della Stazione di Spinta, ubicata in via Filanda, 7 del Comune di Lecco e autorizzazione alla società Syndial per la realizzazione degli interventi in esso previsti

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Omissis

Decreta

1. di approvare ai sensi dell'art. 249 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Progetto di bonifica, in procedura semplificata, dell'area della Stazione di Spinta, ubicata in via Filanda, 7 del Comune di Lecco, presentato dalla società Syndial, con sede legale in piazza Boldrini, 1 del Comune di San Donato Milanese (prov. Milano) con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 27 settembre 2006, il cui verbale costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (*omissis*);

2. di autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Lecco, al Comune di Lecco, all'ARPA Lombardia – Dipartimento di Lecco e alla società Syndial;

4. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Cinzia Secchi

(BUR20060145) (5.3.1)
D.d.u.o. 25 ottobre 2006 - n. 11870
Approvazione ai sensi del comma 7, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del Progetto Operativo di bonifica dell'area sita all'incrocio di v.le Europa e v.le Rimembranze in Comune di Ossona (MI) e autorizzazione degli interventi in esso previsti

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Omissis
Decreta

1. di approvare ai sensi del comma 7, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Progetto Operativo di bonifica dell'area sita all'incrocio tra v.le Rimembranze e v.le Europa del Comune di Ossona (MI) presentato dalla Società Gruppo Salerno s.a.s., con sede in Romentino (NO) – via Ticino, 85, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 19 settembre 2006, il cui verbale costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) *(omissis)*;
2. di autorizzare gli interventi previsti nei documenti progettuali di cui sopra, che dovranno essere realizzati secondo i programmi temporali delle operazioni di bonifica;
3. di fissare l'importo della garanzia finanziaria di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, in € 51.399,00, pari al 50% dell'ammontare dei costi degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, in ottemperanza agli obiettivi di bonifica approvati, da prestarsi in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;
4. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, al Comune di Ossona, all'ARPA Lombardia – Dipartimento provinciale di Milano e alla Società Gruppo Salerno s.a.s.;
5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Cinzia Secchi

D.G. Casa e opere pubbliche

(BUR20060146) (5.1.3)
D.d.u.o. 17 ottobre 2006 - n. 11548
Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana – Acquisizione di immobili necessari per lavori di rifacimento del tratto a sezione retta del canale secondario del Quaglia – 1° lotto – in comune di Goito (MN) – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di trasferimento coatto degli immobili espropriati

IL DIRIGENTE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA OPERE PUBBLICHE

Omissis
Decreta

1. Sono definitivamente espropriati a favore della Regione Lombardia, via F. Filzi, 22 – 20124 Milano – c.f.: 80050050154 – proprietaria – e del Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, corso Vittorio Emanuele II, 122 – 46100 Mantova – c.f.: 01706580204 – usufruttuario – gli immobili necessari per lavori di rifacimento del tratto a sezione retta del canale secondario del Quaglia – 1° lotto – in comune di Goito (MN), ed identificati come nell'allegato elenco composto da n. 1 foglio per un totale di n. 3 ditte, costituente parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto, a cura e spese del Consorzio stesso, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto in termini di urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato, d'ufficio, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
- Ai fini della registrazione si richiama l'art. 32 del d.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 che prevede il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa e con l'esenzione delle imposte di trascrizione e catasto.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Paolo Morazzoni

ALLEGATO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE					
N.	DITTA PROPRIETARIA	Foglio	Mappale	Superficie catastale Ha.A.Ca.	Superficie di esproprio mq
COMUNE DI GOITO (MN)					
1	MOROTTI Giuliana n. a Brescia il 25 febbraio 1934 poi di: CALDONAZZO Andrea n. a Brescia il 12 settembre 1963 - propr. per 1/3 - c.f.: CLDNDR63P12B157G CALDONAZZO Carlo n. a Brescia l'1 giugno 1961 - propr. per 1/3 - c.f.: CLDCRL61H01B157W CALDONAZZO Giorgio n. a Brescia il 10 agosto 1968 - propr. per 1/3 - c.f.: CLDGRG68M10B157F MOROTTI Giuliana n. a Brescia il 25 febbraio 1934 - usufruttuaria - c.f.: MRTGLN34B65B157V	25	210 (ex 10)	0,06.18	618
2	REMELLI Enzo n. a Goito (MN) l'11 aprile 1949 - c.f.: RMLNZE49D11E078R REMELLI Bruno n. a Mantova il 18 ottobre 1947 - c.f.: RMLBRN47R18E897J – comproprietari	25	214 (ex 14)	0,03.32	332
3	SPITTI Ornella n. a Pavone Mella (BS) il 26 novembre 1928 - c.f.: SPTRL28S66G391L MARCHI Anna n. a Mantova il 22 aprile 1951 - c.f.: MRCNNA51D62E897Y MARCHI Emilia n. a Goito (MN) il 4 giugno 1961 - c.f.: MRCMLE61H44E078H MARCHI Flavia n. a Goito (MN) il 22 aprile 1955 - c.f.: MRCFLV55D62E078H – comproprietarie	25	212 (ex 12)	0,01.42	142

(BUR20060147) (5.1.3)
D.d.u.o. 25 ottobre 2006 - n. 11880
Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po – Acquisizione di immobili necessari per lavori di utilizzo cava ai fini ambientali e come vasca di laminazione delle piene in comune di Gonzaga (MN) – Espropriazione per pubblica utilità – Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati

IL DIRIGENTE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA OPERE PUBBLICHE

Omissis
Decreta

1. Sono definitivamente espropriati a favore della Regione Lombardia – proprietaria – e del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po – Concessionario – gli immobili necessari

- per lavori di utilizzo cava ai fini ambientali e come vasca di laminazione delle piene in comune di Gonzaga (MN), ed identificati come nell'allegato elenco composto da n. 1 foglio per un totale di n. 1 ditta, costituente parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto, a cura e spese del Consorzio stesso, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto in termini di urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato, d'ufficio, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
- Ai fini della registrazione si richiama l'art. 32 del d.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 che prevede il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa e con l'esenzione delle imposte di trascrizione e catasto.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Paolo Morazzoni

ALLEGATO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE					
N.	DITTA PROPRIETARIA	Foglio	Mappale	Superficie catastale Ha.A.Ca.	Superficie di esproprio mq
COMUNE DI GONZAGA (MN)					
1	LATERNOVA s.r.l. con sede in Gonzaga, via Ronchi 91 - c.f.: 13058100150	36 36 36	126 123 136 (ex 125)	0,68.53 7,12.22 1,02.70	6.853 71.222 10.370

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20060148)
Prov. c. altri Enti n. 47/1-Se.O. 2006
A.I.PO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po – Parma – Comunicato per decreto di esproprio degli immobili occorrenti per i lavori di sistemazione ed assetto idraulico del Fiume Po nel tratto prospiciente gli abitati di Arena Po e Portalbera a favore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po

Si comunica che con d. n. M-ITPR-PVUTG0046806206-09-28 in data 28 settembre 2006 del Prefetto della Provincia di Pavia, è stata disposta a favore dell’A.I.PO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma, già Magistrato per il Po di Parma per l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati, l’espropriazione degli immobili descritti nell’allegato elenco che forma parte integrante del suddetto decreto.

Pavia, 31 ottobre 2006

L’ingegnere: A. Arena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti i decreti del Magistrato per il Po di Parma n. 1832 PV.E.1045 del 29 dicembre 2000 e n. 9170 PV.E.1045 in data 26 giugno 2002, con i quali sono stati approvati gli interventi nei comuni di Arena Po e Portalbera (PV) dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1;

Rilevato che gli interventi si riferiscono a lavori di sistemazione ed assetto idraulico del fiume Po nel tratto prospiciente gli abitati di Arena Po (PV) e Portalbera (PV);

Visto l’elenco definitivo delle ditte espropriande e l’annesso piano particellare definitivo;

Vista l’ordinanza di questa Prefettura n. 37838 – proc. 1949 in data 27 novembre 2003 con la quale è stato disposto il deposito del predetto elenco definitivo e del relativo piano particellare definitivo nella segreteria dei Comuni di Arena Po e Portalbera;

Vista la successiva ordinanza n. 9370 – proc. 1949 in data 16 marzo 2004 con la quale è stata disposta l’esecutorietà del piano dei lavori suddetti;

Vista la richiesta con la quale l’A.I.PO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma, già Magistrato per il Po di Parma, ha richiesto l’emissione del decreto di occupazione definitiva dei terreni invasi;

Viste le ordinanze di pagamento emesse dal Tribunale di Pavia a favore delle ditte espropriande e le relative quietanze;

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Vista la legge 13 maggio 1965 n. 431;

Vista la legge 22 ottobre 1971 n. 865;

Vista la legge 3 gennaio 1978 n. 1;

Vista la legge 1 agosto 2002 n. 185, contenente modificazioni al decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione;

Decreta

sono espropriati a favore dell’A.I.PO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma, già Magistrato per il Po di Parma, gli immobili siti nei Comuni di Arena Po e Portalbera come identificati nel quadro, allegato (A) al presente decreto, di proprietà delle Ditte nel quadro stesso indicate, occorrenti per l’esecuzione dei lavori di sistemazione ed assetto idraulico del fiume Po nel tratto prospiciente gli abitati di Arena Po e Portalbera;

L’A.I.PO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma provvederà:

- alla prevista pubblicità legale del presente decreto;
- alle necessarie notifiche del decreto stesso alle ditte proprietarie, nelle forme degli atti processuali civili;
- alla registrazione del medesimo provvedimento a norma della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
- ad eseguire nei termini di legge, presso la competente Agenzia del Territorio e presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Voghera tutte le formalità necessarie perché le trascrizioni apparenti dai libri catastali e ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni stabili e con le servitù imposte con il presente decreto.

28 settembre 2006

Il vice prefetto vicario: D’Antuono

ALLEGATO

PV-E-1045
Lavori di sistemazione ed assetto idraulico del fiume Po nel tratto prospiciente gli abitati di Arena Po e Portalbera
ELENCO DITTE

N.	DITTE ESPROPRIATE	NOTE	RIFERIMENTI CATASTALI				Tariffe al mq Lire	Tariffe applicata L./mq - L./N.	Acconto corrisposto (€)	Saldo da corrispondere (€)
			Fg.	Mapp.	Ex mapp.	Superficie ha.a.ca.				
COMUNE DI PORTALBERA										
1	Comune di Portalbera - c.f. 84000830186	proprietario	6	562 8 4 3 314 313 5 5	222/b	00.01.60 00.05.13 00.02.56 00.01.32 00.00.51 00.01.29 00.00.08 00.02.55	2280 2280 2340 2340 1340 1340 850 2280	3420 3420 3510 3510 2010 2010 1275 3420		
N. 9 pioppi di anni 10 - Lire 10000 cad.									/	2.581,07
2	Verri Mauro n. a Voghera il 9.4.1951	proprietario	1	255 256	129/b 129/c	00.03.30 00.18.20	2340 2340	3510 3520	/	3.897,44
3	Mandirola Giuseppe n. a Garbagna il 5.3.1930 Perozzo Orsolina n. a Crosara il 28.10.1932	proprietario 1/2 proprietaria 1/2	1	252 253	125/b 125/c	00.00.60 00.02.60	3320 3320	4980 4980	720,15	102,88
4	Brigada Angela n. a Portalbera il 17.12.1912 Pattarini Carlo Antonio n. a Portalbera il 29.12.1947 Pattarini Franco n. a Portalbera il 10.6.1940	proprietaria 2/12 proprietario 5/12 proprietario 5/12	1	249 250	124/b 124/c	00.00.50 00.02.20	3320 3320	4980 4980	411,51	282,92

N.	DITTE ESPROPRIATE	NOTE	RIFERIMENTI CATASTALI				Tariffe al mq Lire	Tariffe applicate L./mq - L./N.	Acconto corrisposto (€)	Saldo da corrispondere (€)
			Fg.	Mapp.	Ex mapp.	Superficie ha.a.ca.				
5	Puppo Caterina n. a Genova il 18.12.1947	proprietaria	5	1579		0.04.71	2280	6840		
Lire 6.816.000 - Indennizzo per frutti pendenti in ambito di cava di prestito (q/l 320 di mais a Lire 21300/q/l)									1.215,20	4.523,42
7	Meraldi Amedeo n. a Portalbera il 25.6.1944 Scagni Lucia n. a Godiasco il 13.12.1944 Meraldi Carlo n. a Stradella il 10.9.1940 Costa Franca n. a Lungavilla il 12.12.1941	prop. 27/324 C.L. con Scagni Lucia prop. 27/324 C.L. con Meraldi Amedeo prop. 27/324 C.L. con Costa Franca prop. 27/324 C.L. con Meraldi Carlo	5	2628 2629	1/b 4/b	00.06.90 00.05.60	2280 2280	3420-6840 3420-6840	/	4.047,73
	Meraldi Luigi n. a Portalbera il 23.5.1931 Pleba Elena n. a Montebello della Battaglia il 24.8.1932 Meraldi Antonio n. a Stradella il 20.10.1929 Meraldi Graziano n. a Portalbera il 10.11.1959 Motti Bruna n. a Comigliano Ligure il 19.12.1928	prop. 27/324 C.L. con Pleba Elena prop. 27/324 C.L. con Meraldi Luigi prop. 54/324 prop. 45/324 prop. 18/324								
8	Cerini Luigi n. a Portalbera il 20.9.1907	proprietario	5 5A 5	2630 2612 2650	5/b 336/b 1763/b	00.02.22 00.00.38 00.04.50	2280 850 1340	3420 1275 2010	526,23	358,04
9	Lazzari Anna Maria n. a Pavia il 23.8.1953 Rovati Mario Angelo n. a Broni l'1.1.1956	proprietaria 1/2 proprietario 1/2	5A	2599 2598	10/b 2269/b	00.03.10 00.02.33	2280 2280	6840 6840	1.169,99	748,20
10	Milani Giuseppe n. a Portalbera il 15.12.1956	proprietario	5A	2600 2601	232/b 232/b	00.03.20 00.00.20	2280 1110	3420 1665	262,47	319,93
11	Giorgi Bernardino n. a Portalbera il 12.8.1937 Gisondi Immacolata n. a Frasso Telesino il 3.12.1948	proprietario 1/2 proprietario 1/2	5A	2602	237/b	00.00.15	1110	1665	/	12,90
12	Trespidi Fedelina Giuliana n. a Portalbera il 16.2.1963 Trespidi Iosè n. a Portalbera il 3.7.1934	proprietaria 1/2 proprietario 1/2	5	2637	1757/b	00.02.70	1340	2010	264,92	15,36
13	Lambri Adele n. a Valle Salimbene il 12.5.1925	proprietaria	5A	2603	242/b	00.00.40	1110	1665	13,63	20,76
14	Lambri Giuseppe n. a Portalbera di 19.2.1935	proprietario	5A	2604	253/b	00.00.12	1110	1665	/	10,32
16	Negri Anna Maria n. a Portalbera il 7.1.1924	proprietario 4/12	5	2640	1805/b	00.39.00	1340	2010	4.184,09	432,52
	Negri Giacomino n. a Portalbera il 22.6.1930	proprietario 4/12	N. 55 pioppi - Lire 20000 cad.							
	Negri Luciano n. a Legnano il 16.3.1969 Negri Fabio n. a Legnano il 4.2.1966 Negri Pietro n. a Legnano il 16.6.1963 Negri Arnaldo n. a Legnano l'1.4.1961	proprietario 1/2 proprietario 1/2 proprietario 1/2 proprietario 1/2								
17	Chioffi Anna n. a Pavia il 5.2.1962 Sordi Angelo n. a Pieve Porto Morone l'1.2.1952 Chioffi Enrica Emilia n. a Chignolo Po il 24.1.1959 Sordi Mario n. a Pieve Porto Morone il 2.7.1953	proprietaria 1/4 proprietario 1/4	5	2642 2643	1759/b 1808/b	00.06.80 00.11.60	4140 4140	12420 12420	11.746,04	56,45
18	Foccardi Paolo n. a Venezia il 24.1.1950 Tommasini Maria Grazia n. a Mestre il 22.3.1950	proprietario 1/2 C.L. proprietaria 1/2 C.L.	5 1 5 5A 5	2646 2633 259 258 2635 2634 2632 559	1761/b 1745/b 128/b 127/b 1747/b 1746/b 1737/b 298/b	00.15.41 00.21.90 00.02.60 00.01.10 00.47.00 00.25.00 00.10.50 00.09.60	2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340	3510 3510 3510 3510 3510 3510 3510 3510		
N. 350 pioppi di anni 1 - Lire 10000 cad. N. 147 pioppi di anni 5 - Lire 40000 cad.									3.633,62	25.340,44
19	Brigada Carla Piera n. a Portalbera il 7.8.1963	proprietaria	5A	2606	332/b	00.00.07	2280	3420	/	12,36
20	Storza Anna Maria n. a Stradella il 3.6.1950	proprietaria	5A	2607	333/b	00.00.07	2280	3420	14,13	49,88
Abbattimento n. 1 albero da frutta - Lire 100.000										
21	Albini Franco n. a Portalbera il 23.11.1934	proprietario	5A	2608	1007/b	00.00.09	2280	3420	19,96	50,59
Abbattimento n. 1 albero da frutta - Lire 100.000										
22	Albini Franco n. a Portalbera il 23.11.1934	proprietario	5A	2609	334/b	00.00.08	2280	3420	/	14,13
23	Meriggi Cristiano n. a Portalbera il 30.1.1969	proprietario	5A	2610	1362/b	00.00.12	2280	3420	21,20	/
24	Crosignani Amalia n. a Milano il 16.1.1973	proprietaria	5A	2611 2613	335/b 399/b	00.00.25 00.00.37	2280 850	3420 1275	65,04	3,48
25	Trespidi Federica Lina n. a Portalbera il 2.4.1944	proprietaria	5A	2614 2615	398/b 397/b	00.00.25 00.00.25	850 850	1275 1275	29,50	3,42
26	Carretti Antonio n. a Terruggia il 10.10.1933 Carredda Giovanna n. a Esterzilli il 3.3.1940	proprietario 1/2 proprietaria 1/2	5A	2616	392/b	00.00.51	850	1275	29,50	4,08
27	Bogliardi Luigi Antonio n. a Broni il 9.3.1956	proprietario	5 5A 5 5A 5	340 2617 2618 2619 1602 2620 211 386	391/b 390/b 1176/b 389/b	00.00.04 00.00.15 00.00.17 00.00.10 00.00.57 00.00.27 00.00.89 00.00.10	2280 850 850 2340 2280 2340 3030 3030	3420 1275 1275 3510 3420 3510 4545 4545	352,50	75,77
28	Chiesa Maria n. a Portalbera il 21.5.1920	proprietaria	5A	2622	380/b	00.00.11	2340	3510	/	19,94

N.	DITTE ESPROPRIATE	NOTE	RIFERIMENTI CATASTALI				Tariffe al mq Lire	Tariffe applicate L./mq - L./N.	Acconto corrisposto (€)	Saldo da corrispondere (€)
			Fg.	Mapp.	Ex mapp.	Superficie ha.a.ca.				
29	Chiesa Pietro n. a Portalbera il 23.3.1942	proprietario	5A 5	2623 2625 342 344	1237/b 359/b	00.00.09 00.00.04 00.00.65 00.00.53	2280 2340 2280 2280	3420 3510 3420 3420	116,96	114,61
30	Chiesa Maria n. a Portalbera il 21.5.1920	proprietaria	5 5A 5	343 2624 346	360/b	00.00.47 00.00.07 00.00.60	2340 2340 2280	3510 3510 3420	/	203,87
31	Brigada Enrico n. a Portalbera il 20.11.1932 Tarantani Maria n. a Montalto Pavese il 26.6.1941	proprietario 7/12 proprietaria 5/12	5 5A	345 2626	356/b	00.00.41 00.00.01	2340 2340	3510 3510	204,48 Abbattimento n. 3 alberi da frutta - Lire 100.000 cad.	26,59
32	Brigada Luigi n. a Portalbera il 27.12.1932 Brigada Paolino n. a Portalbera il 16.9.1939	proprietario 1/2 proprietario 1/2	5	1302		00.00.39	2340	3510	/	70,70
33	Cave Oltrepo s.r.l. - c.f. e p. IVA 00502460181	proprietaria	5	347 2652	1765/b	00.01.69 00.25.35	2280 1340	3420 2010	2.680,70	249,33
34	Massoni Giampiero n. a Portalbera il 20.12.1954 Rogledi Giovanna n. a Arena Po il 16.4.1933 Tacchini Adriana , n. a Belgioioso il 16.10.1952	proprietario 1/3 proprietaria 1/3 proprietaria 1/3	5A	2627	1363/b	00.01.28	2340	3510	/	232,03
35	Caira Cantoni Pasqualino n. a Milano il 13.1.1952	proprietario	6	564	315/b	00.13.22	2280	3420	1.387,59	947,43
36	Carrera Domitilla , n. a Portalbera il 18.6.1927	proprietaria	6	563	316/b	00.13.70	2280	3420	1.518,53	901,27
37	Guarnaschelli Gabriele n. a Portalbera il 25.2.1942 Guarnaschelli Ilario n. a Portalbera il 14.1.1949 Pace Fausta n. a Portalbera il 19.12.1946	proprietario 1/4 C.L. proprietario 2/4 proprietaria 1/4 C.L.	6	560	299/b	00.00.75	1340	4020	184,36 Abbattimento n. 1 albero da frutta - Lire 100.000	22,99
38	Baderna Sergio n. a Gragnano Trebbiese il 10.7.1955	proprietario	1	246 247 248 243 244 245	123/b 123/c 123/d 147/b 147/c 147/d	00.00.35 00.01.50 00.00.23 00.00.17 00.00.73 00.00.26	3320 3320 3320 3320 3320 3320	4980 4980 4980 4980 4980 4980	/	833,31
39	Magnani Alberto n. a Milano il 24.3.1961 Lodigiani Enrica n. a Broni il 10.6.1934		1	237 238 239 240 241 242	121/b 121/c 121/d 122/b 122/c 122/d	00.00.40 00.01.65 00.00.45 00.00.17 00.00.73 00.00.20	3320 3320 3320 3320 3320 3320	4980 4980 4980 4980 4980 4980	740,72	185,18
40	Malito Elena n. a Falconara Albanese il 2.9.1956	proprietaria	1	234 235 236	146/b 146/c 146/d	00.00.90 00.04.00 00.01.00	2340 2340 2340	3510 3510 3510	/	1.069,53
41	Pace Fausta n. a Portalbera il 19.12.1946	proprietaria	1	231 232 233	120/b 120/c 120/d	00.00.55 00.01.85 00.00.20	2340 2340 2340	7020 7020 7020	/	942,64
42	Fagioli Carluccio n. a San Cipriano il 23.12.1954 Magrotti Antonia n. a Broni il 2.1.1958	proprietario 1/2 C.L. proprietaria 1/2 C.L.	1	228 229 230	116/b 116/c 116/d	00.02.10 00.10.90 00.02.90	2280 2280 2280	6840 6840 6840	4.239,08	1.377,70
43	Milani Vittorino n. a Portalbera il 15.8.1959 Milani Pier Carlo n. a Broni il 14.9.1958 Cornaglia Icaro Teresa n. a Portalbera l'8.3.1926 Milani Piera n. a Pavia l'11.4.1952	proprietario 4/9 proprietario 1/9 proprietario 1/9 proprietaria 3/9 proprietaria 1/9	1	261 227	115/b 115/c	00.06.50 00.01.04	2280 2280	3420 3420	/	1.331,78
44	Sordi Angelo n. a Pieve Porto Morone l'1.2.1952 Sordi Mario n. a Pieve Porto Morone il 2.7.1953	affittuari dei terreni di proprietà delle ditte Caira Cantoni Pasqualino (n. 35) e Carrera Domitilla (n. 36)	6	564 563	315/b 316/b	00.13.22 00.13.70	2280 2280	2280 2280	2.443,60	726,29
45	Guarnaschelli Gabriele n. a Portalbera il 25.2.1942 Guarnaschelli Ilario n. a Portalbera il 14.1.1945	affittuari dei terreni di proprietà di Magnani Alberto e Lodigiani Enrica (n. 39), Malito Elena (n. 40)	1	237 238 239 240 241 242 234 235 236	121/b 121/c 121/d 122/b 122/c 122/d 146/b 146/c 146/d	00.00.40 00.01.65 00.00.45 00.00.17 00.00.73 00.00.20 00.00.90 00.04.00 00.01.00	3320 3320 3320 3320 3320 3320 2340 2340 2340	3320 3320 3320 3320 3320 3320 2340 2340 2340	/	1.330,29
46	Farina Sergio n. a Milano il 10.8.1941	affittuario dei terreni di prop. di Milani Vittorino, Pier Carlo, Piera e Cornaglia Icaro Teresa (n. 43)	1	261 227	115/b 115/c	00.06.50 00.01.04	2280 2280	2280 2280	/	887,85
47	Marchesi Claudio n. a Belgioioso il 18.2.1953	Indennizzo per abbattimento pioppi in area demaniale in concessione n. 240 pioppi di anni 3 - Lire 25000 cad.							/	3.098,74
TOTALE									34.744,78	55.767,28